

Consiglio Superiore della Magistratura

Seduta del 13 gennaio 2021 – ore 10.00

ORDINE DEL GIORNO

COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENZA

PRATICHE DELLA PRIMA COMMISSIONE Pag. 1

PRATICHE DELLA QUINTA COMMISSIONE Pag. 53

PRATICHE DELLA SESTA COMMISSIONE Pag. 165

PRATICHE DELLA OTTAVA COMMISSIONE (PARTE I) Pag. 167

PRATICHE DELLA OTTAVA COMMISSIONE (PARTE II) Pag. 225

VARIE ED EVENTUALI.

PRIMA COMMISSIONE
ORDINE DEL GIORNO

INDICE

- 1) - **21/RS/2020** – Atti relativi all'accertamento della sussistenza di situazioni di possibile incompatibilità ambientale ex art. 2 L.G., in relazione agli atti trasmessi dall'AG di Perugia con note prot. 1620/2020 n. 3/19 Ris e 1969/20 del 22 aprile 2020 e n. 1971/2020 in data 20 aprile 2020. Dott.ssa Alessandra CAMASSA, Presidente del Tribunale di Marsala. (relatore Consigliere CHINAGLIA)..... 1
- 2) - **22/RS/2020** – Atti relativi all'accertamento della sussistenza di situazioni di possibile incompatibilità ambientale ex art. 2 L.G., in relazione agli atti trasmessi dall'AG di Perugia con note prot. 1620/2020 n. 3/19 Ris e 1969/20 del 22 aprile 2020 e n. 1971/2020 in data 20 aprile 2020. Dott. Alberto LIGUORI , Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Terni. (relatore Consigliere DI MATTEO)..... 6
- 3) - **27/RS/2020** - Atti relativi all'accertamento della sussistenza di situazioni di possibile incompatibilità ambientale ex art. 2 L.G., in relazione agli atti trasmessi dall'AG di Perugia con note prot. 1620/2020 n. 3/19 Ris e 1969/20 del 22 aprile 2020 e n. 1971/2020 in data 20 aprile 2020. Dott. Angelantonio RACANELLI, Procuratore Aggiunto presso il Tribunale di Roma. (relatore Consigliere BRAGGION)..... 11
- 4) - **108/RR/2019** - Procedimento relativo alla dott.ssa Alessandra CONFORTI, Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Massa, per i reati di cui agli artt. 328 comma 1 c.p., artt. 81 cpv. 615 ter commi 1, 2 nr. 1) e 3 c.p., art. 326 comma 1 c.p. Procedimento relativo al dott. Alberto DELLO IACONO, Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Massa, per il reato di cui all'art. 323 comma 1 c.p.. (relatore Consigliere BASILE) 28
- 5) - **108/RR/2019** - Procedimento relativo alla dott.ssa Alessandra CONFORTI, Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Massa, per i reati di cui agli artt. 328 comma 1 c.p., artt. 81 cpv. 615 ter commi 1, 2 nr. 1) e 3 c.p., art. 326 comma 1 c.p.

Procedimento relativo al dott. Alberto DELLO IACONO, Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Massa, per il reato di cui all'art. 323 comma 1 c.p.. (relatore Consigliere BASILE)	30
6) - 160/RR/2019 - Procedimento relativo al dott. Umberto RANA, Presidente di sezione del Tribunale di Perugia, per i reati di cui agli artt. 81, 319, 319 ter c.p. (relatore Consigliere DI MATTEO).....	33
INCOMPATIBILITA' EX ART. 18 O.G.	37
1) - 311/IC/2019 - Dott.ssa Caterina LIBERATI, Giudice del Tribunale di Tivoli: eventuale situazione di incompatibilità ex art. 18 O.G. con il convivente, Avv. Giacinto LUPIA, e con il cugino, Avv. Eraldo LIBERATI, entrambi iscritti all'Albo degli Avvocati di Roma. (relatore Consigliere BASILE)	37
2) - 279/IC/2018 - Dott.ssa Maria Carmela GIANNAZZO, Presidente di Sezione della Corte d'Appello di Caltanissetta: eventuale situazione di incompatibilità ex art. 18 O.G., con il convivente, Avv. Piergiacomo LA VIA, iscritto all'Albo degli Avvocati di Enna. (relatore Consigliere PEPE).....	41
3) - 19/IC/2020 - Dott. Sebastiano CASSANITI, Giudice del Tribunale di Catania: eventuale situazione di incompatibilità ex art. 18 O.G. con il padre, Avv. Ignazio Sebastiano CASSANITI, il fratello, Avv. Salvatore CASSANITI e con il suocero, Avv. Giuseppe SCAVONE, tutti iscritti all'Albo degli Avvocati di Catania. (relatore Consigliere PEPE)....	43
VARIE INCARICHI EXTRAGIUDIZIARI	46
1) - 19/XX/2020 - Rinnovo del Consiglio Direttivo della Scuola di specializzazione per le professioni legali - Università degli Studi di Roma Tor Vergata per il prossimo quadriennio: richiesta del Prof. Enrico Gabrielli Direttore della Scuola di Specializzazione per le professioni legali della citata Università - pervenuta in data 26 ottobre 2020 - di formulare una rosa di nominativi di magistrati, ai sensi dell'art. 5, 3° comma, del D.M. 21.12.1999, n. 537: <i>proposta nominativa</i> . (relatore Consigliere CHINAGLIA	46
2) - 20/XX/2020 - Rinnovo del Consiglio Direttivo della Scuola di specializzazione per le professioni legali - Università degli Studi di PISA per il prossimo quadriennio 2020/2024: richiesta del Decano prof. Roberto Romboli - pervenuta in data 30 ottobre 2020 - di formulare una rosa di nominativi di magistrati, per la designazione di due componenti effettivi, ai sensi	

dell'art. 5, 3° comma, del D.M. 21.12.1999, n. 537: *proposta nominativa*. (relatore Consigliere
CHINAGLIA..... 47

Odg. n. 3153
Ordinario del 13 gennaio 2021

1) - **21/RS/2020** – Atti relativi all'accertamento della sussistenza di situazioni di possibile incompatibilità ambientale ex art. 2 L.G., in relazione agli atti trasmessi dall'AG di Perugia con note prot. 1620/2020 n. 3/19 Ris e 1969/20 del 22 aprile 2020 e n. 1971/2020 in data 20 aprile 2020. Dott.ssa Alessandra CAMASSA, Presidente del Tribunale di Marsala.

(relatore Consigliere CHINAGLIA)

La Prima Commissione, all'unanimità, propone l'adozione della seguente delibera:

“Il presente procedimento scaturisce dalla trasmissione al Consiglio, da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia, di alcuni documenti relativi al procedimento penale n. 6652/2018, pendente a carico del dott. Luca Palamara, già consigliere del Csm e già sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, attualmente sospeso dal servizio per ragioni disciplinari. Più precisamente, la Procura di Perugia ha trasmesso al Consiglio, in data 20 aprile 2020, un hard disk contenente le *chat* intercorse tra il dott. Palamara e numerose altre persone, tramite WhatsApp ed altri applicativi informatici; *chat* estrapolate dal telefono portatile del dott. Palamara, sottoposto a sequestro.

Nel presente procedimento sono state analizzate le *chat* tramite WhatsApp tra il dott. Palamara e la dott.ssa Alessandra Camassa, magistrato che, a decorrere dal 30 giugno 2016, ricopre le funzioni di presidente del Tribunale di Marsala. Per la comprensione della vicenda sono state analizzate altresì: le chat intercorse tra il dott. Palamara ed il dott. Bernardo Petralia, coniuge della dott.ssa Camassa ed anch'egli magistrato, attualmente collocato fuori dal ruolo organico della magistratura, all'epoca dei fatti procuratore generale presso la Corte d'appello di Reggio Calabria e tra il 2010 ed il 2013 sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Marsala, e le *chat* intercorse tra il dott. Palamara ed il dott. Michele Ruvolo, magistrato che, a decorrere dal 4 settembre 2017, è presidente di sezione del Tribunale di Marsala.

Tra la dott.ssa Camassa ed il dott. Palamara risultano essere stati scambiati unicamente tre messaggi, tutti intercorsi in data 12 aprile 2018, tra le 10:44 e le 10:46. Li si riporta di seguito: C: *Grazie Saladino è iperbravo. Ero preoccupatissima. Alessandra Camassa*; P: *Un abbraccio a presto*; C: *Un abbraccio*.

Il ringraziamento della dr.ssa Camassa si riferisce alla proposta, approvata pochi minuti prima (alle ore 10:30) nella seduta della Quinta commissione del Consiglio, di conferimento dell'incarico di Presidente di sezione penale del Tribunale di Marsala al dr. Marcello Saladino, giudice dello stesso Tribunale.

In relazione a tale proposta sono stati visionati i messaggi scambiati tra il dott. Palamara ed il dr. Ruvolo il 9, 11 e 12 aprile 2018, e quelli scambiati tra il dr. Palamara ed il dr. Petralia il 12 aprile 2018.

Quanto alle interlocuzioni tra il dott. Palamara ed il dott. Ruvolo, quest'ultimo ha interloquuto con il dr. Palamara, oltre che su altri incarichi direttivi o semidirettivi del distretto di Corte d'appello di Palermo, anche in ordine alla posizione del dr. Saladino. Con messaggio del 9 aprile scriveva: *“vediamo se riusciamo a contenere Area e vedere se, usando anche Trapani e Marsala, si può ottenere il più ampio risultato possibile”*; l'11 aprile 2018 il dott. Ruvolo ha scritto al dott. Palamara: *“ti volevo rappresentare qualcosa su Marcello Saladino, candidato Area per Presidente sezione Marsala, di cui ti avevo parlato. Abbiamo saputo che è stato sollevato su di lui un possibile profilo di non opportunità della nomina perché la convivente del fratello è pm a Marsala. Si tratta però di aspetto che è sempre stato superato, a livello di incompatibilità, con la creazione di un secondo collegio penale. È collega molto stimato qui a Marsala ed è gradito a tutti, Presidente del Tribunale compreso”*. Alle 10:30 del 12 aprile 2018, giorno della discussione in Quinta Commissione, il dott. Ruvolo ha nuovamente ricordato al dott. Palamara del dott. Saladino. Alle 10,37 il dr. Palamara ha comunicato al dott. Ruvolo di avere votato per Saladino.

Quanto ai messaggi intercorsi tra il dr. Petralia ed il dr. Palamara, il 12 aprile 2018 il dr. Petralia ha contattato il dott. Palamara e, dopo avergli riferito di un'altra questione qui irrilevante, alle ore 9:19 gli ha inviato il seguente messaggio: *“...ne approfitto per evidenziarti quanto ti ha già detto Ruvolo: per Pst Marsala è vitale Saladino ... bravissimo, produttivo al vertice, disponibile, di enorme esperienza. La sua incompatibilità è stata affrontata e archiviata, in prima ed eventualmente Alessandra, mia moglie, è disponibile per un'audizione sul punto. Un abbraccio”*. La risposta del dott. Palamara è stata la seguente:

“*Perfetto. un abbraccio!*”. Alle 10:39 di quello stesso giorno il dott. Palamara ha comunicato poi al dott. Petralia l’esito della votazione (“*4 a 1 Saladino*”), ricevendo, da parte dell’interlocutore, un “*grazie davvero anche a nome di Alessandra*”.

La dr.ssa Camassa, nel corso della sua audizione avanti la Prima Commissione del 6 ottobre 2020, ha riferito che: il dott. Saladino, magistrato anziano del settore dibattimento, “*aveva già preso di fatto le redini della sezione penale*” e gestiva i processi “*con estrema bravura, estrema produttività, capacità organizzative, qualità assolutamente non nella media, anche come produttività dell’ufficio, facilmente dimostrabili statisticamente, ma non solo statisticamente, anche una natura molto generosa*”; il dott. Saladino era “*il più produttivo quando era al monocratico: 425 sentenze nell’anno 2017*”; la nomina del dr. Saladino era obiettivamente circostanza auspicata sia da lei che dagli altri colleghi dell’ufficio, in ragione delle sue capacità professionali; lei e altri colleghi dell’ufficio erano però preoccupati che potesse essere ostativa, per la nomina del dott. Saladino, una situazione di eventuale incompatibilità ex art. 19 del regio decreto n. 12/1941, relativa alla convivente del fratello del dott. Saladino, la quale all’epoca era sostituto procuratore della Repubblica a Marsala; tale situazione di incompatibilità era stata archiviata dal Consiglio con riferimento al ruolo di giudice penale del dott. Saladino e, di lì a poco, non sarebbe stata più attuale giacché l’interessata aveva manifestato l’intenzione di trasferirsi a diversa sede in diverso distretto, come poi accaduto “*immediatamente dopo*”; la pendenza del procedimento relativo alla nomina del presidente di sezione del Tribunale di Marsala la metteva un po’ in ansia e, nei “*giorni che si sapeva che ... era arrivato il momento della nomina del presidente di sezione del Tribunale di Marsala*”, ne aveva parlato con i colleghi, con il dott. Ruvolo ed anche con il marito, il quale, avendo lavorato a Marsala come sostituto procuratore, conosceva bene il dott. Saladino, all’epoca con funzioni GIP, e lo stimava; riteneva che il dr. Ruvolo avesse riferito la problematica dell’incompatibilità autonomamente al dr. Palamara, sapendo che i due si parlavano, essendo “*dello stesso gruppo*” (“*...io il giorno prima, due giorni prima, ne avrò parlato con Ruvolo e avrò detto a mio marito: “Guarda, c’è questa vicenda, so che sicuramente Ruvolo ne avrò parlato, ne parlerà con Palamara”, loro sono dello stesso gruppo*”), senza peraltro dare al coniuge alcun incarico di contattare Palamara (“*Quindi sicuramente io manifesto a mio marito questa ansia. Stop.*”); il 12 aprile il marito, il quale non era in sua compagnia ma si trovava a Reggio Calabria, le inoltrò i messaggi che lui stesso

aveva inviato al dr. Palamara (sopra riportati); alle ore 10,42 il marito le comunicò l'esito del voto, le inviò il numero telefonico del dr. Palamara e la invitò a ringraziarlo, cosa che ella fece con quel messaggio sopra riportato; tale messaggio, effettivamente, risulta proveniente da persona che non aveva avuto alcun precedente contatto con il dr. Palamara, tanto da essere firmato con nome e cognome.

Quanto al messaggio inviato dal dott. Ruvolo al dr. Palamara, la dott.ssa Camassa ha riferito di non averlo mai letto e di escludere, nei suoi dialoghi sia con Ruvolo che con il marito, di aver mai fatto alcun riferimento alle provenienze associative del candidato; al contrario, era suo interesse che il dr. Saladino non fosse pregiudicato dalla vicenda della incompatibilità in considerazione solo delle sue doti professionali, peraltro riconosciute nell'ufficio, e non certo per la sua provenienza associativa (*"... per me era un problema di assoluta continuità nell'ufficio, un problema che io sentivo come responsabilità dell'ufficio. Avevo tutto l'ufficio con me, colleghi di Area, non di Area... tutto il mio ufficio voleva Saladino... Io e mio marito non mi pare che abbiamo fatto discorsi di Area non Area, poi, se in una interlocuzione personale e con un diverso rapporto più amicale tra il collega Ruvolo e il dottor Palamara si parla di candidato di Area ... niente a che vedere, il concetto è invece: continuità nell'ufficio, è voler portare una persona – portare nei limiti della possibilità – indicare quanto bravo fosse un collega di livello che assolutamente mi garantiva la serenità in ufficio.... Che poi fosse di Area... avrei potuto sostenerne un altro di Area, fuori dall'ufficio. Non c'entra questo. E' una cosa che ci tengo a dire"*).

Sulla base di quanto scritto, si deve giungere ad un'archiviazione del presente procedimento.

Emerge dalla piana lettura dei messaggi, compresi quelli esibiti dalla dr.ssa Camassa alla Commissione, che non vi è stato alcun contatto diretto da parte della dr.ssa Camassa nei confronti del dr. Palamara per perorare la nomina del dr. Saladino: ella non gli ha mai parlato e non aveva neppure il suo numero di telefono fino a pochi minuti successivi alla seduta del 12 aprile, quando, ottenuto il numero del dr. Palamara dal marito e l'invito a ringraziarlo, gli ha inviato effettivamente un messaggio. Quanto all'interlocuzione avuta dal dr. Petralia con il dr. Palamara, non è dimostrato alcun "incarico" conferito dalla dr.ssa Camassa al marito in tal senso; secondo quanto da lei affermato, ella si limitò a manifestare al marito la propria ansia per l'imminente decisione del Consiglio, con riferimento ad un unico aspetto, ossia il rischio

che la problematica attinente all'incompatibilità potesse incidere sulla valutazione della Commissione ed inficiare la possibilità di nomina del dr. Saladino, persona conosciuta e stimata esclusivamente per le sue capacità professionali ed umane, già sperimentate sul campo. Tale ricostruzione non contrasta con quanto emergente dagli atti, ed anzi si osserva che il dr. Petralia ha interloquuto con il dr. Palamara, prima della nomina, proprio sotto il profilo della incompatibilità, ricordando una precedente decisione della Commissione, e che il dr. Petralia, inoltre, ha fatto riferimento non certo ad appartenenze del candidato, bensì alle sue qualità, che egli conosceva bene, avendo lavorato con lui negli anni dal 2010 al 2013.

Seppure si volesse ritenere che la dr.ssa Camassa sia stata, anche implicitamente, concorde con il dr. Petralia nell'intento di far giungere, suo tramite, delle informazioni sul dr. Saladino al dr. Palamara, tale – unica – condotta non inciderebbe sull'immagine di imparzialità ed indipendenza del magistrato, ai fini del trasferimento di ufficio previsto dall'art. 2.

Viene in considerazione il caso di un Presidente di Tribunale che fornisce, di propria iniziativa, ad un componente del Consiglio superiore indicazioni su uno dei candidati al momento della decisione sul conferimento dell'incarico di presidente di sezione del proprio Tribunale; si tratta di condotta potenzialmente idonea a determinare una ricaduta negativa sull'immagine di imparzialità del dirigente, il quale manifesta, con tale sollecitazione, un gradimento per un preciso candidato, incidendo pertanto, in modo improprio, sulla procedura comparativa. Tuttavia, nel caso di specie, l'unicità della comunicazione (come si è visto, la dr.ssa Camassa non aveva neppure il numero del dr. Palamara e non risultano comunicazioni, né precedenti né successive), il contenuto di essa (la comunicazione ha ad oggetto la disponibilità, quale dirigente dell'ufficio, a fornire alla Commissione informazioni circa l'insussistenza di una condizione di incompatibilità, astrattamente pregiudizievole per la proposta di nomina, di cui è presupposto il giudizio positivo sulle capacità professionali del magistrato interessato), la totale assenza di qualsiasi riferimento ad elementi diversi dalle doti professionali del collega, come pure la mancanza di altre connotazioni negative della comunicazione, quali potrebbero essere le denigrazioni di altri concorrenti od il suggerimento di impropri "accordi", sono elementi che inducono a ritenere che nel caso concreto non vi sia stato appannamento dell'immagine di imparzialità ed indipendenza della dr.ssa Camassa tale da pregiudicare lo svolgimento della funzione nella sede occupata ai sensi dell'art. 2 del regio decreto n. 511/1946.

Quanto poi alle comunicazioni del dr. Ruvolo, aventi qualche riferimento all'appartenenza associativa del dr. Saladino, le stesse non sono evidentemente imputabili alla dr.ssa Camassa.

Deve quindi ritenersi che la dr.ssa Camassa possa continuare a svolgere nella sede occupata “*le proprie funzioni con piena indipendenza e imparzialità*”, così come richiede l'art. 2 del regio decreto n. 511/1946.

Pertanto, si

DISPONE

l'archiviazione del procedimento di cui in intestazione.”

2) - **22/RS/2020** – Atti relativi all'accertamento della sussistenza di situazioni di possibile incompatibilità ambientale ex art. 2 L.G., in relazione agli atti trasmessi dall'AG di Perugia con note prot. 1620/2020 n. 3/19 Ris e 1969/20 del 22 aprile 2020 e n. 1971/2020 in data 20 aprile 2020. Dott. Alberto LIGUORI , Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Terni.

(relatore Consigliere DI MATTEO)

La Prima Commissione, all'unanimità, propone l'adozione della seguente delibera:

“Il presente procedimento scaturisce dalla trasmissione, da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia, di alcuni atti relativi al procedimento penale n. 6652/2018, pendente nei riguardi del dott. Luca Palamara, attualmente sospeso dal servizio per ragioni disciplinari e, fino al settembre del 2018, componente del Consiglio superiore della magistratura.

Alcuni atti di questo procedimento riguardano anche le conversazioni intercorse tra il dott. Alberto Liguori e il dott. Luca Palamara, all'epoca Consigliere del CSM, tramite la messaggistica WhatsApp.

Dalla lettura di tali messaggi emerge l'esistenza di un rapporto confidenziale tra i due colleghi tale da consentire al dott. Liguori di manifestare il proprio disappunto per la proposta di nomina, quale Presidente di sezione di Tribunale di Cosenza, del dott. Carpino, effettuata dalla quinta commissione del CSM.

In particolare:

- il 26 ottobre 2017 Liguori scrive a Palamara *“4 Carpino 2 Lucente così non va”*

Palamara: *“Aspetta”*. *“Non è finita”*

Liguori : *“A Cosenza con carpino Mancinetti ed ionperdiamo 25 voti su 39”*

Palamara: *“ Recuperiamo”*

Liguori: *“Parti subito con qualcuno di area per es morosini che conosce la collega, poi con i laici di s X e i membri di diritto”*

- il 24 novembre 2017, in prossimità della votazione di plenum, Liguori scrive a Palamara *“Lucente fino in fondo” “Fatti valere”*

Palamara. *“ Fino in fondo” “E sarà l’antipasto”*

Liguori *“Così mi piaci, salutami Renzi”*

Palamara *“A Ciccio li sfondo lo sai”*

- l’11 dicembre 2017 Liguori scrive a Palamara *“Adesso fammi vedere se ci tieni alla Calabria: ribalta pst Cosenza da carpino a lucente: appuntamento plenum 13 dicembre, saluti alberto”;*

- il 19 dicembre 2017 Liguori insiste: *“Esigo, con te me lo posso permettere, fanfani e la Balducci”*.

Il 20 dicembre 2017, invece, il Plenum deliberava il dott. Carpino quale Presidente di sezione del Tribunale di Cosenza.

Dallo scambio di messaggi avvenuto in tale data e presumibilmente durante il dibattito consiliare, dopo un’iniziale insistenza del dott. Liguori volta a far convergere i voti sulla dott.ssa Lucente, il dott. Palamara comunica al dott. Liguori il raggiungimento di un “accordo” con la componente togata dei consiglieri in quota Area in base al quale la dott.ssa Lucente sarebbe stata proposta su un altro posto vacante di Presidente di sezione del Tribunale di Cosenza:

Liguori scrive a Palamara: *“Fai almeno astenere la Balducci e porta a noi fanfani”*

Palamara. *“ Ma la Balducci ha votato per carpino”*

Liguori *“ Ho capito e in plenum prende atto delle proposte e dell’elemento dirimente delle funzioni dibattimentali sottovalutate in commissione e tuttavia per coerenza avendo sottovalutato si astiene”*

Palamara *“Ci sto lavorando”*

Liguori: *“Bene”*.

A distanza di mezz’ora Palamara scrive: *“Ciccio va bene questo schema sei d’accordo?”*

Liguori “*Si e comunque io e te dobbiamo parlare e non solo di Napoli perché se continuiamo così rischia anche Roma la stessa fine*”

L’esistenza di tale accordo oltre al dato testuale (Palamara “*Ciccio va bene questo schema sei d’accordo?*”) si desume anche dalla successiva conversazione del 24 aprile 2018 nella quale Liguori scrive: “*Riattualizzato quadro pst cs mi manca solo ardituro al quale, sono sicuro,ricorderai pacta sin servanda*”

Infatti, il 19 aprile 2018 il dott. Palamara avverte il dott. Liguori che è iniziata la discussione in commissione sul posto di Presidente di sezione di Tribunale di Cosenza e Liguori ribadisce l’esistenza dell’accordo preso all’epoca della votazione del posto assegnato a Carpino

Palamara: “*Ciccio iniziata discussione*” “*Lo voto martedì o giovedì*”

Liguori “*Giovedì*” “*Ricorda agli amici gli accordi in corso di plenum carpino*” .

Nella seduta plenaria del 4 luglio 2018 la dott.ssa Lucente veniva nominata Presidente di sezione del Tribunale di Cosenza.

Le conversazioni sopra riportate sono state oggetto di pubblicazione sulla testata La Verità.

Pertanto, la Prima Commissione, nella seduta dell’8 settembre 2020, provvedeva all’audizione del dott. Liguori al fine di chiarire il contenuto delle conversazioni sopra riportate e di inquadrare correttamente il contesto in cui esse si sono svolte.

Il dott. Liguori ha sommariamente ricapitolato il suo percorso professionale evidenziando di essere di origine calabrese, di aver lavorato per circa 15 anni tra Cosenza e Catanzaro e di aver maturato, nel corso del suo mandato quale consigliere del CSM, negli anni 2010-2014, una buona conoscenza del Testo Unico sulla dirigenza.

La sua storia lavorativa gli ha consentito di conoscere personalmente i colleghi aspiranti al posto di Presidente di sezione del Tribunale di Cosenza e, quindi, di essere consapevole del fatto che il profilo professionale del dott. Carpino era manchevole di un indicatore richiesto dal T.U.

Solo tale ragione, squisitamente tecnica, lo avrebbe indotto, dopo che la proposta di Commissione era già stata licenziata, a sollecitare il dott. Palamara, a convincere gli altri consiglieri a un ripensamento in *plenum*.

Il dott. Liguori, sul punto ha anche evidenziato che, a dimostrazione della bontà della sua ricostruzione dei profili professionali, il successivo contenzioso amministrativo ha visto il dott. Carpino soccombente.

In particolare, ha riferito: “... Ritenevo, consigliere relatore, che il dottore Carpino non avesse un requisito. Ma era solo, ripeto, una riflessione acritica indotta dalle mie funzioni pregresse perché ricordo che a termine di circolari il Testo Unico che necessitava per quell’incarico direttivo uno speciale rilievo, così mi sono appuntato, dell’articolo 12 di questo Testo Unico e ricordavo a memoria, avendo lavorato con il dottor Carpino, che egli aveva svolto funzioni di pubblico ministero con me e poi di Gip..... Quindi, se non ricordo male, al netto delle date, mi pare che questa chat sia successiva al voto di Commissione. Per questo ho criticato un esito di Commissione. Mi sono lasciato prendere la mano, come si suol dire, perché, ripeto, era una realtà giudiziaria che mi ha visto membro di quell’ufficio giudiziario per oltre quindici anni. Quindi mi consentirete questo richiamo al sentimento, a un’esperienza bellissima fatta in Calabria in quel Tribunale medio-piccolo che ha il pregio di avere una conoscenza diretta dei colleghi. Ecco perché conoscevo addirittura i profili, ma per averli vissuti insieme. Devo dire che questa mia doglianza, questo mio reclamo, questo mio invito ad una riforma di portare in plenum chi poteva avere i requisiti del Testo Unico, ricordo, ed è sicuramente noto alla Commissione, che tutte le concorrenti in platea per questo incarico semidirettivo hanno predisposto ricorso al Tar e che io ricordo tutte le colleghe. Ricordo la dottoressa Ciarcia, la dottoressa Carotenuto e la dottoressa Benigno, se non vado errato, tutte colleghe che operavano tra Cosenza e Castrovillari, quindi che io ho conosciuto per oltre quindici anni, hanno avuto ragione al Tar della bontà dell’argomentazione giuridica a sostegno di questa mia doglianza. Se non vado errato, il dottor Carpino ha impugnato la sentenza del Tar del Lazio e anche il Consiglio di Stato ha emesso una sentenza di conferma e ricordo, sempre da esito pubblicato da voi, mi sono appuntato il 23 giugno di quest’anno, avete come quinta Commissione all’unanimità proposto una delle colleghe vincitrice al Tar, senza, e qui è una mia riflessione, una proposta alternativa o di minoranza per il nominato dottore Carpino...”.

Il dott. Liguori ha, poi, chiarito di aver utilizzato l’espressione: “fammi capire se vuoi bene alla Calabria” nel senso di “un richiamo agli affetti” ovvero a una realtà giudiziaria dove lui ha operato per molto tempo: “Il richiamo alla Calabria è un richiamo ad una terra che mi ha ospitato, dove ho vissuto con la mia famiglia per oltre vent’anni e vi prego di

comprendere e contestualizzare questo tipo di sentimento che ho espresso in maniera forte in quella chat oggi alla vostra attenzione e alla mia attenzione.Come la casa che mi ha ospitato con dignità e con affetto per oltre quindici anni. Non si possono dimenticare quindici anni”.

Dal fascicolo personale del dott. Liguori risulta, infatti, che ha lavorato dal 1995 al 2010 tra Cosenza e Catanzaro e di aver lasciato la Calabria nel 2010, in occasione dell’esperienza consiliare. Successivamente ha ricoperto il ruolo di Sostituto Procuratore presso la Procura di Roma e nel 2016 è stato nominato Procuratore della Repubblica di Terni, sede che attualmente ancora occupa.

Tutto ciò premesso, ritiene il Consiglio che non sussistano i presupposti per l’apertura di un procedimento di incompatibilità ambientale o funzionale.

Ai sensi dell’art. 2 del regio decreto n. 511/1946 si deve provvedere al trasferimento d’ufficio dei magistrati, per incompatibilità ambientale e/o funzionale, quando *“per qualsiasi causa indipendente da loro colpa non possono, nella sede occupata, svolgere le proprie funzioni con piena indipendenza e imparzialità”.*

La procedura di trasferimento d’ufficio di un magistrato è, dunque, volta a rimuovere sopravvenuti impedimenti al regolare funzionamento degli uffici giudiziari quando, per qualsiasi causa, pur indipendente dalla sua volontà, il magistrato non possa, nelle condizioni richieste dal prestigio dell’ordine giudiziario, amministrare giustizia *“nella sede che occupa”.*

La regola dell’inamovibilità stabilita dall’art 107 Cost. è, quindi, servente all’esercizio dell’attività giudiziaria *sine spe nec metu* qualora il trasferimento sia funzionale alla tutela dell’esercizio libero e indipendente della giurisdizione, che potrebbe essere in qualche modo messo in pericolo dalla permanenza del magistrato in una determinata sede e funzione.

In altre parole, il trasferimento per incompatibilità ambientale si pone come eccezione al principio dettato dalla Carta costituzionale dell’inamovibilità del magistrato e, pertanto, trova ragion d’essere solo allorquando serva ad evitare che la funzione giurisdizionale sia esercitata in condizioni ambientali non idonee ad assicurare che il magistrato svolga le proprie funzioni con piena indipendenza e imparzialità.

Si deve, dunque, essere determinata una situazione in fatto che crei negli utenti della giustizia un ragionevole sospetto di una mancanza di indipendenza e imparzialità della funzione giudiziaria svolta nella sede che si occupa.

Tale presupposto non ricorre nel caso di specie.

La propalazione di conversazioni provenienti da un magistrato che lavora in Umbria sulle proposte di nomina di un posto semidirettivo in Calabria non appare determinare, anche in astratto, un appannamento al corretto esercizio della funzione di Procuratore della Repubblica di Terni.

Appare evidente che la condotta posta in essere dal dott. Liguori, connotandosi per gravità e reiterazione, non solo ha rilevanza sotto il profilo deontologico ma può essere oggetto di eventuale sindacato anche sotto ulteriori profili valutabili in altre sedi consiliari.

Per quanto, invece, di competenza della Prima commissione essa non appare incidere in alcun modo sull'ufficio che dirige, non potendosi ritenere che tali conversazioni manifestino la velleità di stabilirne l'assetto, scegliendosi i colleghi a lui graditi, o di uffici con i quali si relaziona e, più in generale neppure attiene all'esercizio delle funzioni ricoperte.

L'interessamento posto in essere per l'incarico semidirettivo, d'altro canto, non è risultato in alcun modo legato ad aspirazioni professionali o a interessi privati del dott. Liguori, il quale non opera più nel territorio calabrese da oltre dieci anni e non ha presentato domande per posti direttivi in tale Regione.

Si deve quindi provvedere all'archiviazione del procedimento.

Pertanto, si

delibera

l'archiviazione della pratica.”

3) - **27/RS/2020** - Atti relativi all'accertamento della sussistenza di situazioni di possibile incompatibilità ambientale ex art. 2 L.G., in relazione agli atti trasmessi dall'AG di Perugia con note prot. 1620/2020 n. 3/19 Ris e 1969/20 del 22 aprile 2020 e n. 1971/2020 in data 20 aprile 2020. Dott. Angelantonio RACANELLI, Procuratore Aggiunto presso il Tribunale di Roma.

(relatore Consigliere BRAGGION)

La Prima Commissione, con tre voti favorevoli, due voti contrari ed una astensione, propone l'adozione della seguente delibera:

“ Il presente procedimento scaturisce dalla trasmissione al Consiglio, da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia, di alcuni documenti relativi al procedimento penale n. 6652/2018, pendente a carico del dott. Luca Palamara, già consigliere

del Csm e già sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, attualmente sospeso dal servizio per ragioni disciplinari.

Più precisamente, la Procura di Perugia ha trasmesso al Consiglio, in data 20 aprile 2020, un hard disk contenente le *chat* intercorse tra il dott. Palamara e numerose altre persone, tramite WhatsApp ed altri applicativi informatici; *chat* estrapolate dal telefono portatile del dott. Palamara, sottoposto a sequestro.

Ciò posto, ritiene il Consiglio che, allo stato, non sussistano i presupposti per l'apertura di un procedimento di incompatibilità ambientale o funzionale.

Ed invero, l'art. 2 del Regio Decreto n. 511/1946 prevede il trasferimento d'ufficio dei magistrati, per incompatibilità ambientale e/o funzionale, quando *“per qualsiasi causa indipendente da loro colpa non possono, nella sede occupata, svolgere le proprie funzioni con piena indipendenza e imparzialità”*.

La procedura di trasferimento d'ufficio di un magistrato è, dunque, volta a rimuovere sopravvenuti impedimenti al regolare funzionamento degli uffici giudiziari quando, per qualsiasi causa, pur indipendente dalla sua volontà, il magistrato non possa, nelle condizioni richieste dal prestigio dell'ordine giudiziario, amministrare giustizia *“nella sede che occupa”*.

Al riguardo la giurisprudenza del Consiglio di Stato ha ribadito che: *“ai fini del procedimento amministrativo ciò che rileva è, per i suoi riflessi di ordine generale, la situazione oggettiva ingenerata nell'ufficio e nell'ambiente, non di suo la condotta dell'individuo: e quella situazione può essere causata anche da una condotta volontaria del magistrato, pur se non riprovevole.*

Indi, in termini generali, la condotta del magistrato va <<riguardata in sé come mero fatto materiale e indipendentemente da qualsiasi giudizio che se ne dia (di liceità o illiceità, di apprezzamento o di riprovazione etc.)>> e può integrare il presupposto fattuale per dar luogo al procedimento amministrativo di trasferimento per incompatibilità ambientale per la sussistenza di un obiettivo pericolo per l'immagine di funzionalità e affidabilità dell'ufficio” (Cfr. in tal senso Consiglio di Stato Sez. V sentenza 1657 pubblicata il 9.3.2020).

Nel presente procedimento sono stati oggetto di analisi i messaggi scambiati nel periodo compreso tra il 25.12.2017 ed il 29.5.2019 tra il dott. Palamara, magistrato all'epoca dei fatti sostituto procuratore in servizio presso la Procura della Repubblica di Roma e il dott. Racanelli, magistrato che, a decorrere dal 11 aprile 2016, ricopre le funzioni di procuratore aggiunto presso il medesimo ufficio del dott. Palamara.

Dalla lettura dell'intera corrispondenza telematica sono stati estrapolati alcuni frammenti, ai fini delle valutazioni di competenza della I commissione, che di seguito si trascrivono.

Emerge che vi erano rapporti di conoscenza e amicizia tra i due e consiglieri del Csm e colleghi dello stesso ufficio che commentano anche ciò che accade in Consiglio dopo il termine del mandato di Palamara, dapprima con riferimento alla elezione del vicepresidente e poi in ordine alle informazioni su alcune nomine fatte dal CSM, su rapporti associativi relativi all'ANM e sulle votazioni della quinta commissione per il Procuratore di Roma:

PALAMARA: 27/09/2018 07:53:51(UTC+2)

Al metodo mafioso reagirò con tutte le mie forze

RACANELLI: 27/09/2018 08:21:20(UTC+2)

Avevo saputo ieri sera dal nostro comune amico a te tutta la mia solidarietà! Un abbraccio

RACANELLI: 27/09/2018 08:25:23(UTC+2)

Oggi è l'occasione x reagire dimostrando compattezza ...speriamo bene

PALAMARA: 27/09/2018 08:27:45(UTC+2)

Assolutamente si

RACANELLI: 27/09/2018 08:32:08(UTC+2)

Occorre essere in 13 fissi dalla prima alla terza o quarta votazione

PALAMARA: 27/09/2018 08:33:47(UTC+2)

Stiamo marcando tutti

RACANELLI: 13/03/2019 14:24:55(UTC+1)

La pratica di GianFederica Dito è calendarizzata per la prossima seduta del 27/3/19

PALAMARA: 13/03/2019 14:25:22(UTC+1)

Bene un abbraccio

PALAMARA: 14/03/2019 16:19:32(UTC+1)

Su Latina manca solo parere brunetti del consiglio giudiziario Napoli

PALAMARA: 14/03/2019 16:19:53(UTC+1)

Puoi sollecitare anche tu?

PALAMARA: 14/03/2019 16:19:58(UTC+1)

Un abbraccio

RACANELLI: 14/03/2019 16:21:57(UTC+1)

Ok

PALAMARA: 04/04/2019 14:00:48(UTC+2)

Mi dicono che Lo Voi è dal capo ora?

RACANELLI: 07/04/2019 12:31:43(UTC+2)

Certo Unicost in gec ha messo componenti in maggioranza pro area:dovevate confermare almeno Saraco.

PALAMARA: 07/04/2019 12:34:17(UTC+2)

Non preoccuparti. Infante segue. Gli altri verranno adeguatamente contenuti

RACANELLI: 07/04/2019 12:35:31(UTC+2)

Vedremo ...

RACANELLI: 02/05/2019 15:37:14(UTC+2)

Sei in ufficio oggi pomeriggio?

PALAMARA: 02/05/2019 15:38:29(UTC+2)

Arrivo fra un'oretta e ti chiamo

RACANELLI: 02/05/2019 15:40:05(UTC+2)

Io vado via alle 16.30 ma torno verso le 18 al limite se non ci becchiamo ci vediamo domani tarda mattinata

PALAMARA 02/05/2019 15:45:40(UTC+2)

Ok appena arrivo ti scrivo

PALAMARA: 02/05/2019 16:24:44(UTC+2)

Ti aspetto alle 18

RACANELLI: 02/05/2019 16:25:33(UTC+2)

Ok

RACANELLI: 10/05/2019 10:41:41(UTC+2)

Leggi articolo di oggi su il fatto

RACANELLI: 14/05/2019 13:14:29(UTC+2)

Sarò in ufficio dopo le 15.30 a dopo

PALAMARA: 14/05/2019 13:23:21(UTC+2)

Ok ti cerco appena arrivò

RACANELLI: 14/05/2019 15:43:39(UTC+2)

Io ci sono

PALAMARA: 15/05/2019 13:41:07(UTC+2)

2019051542147971

RACANELLI: 15/05/2019 14:02:46(UTC+2)

Si ho visto...fatti rispettare!

PALAMARA: 15/05/2019 14:10:22(UTC+2)

Assolutamente si!!!!

PALAMARA: 16/05/2019 12:53:01(UTC+2)

Torni nel pom?

RACANELLI: 16/05/2019 13:39:00(UTC+2)

Si dopo le 15 mi trovi

PALAMARA: 16/05/2019 15:12:57(UTC+2)

Ci sei?

RACANELLI: 21/05/2019 11:26:28(UTC+2)

Mi dispiace ma il comportamento di Morlini è' inqualificabile...

PALAMARA: 21/05/2019 11:34:57(UTC+2)

Posso venire da te?

RACANELLI: 21/05/2019 11:36:08(UTC+2)

Certo

RACANELLI: 22/05/2019 12:25:26(UTC+2)

Dove sei in udienza?

PALAMARA: 25/05/2019 11:07:07(UTC+2)

Attachments: #1:chats\WhatsApp\attachments1051

Body: > Palermo, Lo Voi procurato...Palermo, Lo Voi procuratore tra le liti

RACANELLI: 25/05/2019 11:18:05(UTC+2)

Grazie

PALAMARA: 27/05/2019 09:51:20(UTC+2)

Posso passare fra dieci minuti?

RACANELLI*Quando vuoi*

Rilevano anche tre conversazioni, una telefonica e due tra presenti, intercorse tra il dott. Palamara ed il dott. Racanelli; al riguardo è bene precisare che oggetto della disamina è stato il testo riassuntivo annotato dagli operatori di polizia giudiziaria sul c.d. brogliaccio di ascolto ed in un solo caso (conversazione del 21 maggio) quello riportato invece su un verbale di trascrizione telematica.

Nello specifico il **14 maggio 2019** è stata captata una conversazione telefonica tra il dott. Palamara ed il dott. Racanelli, il cui riassunto è stato annotato nella nota 352762 del 23.7.2019 del nucleo di polizia economico-finanziaria di Roma, acquisita agli atti del fascicolo, in cui si legge:

“Palamara dice che ieri sera si sono visti e stamattina parleranno con terze persone. Racanelli, dice che, stanno già parlando e che c'e anche MANCINETTI in commissione.

RACANELLI Aggiunge di aver appreso che AREA ha indicato LO VOI facendo capire di non disdegnare CREAZZO.

Palamara dice che ora dovranno uscire dall'imbarazzo che AREA voterà CREAZZO e quindi ora lui e Luigi dovranno trovare il modo di sganciarsi.

Palamara dice che ora dovranno affrontare internamente la problematica di come non votare CREAZZO e votare VIOLA, ossia trovare valide argomentazioni.

Si sentiranno dopo per fare il punto.”

Si deve osservare sin d'ora che se il dottor Racanelli risulta informato di quanto accaduto in quinta commissione (evidentemente per comportamento di terzi che lo rendevano edotto), tali informazioni erano anche in possesso degli organi di stampa perché il 15 maggio 2019 il quotidiano La Stampa riportava un articolo intitolato “*a Roma guerra di successione sull'eredità di Pignatone*” che faceva espresso riferimento a quanto accaduto in quinta commissione il giorno precedente, e dunque, oggetto di ampia conoscenza.

In data **16 maggio 2019** alle ore 12:53:01 il dott. Palamara invia un messaggio via whatsapp al dott. Racanelli in cui chiede: *Torni nel pom?*; alle ore 13:39:00 il dott. Racanelli risponde “*si dopo le 15 mi trovi*”.

L'incontro si è effettivamente svolto in quel giorno e la conversazione è stata registrata; il riassunto è stato riportato nell'allegato n. 6 della nota 246058 del 23.5.2019 del nucleo di polizia economico-finanziaria di Roma, acquisita agli atti del fascicolo.

Nello specifico sono allegate le pagine da 131 a 162 del brogliaccio di ascolto del giorno 16.5.2019 a partire dalle ore 15.32.22 in cui il dott. Palamara informa il dott. Racanelli:

-della trasmissione alla I commissione di atti relativi ad un procedimento penale iscritto nei suoi confronti, pendente presso l'autorità giudiziaria di Perugia (pag. 132) censurandone la tempistica *“me la mandi sotto il procuratore”* (pag. 149);

-della tempistica della sua iscrizione nel registro degli indagati della Procura di Perugia nel dicembre 2018, dopo che il predetto ufficio aveva ricevuto, sin dal maggio dello stesso anno, atti stralciati da un procedimento penale iscritto e pendente presso la Procura della Repubblica di Roma (pag. 133-134-148-155);

-del titolo di reato iscritto e della polizia giudiziaria delegata per le indagini (pag. 135-136-146).

Al riguardo è bene ricordare che già sulla stampa nazionale, ed in particolare sull'edizione del 27 settembre 2018 del Fatto Quotidiano e del 28 settembre 2018 del La Notizia, erano stati pubblicati articoli in cui si menzionava la trasmissione alla Procura di Perugia da parte della Procura di Roma di un fascicolo senza indagati e senza ipotesi di reato in cui erano esaminati i rapporti tra il dott. Palamara ed il dott. Centofanti.

Nella medesima conversazione il dott. Racanelli formula delle critiche sulle determinazioni assunte dalla dott.ssa Piraccini, all'epoca segretario generale del Consiglio Superiore della Magistratura; al riguardo il dott. Racanelli ribadisce al dott. Palamara il suo pensiero in ordine ad una questione che in quei giorni si era posta all'esame della I commissione e, cioè, la consultazione di un dischetto allegato all'esposto trasmesso al Csm dal dott. Fava in data 3 aprile, custodito presso il Comitato di Presidenza e non disponibile alla commissione, che infatti in data 21 maggio deliberava di richiederne formalmente la trasmissione, *“ai fini di una completa valutazione dell'esposto.”*

Nello specifico il dott. Racanelli afferma: *“a chi mi ha detto.....ho detto...innanzitutto lei se vuole rifiutarsi deve mettere per iscritto perché non lo da....non è che può dire verbalmente...eccetera.....anche perché se per ipotesi FAVA ha fatto cazzate se la....poi risponderà....ma non che...non tocca alla PIRACCINI valutare se o no eccetera”* (pag. 137).

I due interlocutori discutono altresì dell'iter procedimentale della pratica pendente presso la V commissione relativa alla nomina del Procuratore di Roma e della probabile votazione rinviata al martedì successivo (pag. 141).

Alla pagina 147 del brogliaccio è riportata l'unica parte della conversazione oggetto di pubblicazione sulla stampa ed, in particolare, sul settimanale L'Espresso edizione del 8.11.2019 in un articolo il cui titolo era "*Caso Ielo-Csm, intercettato il pm Racanelli. << Bisogna insistere per avere le carte>>*"

Per quanto di rilievo nell'articolo, dopo aver indicato che il dott. Racanelli "*viene ascoltato il 16 maggio nel suo ufficio....quando va a trovarlo Palamara, amico e confidente*" si legge: "*I due discutono delle accuse di corruzione arrivate al Csm dalla procura umbra, e, sembrano discettare anche su un esposto che Stefano Fava, amico di Palamara anche lui finito nel registro degli indagati, aveva, mandato giorni prima alla medesima sezione disciplinare dell'organo di autogoverno delle toghe. Esposto che, secondo le ipotesi dei magistrati di Perugia, sarebbe servito a danneggiare il pm anticorruzione Paolo Ielo*"; a seguire è pubblicato il testo del brogliaccio:

PALAMARA: *quello deve andare....quello deve andare avanti..*

RACANELLI: *e quello...*

PALAMARA: *no...allora lo devono ammazzare mo...*

RACANELLI: *la tua pri..la tua prima commissio...la cosa tua in prima commissione rimarrà in stand bye finchè non si chiude il processo....questo è pacifico perché là non è.....non ci sono elementi da...da una cosa eccetera....quindi secondo me....la commissione non fa niente su....sulla pratica tua....*

PALAMARA: *e questo....*

RACANELLI: *su quell'altra bisogna insistere per avere le carte e incominciare a muovere le carte....*

PALAMARA: *sì ma tu....ma tu...io no non...*

RACANELLI: *incominciare a convocare*

PALAMARA: *non perché esatto*

Nello stesso articolo si richiama, seppur in modo parziale ed impreciso, il testo di un ulteriore conversazione intercorsa in un incontro del **21 maggio** tra il dott. Palamara ed il dott. Racanelli in cui si indica erroneamente tra gli interlocutori il dott. Morlini che invece è soltanto citato nel corso della conversazione.

In quel giorno infatti alle ore 11.34 il dott. Palamara invia un sms via whatsapp al dott. Racanelli in cui scrive: *Posso venire da te?*; alle ore 11:36:08 il dott. Racanelli risponde *“Certo.”*

L'incontro è stato registrato al progressivo n. 86 delle ore 11.41 del 21 maggio 2019 e il contenuto della conversazione trascritto nell'allegato n.6 della nota 304894/2019 datata 26 giugno 2019 del nucleo di polizia economico-finanziaria di Roma, acquisita agli atti del fascicolo.

Nel testo originale della trascrizione eseguita dai militari del nucleo di polizia economico-finanziaria di Roma si legge:

PALAMARA:questi so dei ca... purtroppo pure Luigi MORLINI cred... perche tu lo prendi e io cito sempre Luca FORTELEONI quando uscirà la storia di ...(inc/le)... loro si cacano sotto...

RACANELLI eh... , .

PALAMARA a iniziare da ERMINI questo... c'e uno sfarinamento... il problema vero che io mi sono scolato ieri sera e mo' non ce la faccio piu pure con Luigi perche come dici tu Luigi... loro non hanno capito che contro hanno un bluff...

RACANELLI eh...

PALAMARA: ma sono impauriti dal bluff... il bluff ha impaurito ERMINI...parte da AREA... parte da Peppe... fa leva su MANCINETTI... fa leva poi su ERMINI... evidentemente Riccardo col quale sabato avevo parlato mi aveva garantito che parlava con ...(inc/le)... mi diceva che si asteneva...voglio capire stamattina cosa ha fatto... si stanno impaurendo di questa macchina che hanno messo in moto loro... so loro... hanno paura.

RACANELLI ma... ma... ma... ma paura di che cosa paura....

PALAMARA allora l'ultimo... bravo...

RACANELLI ma che so scemi questi? proprio sono scemi?

PALAMARA ma io siccome... loro non hanno capito Antone... adesso voglio giocare a carte scoperte... io non ho te... non temo nulla... ok? Quindi mi accusi... anche di un omicidio... mi voglio....

RACANELLI si ho capito ma... ma... ma...

PALAMARA aspetta... devo andare a ...(inc/le)...

RACANELLI *ma che c'entra la tua storia con ...(inc/le)... la tua storia che c'entra con questa cosa qua...*

PALAMARA *perchè di... dicono che le nomine le decidiamo da fuori... no?*

RACANELLI *ma ...(inc/le)... anche se... prima di tutto... prima di tutto.*

PALAMARA *ma CASCI (fonetico) ...(inc/le)...*

RACANELLI *è sempre stato così...*

Fin qui il testo pubblicato nella sopra indicata edizione della rivista L'Espresso.

Per completezza si trascrive la parte residua del testo come riportato nell'allegato n.6 della nota 304894 del 26.6.2019 del nucleo di polizia economico-finanziaria di Roma, acquisita agli atti del fascicolo:

PALAMARA *vabbe... vabbe... voglio ...(inc/le)... ma ammesso e non concesso...*

RACANELLI *non facciamo i puristi ...(inc/le)...*

PALAMARA *quando Rita (fonetico) ieri sera... qual è il motivo per cui gli avevo detto... a Luigi gli sto dicendo "... hai tirato la cosa... hai ragione..." il gruppo non... io il mio non lo recupera più a cinque... su chi lo ...(inc/le)... su LO VOL? dovrebbero votare a quello con... con AREA...*

RACANELLI *e lo votassero...*

PALAMARA *esatto ormar non capi... lui sta facendo una partita...*

RACANELLI *e votassero LO VOL che ce ne fotte a noi...*

PALAMARA *adesso ...(inc/le),, esatto no ma io devo portare CREA... prima di tutto CREAZZO tu ti devi pure informare se to puoi portare... cioè... innanzitutto no? al di là di Genova o di COSO... ma a un certo punto... ti sto dicendo... vuoi fare la...l'operazione nei fatti è chiaro che visivamente non c'è più...*

RACANELLI *certo!*

PALAMARA *cioè su questo hai ragione... perchè così allenti pure GIGLIOTTI allenti gli altri... diventa un casino...*

RACANELLI *certo!*

PALAMARA *quindi adesso gli dico... per giovedì escludo che si possa votare?*

RACANELLI *che ne so... che ne so ...(inc/le)... che ne so... questi rinviando in continuazione... rinvio... eccetera ,,{inc/le)... senza motivazione hanno rinviato*

...(inc/le)..., mi ha mandato qualche messaggio Anto... non è perchè tanto lui ha fatto mettere a verbale che probabilmente voleva che si... che si votasse... anche sul rinvio lui dice no...

PALAMARA e DAVIGO e gli altri che hanno detto?

RACANELLI no e beh... ma que... ma... ma quello dice ...(inc/le)... lui ha detto... dice che lui ha preso la decisio... "...io sono il presidente e decido io..." senza votare e ha rinviato... ma questo è discutibile allora... ovviamente... adesso i ministri (rectius: i miei di MI -v. chiarimento di Racanelli a Massari citato a p. 346 del libro Magistropoli) sono tutti incazzati... al che ha detto "...manteniamo la calma fino a giovedì vediamo cosa succede..."

PALAMARA manteniamo la calma... mo' non... cerchiamo di...

RACANELLI ma poi... ma poi facciamo succedere...

PALAMARA speriamo che questo sia la co...

RACANELLI ma poi facciamo succedere casino... cioè... nel senso... io ho detto ...(inc/le)... se io fossi stato lì... avrei fatto un casino in plenum... domani...

PALAMARA però questo non ci agevola sul fatto che giovedì a sto punto si può votare?

RACANELLI che?

PALAMARA che giovedì si può votare?

RACANELLI che ne so... e che ne so ...(inc/le),... metti che se ne esce giovedì... se ne esce con una richiesta di audizioni... cioè....

Orbene, in disparte la considerazione connessa alla non chiara intelligibilità del contenuto delle conversazioni riportato parzialmente nell'articolo sopra citato e soffermando l'attenzione su quanto è stato oggetto di divulgazione, deve ritenersi che il dr. Racanelli abbia manifestato mere opinioni personali con riguardo:

a) ai rapporti interni tra la I commissione ed il Segretario Generale allorquando afferma "bisogna insistere per avere le carte e incominciare a muovere le carte....";

b) (forse) alla percezione esterna delle modalità di nomina dei dirigenti degli uffici "....è sempre stato così".

Per comprendere il punto a), deve richiamarsi quanto sopra detto in ordine alla pag.137 del brogliaccio (non pubblicato); i due interlocutori hanno parlato dell'esposto Fava,

ed il dott. Racanelli, che poco prima si era così espresso: “a chi mi ha detto.....ho detto...innanzitutto lei se vuole rifiutarsi deve mettere per iscritto perché non lo da...non è che può dire verbalmente...eccetera.....anche perché se per ipotesi FAVA ha fatto cazzate se la....poi risponderà....ma non che...non tocca alla PIRACCINI valutare se o no eccetera”, pone dei dubbi sull’operato del Segretario Generale per ciò che a lui è stato riferito. Infatti egli esprime la sua opinione con il collega riguardo alla questione di metodo, ai fini del corretto accertamento dei fatti posti all’attenzione della I commissione - anche in considerazione della sua esperienza in prima commissione quando era consigliere del CSM-, e non sul merito dell’esposto, tant’è che non esclude l’ipotesi di una eventuale responsabilità del dott. Fava che competerà agli organi preposti riscontare; sul punto l’espressione “anche perché se per ipotesi FAVA ha fatto cazzate se la....poi risponderà....ma non che...non tocca alla PIRACCINI valutare se o no eccetera” non lascia margini di dubbio, in quanto manifesta contrarietà rispetto ad una determinazione del Segretario Generale; le carte non sono altro che il dischetto custodito presso il Comitato di Presidenza e l’insistenza per avere le carte è una considerazione che il dott. Racanelli rivolge a chi ha ritenuto di chiedere il suo parere, ai fini di assicurare una corretta istruttoria della pratica.

Peraltro emerge con chiarezza che era il dott. Palamara a rivelare a Racanelli le questioni relative alle pratiche pendenti in prima commissione.

In ordine al punto b), anche ove si interpretasse la frase “è sempre stato così” come inerente ad un biasimevole interessamento delle correnti associative in ordine alle decisioni assunte al di fuori della sede consiliare, è chiaro il riferimento a precedenti consiliature (Palamara è stato componente del CSM negli anni 14-18 e Racanelli negli anni 10-14); già soltanto in forza di tale ultima considerazione deve escludersi ogni incidenza sulla credibilità del magistrato all’interno del suo ufficio, a tal punto da averne minato l’indipendenza e la autonomia e l’imparzialità nello svolgimento del suo ruolo di procuratore aggiunto.

Si tratta invero di una posizione di pura opinione, senza alcuna valutazione di apprezzamento o comunque di approvazione, inidonea, come tale, ad incidere sulla immagine del dott. Racanelli di magistrato indipendente ed imparziale.

Per quanto concerne il residuo contenuto delle intercettazioni, risulta che il dott. Racanelli abbia interloquuto con il dott. Palamara, sostituto del suo stesso ufficio, il quale lo informa degli sviluppi di una sua specifica vicenda personale, già oggetto di pubblicazione sulla stampa fin dal 27 settembre 2018 come sopra detto, e connessa ad un procedimento

pendente innanzi l'autorità giudiziaria di Perugia, in ordine alla quale il dott. Racanelli, in virtù della pregressa esperienza quale membro della prima commissione, si esprime dicendo che la pratica sarebbe rimasta ferma in attesa delle determinazioni della autorità giudiziaria. L'altra vicenda oggetto di conversazione riguarda la nomina del futuro dirigente del loro ufficio, su cui già dal 5 febbraio dell'anno 2019, appena tre giorni dopo la scadenza dei termini per la presentazione delle domande al posto di Procuratore della Repubblica di Roma, si leggevano articoli sulla stampa nazionale e locale.

A tal proposito, deve ricordarsi che anche qualche giorno prima della conversazione *de qua* (registrata il 16 maggio) in occasione del collocamento a riposo del dott. Pignatone, era stato pubblicato più di un articolo relativo all'avvio della procedura presso la V commissione per la copertura del posto di Procuratore della Repubblica di Roma, con l'indicazione nominativa di singoli magistrati ritenuti "*in pole position*" al posto da assegnare (cfr. edizione del 7 maggio 2019 del Messaggero: LO VOI; o edizione del 10 maggio 2019 del Fatto Quotidiano: Viola; si vedano anche del 7 maggio: La città, la Repubblica Roma, le Cronache del salernitano, il Quotidiano del Sud; in data 9 maggio la Nazione; il 15 maggio: il Dubbio, il Messaggero, il Tempo e La Nazione).

Inoltre, tra le conversazioni pubblicate dalla stampa non emerge alcun passaggio nel quale il dottor Racanelli abbia espresso preferenza o gradimento per un dei candidati alla nomina. Ciò quindi esclude sul punto ogni rilievo, attesa l'assenza di *strepitus*, fermo restando, in linea di principio, che la mera manifestazione di gradimento per un preciso candidato non può in alcun modo considerarsi circostanza da sola sufficiente o, in ogni caso, in sé idonea ad incidere, in modo improprio, sulla procedura comparativa, rientrando nella libertà di azione e di pensiero di tutti i magistrati, in particolare di chi attendeva la nomina del proprio dirigente.

Nel caso di specie, infatti, non può non considerarsi che per il dott. Racanelli le conversazioni non hanno assunto alcun rilievo penale o disciplinare, né sono sindacabili le singole preferenze di ciascun magistrato circa l'individuazione del soggetto che sarà nominato a dirigere l'ufficio di cui fa parte, se, è bene ribadirlo, non vi siano gli estremi di un illecito penale o disciplinare o quando la preferenza soggettiva non si traduca in qualsivoglia interferenza sul corretto *iter procedimentale* di nomina, circostanza di cui non vi è, per quanto concerne il dott. Racanelli, alcun riscontro. Al riguardo, le considerazioni critiche relative al rinvio della votazione sulla Procura di Roma sono chiaramente mere manifestazioni di

opinioni personali espresse a Luca Palamara (“*io avrei fatto casino in plenum*”), senza che si possa evincere, in nessun modo, alcuna indicazione fornita ai consiglieri circa i comportamenti e le determinazioni da adottare. E, sul punto, ben si comprende come gli sms inviati al dott. Racanelli dal consigliere Lepre non siano andati al di là di un semplice contatto informativo, restando totalmente al di fuori qualsivoglia attività di diretta influenza sull’operato consiliare, di cui non vi è traccia nel materiale intercettivo esaminato e che in nessun modo è riconducibile all’operato del dott. Racanelli.

Quanto esposto esclude dunque radicalmente che possano attribuirsi al dott. Racanelli comportamenti idonei a costituire presupposto per un trasferimento d’ufficio, intesi nel senso sopra evidenziato, ossia quali condotte che non gli consentirebbero di svolgere “*con piena imparzialità e indipendenza*” le sue funzioni di Procuratore Aggiunto presso la Procura della Repubblica di Roma.

In senso contrario, dovrebbe del tutto irragionevolmente sostenersi che sussistono i presupposti per l’applicazione di un trasferimento ex art. 2 R.D. 511/1946 soltanto in forza di un supposto oggettivo riverbero negativo e di un altrettanto ipotetico discredito sociale e professionale che gli accertati contatti con il dott. Palamara avrebbero gettato sul dott. Racanelli.

Una conclusione del genere è però del tutto apodittica in quanto nei confronti del dott. Racanelli non risulta – come detto - alcuna evidenza in tal senso, tanto meno sono stati presentati denunce o esposti, né da parte di privati, né da parte di colleghi, né da parte di legali o dell’ordine degli avvocati di Roma. Pochissimi gli articoli di stampa che riportano le sue conversazioni con Palamara.

Ancora, incentrandosi tale prospettazione unicamente sulle affermazioni rese - basandosi cioè sulla causa di una eventuale incompatibilità-, si prescinde dalla ricognizione dell’elemento costitutivo della fattispecie prevista dall’art. 2 legge guarentigie e, cioè, l’evento tipico, rappresentato dall’impossibilità per il magistrato di svolgere, nella sede occupata, le proprie funzioni con piena indipendenza e imparzialità.

In altri termini, non può darsi per scontata e ritenere dimostrata *in re ipsa* l’incidenza effettiva o potenziale dei fatti oggetto di pubblicazione (le intercettazioni) sull’attività giudiziaria svolta sino ad oggi dal dott. Racanelli, trasformando la fattispecie di pericolo concreto ed obiettivo (come lo definisce il Consiglio di Stato v. Sez. V 1657/2020) in fattispecie di pericolo presunto *iuris et de iure*.

Sul punto deve altresì richiamarsi una recente delibera di archiviazione del Consiglio Superiore della Magistratura del 24 settembre 2018 in cui si è esaminato il caso di un magistrato in rapporti di frequentazione, seppur telefonica, con un “*pregiudicato per omicidio*”, successivamente ristretto in custodia cautelare e imputato per i fatti relativi al noto procedimento penale denominato “*mafia capitale*”.

Nello specifico si è affermato che un eventuale “*strepitusrimasto circoscritto esclusivamente al momento delle intercettazioni*” sia da ritenersi “*sanato*” e, dunque, al momento della delibera “*.....certamente insussistente*”.

Per converso, nel caso del dott. Racanelli non si è registrato alcuno *strepitus* all’interno dell’ufficio e all’esterno. All’esterno sono stati pubblicati due articoli di stampa che hanno riportato stralci delle conversazioni con Palamara e sulle sue dimissioni da segretario generale di Magistratura indipendente, dimissione peraltro già preannunciate prima dello scandalo, come egli afferma in una intervista del 17-6-19 a “il Gazzettino” e che per nulla incidono sulla sua attività giudiziaria.

All’interno dell’ufficio, dalla consultazione del fascicolo personale risultano invece evidenze documentali di segno diametralmente opposto, compendiate nel recente parere formulato il giorno 1 luglio 2020 dal consiglio giudiziario di Roma, nella procedura avviata ai fini della conferma nell’incarico di Procuratore Aggiunto presso la Procura della Repubblica di Roma.

Per quanto di rilievo in questa sede, nella motivazione finale di sintesi si legge: “*.....va sottolineato che il dott. Racanelli ha indiscusse capacità di guida e motivazione dei colleghi, grande prestigio ed ottimi rapporti con il Foro e con il personale*”; ed ancora nel dispositivo: “*I dati emersi consentono di esprimere serenamente una positiva valutazione in merito alla conferma del dott. Racanelli nell’esercizio di funzioni semidirettive.*”

Tale giudizio assume rilievo tranchant secondo quella che oggi può dirsi essere la concezione del governo autonomo, che riceve indefettibile ausilio dall’organo di prossimità territoriale – recettore delle peculiarità di ciascuna realtà locale – e consente al Consiglio Superiore, nel caso di specie, di acquisire elementi conoscitivi e valutativi non soltanto caratterizzati dalla prossimità territoriale, ma anche dal sostanziale apporto dialettico maturato all’interno del Consiglio Giudiziario, che ha avuto certamente modo e tempo per apprendere e verificare quanto cristallizzato nel parere.

Se questo è vero, *a fortiori* è giocoforza ritenere che la divulgazione parziale sulla stampa del contenuto di alcune conversazioni intercorse tra il dott. Racanelli ed il dott. Palamara, non ha comportato alcun appannamento della credibilità professionale e personale del dott. Racanelli che ha potuto svolgere sino ad oggi *“le proprie funzioni con piena indipendenza e imparzialità”*, così come richiede l’art. 2 del regio decreto n. 511/1946.

Ove residuassero dubbi in ordine all’incidenza delle affermazioni di Racanelli con il dott. Palamara, si dovrebbe comunque procedere alla fase conoscitiva, prevista dalla circolare n. 14430 del 26 luglio 2017, che all’art. 2.1 stabilisce che *“Il procedimento di trasferimento di ufficio ex art. 2 r.d.lgs. 31 maggio 1946, n. 511 si articola nelle seguenti fasi: fase conoscitiva e istruttoria (punto 1.1), fase deliberativa (punto 2)”*.

La fase conoscitiva *“inizia con una valutazione preliminare conoscitiva della Commissione in ordine agli elementi caratterizzanti la vicenda anche mediante acquisizioni di atti ed assunzione di informazioni, al fine di verificare la sussistenza di elementi idonei a giustificare l’apertura del procedimento. Tale fase si caratterizza per l’assenza di contraddittorio e di pubblicità e può concludersi con provvedimento di archiviazione, che dà conto in maniera succinta, degli elementi di fatto emersi e delle ragioni per cui non sussistono i presupposti per l’apertura del procedimento”* (art. 2 punto 1.1.1).

Dopo la preventiva fase conoscitiva - che nel caso in esame non è stata espletata per non aver raggiunto la proposta di istruttoria preventiva la maggioranza dei voti di commissione- *“qualora non si ritengano ricorrenti i presupposti per l’archiviazione, la Commissione provvederà, senza ritardo, all’invio all’interessato di una comunicazione di apertura del procedimento contenente la sommaria enunciazione del fatto per cui si procede...”* (1.1.3).

Pertanto, si ritiene che si debba procedere all’archiviazione del procedimento, in assenza di ulteriori elementi conoscitivi che possano in qualche modo consentire la verifica in concreto dell’eventuale ed effettiva incidenza di frasi ed opinioni, più o meno discutibili, sulla attività giudiziaria espletata dal dottor Racanelli e sulla attività amministrativa e organizzativa dell’ufficio quale semidirettivo.

DISPONE

l’archiviazione del procedimento di cui in intestazione.”

4) - **108/RR/2019** - Procedimento relativo alla dott.ssa Alessandra CONFORTI, Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Massa, per i reati di cui agli artt. 328 comma 1 c.p., artt. 81 cpv. 615 ter commi 1, 2 nr. 1) e 3 c.p., art. 326 comma 1 c.p.

Procedimento relativo al dott. Alberto DELLO IACONO, Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Massa, per il reato di cui all'art. 323 comma 1 c.p..

(relatore Consigliere BASILE)

La Prima Commissione propone l'adozione della seguente delibera:

“ La Prima Commissione, nella seduta del 23 giugno 2020, ha deliberato di aprire nei confronti del dott.ssa Alessandra Conforti, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Massa, la procedura di trasferimento d'ufficio per incompatibilità ambientale e/o funzionale ai sensi dell'art. 2 del regio decreto n. 511 del 31 maggio 1946, così come modificato dall'art. 26 del decreto legislativo n. 109 del 23 febbraio 2006.

A fondamento di tale decisione si sono posti gli elementi di prova acquisiti nel corso di due procedimenti penali pendenti presso gli uffici giudiziari di Torino, in particolare:

il procedimento 2496/19 R.G.N.R. iscritto nei confronti della dott.ssa Conforti per il reato di cui all' art. 323 c.p. commesso in Massa il 29.10.2015 e definito con richiesta di rinvio a giudizio, di cui, ad oggi, non è stato comunicato l'esito;

il procedimento 27644/19 R.G.N.R. mod.21 (stralcio del 2496/19 sopra indicato) per il reato di cui agli artt. 81 cpv. 615 ter comma 1 e 2 n.1 e 3 e. 326 c.p. iscritto nei confronti della dott.ssa Alessandra Conforti e del dott. Alberto Dello Iacono (coniuge della Conforti) magistrato in servizio presso la Procura della Repubblica di Massa per il reato di cui all'art. 323 comma I c.p., definito con richiesta di archiviazione del 17.12.2019, di cui, ad oggi, non è stato comunicato l'esito.

La vicenda oggetto dei due procedimenti è la medesima e si può così sintetizzare.

La Procura di Massa, a seguito di notizia di reato della locale Compagnia Carabinieri, nel maggio 2018 aveva iscritto nel registro degli indagati un ufficiale dei carabinieri, in servizio presso la locale Compagnia, per il delitto di peculato, avente ad oggetto denaro e beni sequestrati dai militari e non ritrovati quando avrebbero dovuto essere restituiti o confiscati.

Le indagini evidenziavano un rapporto di amicizia tra la allora tenente dei Carabinieri e la dott.ssa Conforti la quale non si sarebbe sottratta dal darle consiglio sulla vicenda che la vedeva indagata essendo titolare dell'indagine suo marito, il PM dr. Alberto Dello Iacono.

La dott.ssa Conforti provvedeva, infatti, ad inserire nel fascicolo una nota a firma del tenente con allegato il verbale di restituzione, in cui specificava la mancanza dei nove monili, al fascicolo apponendo sulla copertina un post-it giallo con la dicitura “*in archivio. Grazie*”, senza null'altro provvedere in merito e senza riferire al Procuratore.

Seguiva una nuova CNR del 16.2.2018 a carico di ignoti che veniva assegnata dal Procuratore, dr. Aldo Giubilaro, al dr. Dello Iacono in data 27.2.2018, “*con preghiera di volerne riferire*” e registrato a carico di ignoti per art. 314 c.p., il 22.3.2018 (p.p. nr. 1207/18 mod. 44) e, il 2 luglio 2019, il dott. Dello Iacono delegava il comandante la compagnia CC di Massa all'assunzione di sommarie informazioni i militari.

Veniva, pertanto, depositata una ulteriore CNR relativa ad altre “*sparizioni/sottrazioni*” di beni in sequestro presso la Compagnia carabinieri di Massa, sempre a carico di ignoti.

Questa volta il Procuratore coassegnava a sé ed alla dr.ssa Alessia Iacopini il procedimento, iscrivendolo per peculato a carico del tenente dei Carabinieri e disponendone la segretezza.

Nel corso delle indagini ed in particolare da alcune intercettazioni telefoniche dell'autunno 2018 è emerso che la dott.ssa Conforti si era dichiarata disponibile a recuperare informazioni per capire quale fosse la posizione dell'amica.

Aperto per le ragioni esposte il procedimento ex art. 2, la dott.ssa Conforti in data 10 luglio 2020 ha chiesto di potersi trasferire in prevenzione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di La Spezia.

La Prima Commissione, nella seduta del 23 luglio 2020, ha espresso parere favorevole al trasferimento della dott.ssa Conforti nella sede indicata.

La Terza Commissione ha quindi formulato domanda di trasferimento alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di La Spezia.

Di conseguenza, nella seduta del 24 settembre 2020, l'Assemblea plenaria ha deliberato il trasferimento dell'interessata.

Trova dunque applicazione il disposto di cui all'art. 42, comma 3, del regolamento interno del Consiglio laddove dispone che “*la procedura di trasferimento d'ufficio non può*

comunque essere avviata o proseguita quando, a seguito di trasferimento a domanda ad altra sede o ad altro ufficio, la Commissione ha accertato che sono venute meno le ragioni di incompatibilità, nonché in ogni caso in cui la situazione di incompatibilità è stata creata allo scopo di provocare il trasferimento d'ufficio". Nel caso di specie, il cambiamento di sede da parte della dott.ssa Conforti in una sede diversa rispetto a quello di provenienza deve far escludere la permanenza di una situazione di incompatibilità ambientale o funzionale. Né il Consiglio, in sede amministrativa, ha la possibilità di adottare provvedimenti diversi dal trasferimento ad altra sede o ad altra funzione; pertanto, con il trasferimento in prevenzione, la procedura ha raggiunto il suo scopo.

I profili di criticità emersi dovranno essere oggetto delle autonome valutazioni dell'autorità giudiziaria penale e dell'autorità disciplinare che risultano già informate.

Tanto premesso, il Consiglio

delibera

l'archiviazione della pratica ai sensi dell'art. 42, comma 3, del regolamento interno in quanto la procedura di trasferimento d'ufficio non può essere proseguita per il trasferimento della dott.ssa Alessandra Conforti, su sua domanda e con delibera consiliare del 24 settembre 2020, Procura della Repubblica presso il Tribunale di La Spezia, ed essendosi pertanto accertato il venir meno delle ragioni di incompatibilità.”

5) - **108/RR/2019** - Procedimento relativo alla dott.ssa Alessandra CONFORTI, Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Massa, per i reati di cui agli artt. 328 comma 1 c.p., artt. 81 cpv. 615 ter commi 1, 2 nr. 1) e 3 c.p., art. 326 comma 1 c.p.

Procedimento relativo al dott. Alberto DELLO IACONO, Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Massa, per il reato di cui all'art. 323 comma 1 c.p..

(relatore Consigliere BASILE)

La Prima Commissione propone l'adozione della seguente delibera:

“La Prima Commissione, nella seduta del 23 giugno 2020, ha deliberato di aprire nei confronti del dott. Alberto Dello Iacono, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Massa, la procedura di trasferimento d'ufficio per incompatibilità ambientale e/o funzionale ai sensi dell'art. 2 del regio decreto n. 511 del 31 maggio 1946, così come modificato dall'art. 26 del decreto legislativo n. 109 del 23 febbraio 2006.

A fondamento di tale decisione si sono posti gli elementi di prova acquisiti nel corso di un procedimento penale pendente presso gli uffici giudiziari di Torino, in particolare:

il procedimento 27644/19 R.G.N.R. mod.21 (stralcio del 2496/19 sopra indicato) per il reato di cui agli artt. 81 cpv. 615 ter comma 1 e 2 n.1 e 3 e. 326 c.p. iscritto nei confronti della dott.ssa Alessandra Conforti e del dott. Alberto Dello Iacono (coniuge della Conforti) magistrato in servizio presso la Procura della Repubblica di Massa per il reato di cui all'art. 323 comma I c.p., definito con richiesta di archiviazione del 17.12.2019, di cui, ad oggi, non è stato comunicato l'esito.

La vicenda oggetto del procedimento può essere così sintetizzata.

La Procura di Massa, a seguito di notizia di reato della locale Compagnia Carabinieri, nel maggio 2018 aveva iscritto nel registro degli indagati un ufficiale dei carabinieri, in servizio presso la locale Compagnia, per il delitto di peculato, avente ad oggetto denaro e beni sequestrati dai militari e non ritrovati quando avrebbero dovuto essere restituiti o confiscati.

Le indagini evidenziavano un rapporto di amicizia tra la allora tenente dei Carabinieri e la dott.ssa Conforti, moglie del P.M. Alberto Dello Iacono, la quale non si sarebbe sottratta dal darle consiglio sulla vicenda che la vedeva indagata essendo titolare dell'indagine suo marito

La dott.ssa Conforti provvedeva, infatti, ad inserire nel fascicolo una nota a firma del tenente con allegato il verbale di restituzione, in cui specificava la mancanza dei nove monili, al fascicolo apponendo sulla copertina un post-it giallo con la dicitura "*in archivio. Grazie*", senza null'altro provvedere in merito e senza riferire al Procuratore.

Seguiva una nuova CNR del 16.2.2018 a carico di ignoti che veniva assegnata dal Procuratore, dr. Aldo Giubilaro, al dr. Dello Iacono in data 27.2.2018, "*con preghiera di volerne riferire*" e registrato a carico di ignoti per art. 314 c.p., il 22.3.2018 (p.p. nr. 1207/18 mod. 44) e, il 2 luglio 2019, il dott. Dello Iacono delegava il comandante la compagnia CC di Massa all'assunzione di sommarie informazioni i militari.

Veniva, pertanto, depositata una ulteriore CNR relativa ad altre "*sparizioni/sottrazioni*" di beni in sequestro presso la Compagnia carabinieri di Massa, sempre a carico di ignoti.

Questa volta il Procuratore coassegnava a sé ed alla dr.ssa Alessia Iacopini il procedimento, iscrivendolo per peculato a carico del tenente dei Carabinieri e disponendone la segretezza.

Nel corso delle indagini ed in particolare da alcune intercettazioni telefoniche dell'autunno 2018 è emerso che la dott.ssa Conforti si era dichiarata disponibile a recuperare informazioni per capire quale fosse la posizione dell'amica..

Il riferimento è agli atti del procedimento a febbraio 2018 al dott. Dello Iacono.

Aperto per le ragioni esposte il procedimento ex art. 2, il dott. Dello Iacono in data 10 luglio 2020 ha chiesto di potersi trasferire in prevenzione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lucca.

La Prima Commissione, nella seduta del 23 luglio 2020, ha espresso parere favorevole al trasferimento del dott. Dello Iacono nella sede indicata.

La Terza Commissione ha quindi formulato domanda di trasferimento alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lucca.

Di conseguenza, nella seduta del 24 settembre 2020, l'Assemblea plenaria ha deliberato il trasferimento dell'interessato.

Trova dunque applicazione il disposto di cui all'art. 42, comma 3, del regolamento interno del Consiglio laddove dispone che *“la procedura di trasferimento d'ufficio non può comunque essere avviata o proseguita quando, a seguito di trasferimento a domanda ad altra sede o ad altro ufficio, la Commissione ha accertato che sono venute meno le ragioni di incompatibilità, nonché in ogni caso in cui la situazione di incompatibilità è stata creata allo scopo di provocare il trasferimento d'ufficio”*. Nel caso di specie, il cambiamento di sede da parte del dott. Dello Iacono in un distretto diverso rispetto a quello di provenienza deve far escludere la permanenza di una situazione di incompatibilità ambientale o funzionale. Né il Consiglio, in sede amministrativa, ha la possibilità di adottare provvedimenti diversi dal trasferimento ad altra sede o ad altra funzione; pertanto, con il trasferimento in prevenzione, la procedura ha raggiunto il suo scopo.

I profili di criticità emersi dovranno essere oggetto delle autonome valutazioni dell'autorità giudiziaria penale e dell'autorità disciplinare che risultano già informate.

Tanto premesso, il Consiglio

delibera

l'archiviazione della pratica ai sensi dell'art. 42, comma 3, del regolamento interno in quanto la procedura di trasferimento d'ufficio non può essere proseguita per il trasferimento del dott. Dello Iacono, su sua domanda e con delibera consiliare del 24 settembre 2020,

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lucca, ed essendosi pertanto accertato il venimento delle ragioni di incompatibilità.”

6) - **160/RR/2019** - (riunita alla pratica n. 90/RR/2018) Procedimento relativo al dott. Umberto RANA, Presidente di sezione del Tribunale di Perugia, per i reati di cui agli artt. 81, 319, 319 ter c.p.

(relatore Consigliere DI MATTEO)

La Prima Commissione all'unanimità propone l'adozione della seguente delibera:

“La Prima Commissione, nella seduta del 21 gennaio 2020 deliberava di aprire nei confronti dell'allora Presidente di Sezione del Tribunale di Perugia, dott. Umberto Martino RANA, una procedura di trasferimento d'ufficio per incompatibilità ambientale e/o funzionale ai sensi dell'art. 2 del regio decreto n. 511 del 31 maggio 1946, così come modificato dall'art. 26 del decreto legislativo n. 109 del 23 febbraio 2006.

Tale decisione veniva presa in esito alla trasmissione, da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze, della comunicazione di iscrizione di un procedimento a carico del dott. Umberto Martino Rana, giudice del Tribunale di Perugia con funzioni di Presidente di sezione, unitamente ai professionisti Patrizio Caponeri, Corrado Maggesi, Andrea Barbieri e Pier Francesco Valdina, per i reati di cui agli artt. 81, 110 c.p. 321, 319 e 319 *ter* c.p., nonché del reato di cui agli artt. 319 *quater*, 56 c.p.

A tale iscrizione seguiva la comunicazione dell'avvenuta perquisizione presso l'abitazione e l'ufficio del dott. Rana.

La vicenda penale, tuttora in corso, in relazione alla quale risulta emesso l'avviso di conclusione indagini, si può così sintetizzare: a seguito delle dichiarazioni rese da due commercialisti di Perugia, il dott. Rana veniva sospettato di aver ricevuto utilità per sé e per altri per il compimento di atti contrari ai doveri di ufficio quali: nomine nell'ambito di procedure concorsuali spesso addirittura oggetto di segnalazione da parte degli stessi professionisti; violazione del principio di rotazione degli incarichi tesa a concentrare solo su determinati professionisti gli incarichi più importanti economicamente; adozione di

provvedimenti giurisdizionali previamente concordati con i professionisti interessati; liquidazione di compensi particolarmente ingenti.

Prima di deliberare la formale apertura del procedimento di trasferimento per incompatibilità ambientale la Prima Commissione procedeva all'audizione del dott. Mario Vincenzo D'Aprile, Presidente della Corte di Appello di Perugia, del dott. Fausto Cardella, Procuratore Generale della Corte di Appello di Perugia, della dott.ssa Mariella Roberti, Presidente del Tribunale di Perugia i quali hanno tutti sostanzialmente riferito della diffusa sensazione di disagio percepita all'interno degli uffici giudiziari perugini.

Venivano inoltre, acquisiti due esposti a firma di un consigliere regionale dell'Umbria nei quali si denunciava la mancata rotazione da parte del dott. Rana nell'assegnazione degli incarichi fallimentari, specie quelli di maggiore valore economico, e la assegnazione di alcune procedure al dott. Emanuele Boschi, fratello dell'On. Maria Elena Boschi, professionista iscritto nell'albo di un'altra Regione.

In esito a tale istruttoria veniva notificato al dott. Rana il provvedimento di apertura ex art. 2 del regio decreto n. 511/1946.

Nella delibera della Prima Commissione erano indicate, come elementi meritevoli di attenzione e di approfondimento, le circostanze relative all'indagine penale di cui sopra, ossia la sussistenza di un rapporto di estrema vicinanza tra il dott. Rana e alcuni consulenti non limitato all'ambito professionale ma teso al soddisfacimento di necessità personali di diversa natura, in cambio del conferimento di incarichi, di liquidazioni molto elevate e dell'adozione di provvedimenti preventivamente concordati. Veniva, inoltre, evidenziata l'intercettazione nel corso della quale il dott. Rana chiedeva a un professionista di interessarsi della candidatura della compagna, Manuela Comodi, come Procuratore Aggiunto a Perugia, avvicinando dei componenti del CSM.

Si sottolineava, inoltre, il clamore mediatico che aveva avuto l'intera vicenda a seguito dell'avvenuta perquisizione nell'ufficio. Vicenda a cui era stato dato risalto sulle pagine locali di quotidiani a tiratura nazionale.

Il dott. Rana depositava una memoria e veniva audito. In tali sede smentiva la fondatezza di quanto contestatogli rivendicando la natura collegiale dei provvedimenti di liquidazione dei compensi e l'esistenza di rapporti di reciproca stima, mai oggetto di mercimonio delle funzioni, con i professionisti pur confermando di aver ricevuto da due

professionisti coindagati due buoni presso un negozio di abbigliamento, diverse regalie e favori personali.

Sosteneva di aver attuato la rotazione degli incarichi e l'insussistenza di immotivate preferenze o inspiegabili privilegi nel conferimento degli incarichi o nella liquidazione dei compensi.

Nella seduta del 7 luglio 2020 la Prima Commissione deliberava di proporre al plenum il trasferimento del dott. Rana ad altra sede.

Comunicata la proposta di trasferimento il magistrato faceva pervenire, in data 23 settembre 2020, una prima domanda di trasferimento «in prevenzione», chiedendo di essere destinato come giudice al Tribunale di Spoleto o Tribunale di Terni.

La Prima Commissione in data 24 settembre 2020 deliberava pertanto la sospensione della pratica ai sensi dell'art. 1, comma 3, Circ. 14430/2017.

La Prima Commissione, in data 13 ottobre 2020, deliberava poi di comunicare alla Terza Commissione parere negativo in relazione al trasferimento del dott. RANA alle sedi richieste, precisando altresì come il parere negativo riguardasse pure gli Uffici del distretto competente ex art. 11 c.p.p. e tutti gli Uffici del Distretto di Perugia.

Con successiva comunicazione del 5 novembre 2020, il magistrato indicava alla Terza Commissione ulteriori sedi di destinazione.

La Prima Commissione, in data 13 novembre 2020, deliberava di comunicare alla Terza Commissione parere favorevole al trasferimento del dott. RANA al Tribunale di Macerata o al Tribunale di Ancona con funzioni di giudice.

In data 9 dicembre 2020 il Consiglio deliberava, su proposta della Terza Commissione, il trasferimento a domanda del dott. Umberto Francesco Martino RANA, magistrato ordinario che ha conseguito la VI valutazione di professionalità, attualmente Presidente di Sezione del Tribunale di Perugia, al Tribunale di Macerata con le funzioni di giudice.

Trova, pertanto, applicazione il disposto di cui all'art. 42, comma 3, del regolamento interno del Consiglio laddove stabilisce che *“la procedura di trasferimento d'ufficio non può comunque essere avviata o proseguita quando, a seguito di trasferimento a domanda ad altra*

sede o ad altro ufficio, la Commissione ha accertato che sono venute meno le ragioni di incompatibilità...”.

Nel caso di specie, il cambiamento di distretto da parte del dott. Rana in una sede dove non è più chiamato a svolgere funzioni semidirettive deve far escludere la permanenza di una situazione di incompatibilità ambientale o funzionale, verificatasi all'interno del distretto di Perugia, in particolare nell'ambiente giudiziario e forense, e relativa anche alle funzioni semidirettive ricoperte. Né il Consiglio, in sede amministrativa, ha la possibilità di adottare provvedimenti diversi dal trasferimento ad altra sede o ad altra funzione; pertanto, con il predetto trasferimento, la presente procedura ha comunque raggiunto il suo scopo.

I profili di criticità emersi dovranno essere oggetto delle autonome valutazioni dell'autorità giudiziaria penale e dell'autorità disciplinare che risultano già informate.

Tanto premesso, il Consiglio

delibera

l'archiviazione della pratica ai sensi dell'art. 42, comma 3, del Regolamento interno in quanto la procedura di trasferimento d'ufficio non può essere proseguita essendo venute meno le ragioni dell'incompatibilità per il trasferimento del dott. Umberto Martino RANA, su sua domanda e con delibera consiliare del 9 dicembre 2020, al Tribunale di Macerata con le funzioni di giudice.”

INCOMPATIBILITA' EX ART. 18 O.G.

1) - **311/IC/2019** - Dott.ssa Caterina LIBERATI, Giudice del Tribunale di Tivoli: eventuale situazione di incompatibilità ex art. 18 O.G. con il convivente, Avv. Giacinto LUPIA, e con il cugino, Avv. Eraldo LIBERATI, entrambi iscritti all'Albo degli Avvocati di Roma.

(relatore Consigliere BASILE)

La Prima Commissione propone l'adozione della seguente delibera:

“Il Consiglio Superiore della Magistratura,

- rilevato che la dott.ssa Caterina LIBERATI, Giudice del Tribunale di Tivoli – Sezione unica civile, ai sensi della Circolare n. P-12940 del 25 maggio 2007 e succ. mod. in tema di potenziale incompatibilità ex art. 18 O.G., con dichiarazioni in data 6 e 9 dicembre 2019, comunicava di avere il convivente, Avv. Giacinto LUPIA, e il cugino, Avv. Eraldo LIBERATI, iscritti entrambi all'Albo degli Avvocati di Roma;

- preso atto delle informazioni desumibili dalle dichiarazioni e dalle osservazioni formulate dal Dirigente dell'Ufficio;

- visto il punto 48 della richiamata circolare;

- ritenuto che, per quanto indicato dalla dichiarante, l'avv. Giacinto LUPIA esercita l'attività professionale nel settore penale, nel distretto di Corte di Appello di Roma e, occasionalmente, davanti all'ufficio di appartenenza della dott.ssa LIBERATI ma non dinanzi alla sua sezione;

- rilevato che nella dichiarazione si precisa che l'avv. Giacinto LUPIA è titolare di studio individuale che presenta strutture in comune con altri professionisti: Avv.ti Cesare PIRAINO, Eleonora PIRAINO, Ambrogio MOSTACCIOLI e Roberta PIRAINO, i quali esercitano nel settore penale e non svolgono la professione forense dinanzi alla sezione di appartenenza della dott.ssa LIBERATI;

- ritenuto che, per quanto indicato dalla dichiarante, l'avv. Eraldo LIBERATI esercita l'attività professionale nel settore civile e del lavoro, nel distretto di Corte di Appello di Roma

e, occasionalmente, davanti all'ufficio e alla sezione di appartenenza della dott.ssa LIBERATI;

- rilevato che nella suddetta dichiarazione si precisa che l'avv. Eraldo LIBERATI è titolare di studio individuale che presenta strutture in comune con altri professionisti: Avv.ti Fabrizio PALMACCI e Darja OSTILI, i quali esercitano nel settore civile e del lavoro, davanti all'ufficio e alla sezione di appartenenza della dott.ssa LIBERATI;

- viste le osservazioni, in data 3 gennaio 2020, del Presidente del Tribunale di Tivoli, il quale, in riferimento alla eventuale situazione di incompatibilità tra le funzioni svolte dalla dott.ssa LIBERATI e l'attività professionale del convivente, Avv. Giacinto LUPIA, ha comunicato che la dott.ssa LIBERATI risulta *“assegnataria di un ruolo di contenzioso civile ordinario e della materia specialistica dei fallimenti e procedure concorsuali”* e che *“dalle ricerche effettuate presso le cancellerie del settore civile e penale di questo Tribunale e dalle certificazioni dalle stesse prodotte, che si allegano alla presente, risulta quanto segue:*

- Gli avvocati Giacinto Lupia, Cesare Piraino, Eleonora Piraino e Roberta Piraino svolgono attività professionale presso il Tribunale di Tivoli nel settore penale;

- l'Avv. Giacinto Lupia ha svolto attività professionale nel settore del contenzioso civile ordinario [un solo procedimento, definito];

Alla luce di quanto sopra esposto, è dunque possibile formulare le seguenti osservazioni: non si ritiene che l'attività svolta dagli avvocati Giacinto Lupia, Cesare Piraino, Eleonora Piraino e Roberta Piraino nel settore penale dia luogo ad incompatibilità, poiché espletata in ambito diverso da quello cui è assegnato il magistrato.

Analogamente può dirsi per l'attività professionale svolta dinanzi questo Ufficio dall'Avvocato Lupia, nell'ambito del contenzioso civile ordinario, in quanto avente carattere del tutto occasionale e risalente nel tempo; tale circostanza, inoltre, rende superfluo prevedere la destinazione del giudice dr.ssa Liberati ad altro settore o sezione del Tribunale, potendosi risolvere le eventuali situazioni concrete di incompatibilità che dovessero verificarsi mediante il ricorso all'istituto dell'astensione”;

- viste le osservazioni, in data 3 gennaio 2020, del Presidente del Tribunale di Tivoli, il quale, in riferimento alla eventuale situazione di incompatibilità tra le funzioni svolte dalla dott.ssa LIBERATI e l'attività professionale del cugino, Avv. Eraldo LIBERATI, ha comunicato che *“dalle ricerche effettuate presso le cancellerie del settore civile e penale di questo Tribunale e dalle certificazioni dalle stesse prodotte, che si allegano alla presente, risulta quanto segue:*

- *l'Avvocato Eraldo Liberati, del Foro di Roma, ha svolto e svolge attività professionale presso il Tribunale di Tivoli nel settore del contenzioso civile ordinario, del lavoro e delle esecuzioni immobiliari;*

- *l'Avv. Fabrizio Palmacci ha svolto attività professionale nel settore del contenzioso civile ordinario;*

- *l'Avv. Darja Ostili non ha svolto attività difensiva dinanzi al Tribunale di Tivoli.*

Alla luce di quanto sopra esposto, è dunque possibile formulare le seguenti osservazioni: non si ritiene che l'attività svolta dall'Avv. Eraldo Liberati nei settori dei Lavoro e delle Esecuzioni civili dia luogo ad incompatibilità, poiché espletata in settori diversi da quello cui è assegnato il magistrato.

Analogamente può dirsi per l'attività professionale svolta dinanzi questo Ufficio dagli avvocati Liberati e Palmacci, nell'ambito del contenzioso civile ordinario, in quanto avente carattere occasionale; l'occasionalità dell'attività svolta dai professionisti in questione, inoltre, rende superfluo prevedere la destinazione del giudice dr.ssa Liberati ad altro settore o sezione del Tribunale, potendosi risolvere le eventuali situazioni concrete di incompatibilità che dovessero verificarsi mediante il ricorso all'istituto dell'astensione.”;

- *rilevato che dalle certificazioni di cancelleria allegate dal Presidente del Tribunale emerge, in particolare, che:*

- a) *nel settore delle esecuzioni civili e dei fallimenti e procedure concorsuali non risultano incarichi professionali assunti dagli Avvocati Fabrizio PALMACCI e Darja OSTILI, mentre l'Avv. Eraldo LIBERATI ha patrocinato un solo procedimento (che risulta estinto);*
- b) *nel settore civile non risultano incarichi professionali assunti dall'Avv. Darja OSTILI; l'Avv. Fabrizio PALMACCI risulta aver patrocinato due procedimenti; l'Avv. Eraldo LIBERATI risulta patrocinare due procedimenti pendenti e ha patrocinato diversi procedimenti in materia di diritto del lavoro (tutti definiti nell'anno 2005);*

- *preso atto del parere di insussistenza di motivi di incompatibilità espresso, all'unanimità, dal Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Roma, in data 15 gennaio 2020: “In particolare, da una parte il rapporto di parentela intercorrente con l'avv. Eraldo Liberati (cuginanza) non rientra nel grado minimo richiesto dalla circolare e, dall'altra, deve osservarsi che l'attività professionale svolta dall'avv. Liberati e dall'avv. Fabrizio Palmacci (operante nel medesimo studio) dinanzi alla sezione civile del Tribunale di Tivoli risulta di*

carattere occasionale e, dunque, agevolmente superabile attraverso il meccanismo dell'astensione di cui agli artt. 51 ss. c.p.c.

Con riguardo al rapporto di convivenza con l'avv. Giacinto Lupia, assumono decisivo rilievo il fatto che l'attività professionale da questi svolta dinanzi alla sezione di appartenenza della dott.ssa Liberati ha carattere del tutto occasionale (una sola causa) e risalente nel tempo (2004) ed il fatto che gli altri avvocati operanti nel medesimo studio non esercitano l'attività forense in materia civile. Pertanto, anche in questo caso deve ritenersi che l'eventuale esercizio di attività professionale in materia civile da parte dell'avv. Lupia sia agevolmente superabile attraverso il meccanismo dell'astensione di cui agli artt. 51 ss. c.p.c. e che non vi sia alcuna lesione all'immagine del corretto ed imparziale esercizio della funzione giurisdizionale da parte del magistrato e, in generale, dell'ufficio di appartenenza, costituente, ai sensi dell'art. 6 della circolare, la ratio dell'istituto della incompatibilità.

Pertanto - come osservato dal Capo dell'Ufficio - deve ritenersi che sia insussistente una situazione di incompatibilità ai sensi dell'art. 18 dell'ordinamento giudiziario.”;

- considerato che, sulla base di quanto sopra, è da escludere, allo stato, una interferenza tra l'attività svolta dal magistrato e il convivente, Avv. Giacinto LUPIA, atteso che il suddetto professionista attualmente non svolge l'attività professionale davanti la sezione di appartenenza della dichiarante (avendo patrocinato soltanto una causa nel 2004) e atteso che i professionisti che condividono le strutture del medesimo studio esercitano nel settore penale e non svolgono la professione forense dinanzi alla sezione di appartenenza della dott.ssa LIBERATI, così come si evince dalle certificazioni di cancelleria;

- considerato inoltre che, sulla base di quanto sopra, è da escludere, allo stato, una interferenza tra l'attività svolta dal magistrato e il cugino, Avv. Eraldo LIBERATI, atteso che il rapporto di parentela con il cugino non rileva ai fini dell'applicazione della vigente circolare sulle incompatibilità ma esclusivamente ai fini dell'applicazione dell'art. 2 della legge sulle Guarentigie, i cui presupposti non ricorrono nel caso di specie stante l'esiguità del numero dei procedimenti (pari a due);

- ritenuta, pertanto, l'insussistenza di una situazione di incompatibilità rilevabile ai sensi dell'art. 18 O.G. come modificato dall'art. 29 del D.Lgs. n. 109/2006, fermo restando l'obbligo per il magistrato di dare comunicazione al C.S.M. di ogni variazione rilevante ai sensi dei punti 44 e seguenti della circolare n. P-12940 del 25 maggio 2007 e succ. modif. (in particolare, per gli oneri temporali della dichiarazione, con riferimento ai punti 46 e 47);

delibera

l'archiviazione della pratica".

2) - **279/IC/2018** - Dott.ssa Maria Carmela GIANNAZZO, Presidente di Sezione della Corte d'Appello di Caltanissetta: eventuale situazione di incompatibilità ex art. 18 O.G., con il convivente, Avv. Piergiacomo LA VIA, iscritto all'Albo degli Avvocati di Enna.

(relatore Consigliere PEPE)

La Prima Commissione propone l'adozione della seguente delibera:

“Il Consiglio Superiore della Magistratura,

- rilevato che la dott.ssa Maria Carmela GIANNAZZO, Presidente di Sezione della Corte d'Appello di Caltanissetta – II sezione penale, ai sensi della Circolare n. P-12940 del 25 maggio 2007 e succ. mod. in tema di potenziale incompatibilità ex art. 18 O.G., in data 27 settembre 2018, comunicava di avere il convivente, avv. Piergiacomo LA VIA, iscritto all'Albo degli Avvocati di Enna;
- preso atto delle informazioni desumibili dalla dichiarazione e dalle osservazioni formulate dal Dirigente dell'Ufficio;
- visto il punto 48 della richiamata circolare;
- atteso che, per quanto indicato dal dichiarante, l'avv. Piergiacomo LA VIA esercita l'attività professionale nel settore promiscuo, nel distretto della Corte di Appello di Caltanissetta, davanti all'ufficio e alla sezione di appartenenza della dott.ssa GIANNAZZO;
- rilevato che, come risulta dalla dichiarazione, quanto alla composizione dello studio, l'avv. Piergiacomo LA VIA è titolare di uno studio individuale con strutture in comune con l'avv. Maria LA GANGA, la quale esercita l'attività forense davanti all'ufficio e alla sezione di appartenenza della dott.ssa GIANNAZZO;
- atteso che, nella suddetta dichiarazione, la dott.ssa GIANNAZZO ha precisato, in particolare, che *“in atto sono pendenti innanzi alle Sezioni Penali della Corte un numero complessivo di 9 procedimenti che vedono interessato lo studio riferibile al proprio coniuge, avv. Piergiacomo La Via. In tale numero sono compresi anche i procedimenti trattati da altro professionista, avv. Maria la Ganga, che condivide i locali e le attrezzature dello studio. Di tali procedimenti soltanto uno risulta fissato innanzi alla II Sezione Penale cui la dichiarante*

è assegnata. A conferma della assai limitata portata dell'attività svolta da entrambi i professionisti sopra indicati innanzi alle sezioni penali della Corte si rappresenta che nel corso dell'anno 2018, prima dell'approdo della sottoscritta presso gli uffici della Corte, sono stati trattati e definiti solo 5 procedimenti penali che hanno visto interessati in veste di difensori gli avv. Piergiacomo la Via e Maria La Ganga”;

- viste le osservazioni, in data 17 ottobre 2018, del Presidente della Corte di Appello di Caltanissetta, il quale ha comunicato che “ (...) *in esito agli accertamenti espletati, non è emerso un esercizio dell'attività professionale né da parte del coniuge della Dott.ssa GIANNAZZO né da parte di soggetti dello “studio” di cui il coniuge della Dott.ssa GIANNAZZO è titolare, di “intensità” tale da configurare incompatibilità di sede. L'anzidetta valutazione è stata operata tenuto conto (...) delle peculiarità della Corte di Appello di Caltanissetta, organizzata da due Sezioni penali e una sezione di Corte di Assise e, pertanto, avuto riguardo alle dimensioni dell'ufficio. La Presidenza della Corte ha impartito, comunque, precise direttive all'Ufficio del Processo per la selezione prioritaria delle situazioni potenzialmente configuranti incompatibilità ai fini dell'assegnazione ad altra sezione penale della Corte”;*

- preso atto del parere di insussistenza di motivi di incompatibilità espresso, all'unanimità, dal Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Caltanissetta, in data 22 ottobre 2018, in cui si è rilevato che: “ (...) *fermo restando che appare condivisibile, nella sua interezza, il giudizio espresso dal Presidente della Corte nella sua relazione dei 17 ottobre 2018, giova sottolineare, in particolare, come la direttiva impartita circa l'assegnazione ad altra sezione penale della Corte “delle situazioni potenzialmente configuranti incompatibilità” appare senz'altro idonea a escludere in radice possibili cause di incompatibilità nella trattazione dei procedimenti e processi derivanti dalle funzioni esercitate dal magistrato interessato. Tale determinazione organizzativa, peraltro, risulta tutelare anche le esigenze di funzionalità della Corte atteso che il numero complessivo dei procedimenti da riassegnare, per effetto della potenziale incompatibilità ad altra sezione penale della Corte, è assolutamente esiguo e tale da non compromettere in alcun modo l'efficiente funzionamento della stessa sotto il profilo della distribuzione dei carichi di lavoro. In virtù delle considerazioni svolte, conclusivamente, non risultano ricorrere nel caso di specie né pregiudizi alla credibilità della funzione né intralci al regolare andamento del servizio”;*

- ritenuto che la mera condivisione logistica di una struttura abitativa non configuri di per sé una forma di collaborazione nell'esercizio della professione forense, tant'è vero che l'art. 9, comma 2, della circolare afferma che *“qualora il professionista eserciti in collaborazione con altri fruendo in comune delle medesime strutture organizzative...”*, allora *“può aver rilievo il fatto che si realizzi una forma collaborativa nella reciproca attività professionale”*;
- che, pertanto, la condivisione delle strutture può diventare rilevante ai fini dell'applicazione della normativa in tema di incompatibilità quando vi sia una collaborazione nella reciproca attività professionale, potendo altrimenti essere il frutto di una decisione motivata da mere ragioni pratiche di riduzione dei costi;
- considerato quindi che, sulla base di quanto sopra, è da escludere, allo stato, una significativa interferenza con l'attività svolta dal magistrato;
- ritenuta, pertanto, la insussistenza di una situazione di incompatibilità rilevabile ai sensi dell'art. 18 O.G. come modificato dall'art. 29 del D.Lgs. n. 109/2006, fermo restando l'obbligo per il magistrato di dare comunicazione al C.S.M. di ogni variazione rilevante ai sensi dei punti 44 e seguenti della circolare n. P-12940 del 25 maggio 2007 e succ. modif. (in particolare, per gli oneri temporali della dichiarazione, con riferimento ai punti 46 e 47);

delibera

l'archiviazione della pratica".

3) - **19/IC/2020** - Dott. Sebastiano CASSANITI, Giudice del Tribunale di Catania: eventuale situazione di incompatibilità ex art. 18 O.G. con il padre, Avv. Ignazio Sebastiano CASSANITI, il fratello, Avv. Salvatore CASSANITI e con il suocero, Avv. Giuseppe SCAVONE, tutti iscritti all'Albo degli Avvocati di Catania.

(relatore Consigliere PEPE)

La Prima Commissione propone l'adozione della seguente delibera:

"Il Consiglio Superiore della Magistratura,

- rilevato che il dott. Sebastiano CASSANITI, Giudice del Tribunale di Catania – Quarta Sezione civile (procedure concorsuali), ai sensi della Circolare n. P-12940 del 25 maggio 2007 e succ. mod. in tema di potenziale incompatibilità ex art. 18 O.G., in data 15 gennaio 2020 ha comunicato di avere il padre, Avv. Ignazio Sebastiano CASSANITI, il fratello, Avv.

Salvatore CASSANITI e il suocero, Avv. Giuseppe SCAVONE, tutti iscritti all'Albo degli Avvocati di Catania;

- preso atto delle informazioni desumibili dalla dichiarazione e dalle osservazioni formulate dal Dirigente dell'Ufficio;

- visto il punto 48 della richiamata circolare;

- atteso che il dott. Sebastiano CASSANITI ha dichiarato che il padre, Avv. Ignazio Sebastiano CASSANITI, pur essendo ancora iscritto all'Albo professionale, è in pensione, mentre il suocero, Avv. Giuseppe SCAVONE è *“in attesa di accoglimento della domanda di pensionamento”* e non ha mai esercitato, anche saltuariamente, attività professionale davanti alla Sezione di appartenenza del dichiarante;

- atteso che il dott. Sebastiano CASSANITI ha dichiarato che il fratello, Avv. Salvatore CASSANITI, svolge l'attività professionale nel settore civile e del lavoro (con specializzazione in materia di diritti reali, famiglia e successioni) anche dinanzi alla sezione di appartenenza del dichiarante, è titolare di studio individuale e non condivide le strutture con altri professionisti;

- vista la nota in data 16 gennaio 2020 del Presidente del Tribunale di Catania il quale ha preso visione della suddetta dichiarazione e ha comunicato di non formulare alcuna osservazione al riguardo *“(…) ritenuto che il dott. Cassaniti dichiara che, il padre avv. Ignazio Sebastiano Cassaniti, non esercita più l'attività forense essendo collocato in pensione e che il fratello avv. Salvatore Cassaniti ed il suocero avv. Giuseppe Scavone, esercitano l'attività professionale, nel circondario del Tribunale di Catania, e trattando il fratello le materie di diritto reale, di famiglia e di successione ed il suocero la materia del diritto del lavoro;*

ritenuto, inoltre, che questo Tribunale è suddiviso in pluralità di sezioni per ciascun settore di attività e in particolare con sezioni deputate alla trattazione esclusiva di materia specifica”;

- preso atto del parere di insussistenza di motivi di incompatibilità espresso all'unanimità dal Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Catania in data 24 giugno 2020;

- considerato che la Prima Commissione, nella seduta del 9 novembre 2020, ha deliberato di chiedere al Presidente del Tribunale di Catania informazioni inerenti all'attività professionale eventualmente svolta dall'Avv. Salvatore CASSANITI davanti alla Sezione di appartenenza del dott. Sebastiano CASSANITI;

- letta la nota in data 5 dicembre 2020 con la quale il Presidente del Tribunale di Catania ha comunicato che gli Avv.ti Ignazio Sebastiano CASSANITI, Salvatore CASSANITI e Giuseppe SCAVONE *“non risultano essere difensori in alcuna delle cause pendenti presso la sezione quarta e fallimenti”*;
- considerato quindi che, sulla base di quanto sopra, è da escludere, allo stato, una interferenza con l'attività svolta dal magistrato;
- ritenuta, pertanto, l'insussistenza di una situazione di incompatibilità rilevabile ai sensi dell'art. 18 O.G. come modificato dall'art. 29 del D.Lgs. n. 109/2006, fermo restando l'obbligo per il magistrato di dare comunicazione al C.S.M. di ogni variazione rilevante ai sensi dei punti 44 e seguenti della circolare n. P-12940 del 25 maggio 2007 e succ. modif. (in particolare, per gli oneri temporali della dichiarazione, con riferimento ai punti 46 e 47);

delibera

l'archiviazione della pratica".

VARIE INCARICHI EXTRAGIUDIZIARI

1) - **19/XX/2020** - Rinnovo del Consiglio Direttivo della Scuola di specializzazione per le professioni legali - Università degli Studi di Roma Tor Vergata per il prossimo quadriennio: richiesta del Prof. Enrico Gabrielli Direttore della Scuola di Specializzazione per le professioni legali della citata Università - pervenuta in data 26 ottobre 2020 - di formulare una rosa di nominativi di magistrati, ai sensi dell'art. 5, 3° comma, del D.M. 21.12.1999, n. 537.

(relatore Consigliere CHINAGLIA)

La Prima Commissione propone l'adozione della seguente delibera:

“Il Consiglio Superiore della Magistratura,

- visto l'art. 17, commi 113 e 114, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

- visto l'art. 16 del d.lgs. n. 398 del 17 novembre 1997;

- visto l'art. 5 del decreto ministeriale n. 537 del 21 dicembre 1999;

- letta la nota pervenuta in data 26/10/20, con la quale il Prof. Enrico Gabrielli, Direttore della Scuola di Specializzazione per le professioni legali dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata, ha chiesto di formulare una rosa di quattro nominativi di magistrati, per la designazione di due componenti effettivi, ai sensi dell'art. 5, 3° comma, del D.M. 21.12.1999, n. 537, per il rinnovo del Consiglio Direttivo della Scuola di Specializzazione per le professioni legali di detta Università;

- rilevato che con delibera plenaria del 11 novembre 2020 è stato disposto interpello tra tutti i magistrati in servizio;

- considerato che a seguito dell'interpello sono pervenute al CSM le disponibilità dei dottori Antonio MASONE, Presidente di Sezione del Tribunale di Latina, Eleonora SANTOLINI, Giudice del Tribunale di Roma, Stefano AMORE, magistrato collocato fuori ruolo presso la Corte Costituzionale quale assistente di studio di Giudice Costituzionale, Lorenzo DELLI PRISCOLI, Consigliere della Corte di Cassazione;

- valutata la documentazione prodotta dagli interessati ed acquisite informazioni utili per lo scrutinio degli aspiranti;

- considerato che tutti i magistrati che hanno dato la loro disponibilità, sulla base delle auto relazioni allegate, possiedono adeguate attitudini tecniche e professionali, esperienze

didattiche e capacità organizzative, sicuro indice di idoneità all'espletamento dell'incarico in questione:

delibera

- di indicare per l'Università degli Studi di Roma Tor Vergata, ai fini della scelta dei componenti del Consiglio Direttivo della Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali i dottori Antonio MASONE, Presidente di Sezione del Tribunale di Latina, Eleonora SANTOLINI, Giudice del Tribunale di Roma, Stefano AMORE, magistrato fuori ruolo presso la Corte Costituzionale quale assistente di studio di Giudice Costituzionale, Lorenzo DELLI PRISCOLI, Consigliere della Corte di Cassazione;
- di invitare altresì i magistrati che saranno designati dal Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza per comporre il Consiglio Direttivo della suddetta Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali a comunicare tempestivamente al C.S.M. l'assunzione dell'incarico presentando apposita domanda di autorizzazione allo svolgimento del relativo incarico extragiudiziario”

2) - **20/XX/2020** - Rinnovo del Consiglio Direttivo della Scuola di specializzazione per le professioni legali - Università degli Studi di PISA per il prossimo quadriennio 2020/2024: richiesta del Decano prof. Roberto Romboli - pervenuta in data 30 ottobre 2020 - di formulare una rosa di nominativi di magistrati, per la designazione di due componenti effettivi, ai sensi dell'art. 5, 3° comma, del D.M. 21.12.1999, n. 537.

(relatore Consigliere CHINAGLIA)

La Prima Commissione propone l'adozione della seguente delibera:

“Il Consiglio Superiore della Magistratura,

- visto l'art. 17, commi 113 e 114, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;
- visto l'art. 16 del d.lgs. n. 398 del 17 novembre 1997;
- visto l'art. 5 del decreto ministeriale n. 537 del 21 dicembre 1999;
- letta la nota pervenuta in data 30/10/20, con la quale il Prof. Roberto Romboli, Decano della Scuola di Specializzazione per le professioni legali dell'Università degli Studi di PISA, ha chiesto di formulare una rosa di quattro nominativi di magistrati, per la designazione di due componenti effettivi, ai sensi dell'art. 5, 3° comma, del D.M. 21.12.1999, n. 537, per il

rinnovo del Consiglio Direttivo della Scuola di Specializzazione per le professioni legali di detta Università;

- rilevato che con delibera plenaria del 17 novembre 2020 è stato disposto interpello tra tutti i magistrati in servizio;

- considerato che a seguito dell'interpello sono pervenute al CSM le disponibilità dei dottori Andrea CLAUDIANI, magistrato distrettuale requirente presso la Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Perugia e Gianluca MORABITO, Giudice del Tribunale di Rieti;

- valutata la documentazione prodotta dagli interessati ed acquisite informazioni utili per lo scrutinio degli aspiranti;

- considerato che tutti i magistrati che hanno dato la loro disponibilità, sulla base delle auto relazioni allegate, possiedono adeguate attitudini tecniche e professionali, esperienze didattiche e capacità organizzative, sicuro indice di idoneità all'espletamento dell'incarico in questione:

delibera

- di indicare per l'Università degli Studi di PISA, ai fini della scelta dei componenti del Consiglio Direttivo della Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali i dottori Andrea CLAUDIANI, magistrato distrettuale requirente presso la Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Perugia e Gianluca MORABITO, Giudice del Tribunale di Rieti;

- di invitare altresì i magistrati che saranno designati dal Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza per comporre il Consiglio Direttivo della suddetta Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali a comunicare tempestivamente al C.S.M. l'assunzione dell'incarico presentando apposita domanda di autorizzazione allo svolgimento del relativo incarico extragiudiziario”

**QUINTA COMMISSIONE
CONFERIMENTO UFFICI DIRETTIVI E SEMIDIRETTIVI**

ORDINE DEL GIORNO ORDINARIO

INDICE

CONFERIMENTO UFFICI DIRETTIVI..... 1

- 1.- Fasc. n. 16/CO/2019. Conferimento dell'ufficio direttivo di Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di LUCCA - vac. 03.10.2019 - dott. Pietro SUCHAN - pubblicato con telefax n. 9797 del 12/06/2019 - Relatore: cons. MICCICHE' 1
- Proposta all'unanimità, in favore del dott. Domenico MANZIONE 2
- Concerto in favore del dott. Domenico Manzione. 59

CONFERME NELLE FUNZIONI DIRETTIVE 60

- 1.- Fasc. n. 40/QD/2019. Dott. Ettore SQUILLACE GRECO - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di LIVORNO - Conferma per i magistrati che svolgono funzioni direttive ai sensi dell'art. 45 D.lgs 160/2006 (si alla conferma) - Relatore: cons. CIAMBELLINI..... 60
- Concerto in favore del dott. Ettore Squillace Greco..... 62
- 2.- Fasc. n. 45/QD/2019. Dott.ssa Roberta VIVALDI - Presidente di Sezione della Corte di CASSAZIONE - Conferma per i magistrati che svolgono funzioni direttive ai sensi dell'art. 45 D.lgs 160/2006 (si alla conferma) - Relatore: cons. DONATI 63
- Concerto in favore della dott.ssa Roberta Vivaldi..... 65
- 3.- Fasc. n. 46/QD/2019. Dott. Massimo Francesco PALMERI - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di ENNA - Conferma per i magistrati che svolgono funzioni direttive ai sensi dell'art. 45 D.lgs 160/2006 (si alla conferma) - Relatore: cons. CIAMBELLINI..... 66
- Concerto in favore del dott. Massimo Francesco Palmeri..... 68

4.- Fasc. n. 57/QD/2019. Dott. Ezio Domenico BASSO - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di ORISTANO - Conferma per i magistrati che svolgono funzioni direttive ai sensi dell'art. 45 D.lgs 160/2006 (si alla conferma) - Relatore: cons. DONATI	69
Concerto in favore del dott. Ezio Domenico Basso.....	71
5.- Fasc. n. 53/QD/2020. Dott. Giacomo FUMU - Presidente di Sezione Corte Suprema di Cassazione ROMA - Conferma per i magistrati che svolgono funzioni direttive ai sensi dell'art. 45 D.lgs 160/2006 (si alla conferma) - Relatore: cons. CASCINI	72
Concerto in favore del dott. Giacomo Fumu.	74
CONFERIMENTO UFFICI SEMIDIRETTIVI.....	75
1.- Fasc. n. 53/SD/2019. Conferimento dell'ufficio semidirettivo di Presidente Sezione Tribunale BOLOGNA - vac. 10/10/2019 - settore civile - Dott. Stefano Scati - pubblicato con telefax n. 16365 dell' 11/10/2019 - Relatore: cons. BENEDETTI	75
Proposta, all'unanimità, in favore della dr.ssa Antonella PALUMBI.	76
CONFERME NELLE FUNZIONI SEMIDIRETTIVE.....	105
1.- Fasc. n. 81/QS/2019. Dott. Giuseppe Vito MEZZOFIORE - Presidente di Sezione presso il Tribunale di ROMA - Conferma per i magistrati che svolgono funzioni semidirettive ai sensi dell'art. 46 D.lgs 160/2006 (si alla conferma) - Relatore: cons. CASCINI.....	105
2.- Fasc. n. 88/QS/2019. Dott. Giuseppe SERAO - Presidente di Sezione presso il Tribunale di TRENTO - Conferma per i magistrati che svolgono funzioni semidirettive ai sensi dell'art. 46 D.lgs 160/2006 (si alla conferma) - Relatore: cons. CASCINI.....	107
CONTENZIOSI AMMINISTRATIVI.....	109
1.- Fasc. n. 45/AQ/2020. Dott. Adolfo COLETTA: ricorso al T.A.R. del Lazio per l'annullamento, previa sospensiva, della delibera del C.S.M. in data 16 settembre 2020 con la quale è stato conferito l'ufficio direttivo di Procuratore della Repubblica di FROSINONE al dott. Antonio Rosario Luigi GUERRIERO, di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale (Sentenza del TAR Lazio che ha dichiarato inammissibile il ricorso per omessa notificazione al contro interessato) - Relatore: cons. MARRA.....	109

QUINTA COMMISSIONE

O.D.G. n. 1586
13.01.2021 – Ordinario

CONFERIMENTO UFFICI DIRETTIVI

1.- Fasc. n. 16/CO/2019. Relatore: cons. MICCICHE’

Conferimento dell'ufficio direttivo di Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di LUCCA - vac. 03.10.2019 - dott. Pietro SUCHAN - pubblicato con telefax n. 9797 del 12/06/2019.

La Commissione, di concerto con il Ministro della Giustizia, all’unanimità, propone al Plenum di deliberare:

la nomina a Procuratore della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lucca, a sua domanda, del dott. Domenico Manzione, attualmente Sostituto Procuratore Generale alla Procura Generale presso la Corte d’Appello di Firenze, magistrato alla VII valutazione di professionalità, previo conferimento delle funzioni direttive requirenti di primo grado.

Proposta all'unanimità, in favore del dott. Domenico MANZIONE

**Proposta di delibera per il conferimento dell'ufficio direttivo di Procuratore della Procura
della Repubblica presso il Tribunale di Lucca**

Bando n. 9797 del 12.6.2019 – Magistrato uscente dott. Pietro Suchan

Vacante dal 3.10.2019

Riferimenti normativi.

A - Circolare del Consiglio Superiore della Magistratura del 29.7.2015 n P-14858 (cd. “Testo unico sulla dirigenza”);

B - Art. 11, comma 2, D.l.vo n. 160/06 come richiamato espressamente dall'art. 4 della circolare n. P14858 “La valutazione di professionalità riguarda la capacità, la laboriosità, la diligenza e l'impegno. Essa è operata secondo parametri oggettivi che sono indicati dal Consiglio superiore della magistratura ai sensi del comma 3. La valutazione di professionalità riferita a periodi in cui il magistrato ha svolto funzioni giudicanti o requirenti non può riguardare in nessun caso l'attività di interpretazione di norme di diritto, né quella di valutazione del fatto e delle prove. In particolare: a) la capacità, oltre che alla preparazione giuridica e al relativo grado di aggiornamento, è riferita, secondo le funzioni esercitate, al possesso delle tecniche di argomentazione e di indagine, anche in relazione all'esito degli affari nelle successive fasi e nei gradi del procedimento e del giudizio ovvero alla conduzione dell'udienza da parte di chi la dirige o la presiede, all'idoneità a utilizzare, dirigere e controllare l'apporto dei collaboratori e degli ausiliari; b) la laboriosità è riferita alla produttività, intesa come numero e qualità degli affari trattati in rapporto alla tipologia degli uffici e alla loro condizione organizzativa e strutturale, ai tempi di smaltimento del lavoro, nonché all'eventuale attività di collaborazione svolta all'interno dell'ufficio, tenuto anche conto degli standard di rendimento individuati dal Consiglio superiore della magistratura, in relazione agli specifici settori di attività e alle specializzazioni; c) la diligenza è riferita all'assiduità e puntualità nella presenza in ufficio, nelle udienze e nei giorni stabiliti; è riferita inoltre al rispetto dei termini per la redazione, il deposito di provvedimenti o comunque per il compimento di attività giudiziarie, nonché alla partecipazione alle riunioni previste dall'ordinamento giudiziario per la discussione e l'approfondimento delle innovazioni legislative, nonché per la conoscenza dell'evoluzione della

giurisprudenza; d) l'impegno è riferito alla disponibilità per sostituzioni di magistrati assenti e alla frequenza di corsi di aggiornamento organizzati dalla Scuola Superiore della Magistratura; nella valutazione dell'impegno rileva, inoltre, la collaborazione alla soluzione dei problemi di tipo organizzativo e giuridico”.

Finalità.

Art. 25 Circolare del Consiglio superiore della Magistratura del 29.7.2015 n P-14858 (cd. “Testo unico sulla dirigenza”) il quale testualmente dispone “La valutazione comparative degli aspiranti è effettuata al fine di preporre all'ufficio da ricoprire il candidato più idoneo per attitudini e merito, avuto riguardo alle esigenze funzionali da soddisfare e, ove esistenti, a particolari profili ambientali. In riferimento al merito il giudizio va svolto sulla base del positivo superamento della più recente valutazione di professionalità quadriennale”.

Il merito ai sensi dell'art. 4 della circolare del Consiglio Superiore della Magistratura n. P-14858 “investe la verifica dell'attività svolta dal magistrato e ha lo scopo di ricostruirne in maniera completa il profilo professionale, alla stregua dei parametri normativi costituiti da capacità, laboriosità, diligenza e impegno di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, contenuti nei pareri per le valutazioni di professionalità. 2. I dirigenti degli uffici e i Consigli giudiziari che, in ragione delle proprie funzioni, abbiano conoscenza di procedimenti penali o disciplinari nei confronti di un magistrato sottoposto a valutazione, danno atto della pendenza senza procedere ad autonomi accertamenti sui fatti oggetto del procedimento”.

L'attitudine direttiva come previsto dall'articolo 12, comma 12, D.l.vo n. 160/06, come richiamato dall'art. 3 della circolare del Consiglio Superiore della magistratura n. P-14858 “è la capacità di organizzare, di programmare e di gestire l'attività e le risorse in rapporto al tipo, alla condizione strutturale dell'ufficio e alle relative dotazioni di mezzi e di personale; è riferita altresì alla propensione all'impiego di tecnologie avanzate, nonché alla capacità di valorizzare le attitudini dei magistrati e dei funzionari, nel rispetto delle individualità e delle autonomie istituzionali, di operare il controllo di gestione sull'andamento generale dell'ufficio, di ideare, programmare e realizzare, con tempestività, gli adattamenti organizzativi e gestionali e di dare piena e compiuta attuazione a quanto indicato nel progetto di organizzazione tabellare”.

Le attitudini si desumono dal Testo unico consiliare, che affianca agli indicatori generali, disciplinati nella Sezione I della Parte II, gli indicatori specifici, ai quali è dedicata la Sezione II.

Per indicatori generali (artt. 7-13 T.U.) si intendono le esperienze giudiziarie e le esperienze maturate al di fuori della giurisdizione, che hanno consentito al magistrato di sviluppare

competenze organizzative, abilità direttive, anche in chiave prognostica e conoscenze ordinamentali.

Gli indicatori specifici (artt. 15-23 T.U.) si differenziano in ragione della tipologia degli uffici messi a concorso, individuando, per ogni tipologia di incarico, le esperienze giudiziarie che siano espressione di una particolare idoneità a ricoprire quelle funzioni. Con particolare riferimento agli uffici direttivi giudicanti e requirenti di primo grado, è stata introdotta una distinzione fondata sulle dimensioni dell'ufficio, in ragione della consistenza organica dello stesso.

I suddetti criteri, ai fini dell'art 25 T.U., devono essere valutati nel loro complesso così come statuito dall'art. 26 della circolare secondo cui "1. In ordine alle attitudini, si procede alla valutazione analitica dei profili dei candidati mediante specifica disamina degli indicatori previsti nella Parte II, Capo I, attuativi ed esplicativi delle disposizioni di cui all'art. 12, commi 10, 11 e 12 D.Lgs. 160/2006. 2. Il giudizio attitudinale è formulato in maniera complessiva e unitaria, frutto della valutazione integrata e non meramente cumulativa degli indicatori. 3. Nell'ambito di tale valutazione, speciale rilievo è attribuito agli indicatori individuati negli articoli da 15 a 23 in relazione a ciascuna delle tipologie di ufficio. 4. Gli indicatori di cui agli articoli da 7 a 13 sono utilizzati quali ulteriori elementi costitutivi del giudizio attitudinale".

Si può conclusivamente affermare che la finalità della comparazione è quella di individuare non il migliore candidato in termini assoluti, bensì di preporre all'ufficio direttivo o semi-direttivo da ricoprire il candidato più idoneo per attitudini e merito, in base alle esigenze funzionali da soddisfare e, ove esistenti, i particolari profili ambientali.

Ufficio a concorso.

Il presente procedimento ha ad oggetto la valutazione comparativa fra i candidati al posto di Procuratore della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lucca.

Trattasi di ufficio direttivo di primo grado.

La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lucca è un ufficio di piccole dimensioni, ai sensi del criterio di cui all'articolo 3 del testo unico sulla dirigenza.

È composto da dieci Sostituti procuratori, oltre al Procuratore capo.

Indicatori specifici applicabili all'ufficio da ricoprire.

Si deve fare applicazione dell'art. 17, lett. a) e lett. b), T.U.:

lett. a): le esperienze maturate nel lavoro giudiziario, tenuto conto della specificità del settore in cui si colloca il posto da conferire - penale, civile, lavoro - e i risultati conseguiti in termini qualitativi e quantitativi, valutati in base agli elementi di cui all'articolo 8, considerando anche la loro durata quale criterio di validazione;

lett. b): le pregresse esperienze direttive e semidirettive in settori analoghi a quelli dell'ufficio da conferire, valutate in base agli elementi di cui all'articolo 7, tenendo conto anche della loro durata quale criterio di validazione nonché le esperienze di collaborazione nella gestione degli uffici di cui all'art. 9.

Tale normativa va letta poi ai sensi dell'art. 28 T.U. secondo cui “per il conferimento della dirigenza di uffici giudicanti e requirenti di piccole e medie dimensioni hanno speciale rilievo, in posizione pariordinata tra loro, gli indicatori di cui all'articolo 17.

La valutazione del lavoro giudiziario è condotta privilegiando, negli uffici giudicanti, la pluralità delle esperienze e, in quelli requirenti, l'esperienza maturata nel contrasto dei fenomeni criminali più diffusi sul territorio in cui si colloca l'ufficio da conferire”.

Candidati.

Il Relatore, Cons. Loredana Micciché, riferisce che hanno presentato domanda per la copertura del posto suindicato i seguenti magistrati:

- 1) **dott. Manzione Domenico**, nato il 10/8/55, Sostituto Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Firenze.

Merita un cenno la questione relativa alla legittimazione del candidato.

Il dott. Manzione, nominato Procuratore della Repubblica di Alba con delibera del 9/7/2009, è stato collocato fuori ruolo, con delibera del 14/11/2012 ove è rimasto fino al 12/9/2018, data in cui il CSM lo ha ricollocato in ruolo.

Durante il periodo trascorso fuori ruolo, tuttavia, per effetto dell'art. 1 del d.lgs. n. 155/2012 (concernente la riorganizzazione degli uffici giudiziari), la Procura di Alba veniva soppressa, con effetto, a norma dell'art. 11 del medesimo decreto, a partire dal 13/9/2013 (ossia un anno dopo rispetto all'entrata in vigore, il 13/9/2012, del decreto 155).

Ne consegue che l'incarico direttivo ricoperto dal dott. Manzione al momento del collocamento fuori ruolo (Procuratore di Alba) era stato soppresso al momento in cui lo stesso magistrato veniva ricollocato in ruolo dal CSM con delibera del 12/9/2018, non essendo dunque più possibile

assegnare il magistrato nel posto originario come invece dovrebbe accadere (e di regola accade) secondo quanto previsto dall'art. 50, commi 1 e 5 lett. b), d.lgs. n. 160/2006, a norma del quale, all'esito del periodo fuori ruolo, il ricollocamento avviene nella medesima sede, se vacante, e nelle medesime funzioni.

Per questo motivo, il Consiglio Superiore, nella citata delibera, assegnava al dott. Manzione, per concorso virtuale, l'incarico di Sostituto Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Firenze, applicando l'art. 102, c. 3 della circolare n. 13778/2014, il quale consente l'assegnazione per concorso virtuale a un posto di Consigliere di Corte d'Appello o di Sostituto Procuratore Generale presso la Corte d'Appello nel caso in cui debba essere ricollocato in ruolo un magistrato che ricopriva in precedenza, rispettivamente, funzioni di secondo grado giudicanti o requirenti, semidirettive giudicanti o requirenti ovvero provenga da un posto direttivo nel caso in cui non sia più possibile l'assegnazione al posto originario.

In conseguenza di ciò, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della citata circolare, veniva fatta salva dal CSM la legittimazione del dott. Manzione, in conformità alla disciplina del ricollocamento in ruolo anche a seguito di concorso virtuale. Come noto, infatti, l'art. 3, c. 3 citato prevede che: *“Per i magistrati fuori ruolo e per quelli provenienti dalla posizione di fuori ruolo e assegnati allo stesso ufficio di provenienza o in altra sede, qualora non sia stato possibile assegnarli alla sede di provenienza, il periodo di legittimazione ai trasferimenti successivi è calcolato a far data dalla presa di possesso nell'ufficio occupato prima del collocamento fuori ruolo”*.

Né, in senso opposto, può essere valorizzata una eventuale illegittimità della delibera consiliare di ricollocamento in ruolo del 12/9/2018 per violazione dell'art. 6, d.lgs. n. 155/2012, concernente le opzioni attribuite ai dirigenti perdenti posto in conseguenza della soppressione degli uffici. La norma citata prevede, al comma 3, chedetti magistrati, se non hanno fatto domanda entro il termine di cui al comma 1 per ottenere, anche in deroga, l'assegnazione a posti vacanti pubblicati, siano *“destinati di ufficio ad esercitare le funzioni di giudice di tribunale o di sostituto procuratore della Repubblica negli uffici cui sono state trasferite le funzioni degli uffici soppressi. La stessa disposizione si applica a coloro che non hanno ottenuto l'assegnazione e che non hanno richiesto la destinazione”*. Non avendo a suo tempo il dott. Manzione fatto alcuna domanda nei termini previsti, potrebbe sostenersi che, al momento del ricollocamento in ruolo, egli dovesse ritenersi associato ad un posto in ruolo quale Sostituto Procuratore presso la Procura della Repubblica accorpante (vale a dire quella di Cuneo) e non già all'incarico direttivo di Procuratore di Alba. Ciò

in quanto al momento in cui il magistrato aveva avanzato domanda di rientro dal fuori ruolo, il proprio posto “in ruolo”, certamente direttivo in origine, si era tuttavia trasformato - a seguito di soppressione - in un posto ordinario (Sostituto presso la Procura accorpante), secondo la normativa primaria di cui all’art. 6, c. 3, d.lgs. n. 155/2012. Di conseguenza, il Consiglio Superiore non avrebbe potuto fare applicazione dell’art. 102 della circolare 13778, che riserva il concorso virtuale, infatti, alla sola ipotesi in cui il magistrato ricollocato in ruolo provenga da un incarico direttivo. E, in ogni caso, l’assegnazione ad un posto differente (Procura Generale di Firenze) da quello che sarebbe stato da considerare come posto di provenienza (Procura di Cuneo) sarebbe un trasferimento, e non ricollocamento in ruolo, con conseguente perdita della legittimazione.

A ciò deve invero replicarsi che se anche la delibera del CSM di assegnazione del dott. Manzione alla Procura Generale presso la Corte d’Appello di Firenze nella parte in cui fa salva la precedente legittimazione dovesse ritenersi affetta dai profili di illegittimità sopra evidenziati, la stessa, non impugnata a suo tempo, non potrebbe comunque più essere annullata dal Consiglio. La delibera in questione è stata infatti adottata il 12/9/2018 e risulta dunque ampiamente decorso il termine di 18 mesi di cui all’art. 21-*nonies* L. n. 241/90, scaduto il quale è precluso alla PA procedere all’annullamento in autotutela.

Ne consegue che la delibera ha ormai prodotto, stante anche il considerevole lasso di tempo trascorso, effetti consolidati, idonei ad ingenerare il sicuro affidamento sulla validità del provvedimento da parte dell’interessato.

Né infine, potrebbe procedersi ad interpretare la delibera in discorso non già come ipotesi di mero rientro in ruolo bensì come attribuzione di funzioni a seguito di domanda, così da far decorrere nuovamente il termine di legittimazione, in quanto, da un lato, la delibera non è stata preceduta dalla pubblicazione di un posto, escludendo così l’ipotesi di trasferimento a domanda e, dall’altro lato, è esplicita nel senso di chiarire che si tratta di rientro in ruolo *tout court*, tanto che proprio in virtù di questo prevede che la legittimazione è fatta salva.

Conclusivamente, deve essere senza dubbio ritenuta sussistente la legittimazione del dott. Manzione al posto a concorso.

2) dott. Rossi Roberto, nato l’8/10/5, Procuratore della Repubblica di Arezzo;

N.B. Il dott. Rossi non è stato confermato nelle funzioni direttive con delibera del 24.10.2019.

3) dott. ssa Marini Nicola, nato l’8/10/58, Sostituto Procuratore della Repubblica di Siena;

N.B. Il dott. Marini ha revocato la domanda il 21.1.2020.

4) dott. Mancini Alessandro, nato il 26/3/57, Procuratore della Repubblica di Ravenna;

N.B. Il dott. Mancini ha revocato la domanda il 17/9/19.

- 5) **dott. Orsi Stefano**, nato il 12/3/59, Sostituto Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Bologna;

N.B. Il dott. Orsi ha revocato la domanda il 25/11/19.

- 6) **dott. Santangelo Filippo**, nato il 17/6/59, Sostituto Procuratore della Repubblica di Forlì;

7) **dott. Dominijanni Gerardo**, nato il 3/2/63, Procuratore Aggiunto presso il Tribunale di Napoli Nord in Aversa;

N.B. Il dott. Dominijanni ha revocato la domanda il 5.5.2020.

8) **dott. ssa Grillo Anna**, nata il 16/10/55, Sostituto Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Bologna;

- 9) **dott. Capizzoto Piero Alessandro**, nato il 28/9/66, Procuratore della Repubblica di Massa;

N.B. Il dott. Capizzoto è stato nominato Procuratore della Repubblica di Massa.

10) **dott. Conzo Giovanni**, nato il 28/7/66, Procuratore Aggiunto presso il Tribunale di Benevento;

N.B. Il dott. Conzo ha revocato la domanda il 29/4/20.

11) **dott. ssa Poggioli Rossella**, nato il 12/10/63, Sostituto Procuratore della Repubblica di Bologna;

12) **dott. Dominijanni Giancarlo**, nato il 16/12/67, Sostituto Procuratore della Repubblica di Pisa;

- 13) **dott. Deotato Giuseppe**, nato il 3/4/59, Sostituto Procuratore della Repubblica di Roma;

14) **dott. Pinto Margherita**, nata il 28/12/66, Sostituto Procuratore della Repubblica di Roma;

15) **dott. Pioletti Alberto**, nato il 30/6/65, Sostituto Procuratore della Repubblica di Roma;

16) **dott. Guarriello Silvio Marco**, nato il 25/4/68, Sostituto Procuratore della Repubblica di Salerno;

17) **dott. Boccia Luigi**, nato il 5/4/69, Sostituto Procuratore della Repubblica di Pistoia.

Ciò premesso, si illustrano i tratti salienti della carriera professionale degli aspiranti:

- 1) **dott. Manzione Domenico**, nato il 10/8/55, Sostituto Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Firenze;

Nominato con D.M. 19.3.1983, dal 18.6.1984 è stato Sostituto Procuratore presso la Procura della Repubblica di Monza; dal 28.12.1987 è stato Sostituto Procuratore presso la Procura della Repubblica di Lucca; dal 10.05.1999 è stato Magistrato addetto all'Ufficio legislativo del Ministero

della Giustizia; dal 19.9.2001 è stato Sostituto Procuratore presso la Procura della Repubblica di Lucca; dal 5.11.2009 è stato Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Alba; dal 15.1.2013 è stato Componente del Comitato Direttivo della Scuola Superiore della Magistratura; dal 3.5.2013 è stato in aspettativa per lo svolgimento dell'incarico di Sottosegretario presso il Ministero dell'Interno; dal 5.12.2018 è Sostituto Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Firenze.

2) **dott. Santangelo Filippo**, nato il 17/6/59, Sostituto Procuratore della Repubblica di Forlì. Nominato con D.M. 22.12.1987, è stato Sostituto Procuratore presso la Pretura a Forlì dal 23/10/1989 e poi Sostituto Procuratore presso la Pretura di Grosseto dal 19/9/1995; dal 2/6/99, in applicazione della L. n. 51/98, è Sostituto Procuratore alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Forlì con immissione in possesso il 30/7/99.

3) **dott. ssa Grillo Anna**, nata il 16/10/55, Sostituto Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Bologna. Nominata con D.M. 25.2.1989, dal 12.3.1990 è stata giudice del Tribunale di Trapani, dal 22.4.1992 è stata Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lagonegro, dal 18.1.1994 è stata giudice al Tribunale di Torre Annunziata, dal 28.4.1999 è stata giudice del lavoro presso la Pretura Circondariale di Napoli, dal 18.1.2004 è stata giudice presso il Tribunale di Napoli, dal 28.7.2010 è stata Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lagonegro e dal 6.2.2015 è Sostituto Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Napoli;

4) **dott. ssa Poggioli Rossella**, nato il 12/10/63, Sostituto Procuratore della Repubblica di Bologna. Nominata con D.M. 29.9.92, dal 22.11.1993 è stata Pretore a Lodi e dal 9.12.96 è stata Sostituto Procuratore presso la Pretura di Bologna e poi, *ex lege*, è Sostituto Procuratore alla Procura presso il Tribunale di Bologna.

5) **dott. Dominijanni Giancarlo**, nato il 16/12/67, Sostituto Procuratore della Repubblica di Pisa. Nominato con D.M. 8.7.1994 è stato Giudice a Locri dall'1.12.1995; è Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pisa dal 4.11.1999.

6) **dott. Deodato Giuseppe**, nato il 3/4/59, Sostituto Procuratore della Repubblica di Roma; Nominato con D.M. 8/7/94, dall'1.12.1995 al 20.6.1999 è stato sostituto procuratore presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Lamezia Terme; dal 21.6.1999 al 3.10.2010 è stato Sostituto procuratore presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Civitavecchia; dal 4.10.2010 è Sostituto procuratore presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Roma.

7) dott. **Pinto Margherita**, nata il 28/12/66, Sostituto Procuratore della Repubblica di Roma. Nominato con D.M. 8.7.1994, dall'1.12.1995 è stata Pretore alla Pretura di Lamezia Terme; dal 18.5.1998 è stata Sostituto procuratore alla Procura di Lamezia Terme; dal 29.5.2006 è stata Sostituto procuratore alla Procura di Civitavecchia; dal 1.7.2013 è Sostituto procuratore alla Procura della Repubblica di Roma.

8) dott. **Pioletti Alberto**, nato il 30/6/65, Sostituto Procuratore della Repubblica di Roma; Nominato con D.M. 11.4.1995, è stato Sostituto procuratore alla Procura della Repubblica presso la Pretura di Napoli dal 31.10.96, è stato Sostituto procuratore alla Procura Repubblica di Napoli dal 31.10.96, è stato al Dipartimento affari giustizia del Ministero della Giustizia dal 4.11.02; è Sostituto procuratore alla Procura della Repubblica di Roma dal 2.2.11.

9) dott. **Guarriello Silvio Marco**, nato il 25/4/68, Sostituto Procuratore della Repubblica di Salerno; Nominato con D.M. 30.5.1996, dal 15.12.1997 al 6.6.1998 e dal 19.7.1998 al 15.9.1998 è stato Pretore alla Pretura di Santa Maria Capua Vetere; dal 7.6.98 al 18.7.98 e dal 16.9.98 al 1.6.99 è stato giudice al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in virtù di applicazione endodistrettuale; dal 2.6.1999 al 25.7.2005 è stato giudice presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere; dal 26.7.2005 al 9.4.2015 è stato Sostituto Procuratore alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere; dal 10.4.2015 è Sostituto Procuratore alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno.

10) dott. **Boccia Luigi**, nato il 5/4/69, Sostituto Procuratore della Repubblica di Pistoia. Nominato con D.M. 24.2.1997, dal 25.2.1998 è stato Sostituto Procuratore presso Procura della Repubblica presso il Tribunale di Marsala; dal 16.2.2004 è Sostituto Procuratore presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pistoia.

Proposta.

Tanto premesso, osserva il relatore che, esaminati approfonditamente i fascicoli personali degli aspiranti e la complessiva documentazione depositata nel presente concorso, **dott. Domenico Manzione** risulta certamente il più idoneo, per requisiti di merito ed attitudinali, al conferimento dell'ufficio a concorso.

Merito.

Richiamata la carriera professionale del dott. Manzione, come sopra riportata, lo stesso ha maturato una vasta pluralità di esperienze nella giurisdizione, avendo sì svolto funzioni solo requirenti ma in diversi uffici giudiziari, in conformità al requisito valorizzato dall'articolo 8 del testo unico.

In particolare, all'interno dei vari uffici di Procura, il candidato si è occupato di quasi tutti gli ambiti di specializzazione nel settore requirente penale, con competenza specifica - fra i tanti - nell'estradizione e, più in generale, nei rapporti con le Autorità Internazionali, nei reati contro la P.a. e in quelli finanziari.

In tutti i settori ove ha operato, il dott. Manzione ha raggiunto ottimi risultati, come si evince sia dal parere favorevole reso all'unanimità dal Consiglio giudiziario redatto in occasione dell'ultima valutazione di professionalità conseguita, sia dalla sua autorelazione, sia ancora dal parere attitudinale del Consiglio giudiziario per il posto messo a concorso.

Il parere attitudinale rimanda a quello espresso il 17.1.2012 ai fini del riconoscimento della VII valutazione di professionalità a sua volta rimanda a quello espresso **il 21.9.2006, per il conferimento di incarico direttivo. Nel citato parere si confermano, ancora una volta, le ottime qualità e capacità professionali del dott. Manzione. In esso si legge** *“Appare sul punto condivisibile quanto osservato dal Capo dell'Ufficio nel suo rapporto informativo, laddove si evidenzia che il parere del Consiglio Giudiziario di Firenze da ultimo richiamato, seppur risalente nel tempo, ha messo nella debita evidenza tra l'altro, sintetizzando i pareri espressi fino a quella data, che il dott. Manzione ... é stato apprezzato quale magistrato dalla eccellente preparazione giuridica, testimoniata, oltre che dal concreto esercizio delle funzioni, dalla straordinaria attività di studio, tradottasi nella costante partecipazione quale relatore ai corsi di formazione organizzati dal C.S.M. per il periodo dai 1992 al 2004, nella pubblicazione di numerose monografie e nella collaborazione alla stesura dei commenti dei codici e leggi per l'udienza penale, editi da Zanichelli, nello svolgimento di attività di studio e di ricerca presso il CNR e l'Università di Pisa”*.

Lo stesso parere aggiunge ancora che il rapporto informativo evidenzia che anche nel *“...parere parziale redatto ai fini della nomina a magistrato di Cassazione, da parte del Consiglio di Amministrazione del Ministero della Giustizia, si apprezza in particolare il contributo data dal dr. Manzione nel settore del diritto penale, sia ai fini dell'attività di elaborazione normativa, che quale componente di varie commissioni ministeriali...”*.

Il parere aggiunge ancora che anche per il periodo successivo deve essere condiviso il

giudizio positivo espresso in modo unanime dalle precedenti valutazioni positive. Tratteggia il profilo di un magistrato che risulta essersi sempre distinto nell'esercizio delle sue funzioni per elevatissima preparazione, grande impegno, costante e assai elevato rendimento e non comune equilibrio, fornendo prova di rilevanti capacità tecnico-professionali, di laboriosità e di diligenza.

Aggiunge che *“il dott. Manzione è magistrato che si è contraddistinto sempre per aver fornito prova di indipendenza, imparzialità ed equilibrio, oltre che dotato di solidissima preparazione, di più che apprezzabili capacità logiche, organizzative e tecnico-giuridiche. Contraddistinto da un tratto signorile e cordiale, sempre disponibile verso le necessità dell'ufficio e dei colleghi, capace di relazionarsi in modo corretto e leale con il personale amministrativo ed il foro. L'autorelazione da un lato, e le molteplici esperienze professionali svolte, anche al di fuori dell'ordine giudiziario, sia presso l'Ufficio legislativo del Ministero della Giustizia, come componente del comitato direttivo della SSM, e da ultimo come Sottosegretario del Ministero dell'Interno, danno conto della ricchezza e dello spessore della complessiva attività svolta dal dott. Manzione. Rileva evidenziare il tratto di un magistrato che da sempre, ed in modo costante, si è impegnato nell'approfondimento dottrinale e giurisprudenziale delle materie specialistiche del settore penale, anche nel corso delle predette esperienze fuori ruolo. Tutto ciò non è mai avvenuto a discapito del concreto esercizio della giurisdizione, coltivato con impegno e successo presso diversi uffici di Procura, e culminate già in un periodo di dirigenza presso la Procura della Repubblica di Alba, oltre all'esperienza di Sottosegretario al Ministero degli Interni, che ha visto coinvolto il dott. Manzione in compiti e deleghe di pregnante contenuto giuridico, in materie peraltro di elevato interesse ed attualità, come quelle dell'immigrazione e dei rapporti sovranazionali nel contrasto a fenomeni di illegalità, anche organizzata. Il bagaglio di esperienza del dott. Manzione, la completezza del profilo professionale e la capacità tecnica, oltre che le sue indubbie doti organizzative, di impegno e diligenza, emergono anche dall'ultima esperienza, ancora in atto, di sostituto procuratore generale, come si evidenzia dal dettaglio della ricostruzione compiuta nell'autorelazione, che decripta una serie di atti prodotti a campione anche al fine di dare conto degli specifici profili di complessità e delle questioni di fatto diritto e trattate in procedimenti a lui assegnati (taluni anche di notevole interesse mediatico), peraltro anche numericamente significativi, avuto riguardo al limitato periodo di esercizio delle suddette funzioni”*.

Estremamente positiva è dunque la valutazione del dott. Manzione, alla luce dell'impegno, della serietà, della laboriosità, della dedizione al lavoro e delle capacità professionali costantemente palesati dal dott. Manzione nel lavoro svolto sia nell'attività di svolgimento delle indagini nelle

diverse materie di cui si è occupato.

I giudizi già autorevolmente espressi in ordine all'eccezionale rilievo delle attitudini e delle capacità professionali in occasione del conferimento delle funzioni semidirettive dallo stesso attualmente ricoperte hanno trovato, come evidenziato nel rapporto informativo, piena conferma nel lavoro dal medesimo successivamente svolto quale Procuratore.

Di elevata qualità l'attività svolta.

Con riferimento a quella svolta quale Procuratore Generale numerosi sono i procedimenti complessi trattati.

Possono essere menzionati: 1) PP n. 547/16 a carico di Fiorini Susanna, un'ipotesi di lesioni aggravate e abuso di ufficio; si tratta di falsificazione di esami medici relativi a malati oncologici. Le problematiche sono legate alla configurabilità del delitto di abuso di ufficio e della valenza eziologica della falsificazione degli esami rispetto all'aggravamento della malattia e quindi della configurabilità del delitto di lesioni gravi. Il PG ha concluso per la prescrizione. Conforme è stata la decisione della Corte. L'aspetto di maggiore interesse sta nella individuazione del momento consumativo del delitto (e quindi del decorso dei termini prescrizionali) in caso di attività non finalizzata direttamente all'insorgenza di una malattia, ma nell'occultamento di dati capaci di determinarne l'insorgere o l'aggravamento; 2) PP nr. 7290/17 a carico di CepaOltian e CepaLandir. L'accusa è di omicidio tentato. L'episodio si inserisce in un quadro di rivalità tra gruppi stranieri (albanesi e romeni), con annessa "spedizione punitiva" collegata a presunti "torti" ricevuti. La condanna di primo grado risulta mitigata nei confronti di uno dei due imputati per effetto dell'applicazione dell'art. 116 c.p. La richiesta è di conferma (non c'è appello del PM); la difficoltà tecnica sta tutta nel disegno dei confini tra concorso formale e concorso anomalo. Afferma l'autorelazione che il processo è tuttora in corso; 3) processo a carico di Fornasari Giuseppe + altri (PP nr. 5240/2018 RGA). Giudizio d'appello per il delitto di cui agli artt. 110, 81 cpv c.p. e 2638, commi 1 e 3, c.c., un'ipotesi di ostacolo alla vigilanza della Banca d'Italia da parte degli organi sociali di Banca Etruria. Il processo presenta complessità processuali e sostanziali. Sotto il primo profilo la problematica investe la rinnovazione della prova dichiarativa in base all'art. 603 c.p.p. e delle decisioni della Corte di Cassazione e della Corte Edu in tema di rispetto del contraddittorio nei confronti dell'imputato assolto in primo grado (nella specie giudizio abbreviato). Sotto il profilo sostanziale la concomitante decisione della Suprema Corte in ordine all'applicazione delle sanzioni amministrative già irrogate dagli organi di vigilanza bancaria propone il tema del coordinamento con l'eventuale sanzione penale al fine di evitare duplicazione di sanzioni (CEDU, Sent. Franzo

Grande Stevens). Il procedimento è in corso. La Corte d'Appello, su richiesta del PG, ha disposto la rinnovazione dell'istruttoria nei confronti degli ispettori della Banca d'Italia e la acquisizione della decisione della Cassazione sulle sanzioni amministrative applicate; 4) processo di Assise di Appello a carico di Birra Pasqualino e Scognamiglio Ferdinando+altri, relativo a delitti di associazione per delinquere finalizzata al traffico di carburanti e omicidio volontario. La difficoltà di carattere sostanziale risiede nel fatto che uno dei trafficanti, ignorando un'avaria dell'autoarticolato condotto, entrato in una galleria e arrestato il mezzo, cagionava una serie di incidenti con morte di uno dei conducenti che entravano in collisione con il mezzo carico di gasolio di contrabbando e con gli altri entrati in galleria. Il profilo strettamente giuridico è quello che involge la colpa cosciente ovvero il dolo eventuale. La requisitoria del PG ha argomentato in quest'ultimo senso. L'appello si è concluso con una condanna per omicidio volontario con dolo eventuale; 5) processori Assise di Appello a carico di Balia Lulzim per il delitto di cui all'art. 584 c.p. (PP nr. 12/18 RGCA). Episodio di aggressione ai danni dell'imputato effettuata con oggetto atto a offendere e di reazione dell'imputato con coltello. La questione di merito consiste nella configurabilità del delitto preterintenzionale invece dell'eccesso colposo, all'indomani delle nuove disposizioni in materia di diritto di difesa. L'accusa ha argomentato nel senso dell'eccesso colposo (in sintonia con la decisione della Corte di Cassazione che aveva annullato precedente sentenza per difetto di motivazione). La Corte d'Appello ha deciso per la preterintenzione.

Dal loro esame emergono con chiarezza l'elevata preparazione giuridica del dott. Manzione e la sua estrema laboriosità, a conferma dell'altissimo livello professionale dell'attività da lui svolta.

Attitudini.

Per quanto riguarda le attitudini direttive, con particolare riferimento all'incarico da ricoprire, il dott. Manzione possiede cultura ordinamentale e peculiare propensione alla risoluzione delle problematiche organizzative degli uffici giudiziari, settori nei quali ha sviluppato amplissime competenze, testimoniate anche dal parere del Consiglio giudiziario che si esprime in termini lusinghieri nel formulare il proprio giudizio in ordine alle capacità organizzative, alle doti investigative e all'elevata produttività.

Non può non evidenziarsi come abbia ricoperto per oltre trenta anni, funzioni requirenti tale da consentire l'idoneità dello stesso ad assumere la direzione della Procura della Repubblica oggetto del presente procedimento.

La sua sicura idoneità rispetto alle specificità dell'ufficio da conferire si desume dalla analisi degli indicatori generali e specifici di cui risulta titolare.

Quanto agli *indicatori generali* il dott. Manzione ha gli indicatori degli artt. 8, 9, 11 e 13 T.U.

Con riferimento all'art. 8, lett. a), T.U., relativo alla pluralità delle esperienze nel lavoro giudiziario, come già detto, ha svolto una pluralità di funzioni giurisdizionali.

In particolare:

- dal 18.6.1984 è stato Sostituto Procuratore presso la Procura della Repubblica di Monza; dal 28.12.1987 al 5.11.2009 ha svolto le funzioni di sostituto procuratore presso la Procura della Repubblica di Lucca, occupandosi della materia del crimine organizzato, dei reati contro la Pubblica Amministrazione e di reati finanziari. È stato magistrato referente per l'informatica e si è occupato degli specifici settori dell'extradizione e della tenuta dei rapporti con le Autorità giudiziarie straniere. Ha meritato la fiducia incondizionata del dirigente dell'ufficio che lo ha nominato anche suo vicario;
- dal 5.11.2009 al 15.1.2013 è stato nominato Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Alba, occupandosi stabilmente dell'organizzazione dell'ufficio, condotta attraverso la progressiva implementazione dell'uso degli strumenti informatici, avendo al contempo cura di gestire in modo virtuoso il raccordo con le altre Procure del distretto, oltre a mirare all'obiettivo dell'abbattimento dell'arretrato;
- dal 5.12.2018 svolge le funzioni di Sostituto Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Firenze, e in forza del vigente progetto organizzativo dell'ufficio ha ricevuto specifico incarico - nel gruppo dei rapporti internazionali - di occuparsi di rapporti internazionali, rogatorie, estradizioni e MAE, oltre a curare il servizio relativo ai visti sulle sentenze, le impugnazioni e le altre attività requirenti riguardanti il circondario del Tribunale di Prato, ivi compreso il visto sulle sentenze emesse dalla Corte d'Assise.

Con riferimento all'art. 9 T.U., relativo alle attività di collaborazione, durante il periodo di servizio prestato presso la Procura della Repubblica di Lucca, ha collaborato con la dirigenza per l'organizzazione dell'Ufficio e il coordinamento dei V.P.O., oltre che per la gestione dei procedimenti del Giudice di pace, nonché degli altri magistrati negli specifici settori dei reati contro la P.a. È stato altresì delegato alla cura del settore delle esecuzioni penali. Il parere attitudinale sottolinea che le funzioni predette sono state svolte sempre con puntualità ed efficienza, garantendo

all'ufficio di conseguire risultati apprezzabili in termini di rapidità, qualità ed efficacia della risposta alla domanda di giustizia. A testimonianza della stima meritata dal dott. Manzione il Procuratore della Repubblica lo ha nominato suo vicario.

Con riferimento all'art. 11 T.U., relativo alle esperienze ordinamentali, è stato per due volte componente elettivo del Consiglio Giudiziario. Ha avuto modo di approfondire gli aspetti della responsabilità disciplinare dei magistrati, avendo svolto - come risulta dall'autorelazione - la funzione di difensore davanti alla sezione disciplinare del C.S.M. in più occasioni.

Con riferimento all'art. 13 T.U. dal 15.1.2013 al 3.5.2013 é stato componente del Comitato Direttivo della Scuola Superiore della Magistratura. In tale qualità ha organizzato numerosi corsi di formazione, individuando e nominando i referenti formativi e i relatori.

In tale qualità ha svolto compiti di coordinamento dei corsi a lui affidati. L'esperienza ordinamentale e di organizzazione maturata ha riguardato settori cruciali del funzionamento degli uffici e della carriera del magistrato, fra cui la procedura di valutazione professionale, la verifica delle determinazioni organizzative dei singoli uffici, la formazione dei M.O.T., la formazione permanente, nonché quella dei dirigenti ai fini della procedura di nomina.

Ha gestito l'attività dei bandi di gara per servizi appaltati dalla S.S.M.

A tal proposito deve essere messo in evidenza che, avendo la Scuola un solo organo di vertice (il Comitato Direttivo, appunto), deputato a svolgere sia le funzioni di alta amministrazione, sia quelle di ideazione e di organizzazione dell'attività formativa tipica del funzionamento didattico di una Scuola, è fisiologico che i componenti del Comitato svolgano molteplici attività di studio, di organizzazione, di attivazione e gestione di relazioni inter-istituzionali e che si vedano attribuiti compiti di carattere continuativo, relativi alla gestione dei singoli corsi e al loro coordinamento complessivo.

In tale ottica, come accennato, il dott. Manzione ha collaborato alle attività dei settori della formazione permanente, della formazione dei MOT, della formazione dei dirigenti.

Sotto il profilo delle importanti esperienze organizzative acquisite, deve rilevarsi che il Comitato Direttivo è per legge (art. 5, medesimo decreto) deputato oltre che alla complessiva organizzazione di tutte le attività formative, anche alla vigilanza della complessiva attività della Scuola nonché alla approvazione del bilancio di previsione e il bilancio consuntivo, che costituiscono certamente competenze di indubbio rilievo gestionale.

Rileva sempre ai fini dell'art. 11 TU l'esperienza svolta presso all'Ufficio Legislativo del Ministero della Giustizia dal 10.5.1999 al 19.9.2001, ove ha curato i lavori parlamentari

concernenti la legislazione penale e processuale penale. È stato componente del gruppo di lavoro UE per la legislazione europea processualpenale, nonché componente di diverse Commissioni Ministeriali, tra cui quelle relative a: competenza penale del Giudice di Pace; depenalizzazione; osservatorio sul processo penale; riordino normativa in tema di criminalità organizzata; responsabilità amministrativa degli enti.

Con riferimento all'art. 13 T.U., relativo alle altre esperienze fuori ruolo, dal 3.5.2013 al 1.6.2018 è stato nominato sottosegretario al Ministero dell'Interno con delega all'immigrazione, alla cittadinanza, alle vittime di usura ed estorsione, all'accesso al fondo delle vittime del terrorismo, oltre a seguire i lavori parlamentari afferenti le materie delegate nonché altre di legislazione generale su temi riguardanti i settori della sicurezza e della giustizia, ricevendo analoga delega anche in riferimento alla legislazione dell'U.E. Ha partecipato a riunioni GAJ anche con riferimento alla predisposizione di normativa europea di contrasto al fenomeno terroristico, specie di matrice sovranazionale. In tale veste, con decreto dei Ministri dell'Interno e della Giustizia, è stato nominato Presidente della Commissione nazionale protezione testimoni e pentiti. In tale qualità ha costantemente svolto l'attività di coordinamento delle componenti la Commissione con il Servizio centrale di protezione, gli uffici di Procura e la P.N.A., oltre agli istituti periferici e centrali del Ministero dell'Interno.

Quanto agli **indicatori specifici**, nell'ambito della previsione di cui all'art. 17 T.U. il dott. Manzione possiede sia quello di cui alla lettera a) che quello di cui alla lettera b) del medesimo articolo. Ai sensi dell'art. **17, lettera a)**, T.U. rilevano *“le esperienze maturate nel lavoro giudiziario, tenuto conto della specificità del settore in cui si colloca il posto da conferire – penale, civile, lavoro – e i risultati conseguiti in termini qualitative e quantitative, valutati in base agli elementi di cui all'art. 8, considerando anche la loro durata quale criterio di validazione”*.

Ai sensi dell'art. **17, lettera b)**, T.U. rilevano *“le pregresse esperienze direttive e semidirettive in settori analoghi a quelli dell'ufficio da conferire, valutate in base agli elementi di cui all'art. 7, tenendo conto anche della loro durata quale criterio di validazione nonché le esperienze di collaborazione nella gestione degli uffici di cui all'art 9”*.

In particolare, il dott. Manzione ha svolto le seguenti attività ai sensi della prefata normativa consiliare:

art. 17, lett a), T.U. **esperienze e lavoro giudiziario**: come già detto, ha sempre svolto funzioni requirenti. In particolare dal 18.06.1984 al 28.12.1987 è stato Sostituto Procuratore presso

la Procura della Repubblica di Monza; dal 28.12.1987 al 10.05.1999 e poi ancora dal 19.09.2001 al 5.11.2009 è stato Sostituto Procuratore presso la Procura della Repubblica di Lucca; dal 5.11.2009 al 15.01.2013 è stato Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Alba; dal 5.12.2018 è stato Sostituto Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Firenze.

Tutte queste funzioni sono state svolte con gli ottimi risultati già richiamati in precedenza.

Afferma a tal proposito il parere: *“Il dott. Manzione ha acquisito nel corso della sua attività professionale una pluralità di esperienze giudiziarie ... Si tratta di esperienze che si caratterizzano per aver toccato una pluralità di settori e materie della giurisdizione. In ogni occasione il magistrato ha dimostrato professionalità e capacità organizzativa, assicurando sempre un elevato livello di quantità e ottima qualità di risposta alla domanda di giustizia, così come messo in evidenza nei precedenti rapporti e pareri”*.

art. 17, lett. b), T.U. **esperienze direttive/semidirettive e/o di collaborazione:** come già detto, dal 5.11.2009 al 15.1.2013 è stato Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Alba.

Dal parere attitudinale risulta che nell'esercizio di dette funzioni è stato chiamato a redigere i previsti progetti organizzativi, di cui hanno preso atto il Consiglio Giudiziario e il C.S.M.. Risulta dal rapporto del Procuratore Generale di Torino del 30.11.2011, in ordine alla attitudine del predetto magistrato a organizzare il proprio lavoro e alla sua capacità organizzativa e direttiva, che *“... il dott. Manzione si colloca su livelli di assoluta eccellenza, come dimostrano i programmi organizzativi da lui elaborati dapprima per il triennio 2009-2011 e poi, il 21 dicembre scorso, per il triennio successivo”*; il parere del Consiglio Giudiziario di Torino in data 17.1.2012 che pone in evidenza che *“... il progetto organizzativo della Procura della Repubblica di Alba per il triennio 2009-2011 ... è caratterizzato da una compiuta ed esauriente analisi delle risorse e da un'efficiente allocazione delle medesime in funzione di obiettivi chiari e congruamente individuati”*.

Nello stesso rapporto informativo si legge che tale progetto si è rivelato *“... funzionale rispetto all'obiettivo della massima efficienza”* e ha consentito di ottenere apprezzabili risultati in ordine alla capacità di rendere efficiente il servizio e al calo delle pendenze in presenza di flussi invariati.

Ha assicurato l'organizzazione e svolgimento di riunioni periodiche tra i magistrati dell'ufficio, funzionali alla condivisione di linee di intervento e di gestione, oltre che di verifica complessivamente dell'andamento del servizio. Il suindicato rapporto del 30.11.2011, condiviso anche sul punto dal Consiglio giudiziario, segnala come *“i suoi programmi organizzativi siano improntati alla gestione partecipata dell'organizzazione dell'ufficio (obiettivo perseguito e*

ottenuto con riunione con i magistrati componenti dell'Ufficio) e finalizzati a ottenere un produttivo raccordo con il documento organizzativo e le attività proprie del Tribunale di Alba".

Il parere attitudinale menziona poi pregresse esperienze di coordinamento della P.G. del circondario di competenza; afferma a tal proposito che il dott. Manzione ha espletato attività di gestione e di coordinamento delle forze di polizia giudiziaria, anche in riferimento a organismi investigativi centralizzati (SCO, ROS e DIA), oltre che alle forze di polizia locali, svolgendo corretta e efficace attività di direzione e coordinamento delle indagini.

Aggiunge che ha assicurato la tempestiva adozione dei programmi per l'informatizzazione predisposti dal Ministero della Giustizia e relativi all'organizzazione dei servizi giudiziari, coordinando gli aspetti informatici di registri e iscrizioni.

Sul versante dell'organizzazione dei magistrati onorari il parere evidenzia che, nella qualità di componente del Comitato Direttivo della Scuola Superiore della Magistratura, il dott. Manzione ha curato anche l'offerta formativa non solo per M.O.T. e magistrati ordinari ma anche per i magistrati onorari.

Si tratta di attività intensa e completa, svolta nei più diversi settori dell'organizzazione dell'ufficio diretto, caratterizzata dai risultati indicati; deve a tal proposito condividersi il giudizio sull'attività del dott. Manzione quale Procuratore di Alba: *"La lettura del progetto organizzato della Procura di Alba, peraltro già valutato a suo tempo con favore dal Consiglio Giudiziario di Torino e dal CSM, consente di apprezzare indubbie doti di capacità organizzative del dott. Manzione, unite al senso di garanzia e rispetto dell'autonomia dei singoli magistrati addetti al suo Ufficio, coinvolti in una logica partecipativa alle principali fasi della vita dell'Ufficio"* (così testualmente il parere attitudinale).

Dall'esame dei precedenti indicatori emerge dunque che il dott. Manzione è sicuramente idoneo al conferimento dell'ufficio di Procuratore della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lucca in quanto dall'analisi complessiva degli indicatori generali e specifici risulta soddisfatta la finalità di cui all'art. 25 T.U.

In particolare il dott. Manzione:

- da più di trenta anni coniuga l'attività giurisdizionale con attività organizzative ottenendo sempre ottimi risultati in entrambi i settori;
- ha notevole e consolidata esperienza nel settore penale, e in particolare nelle funzioni requirenti;

- ha dimostrato capacità organizzative di gestione del proprio ruolo nelle diverse funzioni svolte, soprattutto quelle requirenti, in particolare quale Procuratore alla Procura di Alba.

La valutazione comparativa con gli altri candidati.

La valutazione comparativa è disciplinata dall'articolo 26 del Testo Unico, la disposizione prevede che si proceda alla valutazione analitica dei profili dei candidati mediante disamina degli indicatori previsti nella Parte II, Capo I, attuativi ed esplicativi delle disposizioni di cui all'art. 12, commi 10, 11 e 12, D.l.vo n. 160/06.

Il giudizio attitudinale è formulato in maniera complessiva e unitaria, frutto della valutazione integrata e non meramente cumulativa degli indicatori. Nell'ambito di tale valutazione, la norma puntualizza che "speciale rilievo" è attribuito agli indicatori specifici, che nel caso di specie sono quelli di cui all'articolo 17 e 27 in posizione pari ordinata fra di loro, come sopra richiamati.

Il giudizio di prevalenza del dott. Manzione sugli altri candidati si fonda sulla pluralità di esperienze da lui compiute nel lavoro giudiziario, la cui portata e consistenza è direttamente connessa anche al maggior numero di anni trascorsi in magistratura rispetto agli altri candidati (egli è stato nominato con dm 19/3/1983). Egli vanta quindi e in particolare lo svolgimento di funzioni requirenti in primo e in secondo grado e la direzione di un ufficio requirente, la Procura di Alba, ove si è misurato con la sua complessità e con i più diversi problemi che la direzione della Procura comporta, ne ha affrontato le criticità, si è misurato con l'organizzazione del lavoro dei Sostituti e del personale amministrativo.

Al riguardo, infatti, non può tacersi di come il dott. Manzione sia l'unico, fra gli aspiranti legittimati al presente concorso, a poter vantare lo svolgimento di un incarico direttivo, che, seppure relativo ad un ufficio di piccole dimensioni quale quello di Alba, si caratterizza pur sempre per le complessità e le responsabilità proprie della direzione di un intero ufficio.

L'incarico di Procuratore si distingue per una serie di attribuzioni che nessun altro candidato può vantare.

I titolari degli uffici del pubblico ministero, infatti, dirigono l'ufficio cui sono preposti, ne organizzano l'attività ed esercitano personalmente le funzioni attribuite al pubblico ministero dal codice di procedura penale e dalle altre leggi (ex art. 70, c. 3, R.D. n. 12/1941). Essi, peraltro, esercitano la sorveglianza sui magistrati addetti all'ufficio(ex art. 16, c. 3, R.D.L. n. 511/1946).

Nello specifico, poi, è l'art. 1 d.lgs. n. 106/2006 a delineare poteri e prerogative del Procuratore, prevedendo, fra le altre cose, che egli è il titolare esclusivo dell'azione penale, della quale assicura il corretto, puntuale ed uniforme esercizio; che ha il potere di delegare ad uno o più Procuratori aggiunti ovvero anche ad uno o più magistrati addetti all'ufficio la cura di specifici settori di affari; che ha il potere di stabilire i criteri ai quali i Procuratori aggiunti ed i magistrati dell'ufficio devono attenersi nell'esercizio delle funzioni vicarie o della delega loro conferita.

Ancora, è il Procuratore della Repubblica a determinare i criteri di organizzazione dell'ufficio e i criteri di assegnazione dei procedimenti ai Procuratori aggiunti e ai magistrati del suo ufficio.

Le norme richiamate delineano, quindi, la figura di un capo dell'ufficio che è titolare della direzione del medesimo e ne determina i criteri di organizzazione con riferimento principale all'assegnazione dei procedimenti e, quindi, all'organizzazione del lavoro. La direzione dell'intero ufficio si esplica infatti nella redazione del progetto organizzativo, atto con cui il Procuratore disciplina l'organizzazione dell'attività dell'intera Procura, organizzando l'attività dei Procuratori aggiunti (se esistenti) e dei Sostituti.

Prerogative – quelle sommariamente indicate – che il dott. Manzione ha esercitato in modo eccellente nella direzione della Procura di Alba e che, evidentemente, difettano a tutti gli altri candidati, contribuendo a rendere il dott. Manzione il magistrato dotato delle maggiori attitudini direttive in relazione al posto a concorso.

Il giudizio di prevalenza si fonda altresì sulle plurime e diverse esperienze fuori ruolo, in particolare su quella al Comitato Direttivo della Scuola Superiore della Magistratura, all'Ufficio Legislativo del Ministero della Giustizia, e al Ministero dell'Interno, tutte esperienze che – come sopra descritte - hanno arricchito le sue capacità organizzative.

Si tratta insomma di un *curriculum* professionale, quello del dott. Manzione, di peculiare consistenza e completezza che - anche in considerazione della pluriennale carriera trascorsa dal dott. Manzione in magistratura - manca agli altri candidati.

Ciò premesso in termini generali, deve rilevarsi che il dott. Manzione prevale innanzitutto sul dott. **Santangelo Filippo**.

Nominato con D.M. 22.12.1987, il dott. Santangelo dal 23.10.1989 al 18.09.1995 è stato Sostituto procuratore presso la Procura circondariale di Forlì, ufficio non diviso per gruppi o per materie di specializzazione; dal 19.09.1995 al 29.07.1999 è stato Sostituto procuratore presso la Procura circondariale di Grosseto, ufficio non diviso per gruppi o per materie di specializzazione;

ha trattato esecuzioni penali e affari civili dal 1996 al 1998, con la reggenza dell'ufficio ex art. 109 ord. giud.; dal 30.07.1999 al 16.04.2004 è stato Sostituto procuratore presso la Procura di Forlì, ufficio non diviso per gruppi o per materie di specializzazione; dal 16.04.2004 all'1.11.2009 è stato assegnato "area alimenti-ambiente-edilizia-rifiuti"; dal 21.04.2008 all'1.11.2009 ha avuto la delega esclusiva ai reati fallimentari, pendenti e di prossima iscrizione, facenti parte del ruolo attribuito in sede tabellare al titolare dell'ufficio di Procura, unitamente agli affari civili e commerciali in materia fallimentare; dall'1.11.2009 al 30.10.2011 si è occupato di esecuzioni penali e affari civili secondo turnazione; dal 30.10.2011 è addetto all'area dei reati in materia sessuale e dei rapporti familiari, reati in materia di sfruttamento della prostituzione, reati contro la P.a., reati in materia di inquinamento idrico, rifiuti, ambiente e territorio, oltre a esecuzioni penali e affari civili secondo turnazione; dall'8.11.2013 al 16.07.2017 è stato vicario ex art. 109 ord. giud., in caso di assenza o di altro impedimento del dirigente dell'ufficio, dal 17.7.2017 lo è stato in seguito al tramutamento del Procuratore.

Nel corso della lunga carriera ha quindi esercitato le funzioni penali requirenti nell'ufficio di Grosseto e, per oltre venti anni, in quello di Forlì, dove si è occupato di procedimenti penali di rilievo per reati dell'area economica (fallimentari e fiscali), ambientali, di criminalità organizzata e contro la P.a.

Come rileva il Procuratore Generale nel rapporto informativo, la capacità di gestire i flussi lavorativi è stata riconosciuta da tutti i dirigenti degli uffici dove il candidato ha svolto le funzioni, i quali hanno valorizzato le sue doti nella trattazione degli affari seriali, come nel caso dei procedimenti assegnati alla competenza dell'Ufficio affari semplici (U.A.S.) e, prima ancora, dell'ufficio decreti penali della Procura di Forlì.

Dal 22.6.2016 fa parte, a livello distrettuale, del gruppo di lavoro integrato preposto alle procedure esecutive e alle criticità del programma ministeriale TIAP, operativo dal 10.6.2016.

Nel 2000 è stato investito dal dirigente dell'ufficio forlivese dei procedimenti in materia di videogiochi e ha provveduto al coordinamento delle forze di polizia giudiziaria del circondario.

Nel settembre 2011 è stato designato coordinatore delle indagini in materia di furti in abitazione e indicato dal Procuratore quale rappresentante dell'ufficio a livello distrettuale per individuare e predisporre protocolli investigativi e di coordinamento in materia di reati contro la P.a.

Dal 30.10.2011 coordina il gruppo di magistrati appartenenti all'area di specializzazione B (reati in materia sessuale e di rapporti familiari; reati in materia di sfruttamento della prostituzione;

reati contro la pubblica amministrazione; reati in materia di inquinamento idrico, rifiuti, ambiente e territorio).

È stato MAGRIF della Procura di Forlì. Nell'esercizio di tale incarico ha portato a termine una serie di iniziative volte a promuovere e a ottimizzare il ricorso alle innovazioni tecnologiche messe a disposizione, al fine di garantire una maggiore efficienza dell'ufficio, quali l'aumento delle dotazioni di strumenti informatici per l'ufficio, l'adozione di circolari e protocolli.

È stato affidatario di V.P.O., tirocinanti, uditori giudiziari, nonché magistrato collaboratore dei M.O.T.

Ha svolto numerosi incontri e relazioni in collaborazione con la locale Scuola Forense e con le forze locali di Polizia, oltre che in occasione di alcuni convegni di studio e di approfondimento.

Il profilo del dott. Manzione prevale su quello del dott. Santangelo sotto vari profili.

Quanto agli indicatori specifici, deve anzitutto rilevarsi che entrambi possono vantare un lungo periodo di esercizio delle funzioni requirenti e il fatto di essersi occupati – in questo lungo periodo – delle più diverse materie. Peraltro il dott. Manzione dal 5.12.2018 è Sostituto Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Firenze, e dunque può vantare l'esercizio delle funzioni requirenti anche in secondo grado, esperienza che manca al dott. Santangelo e che invece deve ritenersi pregnante sul piano attitudinale perché arricchisce la pluralità delle esperienze valorizzata dall'art. 17, lett. a), T.U., nel settore di appartenenza; del resto lo svolgimento delle funzioni in secondo grado consente di avere una visione complessiva delle funzioni sia nella prospettiva della tenuta processuale delle scelte anche investigative, oltre che processuali, da effettuare nelle funzioni requirenti.

Inoltre – quanto a incarichi direttivi e di collaborazione – se il dott. Santangelo alla Procura di Forlì è stato coordinatore dei gruppi indicati e reggente di fatto per alcuni periodi, ben più rilevante – sul piano attitudinale – si mostra l'esperienza del dott. Manzione quale Procuratore di Alba, avendo, in tale veste, diretto un intero ufficio di Procura, maturando capacità direttive sicuramente maggiori di quelle del dott. Santangelo. Come si è già avuto modo di dire, infatti, l'incarico di Procuratore si caratterizza per una serie di attribuzioni che connotano la direzione dell'ufficio e che solamente il dott. Manzione, fra i candidati al presente concorso, può vantare.

Quanto ai risultati raggiunti, infatti, la redazione dei progetti organizzativi, l'organizzazione e lo svolgimento di riunioni periodiche tra i magistrati dell'ufficio, le esperienze di coordinamento della P.G., la tempestiva adozione dei programmi per l'informatizzazione predisposti dal Ministero della Giustizia per l'organizzazione dei servizi giudiziari e l'organizzazione dei magistrati onorari

sono tutti elementi – già analiticamente descritti – che hanno caratterizzato la direzione dell'ufficio piemontese.

L'attività svolta si è rivelata “... *funzionale rispetto all'obiettivo della massima efficienza*” e ha consentito di ottenere apprezzabili risultati in ordine alla capacità di rendere efficiente il servizio e al calo delle pendenze in presenza di flussi invariati.

Non v'è dubbio che si tratti di esperienza che riguarda non un singolo settore né la sola collaborazione con la dirigenza, come il coordinamento di un gruppo all'interno della Procura, ma la stessa direzione dell'intero ufficio; il dott. Manzione si è misurato con la complessità di esso e con i più diversi problemi che direzione della Procura comporta, ne ha affrontato le criticità, si è misurato con l'organizzazione del lavoro dei Sostituti e del personale amministrativo.

Non può poi avere particolare rilievo il fatto che la Procura di Alba fosse un ufficio di piccole dimensioni.

Certamente le dimensioni dell'ufficio incidono sulla complessità del medesimo, ma è altrettanto indubitabile che l'attività di direzione comporta compiti di organizzazione che devono essere svolti dal dirigente e che riguardano l'ufficio nella sua interezza, a prescindere dalle sue dimensioni.

Il dott. Manzione si è dunque misurato con problemi e criticità che – come detto – hanno riguardato l'ufficio nel suo complesso e ciò rende questa sua attività, svolta a prescindere dalle dimensioni dell'ufficio diretto – particolarmente pregnante dal punto di vista attitudinale.

L'esperienza del dott. Santangelo, quale reggente dell'ufficio, è viceversa esperienza di fatto, svolta per periodi più limitati e senza quella continuità che ha caratterizzato la direzione della Procura di Alba per il dott. Manzione; anche tale esperienza deve ritenersi meno pregnante sul piano attitudinale.

Certamente l'esperienza direttiva del dott. Manzione risulta particolarmente significativa sul piano attitudinale, perché svolta continuativamente e con i risultati indicati e anche perché compiuta in una Procura della Repubblica, ufficio analogo a quello il cui posto direttivo è messo a concorso. Si tratta dunque di un'esperienza specifica, oltremodo rilevante anche sotto questo profilo.

Essa manca completamente al dott. Santangelo, che non vanta in alcun modo esperienza analoga, non avendo svolto funzioni né direttive né semidirettive (a eccezione della reggenza di fatto indicata).

Arricchiscono poi il *curriculum* del dott. Manzione anche altre due esperienze di collaborazione, quella di MAGRIF e di Vicario alla Procura di Lucca; anch'esse sono significative sul piano attitudinale.

Non muta tale giudizio la valutazione degli indicatori generali.

Se le competenze informatiche del dott. Santangelo sono certamente rilevanti, e in particolare la sua attività di MAGRIF, così come lo sono le sue esperienze formative, il dott. Manzione può vantare esperienze ben maggiori.

È stato per due volte componente elettivo del Consiglio Giudiziario. Dal 15.1.2013 al 3.5.2013 è stato componente del Comitato Direttivo della Scuola Superiore della Magistratura. Dal 10.5.1999 al 19.9.2001 è stato assegnato all'Ufficio Legislativo del Ministero della Giustizia. Tutte già descritte nell'illustrazione degli indicatori generali, sono esperienze plurime e varie che – anzitutto – mettono in luce la versatilità del dott. Manzione e la sua profonda cultura ordinamentale.

Esse poi sono anche rilevanti sotto il profilo attitudinale poiché hanno riguardato tutte posizioni apicali e gli hanno consentito di misurarsi anche con i problemi organizzativi dei vari uffici cui ha fatto parte, il che rileva nella valutazione delle sue capacità direttive.

È per tutti questi motivi che - ritenuto equivalente il merito - la valutazione complessiva di tutti gli indicatori, e segnatamente di quelli specifici cui occorre dare speciale rilievo – rendono prevalente il dott. Manzione.

In ogni caso, anche a ritenere equivalenti i due profili, il che non è per i motivi detti, il dott. Manzione prevale ex art. 24, comma 3, T.U., in ragione della maggiore anzianità; a tal proposito deve evidenziarsi che il dott. Manzione è stato nominato con D.M. 19.3.1983 e dunque ha una anzianità superiore in modo significativo, visto che è maggiore di quasi cinque anni.

Risulta inoltre recessivo il profilo della dott.ssa **Grillo Anna**.

Nominata con D.M. 25.2.1989, dal 12.3.1990 al 21.4.1992 è stato giudice del settore penale presso il Tribunale di Trapani; dal 22.4.1992 al 17.1.1994 è stato Sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lagonegro; dal 18.1.1994 al 27.4.1999 è stata giudice penale presso il Tribunale di Torre Annunziata; dal 28.4.1999 al 17.10.2004 è stato giudice del lavoro presso la Pretura Circondariale di Napoli; dal 18.1.2004 al 27.7.2009 è stata giudice presso il Tribunale di Napoli alla sezione G.I.P. e dal 2007 al 27.7.2010 presso la sezione del riesame; dal 28.7.2010 al 25.2.2015 è stato Sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lagonegro; dal 26.2.2015 è Sostituto procuratore generale presso la Corte di Appello di Napoli.

Ha maturato una significativa esperienza professionale nei più diversi settori del lavoro giudiziario, dando sempre prova di grandi qualità tecnico-giuridiche oltre che umane, della piena consapevolezza del proprio lavoro, che ha sempre organizzato in modo da garantire la massima efficienza oltre che qualità, e di dedizione piena rispetto ai diversi uffici presso i quali ha svolto le funzioni.

In particolare dopo avere composto il Tribunale del dibattimento e del riesame a Trapani, ove ha maturato precocemente un'importante esperienza in materia di criminalità organizzata, l'ha rinforzata e completata componendo il collegio per le misure di prevenzione.

Alla Procura di Lagonegro ha fatto esperienza di attività di indagine in ordine a tutti reati, trattandosi di un ufficio in cui non esiste specializzazione in considerazione delle piccole dimensioni; il suo lavoro nell'espletamento di tali funzioni è stato proficuo in quanto è stato portato avanti operando una prognosi dibattimentale - avendo la collega svolto funzioni di giudice penale.

Al Tribunale di Torre Annunziata ha svolto sia funzioni di GIP che di presidente di collegio nel settore penale, trattando importanti processi in materia di criminalità organizzata, in particolare con riguardo ad organizzazioni dedite al traffico internazionale di sostanze stupefacenti.

Ha svolto le funzioni di giudice del lavoro; in tale ufficio ha curato in tempi assolutamente ragionevoli un'importante mole di processi di particolare complessità, in particolare quelli sull'asbestosi da amianto.

Al Tribunale di Napoli ha prima svolto le funzioni di G.I.P., poi è stato componente o presidente del Tribunale del Riesame, ha adottato importanti misure cautelari in relazione a reati ambientali (rifiuti tossici), amministrativi e fiscali.

Tornata presso la Procura della Repubblica di Lagonegro si è occupata di reati contro le persone appartenenti alle c.d. fasce deboli, in particolare di stalking.

Alla Procura Generale di Napoli, svolge compiti requirenti innanzi alla Corte di Appello, anche alle udienze della sezione semi-specializzata in materia di misure di prevenzione e di confisca ex art. 12-sexies L. n. 356/92, estradizioni e settore del mandato di cattura europeo.

È di recente stata assegnata anche per la trattazione delle udienze innanzi alla Corte di Appello sezione penale minorile.

Dal 22.4.1992 al 17.1.1994 in alcuni periodi è stata l'unico magistrato a reggere e a gestire l'ufficio della Procura della Repubblica di Lagonegro.

Alla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Napoli fa parte del gruppo di lavoro di più stretta collaborazione con il Procuratore Generale, deputato a verificare il

corretto e uniforme esercizio dell'azione penale e il rispetto delle norme sul giusto processo, nonché il puntuale esercizio, da parte dei Procuratori della Repubblica, dei poteri di direzione, controllo e organizzazione degli uffici ai quali sono preposti.

Importante è stato l'impegno profuso dalla collega su delega del Procuratore Generale e dell'Avvocato Generale in materia di reati ambientali; i settori interessati dall'attività di approfondimento sono stati quello del coordinamento investigativo e della circolarità di informazioni, a livello distrettuale, in attuazione delle previsioni di cui gli artt. 118-bis e 120, comma 3-ter, disp. att. c.p.p., dell'elaborazione di direttive uniformi alla polizia giudiziaria nello svolgimento di indagini in materia ambientale e dell'individuazione delle migliori prassi per gli accertamenti di natura tecnica. A tal fine ha promosso incontri con i colleghi a livello distrettuale per favorire l'informazione e la formazione, ha coordinato un gruppo di P.M. sui reati ambientali e ha partecipato alle riunioni e allo studio finalizzati all'elaborazione di un protocollo d'intesa tra la Procura Generale e gli uffici di Procura presenti sul territorio della Provincia di Napoli e della Città Metropolitana per la destinazione del personale della Polizia Giudiziaria sul territorio ma anche presso gli uffici di Procura interessati.

Ha partecipato alla realizzazione del Servizio di Indagini Ambientali (SIA), finalizzato tra l'altro a favorire la collaborazione con le altre istituzioni pubbliche (vertici delle forze dell'ordine, università, Regione) e alla creazione di un tavolo tecnico fra P.M. e ufficiali di P.G. avente lo scopo di elaborare un protocollo per la disciplina di regole attuative del predetto servizio.

Fa parte inoltre della cabina di regia costituita presso la Prefettura di Napoli dal Governo per contrastare il fenomeno dei roghi di rifiuti in Campania, oltre che essere formatrice delle Forze dell'ordine e delle Polizie Locali in materia ambientale nell'ambito di un progetto cui hanno aderito 90 comuni campani.

Ha fatto parte, per oltre un anno, del gruppo di lavoro impegnato nelle procedure di avocazione ai sensi degli artt. 412 e 413 c.p.p.

Di recente è entrata a far parte del gruppo misure di prevenzione personali e patrimoniali e di confische ai sensi dell'art. 12-*sexies* L. n. 356/92.

Il profilo del dott. Manzione prevale su quello della dott.ssa Grillo sotto vari profili.

Quanto agli indicatori specifici, deve anzitutto rilevarsi che entrambi possono vantare un lungo periodo di esercizio delle funzioni requirenti e l'aver svolto – in questo lungo periodo – essersi occupati delle più diverse materie. Entrambi sono anche Sostituto Procuratore Generale

presso la Corte d'Appello e dunque possono vantare l'esercizio delle funzioni requirenti anche in secondo grado.

Quanto a incarichi direttivi e di collaborazione, invece, se la dott.ssa Grillo dal 22.4.1992 al 17.1.1994 in alcuni periodi è stata l'unico magistrato a reggere e a gestire l'ufficio della Procura di Lagonegro e alla Procura Generale di Napoli ora fa parte del gruppo di lavoro di più stretta collaborazione con il Procuratore Generale, ben più rilevante - sul piano attitudinale - si mostra l'esperienza del dott. Manzione quale Procuratore di Alba, avendo, in tale veste, diretto un intero ufficio di Procura, maturando capacità direttive sicuramente maggiori di quelle della dott.ssa Grillo. Come si è già avuto modo di dire, infatti, l'incarico di Procuratore si caratterizza per una serie di attribuzioni che connotano la direzione dell'ufficio e che solamente il dott. Manzione, fra i candidati al presente concorso, può vantare.

Quanto ai risultati raggiunti, infatti, la redazione dei progetti organizzativi, l'organizzazione e lo svolgimento di riunioni periodiche tra i magistrati dell'ufficio, le esperienze di coordinamento della P.G., la tempestiva adozione dei programmi per l'informatizzazione predisposti dal Ministero della Giustizia per l'organizzazione dei servizi giudiziari e l'organizzazione dei magistrati onorari sono tutti elementi - già analiticamente descritti - che hanno caratterizzato la direzione dell'ufficio piemontese.

L'attività svolta si è rivelata "... *funzionale rispetto all'obiettivo della massima efficienza*" e ha consentito di ottenere apprezzabili risultati in ordine alla capacità di rendere efficiente il servizio e al calo delle pendenze in presenza di flussi invariati.

Non v'è dubbio che si tratti di esperienza che il dott. Manzione ha svolto con continuità, dal momento della sua nomina e fino al collocamento fuori ruolo, per più di tre anni, e quindi sia certamente più pregnante sul piano attitudinale rispetto a quella della dott.ssa Grillo che a Lagonegro ha svolto funzioni direttive di fatto solo per alcuni periodi - in un arco di tempo inferiore a due anni - e dunque per un periodo di molto inferiore e nemmeno continuativo.

Per più tempo e con continuità il dott. Manzione si è misurato con la complessità di esso e con i più diversi problemi che direzione della Procura comporta, ne ha affrontato le criticità, si è misurato con l'organizzazione del lavoro dei Sostituti e del personale amministrativo.

Certamente l'esperienza direttiva del dott. Manzione risulta particolarmente significativa sul piano attitudinale, perché svolta continuativamente e con i risultati indicati e anche perché compiuta in una Procura della Repubblica, ufficio analogo a quello il cui posto direttivo è messo a concorso. Si tratta dunque di un'esperienza specifica, oltremodo rilevante anche sotto questo profilo.

Non può poi avere particolare rilievo il fatto che la Procura di Alba fosse un ufficio di piccole dimensioni.

Certamente le dimensioni dell'ufficio incidono sulla complessità del medesimo, ma è altrettanto indubitabile che l'attività di direzione comporta compiti di organizzazione che devono essere svolti dal dirigente e che riguardano l'ufficio nella sua interezza, a prescindere dalle sue dimensioni.

Il dott. Manzione si è dunque misurato con problemi e criticità che – come detto – hanno riguardato l'ufficio nel suo complesso e ciò rende questa sua attività, svolta a prescindere dalle dimensioni dell'ufficio diretto, particolarmente pregnante dal punto di vista attitudinale.

Essa manca completamente alla dott.ssa Grillo, che non vanta in alcun modo esperienza analoga, per le ragioni dette, non avendo svolto funzioni né direttive né semidirettive (tranne quella – di fatto – alla Procura di Lagonegro).

La dott.ssa Grillo vanta poi l'esperienza di collaborazione in Procura Generale, già indicata, facendo parte di un gruppo di collaborazione con il Procuratore Generale, nella quale ha svolto l'attività descritta; ma anche il dott. Manzione vanta anche altre esperienze di collaborazione che arricchiscono il suo *curriculum*: alla Procura di Lucca è stato magistrato referente per l'informatica ed è stato nominato vicario del Procuratore.

Certamente la valutazione complessiva delle esperienze fa ritenere prevalente il dott. Manzione, proprio in ragione della direzione della Procura di Alba, esperienza di assoluto rilievo che – di contro – la dott.ssa Grillo non può vantare.

Non muta tale giudizio la valutazione degli indicatori generali.

Il dott. Manzione è stato per due volte componente elettivo del Consiglio giudiziario. Dal 15.1.2013 al 3.5.2013 è stato componente del Comitato Direttivo della Scuola Superiore della Magistratura. Dal 10.5.1999 al 19.9.2001 è stato assegnato all'Ufficio Legislativo del Ministero della Giustizia.

Tutte già descritte nell'illustrazione degli indicatori generali, sono esperienze plurime e varie che – anzitutto – mettono in luce la versatilità del dott. Manzione e la sua profonda cultura ordinamentale. Esse poi sono anche rilevanti sotto il profilo attitudinale poiché hanno riguardato tutte posizioni apicali e gli hanno consentito di misurarsi anche con i problemi organizzativi dei vari uffici cui ha fatto parte, il che rileva nella valutazione delle sue capacità direttive.

È per tutti questi motivi che - ritenuto equivalente il merito - la valutazione complessiva di tutti gli indicatori, e segnatamente di quelli specifici cui occorre dare speciale rilievo – rendono

prevalente il dott. Manzione.

In ogni caso, anche a ritenere equivalenti i due profili, il che non è per i motivi detti, il dott. Manzione prevale ex art. 24, comma 3, T.U., in ragione della maggiore anzianità; a tal proposito deve evidenziarsi che il dott. Manzione è stato nominato con D.M. 19.3.1983 e dunque ha una anzianità superiore in modo molto significativo, visto che è maggiore di sei anni.

Recessivo è inoltre il profilo della dott.ssa **Poggioli Rossella**.

Nominata con D.M. 29.9.1992, la dott.ssa Poggioli dal 22.11.1993 all'8.12.1996 è stata Pretore presso la Pretura Circondariale di Lodi, dal 9.12.1996 all'1.6.1999 è stata Sostituto procuratore presso la Procura Circondariale di Bologna; dal 2.6.1999 è Sostituto procuratore presso il Tribunale di Bologna.

Ha svolto supplenze per udienze presso la Procura per i Minorenni presso il Tribunale per i Minorenni di Bologna.

Alla Pretura circondariale di Lodi ha svolto in via prevalente le funzioni di Pretore del lavoro e del dibattimento penale, ma ha svolto le funzioni di GIP/GUP e di giudice tutelare.

Quale Sostituto procuratore presso la Procura circondariale, non essendo l'ufficio organizzato in gruppi di lavoro, ha seguito procedimenti per l'intera tipologia di reati di competenza dell'ufficio.

Alla Procura presso il Tribunale di Bologna dal 2/6/99 ha cambiato periodicamente "gruppo di lavoro". Ha istruito numerosi procedimenti in materia di immigrazione clandestina, traffico di sostanze stupefacenti, rapine, estorsioni, prostituzione criminalità informatica, pervenendo altresì all'individuazione di associazioni criminose radicate sul territorio e stabilmente dedite alla commissione dei predetti reati. Dal mese di gennaio del 2008 è stata assegnata ai gruppi di lavoro denominati "reati contro la Pubblica amministrazione e l'economia" e "reati contro l'edilizia" ed è incaricata di seguire i procedimenti civili per i quali è previsto l'intervento del Pubblico Ministero. Dal mese di marzo del 2012 fa parte del gruppo di lavoro "reati contro la Pubblica amministrazione, ambiente, salute". Dal 2000 ha seguito, in coassegnazione, procedimenti di competenza della D.D.A. Fino al 2010 ha seguito complesse indagini riguardanti le tematiche delle malattie professionali derivanti dall'esposizione dei lavoratori alle fibre di amianto. Ha partecipato a riunioni di coordinamento presso la D.N.A. in occasione della trattazione dei procedimenti per traffico internazionale di stupefacenti.

Dal 2010 il Procuratore della Repubblica le ha affidato l'incarico di interloquire con il personale amministrativo al fine di ristrutturare alcuni servizi centralizzati in modo tale da recuperare unità di personale da destinare all'assistenza ai magistrati. Il 5.11.2014 è stata nominata componente della commissione interna costituita col compito di formulare proposte in ordine a problemi organizzativi rappresentati dai magistrati anche in vista della predisposizione del nuovo progetto organizzativo dell'ufficio. Dal mese di marzo del 2012 coordina l'attività dei viceprocuratori onorari. Il 21.6.2013 è stata designata componente dell'osservatorio sulla Giustizia penale di Bologna.

Dal 15/10/18 è stata applicata a tempo pieno per tre mesi alla Procura Generale di Bologna.

È stata componente del Consiglio giudiziario della Corte d'appello di Bologna nel quadriennio 2008-2012, incarico già ricoperto dal mese di febbraio del 2004 al mese di marzo del 2005.

Nel 2014 è stata designata dal Consiglio giudiziario di Bologna nella Commissione per il tirocinio dei M.O.T. nominati con D.M. 24.2.2014.

Segue regolarmente presso la Procura della Repubblica di Bologna, quale magistrato affidatario, i M.O.T., sia nella fase del tirocinio generico che in quella del tirocinio mirato, organizzando con gli stessi incontri su tematiche specifiche di diritto sostanziale e processuale

Il profilo del dott. Manzione prevale su quello della dott.ssa Poggioli sotto vari profili.

Quanto agli indicatori specifici, deve anzitutto rilevarsi che entrambi possono vantare un lungo periodo di esercizio delle funzioni requirenti e l'aver svolto – in questo lungo periodo – essersi occupati delle più diverse materie. Peraltro il dott. Manzione dal 5.12.2018 è Sostituto Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Firenze, e dunque può vantare l'esercizio delle funzioni requirenti anche in secondo grado, esperienza che è temporalmente molto limitata per la dott.ssa Poggioli che ha svolto tali funzioni solo per tre mesi, in applicazione, e che invece deve ritenersi pregnante sul piano attitudinale perché arricchisce la pluralità delle esperienze valorizzata dall'art. 17, lett. a), T.U., nel settore di appartenenza; del resto lo svolgimento delle funzioni in secondo grado consente di avere una visione complessiva delle funzioni sia nella prospettiva della tenuta processuale delle scelte anche investigative, oltre che processuali, da effettuare nelle funzioni requirenti.

Peraltro è da evidenziare che tale maggiore completezza delle esperienze, rinvenibile nel profilo della dott. Manzione, si associa anche alla significativa superiore durata temporale in cui queste si sono articolate.

Inoltre – quanto a incarichi direttivi e di collaborazione – se la dott.ssa Poggioli alla Procura di Bologna ha svolto le attività di collaborazione indicate, ben più rilevante - sul piano attitudinale - è l'esperienza del dott. Manzione quale Procuratore di Alba, avendo, in tale veste, diretto un intero ufficio di Procura, maturando capacità direttive sicuramente maggiori di quelle della dott.ssa Poggioli. Come si è già avuto modo di dire, infatti, l'incarico di Procuratore si caratterizza per una serie di attribuzioni che connotano la direzione dell'ufficio e che solamente il dott. Manzione, fra i candidati al presente concorso, può vantare.

Quanto ai risultati raggiunti, infatti, la redazione dei progetti organizzativi, l'organizzazione e lo svolgimento di riunioni periodiche tra i magistrati dell'ufficio, le esperienze di coordinamento della P.G., la tempestiva adozione dei programmi per l'informatizzazione predisposti dal Ministero della Giustizia per l'organizzazione dei servizi giudiziari e l'organizzazione dei magistrati onorari sono tutti elementi – già analiticamente descritti – che hanno caratterizzato la direzione dell'ufficio piemontese.

L'attività svolta si è rivelata “... *funzionale rispetto all'obiettivo della massima efficienza*” e ha consentito di ottenere apprezzabili risultati in ordine alla capacità di rendere efficiente il servizio e al calo delle pendenze in presenza di flussi invariati.

Si tratta di esperienza che riguarda non singole collaborazioni con la dirigenza, limitate a certe attività, ma la stessa direzione dell'intero ufficio; il dott. Manzione si è misurato con la complessità di esso e con i più diversi problemi che direzione della Procura comporta, ne ha affrontato le criticità, si è misurato con l'organizzazione del lavoro dei Sostituti e del personale amministrativo.

Tale esperienza sul piano attitudinale è più pregnante di quelle della dott.ssa Poggioli, limitate ad alcuni incarichi specifici, significativi ma altrettanto indicativi delle sue attitudini se confrontate con la direzione di una Procura, ufficio omologo a quello del posto da conferire.

Certamente l'esperienza direttiva del dott. Manzione risulta particolarmente significativa sul piano attitudinale, perché svolta continuamente e con i risultati indicati e anche perché compiuta in una Procura della Repubblica, ufficio analogo a quello il cui posto direttivo è messo a concorso. Si tratta dunque di un'esperienza specifica, oltremodo rilevante anche sotto questo profilo.

Non può poi avere particolare rilievo il fatto che la Procura di Alba fosse un ufficio di piccole dimensioni.

Certamente le dimensioni dell'ufficio incidono sulla complessità del medesimo, ma è altrettanto indubitabile che l'attività di direzione comporta compiti di organizzazione che devono

essere svolti dal dirigente e che riguardano l'ufficio nella sua interezza, a prescindere dalle sue dimensioni.

Il dott. Manzione si è dunque misurato con problemi e criticità che – come detto – hanno riguardato l'ufficio nel suo complesso e ciò rende questa sua attività, svolta a prescindere dalle dimensioni dell'ufficio diretto – particolarmente pregnante dal punto di vista attitudinale.

Essa manca completamente alla dott.ssa Poggioli, che non vanta in alcun modo esperienza analoga, non avendo svolto né funzioni direttive né semidirettive.

Arricchiscono poi il *curriculum* del dott. Manzione anche altre due esperienze di collaborazione, quella di MAGRIF e di Vicario alla Procura di Lucca; anch'esse sono significative sul piano attitudinale.

Non muta tale giudizio la valutazione degli indicatori generali.

Se le esperienze al Consiglio giudiziario della dott.ssa Poggioli sono certamente rilevanti, così come lo sono le sue esperienze formative, il dott. Manzione può vantare esperienze ben maggiori.

Anch'egli per due volte componente elettivo del Consiglio Giudiziario. Inoltre dal 15.1.2013 al 3.5.2013 è stato componente del Comitato Direttivo della Scuola Superiore della Magistratura; dal 10.5.1999 al 19.9.2001 è stato assegnato all'Ufficio Legislativo del Ministero della Giustizia.

Tutte già descritte nell'illustrazione degli indicatori generali, sono esperienze plurime e varie che – anzitutto – mettono in luce la versatilità del dott. Manzione e la sua profonda cultura ordinamentale.

Esse poi sono anche rilevanti sotto il profilo attitudinale poiché hanno riguardato tutte posizioni apicali e gli hanno consentito di misurarsi anche con i problemi organizzativi dei vari uffici cui ha fatto parte, il che rileva nella valutazione delle sue capacità direttive.

È per tutti questi motivi che - ritenuto equivalente il merito - la valutazione complessiva di tutti gli indicatori, e segnatamente di quelli specifici cui occorre dare speciale rilievo – rendono prevalente il dott. Manzione.

In ogni caso, anche a ritenere equivalenti i due profili, il che non è per i motivi detti, il dott. Manzione prevale ex art. 24, comma 3, T.U., in ragione della maggiore anzianità; a tal proposito deve evidenziarsi che il dott. Manzione è stato nominato con D.M. 19.3.1983 e dunque ha una anzianità superiore in modo molto significativo, visto che è maggiore di nove anni e mezzo.

Recessivo è anche il profilo del dott. **Dominijanni Giancarlo**.

Nominato con D.M. 8.7.1994, dal 1.12.1995 al 3.11.1999 è stato giudice al Tribunale di Locri, ove ha svolto funzioni civili e penali (giudice del collegio penale e GIP-GUP); dal 4.11.1999 è Sostituto Procuratore alla Procura della Repubblica di Pisa; fino al 2007 è stato componente del settore dei reati fiscali, tributari e fallimentari; dal 2007 al 9.10.2009 è stato coordinatore del gruppo di lavoro per reati concernenti associazioni per delinquere finalizzate alla commissione di delitti contro il patrimonio, commessi con violenza o minaccia, e del delitto di cui all'art. 544 c.p., i delitti di furto in abitazione che appaiono suscettibili di immediati sviluppi investigative, i reati di cui all'art. 73 D.P.R. n. 309/90 aggravati dall'art. 80; le ipotesi di immigrazione clandestina previste dall'art. 12 D. L.vo. n. 286/98 se aggravate ai sensi dei commi 3-bis e 3-ter, reati concernenti le armi e gli esplosivi quando per potenzialità e caratteristiche degli stessi o per personalità degli indagati siano sintomatici di particolare pericolosità sociale; i reati di riciclaggio (648-bis e ter c.p.) che riguardino denaro, titoli e beni di rilevante importo; misure di prevenzione personale e patrimoniale; dal 9.10.2009 è componente del gruppo in materia di lavoro e prevenzione sugli infortunio nei luoghi di lavoro; dal 2012 è anche componente del gruppo reati contro la Pubblica amministrazione e reati di eversione.

Il capo dell'ufficio evidenzia come ha mostrato di essere in grado di condurre con competenza e professionalità qualsivoglia tipologia di indagine, mettendo in luce una spiccata capacità di coordinamento e direzione dell'attività della polizia giudiziaria, anche nell'ambito di delicate indagini relative ad appartenenti alle forze dell'ordine.

Sottolinea inoltre il capo dell'ufficio l'eccellente attitudine prognostica nella lucida valutazione delle potenzialità di una determinata indagine ai fini di un più efficace sbocco di essa, anche in contesti criminali particolarmente complessi, con indagini che hanno comportato attività in territorio nazionale ed estero, necessità di coordinamento investigativo con altri uffici di Procura e di relazioni con agenzie investigative nazionali e internazionali.

Nell'autorelazione sono segnalate molteplici indagini da lui condotte, tra le quali spiccano quelle svolte nell'ambito di procedimento per associazione per delinquere finalizzata allo spaccio transnazionale di sostanze stupefacenti e, soprattutto, quelle nell'ambito di procedimento che ha accertato l'esistenza di quattro associazioni per delinquere, connotate dalla transnazionalità, finalizzate alla realizzazione di reati di abusivismo finanziario (art. 166 D.l.vo n. 58/98) che hanno operato in danno di società ubicate, oltre che in Italia, in decine di paesi in tutto il mondo.

Numerose gli incarichi ottenuti e le attività svolte:

- dal 29.9.2004 al 2006 è stato componente del gruppo di lavoro interdipartimentale, nominato dal Ministero della Giustizia, per la riorganizzazione del servizio d'intercettazioni;
- dal 6.11.2003 al gennaio 2004 è stato Presidente della Commissione per l'esame delle offerte relative alla "acquisizione dei servizi di noleggio a supporto delle attività di intercettazione di telecomunicazioni" presentate alla Procura di Pisa;
- dal 2006 al 20.5.2008 è stato delegato all'elaborazione ed esecuzione del progetto MDMA per la Procura di Pisa;
- dal 18.12.2008 è delegato all'organizzazione dell'ufficio CIT della Procura di Pisa;
- dal 6.4.2011 al giugno 2011 è stato Componente del gruppo di lavoro che ha avuto il compito di predisporre un piano di riorganizzazione dell'ufficio volto a definire compiti e attribuzioni di ognuno alla luce dei programmi informatici DIGIT e SICP per il raggiungimento degli obiettivi per l'anno 2011;
- dal 21.1.2013 al marzo 2013 è stato Presidente del Gruppo di lavoro per l'individuazione di una procedura per organizzare la trasmissione e ricezione delle notizie di reato in via informatica al fine di gestire il flusso documentale tra la Polizia Giudiziaria e la Procura di Pisa;
- dal 20.3.2013 al 17.7.2014 è stato Responsabile, per la Procura di Pisa, del progetto per la sperimentazione della procedura di trasmissione e ricezione delle notizie di reato in via informatica;
- dal 2002 al 2014 è stato Referente Informatico della Procura di Pisa;
- dal 14.1.2015 al 8.10.2015 è stato R.I.D. presso la Corte di Appello di Firenze;
- dall'8.10.2015 è Componente della STO;
- dal 31.10.2014 al febbraio 2017 è stato responsabile dell'organizzazione e del coordinamento dell'ufficio dibattimento per la Procura di Pisa;
- dal 2004 al 2017 è stato Referente per la Procura di Pisa per la verifica e controllo delle attività svolte dalle società, che si sono aggiudicate i servizi d'intercettazione, in tutte le convenzioni che sono state stipulate in tale settore;
- dal 13.10.2016 è Responsabile del progetto "Portale notizie di reato" per la Procura di Pisa.

Sono da mettere in evidenza: 1) la realizzazione di un progetto che ha determinato dei collegamenti a fibra ottica dedicati tra lo stabile della Procura e il Tribunale di Pisa, la Procura di Pisa, la Questura e il Comando Provinciale dei Carabinieri, nonché tra la Procura di Pisa e la rete civica unitaria del Comune di Pisa; 2) l'elaborazione di un progetto per l'informatizzazione del fascicolo penale; 3) l'organizzazione del servizio di rilascio, in formato digitale, della copia degli atti processuali richiesti dai difensori; 4) l'adesione, in collaborazione con il Tribunale di Pisa, al

progetto DIGIT di Cremona, integrato con il progetto SIDIP di Napoli, per la digitalizzazione dell'ufficio copie in modo da poter realizzare la gestione in formato digitale di tutti quei procedimenti che si trovano nella fase di 415-bis c.p.p.; 5) la realizzazione del sito web della Procura di Pisa.

Il Procuratore evidenzia la naturale attitudine del dott. Dominijanni ad affrontare le problematiche organizzative che vengano a prospettarsi presso l'ufficio di appartenenza, con soluzioni che spesso riescono a migliorare i risultati conseguiti in termini di quantità e qualità del servizio reso. Sottolinea il capo dell'ufficio che è stato il suo più proficuo collaboratore per la costituzione e la realizzazione dell'ufficio per i fascicoli di pronta definizione (UAS), che ha determinato lusinghieri risultati in punto di riduzione della pendenza complessiva.

Dal 2008 al 2012 è stato Segretario del Consiglio Giudiziario di Firenze e Presidente della Commissione Flussi.

Il profilo del dott. Manzione prevale sul pur brillante profilo del dott. Dominijanni.

Quanto agli indicatori specifici, deve anzitutto rilevarsi che entrambi possono vantare un lungo periodo di esercizio delle funzioni requirenti e l'essersi occupati – in questo lungo periodo – delle più diverse materie. Peraltro il dott. Manzione dal 5.12.2018 è Sostituto Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Firenze, e dunque può vantare l'esercizio delle funzioni requirenti anche in secondo grado, esperienza che manca al dott. Dominijanni e che invece deve ritenersi pregnante sul piano attitudinale perché arricchisce la pluralità delle esperienze valorizzata dall'art. 17, lett. a), T.U., nel settore di appartenenza; del resto lo svolgimento delle funzioni in secondo grado consente di avere una visione complessiva delle funzioni sia nella prospettiva della tenuta processuale delle scelte anche investigative, oltre che processuali, da effettuare nelle funzioni requirenti.

Peraltro, è da evidenziare che tale maggiore completezza delle esperienze, rinvenibile nel profilo della dott. Manzione, si associa anche alla significativa superiore durata temporale in cui queste si sono articolate, in ragione della differente anzianità di servizio.

Quanto poi a incarichi direttivi e di collaborazione, il dott. Dominijanni ha svolto tutte le importanti e rilevanti attività di collaborazione sopra indicate. Peraltro, come detto anche in relazione agli esposti giudizi comparativi, il dott. Manzione è l'unico a poter vantare l'esercizio di un incarico direttivo quale Procuratore di Alba, avendo, in tale veste, diretto un intero ufficio di Procura, maturando capacità direttive sicuramente maggiori di quelle del dott. Dominijanni. Come si è già avuto modo di dire, infatti, l'incarico di Procuratore si caratterizza per una serie di

attribuzioni che connotano la direzione dell'ufficio e che solamente il dott. Manzione, fra i candidati al presente concorso, può vantare.

Quanto ai risultati raggiunti, infatti, l'attività da lui svolta si è rivelata “... *funzionale rispetto all'obiettivo della massima efficienza*” e ha consentito di ottenere apprezzabili risultati in ordine alla capacità di rendere efficiente il servizio e al calo delle pendenze in presenza di flussi invariati.

Non può poi avere particolare rilievo il fatto che la Procura di Alba fosse un ufficio di piccole dimensioni.

Certamente le dimensioni dell'ufficio incidono sulla complessità del medesimo, ma è altrettanto indubitabile che l'attività di direzione comporta compiti di organizzazione che devono essere svolti dal dirigente e che riguardano l'ufficio nella sua interezza, a prescindere dalle sue dimensioni.

Il dott. Manzione si è dunque misurato con problemi e criticità che – come detto – hanno riguardato l'ufficio nel suo complesso e ciò rende questa sua attività, svolta a prescindere dalle dimensioni dell'ufficio diretto, particolarmente pregnante dal punto di vista attitudinale.

Non v'è dubbio che tale esperienza sia più pregnante sul piano attitudinale di quelle svolte dal dott. Dominijanni le quali, anche se numerose e varie, hanno comunque un contenuto diverso rispetto alla direzione di un intero ufficio, essendo relative a singole attività settoriali.

L'esperienza direttiva del dott. Manzione risulta particolarmente significativa sul piano attitudinale anche perché compiuta in una Procura della Repubblica, ufficio analogo a quello il cui posto direttivo è messo a concorso, e relativa all'intera direzione di esso, come già detto.

Arricchiscono poi il *curriculum* del dott. Manzione anche altre due esperienze di collaborazione, quella di MAGRIF e di Vicario alla Procura di Lucca; anch'esse sono significative sul piano attitudinale.

Non muta poi tale giudizio la valutazione degli indicatori generali.

Se le competenze informatiche del dott. Dominijanni sono certamente profonde e qualificate, essendo stato sia MAGRIF che RID, così come è rilevante l'aver fatto parte del Consiglio giudiziario e della S.T.O., il dott. Manzione può vantare esperienze di importante livello.

È stato per due volte componente elettivo del Consiglio Giudiziario. Dal 15.1.2013 al 3.5.2013 è stato componente del Comitato Direttivo della Scuola Superiore della Magistratura. Dal 10.5.1999 al 19.9.2001 è stato assegnato all'Ufficio Legislativo del Ministero della Giustizia.

Tutte già descritte nell'illustrazione degli indicatori generali, sono esperienze plurime e varie che – anzitutto – mettono in luce la versatilità del dott. Manzione e la sua profonda cultura

ordinamentale.

Esse poi sono rilevanti anche sotto il profilo attitudinale poiché hanno riguardato tutte posizioni apicali e gli hanno consentito di misurarsi anche con i problemi organizzativi dei vari uffici cui ha fatto parte, il che rileva nella valutazione delle sue capacità direttive.

È per tutti questi motivi che - ritenuto equivalente il merito - la valutazione complessiva di tutti gli indicatori, e segnatamente di quelli specifici cui occorre dare speciale rilievo – rendono prevalente il dott. Manzione.

In ogni caso, anche a ritenere equivalenti i due profili, il che non è per i motivi detti, il dott. Manzione prevale ex art. 24, comma 3, T.U., in ragione della maggiore anzianità; a tal proposito deve evidenziarsi che il dott. Manzione è stato nominato con D.M. 19.3.1983 e dunque ha una anzianità superiore in modo molto significativo, visto che è maggiore di più di undici anni.

Recessivo è poi il profilo del dott. **Deodato Giuseppe**.

Nominato con D.M. 8/7/94, il dott. Deodato dal 1/12/1995 al 20/6/1999 è stato Sostituto Procuratore presso il Tribunale di Lamezia Terme, con competenza su tutti i reati in particolare su quelli tributari. In quella sede, ha avuto modo di occuparsi, più volte, anche di estorsioni, omicidi e reati riconducibili alla criminalità organizzata (poi passati alla DDA); dal 21/6/1999 al 2/10/2010 è stato Sostituto Procuratore presso il Tribunale di Civitavecchia ove ha trattato tutti i procedimenti relativi a reati tributari (e in parte anche di quelli societari), compresi quelli doganali posti in essere nello scalo aereo di Fiumicino e nel porto di Civitavecchia; dal 3/10/2010 è Sostituto procuratore della Repubblica di Roma dove ha fatto parte del gruppo specializzato Criminalità informatica (dal 4.10.2010 al 30.6.2011) e reati contro la Pubblica Amministrazione (dal 30.6.2011 al 27.3.2019), nonché del gruppo reati tributari dal 27.10.2010.

L'attività maggiormente significativa nello specifico settore è stata svolta presso la Procura della Repubblica di Roma, dove svolge le funzioni dal 3.10.2010.

Si legge nel rapporto del capo dell'ufficio che "... il dott. Deodato ha sempre collaborato con il Procuratore della Repubblica per ricercare ed attuare soluzioni condivise per il miglior funzionamento dell'ufficio. In particolare il dott. DEODATO ha ricoperto l'incarico di Magrif a far data dal 24.1.2012 sino all'11.12.2013. Ha ricoperto, altresì, l'incarico di RID - settore penale requirente - del distretto della Corte d'Appello di Roma. Nell'espletamento di tale ultimo incarico, oltre che con la Procura di Roma, ha collaborato anche con tutti i Capi degli Uffici requirenti e i singoli Magrif del distretto. Per quanto riguarda la Procura della Repubblica di Roma, occorre

segnalare che in data 15.5.2013, il dott. DEODATO è stato nominato “Referente per la diffusione del sistema informativo integrato della cognizione penale (S.IC.P.)” con incarico, tra l’altro, di mantenere i rapporti con la D.G.S.IA. finalizzati ad affrontare e risolvere le problematiche relative alla bonifica e migrazione dei dati Re.Ge. in S.IC.P. oltre che di seguire le operazioni dirette all’adozione del nuovo sistema in sostituzione del Re.Ge.”.

É stato nominato RID l’11.12.2013 (incarico prorogato per ulteriori due anni) e in tale qualità ha fatto parte dell’Ufficio Distrettuale per l’Innovazione (UDI) istituito presso la Corte d’Appello di Roma, “Struttura permanente di riferimento del CSM per l’innovazione e l’informatizzazione”.

Ha svolto alcune collaborazioni con il Ministero della Giustizia; in particolare: 1) il 12.12.2017 è stato nominato membro del gruppo di lavoro destinato a collaborare allo studio e allo sviluppo delle progettualità volte alla complessiva reingegnerizzazione e all’innalzamento dei livelli di sicurezza dei sistemi penali, in vista della realizzazione del processo penale telematico; 2) ha fatto parte del “Gruppo di lavoro per il riordino della disciplina delle spese di intercettazione”; 3) ha partecipato, presso la DGSIA, al gruppo di lavoro diretto allo “Sviluppo portale NDR e interoperabilità con il gestore documentale”; 3) ha partecipato, presso la DGSIA, al gruppo di lavoro diretto allo “Sviluppo tiap- document@: il fascicolo intercettazioni”; 4) è stato delegato dal Procuratore della Repubblica di Roma a rappresentarlo in via permanente in tutte le riunioni del “tavolo tecnico permanente per il monitoraggio del sistema della prestazioni obbligatorie e delle relative tariffe”.

Nello svolgimento di tali collaborazioni ha partecipato a numerose riunioni che hanno portato: 1) all’emanazione del decreto interministeriale 28 dicembre 2017, registrato dalla Corte dei conti il 23 gennaio 2018, recante la “revisione delle voci di listino di cui al decreto ministeriale 26 aprile 2001, in attuazione dell’art. 96, comma 2, del decreto legislativo n. 259 del 2003” Attualmente continua a partecipare alle riunioni, indette dal Capo di Gabinetto del Ministro, per la revisione delle spese di intercettazioni in relazione alle prestazioni dei cosiddetti “noleggiatori”; 2) alla predisposizione dei progetti di reingegnerizzazione dei sistemi diretti alla realizzazione del processo penale telematico; 3) all’implementazione dell’applicativo documentale TIAP per renderlo idoneo a ricevere le notizie di reato da Portale/NDR e gestire parte dell’archivio riservato delle intercettazioni.

Il profilo del dott. Manzione prevale su quello del dott. Deodato sotto vari profili.

Quanto agli indicatori specifici, deve anzitutto rilevarsi che entrambi possono vantare un lungo periodo di esercizio delle funzioni requirenti e l'aver svolto – in questo lungo periodo – essersi occupati delle più diverse materie. Peraltro il dott. Manzione dal 5.12.2018 è Sostituto Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Firenze, e dunque può vantare l'esercizio delle funzioni requirenti anche in secondo grado, esperienza che manca al dott. Santangelo e che invece deve ritenersi pregnante sul piano attitudinale perché arricchisce la pluralità delle esperienze valorizzata dall'art. 17, lett. a), T.U., nel settore di appartenenza; del resto lo svolgimento delle funzioni in secondo grado consente di avere una visione complessiva delle funzioni sia nella prospettiva della tenuta processuale delle scelte anche investigative, oltre che processuali, da effettuare nelle funzioni requirenti.

Peraltro è da evidenziare che tale maggiore completezza delle esperienze, rinvenibile nel profilo della dott. Manzione, si associa anche alla significativa superiore durata temporale in cui queste si sono articolate.

Quanto a incarichi direttivi e di collaborazione, inoltre, se il dott. Deodato alla Procura di Roma ha partecipato a singoli progetti e ha fatto parte di tavoli tecnici per specifiche attività, ben più rilevante – sul piano attitudinale – si mostra l'esperienza del dott. Manzione quale Procuratore di Albaavendo, in tale veste, diretto un intero ufficio di Procura, maturando capacità direttive sicuramente maggiori di quelle del dott. Deodato. Come si è già avuto modo di dire, infatti, l'incarico di Procuratore si caratterizza per una serie di attribuzioni che connotano la direzione dell'ufficio e che solamente il dott. Manzione, fra i candidati al presente concorso, può vantare.

Quanto ai risultati raggiunti, infatti, la redazione dei progetti organizzativi, l'organizzazione e lo svolgimento di riunioni periodiche tra i magistrati dell'ufficio, le esperienze di coordinamento della P.G., la tempestiva adozione dei programmi per l'informatizzazione predisposti dal Ministero della Giustizia per l'organizzazione dei servizi giudiziari e l'organizzazione dei magistrati onorari sono tutti elementi – già analiticamente descritti – che hanno caratterizzato la direzione dell'ufficio piemontese.

L'attività svolta si è rivelata “... *funzionale rispetto all'obiettivo della massima efficienza*” e ha consentito di ottenere apprezzabili risultati in ordine alla capacità di rendere efficiente il servizio e al calo delle pendenze in presenza di flussi invariati.

Non v'è dubbio che si tratti di esperienza che riguarda non un singolo settore né la sola collaborazione con la dirigenza, come il coordinamento di un gruppo all'interno della Procura, ma la stessa direzione dell'intero ufficio; il dott. Manzione si è misurato con la complessità di esso e

con i più diversi problemi che direzione della Procura comporta, ne ha affrontato le criticità, si è misurato con l'organizzazione del lavoro dei Sostituti e del personale amministrativo.

Non può poi avere particolare rilievo il fatto che la Procura di Alba fosse un ufficio di piccole dimensioni.

Certamente le dimensioni dell'ufficio incidono sulla complessità del medesimo, ma è altrettanto indubitabile che l'attività di direzione comporta compiti di organizzazione che devono essere svolti dal dirigente e che riguardano l'ufficio nella sua interezza, a prescindere dalle sue dimensioni.

Il dott. Manzione si è dunque misurato con problemi e criticità che – come detto – hanno riguardato l'ufficio nel suo complesso e ciò rende questa sua attività, svolta a prescindere dalle dimensioni dell'ufficio diretto – particolarmente pregnante dal punto di vista attitudinale.

Tale esperienza è certamente più pregnante sul piano attitudinale di quelle svolte dal dott. Deodato, che sono senz'altro di contenuto più limitato; peraltro la direzione della Procura è stata svolta dal dott. Manzione in un ufficio omologo a quello il cui posto direttivo è oggetto del presente procedimento, il che la rende particolarmente significativa sul piano attitudinale.

L'esperienza direttiva del dott. Manzione risulta particolarmente significativa sul piano attitudinale, perché svolta continuativamente e con i risultati indicati e anche perché compiuta in una Procura della Repubblica, ufficio analogo a quello il cui posto direttivo è messo a concorso. Si tratta dunque di un'esperienza specifica, oltremodo rilevante anche sotto questo profilo.

Essa manca completamente al dott. Deodato, che non vanta in alcun modo esperienza analoga, non avendo esperienze né direttive né semidirettive.

Arricchiscono poi il *curriculum* del dott. Manzione anche altre due esperienze di collaborazione, quella di MAGRIF e di Vicario alla Procura di Lucca; anch'esse sono significative sul piano attitudinale

Non muta tale giudizio la valutazione degli indicatori generali.

Se le competenze informatiche del dott. Deodato sono certamente rilevanti, e in particolare la sua attività di MAGRIF e di RID, così come lo sono le sue collaborazioni con il Ministero della Giustizia, il dott. Manzione può vantare esperienze ben maggiori.

È stato per due volte componente elettivo del Consiglio Giudiziario. Dal 15.1.2013 al 3.5.2013 è stato componente del Comitato Direttivo della Scuola Superiore della Magistratura. Dal 10.5.1999 al 19.9.2001 è stato assegnato all'Ufficio Legislativo del Ministero della Giustizia. Tutte già descritte nell'illustrazione degli indicatori generali, sono esperienze plurime e varie che – anzitutto

– mettono in luce la versatilità del dott. Manzione e la sua profonda cultura ordinamentale.

Esse poi sono anche rilevanti sotto il profilo attitudinale poiché – seppur non svolte in uffici giudiziari – hanno riguardato tutte posizioni apicali e gli hanno consentito di misurarsi anche con i problemi organizzativi dei vari uffici cui ha fatto parte, il che rileva nella valutazione delle sue capacità direttive.

È per tutti questi motivi che - ritenuto equivalente il merito - la valutazione complessiva di tutti gli indicatori, e segnatamente di quelli specifici cui occorre dare speciale rilievo – rendono prevalente il dott. Manzione.

In ogni caso, anche a ritenere equivalenti i due profili, il che non è per i motivi detti, il dott. Manzione prevale ex art. 24, comma 3, T.U., in ragione della maggiore anzianità; a tal proposito deve evidenziarsi che il dott. Manzione è stato nominato con D.M. 19.3.1983 e dunque ha una anzianità notevolmente superiore, visto che è maggiore di più di undici anni.

Recessivo è inoltre il profilo della dott.ssa **Pinto Margherita**.

Nominata con D.M. 8.7.1994, la dott.ssa PINTO ha dapprima svolto funzioni giudicanti promiscue presso la Pretura di Lamezia Terme; trasferita alla Procura di Lamezia si è occupata di numerosi delitti associativi, spaccio di sostanze stupefacenti, traffico di armi, estorsione, frode fiscale, di cui diversi a carico di più indagati. Ha, inoltre, trattato delitti concernenti le cd. “fasce deboli ” acquisendo specializzazione sulla materia. Ha svolto, presso la Procura di Lamezia Terme anche l’incarico di facente funzioni coordinando il lavoro delle segreterie.

Nell’aprile e maggio del 2002 è stata applicata presso la Procura distrettuale antimafia di Catanzaro per la trattazione di sedici procedimenti di cui quindici relativi a omicidi consumati in Lamezia Terme dal 1982 al 1992 e uno relativo ad associazione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti e cessione di droga, consumati nel 2001, conclusosi con condanne confermate in Cassazione.

Dal 2004 al trasferimento presso la Procura di Civitavecchia, la dott.ssa PINTO è stata titolare della competenza tabellare relativa ai delitti di usura ed estorsione ai danni dei commercianti, nelle ipotesi riconducibili al fenomeno del c.d. pizzo, poi trasmessi per competenza alla Procura Distrettuale di Catanzaro, oltre che dei reati sessuali e contro la famiglia. In questa veste ha lavorato in costante contatto con la Procura Distrettuale di Catanzaro, attesa la provenienza da criminalità organizzata della maggior parte degli episodi.

Ha esercitato le funzioni di sostituto addetto alle esecuzioni penali.

Ha personalmente curato l'istituzione del registro misure di prevenzione presso la Procura di Lamezia Terme, avanzando poi richieste di sequestro di prevenzione per aderenti alla criminalità organizzata.

Dal giugno 2006 a luglio 2013 ha prestato servizio presso la Procura di Civitavecchia dove ha trattato numerosi procedimenti per spaccio di sostanze stupefacenti. Ha anche seguito procedimenti delicati in materia di omicidio già definiti con sentenza di condanna. Presso tale ufficio ha trattato i reati in danno delle vittime deboli (violenza sessuale, maltrattamenti in famiglia, usura, estorsione) nonché le esecuzioni penali. È stata assegnataria in esclusiva del settore misure di prevenzione, nell'ambito della quale ha chiesto e ottenuto provvedimenti di sequestro e confisca di patrimoni di provenienza illecita per milioni di euro. Su delega del Procuratore di Civitavecchia, ha presenziato a diverse riunioni di coordinamento presso la Procura Generale.

Dal luglio 2013 è in servizio presso la Procura di Roma, dove ha fatto parte del gruppo "Immigrazione clandestina e sfruttamento della prostituzione", "reati tributari", "rapporti con autorità giudiziarie straniere", "reati contro il patrimonio e in tema di stupefacenti". Attualmente fa parte del gruppo "Reati contro il patrimonio e stupefacenti" nell'ambito del quale ha richiesto e ottenuto numerose misure cautelari per fatti di aggressione violenta al patrimonio (rapine seriali, estorsioni) e violazione della normativa sugli stupefacenti. È stata applicata a quattro procedimenti di competenza della DDA per violazione dell'art. 74 DPR 309/90. Ha fatto parte altresì del gruppo che cura le indagini su delega di autorità straniera, a seguito dell'entrata in vigore della normativa sull'Ordine di Indagine Europeo. In tale contesto ha collaborato con le autorità francesi nella cattura di un soggetto ricercato per omicidio e in fuga nel territorio italiano.

Quanto alle collaborazioni prestate, dal parere risulta che ha sempre collaborato con i capi degli uffici giudiziari in cui ha svolto le funzioni, a volte incaricata di seguire settori ulteriori rispetto al lavoro ordinario di ogni sostituto senza chiedere alcun esonero.

In particolare, presso l'ufficio esecuzioni penali della Procura di Civitavecchia, ha ricevuto delega del Procuratore al fine della cura del difficile settore delle demolizioni. Presso la Procura della Repubblica di Lamezia Terme ha curato, inoltre, il settore delle misure di prevenzione.

Il Procuratore della Repubblica di Roma, in sede di redazione del parere per la VI valutazione, ha osservato che: *“la collega, pur nella cronica insufficienza delle risorse, ha strutturato la sua attività e quella della segreteria con criteri di efficienza e razionalità, garantendo il pieno controllo dell'iter delle indagini, sia per gli adempimenti e le sequenze procedurali, sia per gli sviluppi investigativi. Tempi di lavoro, ruoli, competenze, movimento dei fascicoli sono*

governati con l'obiettivo di garantire un flusso di lavoro ordinato. Le priorità vengono individuate correttamente ed in linea con le indicazioni dell'ufficio. Rigoroso il controllo sui procedimenti con misure cautelari personali e patrimoniali in corso, così sui procedimenti con attività tecniche”.

Alla Procura di Roma, quale responsabile, ha coordinato il tirocinio per i Vice Procuratori Onorari di prima nomina nel periodo 2014-2015 e ha seguito il tirocinio di due studenti della scuola di specializzazione per le professioni legali della Sapienza nel 2014.

Ha svolto attività di affidatario di magistrati in tirocinio ordinario; ha altresì curato il tirocinio formativo di lunga durata per laureati in Giurisprudenza di cui alla convenzione tra l'Università la Sapienza e la Procura di Roma.

Il profilo del dott. Manzione prevale su quello della dott.ssa Pinto sotto vari profili.

Quanto agli indicatori specifici, deve anzitutto rilevarsi che entrambi possono vantare un lungo periodo di esercizio delle funzioni requirenti e l'aver svolto – in questo lungo periodo – essersi occupati delle più diverse materie. Peraltro il dott. Manzione dal 5.12.2018 è Sostituto Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Firenze, e dunque può vantare l'esercizio delle funzioni requirenti anche in secondo grado, esperienza che manca alla dott.ssa Pinto e che invece deve ritenersi pregnante sul piano attitudinale perché arricchisce la pluralità delle esperienze valorizzata dall'art. 17, lett. a), T.U., nel settore di appartenenza; del resto lo svolgimento delle funzioni in secondo grado consente di avere una visione complessiva delle funzioni sia nella prospettiva della tenuta processuale delle scelte anche investigative, oltre che processuali, da effettuare nelle funzioni requirenti.

Peraltro è da evidenziare che tale maggiore completezza delle esperienze rinvenibile nel profilo della dott. Manzione si associa anche alla significativa superiore durata temporale in cui queste si sono articolate.

Quanto a incarichi direttivi e di collaborazione, se la dott.ssa Pinto alla Procura di Roma è stato coordinatore dei due gruppi indicati, ben più rilevante – sul piano attitudinale - si mostra l'esperienza del dott. Manzione quale Procuratore di Alba, avendo, in tale veste, diretto un intero ufficio di Procura, maturando capacità direttive sicuramente maggiori di quelle della dott.ssa Pinto. Come si è già avuto modo di dire, infatti, l'incarico di Procuratore si caratterizza per una serie di attribuzioni che connotano la direzione dell'ufficio e che solamente il dott. Manzione, fra i candidati al presente concorso, può vantare.

Quanto ai risultati raggiunti, infatti, la redazione dei progetti organizzativi, l'organizzazione e lo svolgimento di riunioni periodiche tra i magistrati dell'ufficio, le esperienze di coordinamento

della P.G., la tempestiva adozione dei programmi per l'informatizzazione predisposti dal Ministero della Giustizia per l'organizzazione dei servizi giudiziari e l'organizzazione dei magistrati onorari sono tutti elementi – già analiticamente descritti – che hanno caratterizzato la direzione dell'ufficio piemontese.

L'attività svolta si è rivelata “... *funzionale rispetto all'obiettivo della massima efficienza*” e ha consentito di ottenere apprezzabili risultati in ordine alla capacità di rendere efficiente il servizio e al calo delle pendenze in presenza di flussi invariati.

Non v'è dubbio che si tratti di esperienza che riguarda non un singolo settore né la sola collaborazione con la dirigenza, come l'affidamento di un singolo settore, ma la stessa direzione dell'intero ufficio; il dott. Manzione si è misurato con la complessità di esso e con i più diversi problemi che direzione della Procura comporta, ne ha affrontato le criticità, si è misurato con l'organizzazione del lavoro dei Sostituti e del personale amministrativo.

Non può poi avere particolare rilievo il fatto che la Procura di Alba fosse un ufficio di piccole dimensioni.

Certamente le dimensioni dell'ufficio incidono sulla complessità del medesimo, ma è altrettanto indubitabile che l'attività di direzione comporta compiti di organizzazione che devono essere svolti dal dirigente e che riguardano l'ufficio nella sua interezza, a prescindere dalle sue dimensioni.

Il dott. Manzione si è dunque misurato con problemi e criticità che – come detto – hanno riguardato l'ufficio nel suo complesso e ciò rende questa sua attività, svolta a prescindere dalle dimensioni dell'ufficio diretto – particolarmente pregnante dal punto di vista attitudinale.

La sua esperienza direttiva risulta particolarmente significativa sul piano attitudinale, perché svolta continuativamente e con i risultati indicati e anche perché compiuta in una Procura della Repubblica, ufficio analogo a quello il cui posto direttivo è messo a concorso. Si tratta dunque di un'esperienza specifica, oltremodo rilevante anche sotto questo profilo.

Essa manca completamente alla dott.ssa Pinto, che non vanta in alcun modo esperienza analoga, non avendo svolto funzioni né direttive né semidirettive.

Arricchiscono poi il *curriculum* del dott. Manzione anche altre due esperienze di collaborazione, quella di MAGRIF e di Vicario alla Procura di Lucca; anch'esse sono significative sul piano attitudinale

Non muta tale giudizio la valutazione degli indicatori generali.

Se il coordinamento dei tirocini dei magistrati onorari della dott.ssa Pinto (e le altre esperienze

formative) dott. Santangelo sono certamente rilevanti, e in particolare la sua attività di MAGRIF, così come lo sono le sue esperienze formative, il dott. Manzione può vantare esperienze ben maggiori.

È stato per due volte componente elettivo del Consiglio Giudiziario. Dal 15.1.2013 al 3.5.2013 è stato componente del Comitato Direttivo della Scuola Superiore della Magistratura. Dal 10.5.1999 al 19.9.2001 è stato assegnato all'Ufficio Legislativo del Ministero della Giustizia.

Tutte già descritte nell'illustrazione degli indicatori generali, sono esperienze plurime e varie che – anzitutto – mettono in luce la versatilità del dott. Manzione e la sua profonda cultura ordinamentale.

Esse poi sono anche rilevanti sotto il profilo attitudinale poiché – seppur non svolte in uffici giudiziari – hanno riguardato tutte posizioni apicali e gli hanno consentito di misurarsi anche con i problemi organizzativi dei vari uffici cui ha fatto parte, il che rileva nella valutazione delle sue capacità direttive.

È per tutti questi motivi che - ritenuto equivalente il merito - la valutazione complessiva di tutti gli indicatori, e segnatamente di quelli specifici cui occorre dare speciale rilievo – rendono prevalente il dott. Manzione.

In ogni caso, anche a ritenere equivalenti i due profili, il che non è per i motivi detti, il dott. Manzione prevale ex art. 24, comma 3, T.U., in ragione della maggiore anzianità; a tal proposito deve evidenziarsi che il dott. Manzione è stato nominato con D.M. 19.3.1983 e dunque ha una anzianità notevolmente superiore, visto che è maggiore di più di undici anni.

Recessivo è poi il profilo del dott. **Pioletti Alberto**.

Nominato con D.M. 11.4.1995, ha svolto funzioni requirenti inizialmente alla Procura presso la Pretura di Napoli e poi alla Procura presso il Tribunale di Napoli. In Procura presso la Pretura è stato assegnato inizialmente al gruppo criminalità e quindi a quello in materia di sicurezza sul lavoro, mentre nell'ufficio presso il Tribunale è stato assegnato al gruppo criminalità economica e finanziaria, istruendo anche complessi procedimenti in materia di criminalità organizzata.

Dal novembre 2002 al febbraio 2011 ha svolto, fuori ruolo, funzioni amministrative presso il Ministero della Giustizia, dapprima quale Magistrato addetto all'Ufficio I “affari legislativi internazionali” della Direzione Generale della Giustizia Penale e successivamente quale direttore dell'Ufficio II della “cooperazione giudiziaria internazionale” della Direzione Generale della Giustizia Penale, per poi ricoprire il ruolo di Magistrato addetto presso l'Ufficio Legislativo. Nel

febbraio 2011 è rientrato in ruolo, con funzioni di sostituto della Procura di Roma, ove è stato assegnato al gruppo “reati causati da responsabilità”.

Quanto al merito, tutti i pareri formulati nel corso della carriera danno conto della preparazione giuridica e delle notevoli doti di laboriosità, capacità di approfondimento e laboriosità. Significativa l'attività formativa svolta anche per il C.S.M. e il Ministero.

Dal punto di vista attitudinale va ricordato che, come fuori ruolo, ha svolto l'incarico di direttore dell'Ufficio II della Direzione Generale della Giustizia Penale del Ministero della Giustizia, venendo in rilievo un ufficio altamente operativo sia per le materie di cui è competente che per il numero di personale ad esso assegnato. Il parere evidenzia come nell'espletamento di questo incarico ha dimostrato capacità organizzative, coordinando il lavoro dei colleghi magistrati, dirigendo il personale amministrativo e quello appartenente alle forze di polizia in maniera da garantire l'efficiente svolgimento delle numerose e urgenti attività che, per legge, l'ufficio deve sempre garantire anche in tempi particolarmente ristretti. Sempre nella qualità di direttore dell'Ufficio suindicato, il dott. Pioletti ha maturato plurime ed importanti esperienze di coordinamento investigativo. Nel rapporto informativo viene evidenziato che al direttore dell'ufficio II spetta anche il coordinamento coi magistrati di collegamento e col membro italiano presso Eurojust.

Dal 2/2/2011 è stato ricollocato in ruolo quale Sostituto procuratore alla Procura di Roma.

Con decreto del Ministro della Giustizia del 20.4.2012 è stato nominato giudice rappresentante dell'Italia presso l'organo supervisore di Eurojust, incarico che ha ricoperto per cinque anni; dall'aprile 2013 è rappresentante dell'Italia presso la rete internazionale di esperti in materia di mandato d'arresto europeo; con delibera del CSM del 23.1.2014 è stato nominato esperto a breve termine nella materia della cooperazione internazionale per il progetto PAMECA IV in Albania.

Quale Direttore dell'Ufficio II della Direzione Generale della Giustizia Penale del Ministero della Giustizia si è occupato del procedimento di informatizzazione degli atti dell'ufficio sostituendo il sistema di protocollazione manuale con quello della protocollazione informatica degli atti.

È stato magistrato collaboratore di M.O.T. e affidatario di numerosi M.O.T.

Il profilo del dott. Manzione prevale su quello del dott. Pioletti sotto vari profili.

Quanto agli indicatori specifici, deve anzitutto rilevarsi che entrambi possono vantare un lungo periodo di esercizio delle funzioni requirenti e l'aver svolto – in questo lungo periodo –

essersi occupati delle più diverse materie. Peraltro il dott. Manzione dal 5.12.2018 è Sostituto Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Firenze, e dunque può vantare l'esercizio delle funzioni requirenti anche in secondo grado, esperienza che manca al dott. Pioletti e che invece deve ritenersi pregnante sul piano attitudinale perché arricchisce la pluralità delle esperienze valorizzata dall'art. 17, lett. a), T.U., nel settore di appartenenza; del resto lo svolgimento delle funzioni in secondo grado consente di avere una visione complessiva delle funzioni sia nella prospettiva della tenuta processuale delle scelte anche investigative, oltre che processuali, da effettuare nelle funzioni requirenti.

Peraltro è da evidenziare che tale maggiore completezza delle esperienze, rinvenibile nel profilo della dott. Manzione, si associa anche alla significativa superiore durata temporale in cui queste si sono articolate.

Quanto a incarichi direttivi e di collaborazione, non risultano particolari esperienze del dott. Pioletti, mentre estremamente rilevante è – sul piano attitudinale - l'esperienza del dott. Manzione quale Procuratore di Alba, avendo, in tale veste, diretto un intero ufficio di Procura, maturando capacità direttive sicuramente maggiori di quelle del dott. Pioletti. Come si è già avuto modo di dire, infatti, l'incarico di Procuratore si caratterizza per una serie di attribuzioni che connotano la direzione dell'ufficio e che solamente il dott. Manzione, fra i candidati al presente concorso, può vantare.

Quanto ai risultati raggiunti, infatti, la redazione dei progetti organizzativi, l'organizzazione e lo svolgimento di riunioni periodiche tra i magistrati dell'ufficio, le esperienze di coordinamento della P.G., la tempestiva adozione dei programmi per l'informatizzazione predisposti dal Ministero della Giustizia per l'organizzazione dei servizi giudiziari e l'organizzazione dei magistrati onorari sono tutti elementi – già analiticamente descritti – che hanno caratterizzato la direzione dell'ufficio piemontese.

L'attività svolta - a cominciare dall'adozione del progetto organizzativo - si è rivelata “... *funzionale rispetto all'obiettivo della massima efficienza*” e ha consentito di ottenere apprezzabili risultati in ordine alla capacità di rendere efficiente il servizio e al calo delle pendenze in presenza di flussi invariati.

Non v'è dubbio che si tratti di esperienza che riguarda la stessa direzione dell'intero ufficio; il dott. Manzione si è misurato con la complessità di esso e con i più diversi problemi che direzione della Procura comporta, ne ha affrontato le criticità, si è misurato con l'organizzazione del lavoro dei Sostituti e del personale amministrativo.

Non può poi avere particolare rilievo il fatto che si tratti di un ufficio di piccole dimensioni.

Le dimensioni dell'ufficio incidono sulla complessità del medesimo, ma è indubitabile che l'attività di direzione comporta compiti di organizzazione che devono essere svolti dal dirigente e che riguardano l'ufficio nella sua interezza, a prescindere dalle sue dimensioni.

Il dott. Manzione si è dunque misurato con problemi e criticità che – come detto – hanno riguardato l'ufficio nel suo complesso e ciò rende questa sua attività, svolta a prescindere dalle dimensioni dell'ufficio diretto – particolarmente pregnante dal punto di vista attitudinale.

Certamente l'esperienza direttiva del dott. Manzione risulta particolarmente significativa sul piano attitudinale, perché svolta continuativamente e con i risultati indicati e anche perché compiuta in una Procura della Repubblica, ufficio analogo a quello il cui posto direttivo è messo a concorso. Si tratta dunque di un'esperienza specifica, oltremodo rilevante anche sotto questo profilo.

Essa manca completamente al dott. Pioletti, che non vanta in alcun modo un'esperienza analoga, non avendo svolto funzioni né direttive né semidirettive.

Arricchiscono poi il *curriculum* del dott. Manzione anche altre due esperienze di collaborazione, quella di MAGRIF e di Vicario alla Procura di Lucca; anch'esse sono significative sul piano attitudinale

Non muta tale giudizio la valutazione degli indicatori generali.

Se infatti il dott. Pioletti può vantare le rilevanti esperienze fuori ruolo di direzione dell'Ufficio II della Direzione Generale della Giustizia Penale del Ministero della Giustizia e giudice rappresentante dell'Italia presso l'organo supervisore di Eurojust, anche il dott. Manzione vanta esperienze di rilievo: l'aver fatto parte per due volte del Consiglio Giudiziario, essere stato componente del Comitato Direttivo della Scuola Superiore della Magistratura e l'assegnazione all'Ufficio Legislativo del Ministero della Giustizia.

Si tratta di esperienze tutte significative – anche in relazione alle capacità organizzative mostrate dai candidati, e dunque sul piano attitudinale – che però per il dott. Pioletti non valgono a mutare il giudizio di prevalenza del profilo del dott. Manzione che già emerge dalla valutazione degli indicatori specifici.

È per tutti questi motivi che - ritenuto equivalente il merito - la valutazione complessiva di tutti gli indicatori, e segnatamente di quelli specifici cui occorre dare speciale rilievo, rendono prevalente il dott. Manzione.

In ogni caso, anche a ritenere equivalenti i due profili, il che non è per i motivi detti, il dott. Manzione prevale ex art. 24, comma 3, T.U., in ragione della maggiore anzianità; a tal proposito

deve evidenziarsi che il dott. Manzione è stato nominato con D.M. 19.3.1983 e dunque ha una anzianità superiore in modo molto significativo, visto che è maggiore di dodici anni.

Recessivo è poi il profilo del dott. **Guarriello Silvio Marco**.

Nominato con D.M. 30.5.1996, il dott. Guarriello dal 15/12/1997 al 6/6/98 e dal 19/7/98 al 15/9/98 è stato Pretore civile, penale, e del lavoro alla Pretura di Santa Maria Capua Vetere, sezione distaccata di Piedimonte Matese; dal 2.6.99 al 14.4.2000 è stato giudice civile e penale al Tribunale della stessa città, anche coordinatore della sezione distaccata di Piedimonte Matese dal 19.09.1994 al 13.01.1999; dal 15/4/00 al 23/2/02 è stato GIP/GUP; dal 25.2.2002 al 23.2.2003 giudice monocratico penale e coordinatore delle sezioni distaccate di Carinola e Piedimonte Matese del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere; dal 24/2/03 al 25/7/05 è stato di nuovo GIP/GUP e sino al 30.10.2004 anche coordinatore della sezione distaccata di Piedimonte Matese; dal 25.7.2005 al 31.12.2008 è stato Sostituto procuratore alla Procura di Santa Maria Capua Vetere, assegnato alla sezione semi-specializzata reati contro la P.a. e l'ambiente, dall'1.1.2009 al 4.3.2012 assegnato solo alla sezione semi-specializzata del reati contro la P.a., dal 5.3.2012 al 9.4.2015 alla sezione semi-specializzata criminalità economica e misure di prevenzione, dal 14.4.2015 al 10.3.2016 anche applicato alla sezione reati ambientali; dal 30.6.2015 è Sostituto procuratore alla Direzione Distrettuale Antiterrorismo presso la Procura di Salerno e dall'11.3.2016 anche alla Direzione Distrettuale Antimafia.

Il rapporto informativo espone, inoltre, come la pluralità di esperienze professionali maturate gli hanno conferito sicure competenze in ogni settore del diritto penale, dai reati di criminalità comune, ai reati specialistici, a quelli di competenza della Procura Distrettuale.

Rilevante è l'esercizio di funzioni di Procuratore Aggiunto presso la Procura di Santa Maria Capua Vetere per un periodo di circa un anno dal 17.4.14 al 9.4.15, svolte in virtù dei decreti nn. 15/14 e 41/14 dei Procuratori *pro tempore*, stante la vacanza di uno dei posti di Procuratore Aggiunto

I risultati conseguiti in tali funzioni si rilevano dal rapporto parziale per la V valutazione del Procuratore di Santa Maria Capua Vetere nel quale si dice che *“nell'esercizio di tali funzioni aggiuntive, senza essere esonerato dagli altri onerosi compiti affidatigli, ha svolto tali compiti di coordinamento con esemplare dedizione e competenza, lodevole spirito di servizio e matura consapevolezza del nuovo ruolo”*.

È stato inoltre: 1) magistrato delegato per la sicurezza sul lavoro del Tribunale di Santa

Maria Capua Vetere dal 20.11.2003 al 27.5.2005; 2) magistrato delegato per la sicurezza sul lavoro della Procura della stessa città dal 24.10.2014 al 9.4.2015; 3) referente della II sezione indagini della Procura di Santa Maria Capua Vetere dal 5.3.2012 al 9.4.2015; 4) referente dell'Ufficio Studi dal 7.5.2009 al 9.4.2015.

Ha partecipato alla sperimentazione del nuovo programma organizzativo della Procura e ha fatto parte della commissione per la elaborazione delle tabelle del Tribunale.

Ha svolto funzione di MAGRIF dal 18/4/2003 al 25/7/2005 per il settore penale del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere e dal 13/7/09 al settembre 2014 alla Procura di Santa Maria Capua Vetere; dal 16.3.2016 è RID, settore requirente penale per il Distretto di Salerno.

È stato in più occasioni magistrato affidatario di tirocinanti ex art. 37 D.L. n. 98/11, convertito in L. n. 111/11, coordinatore gruppo di studio a un corso per M.O.T. sui reati urbanistici e paesaggistici della S.S.M., relatore a un corso organizzati dalla S.S.M. a livello centrale e decentrato.

Il profilo del dott. Manzione prevale su quello del dott. Guarriello sotto vari profili.

Quanto agli indicatori specifici, deve anzitutto rilevarsi che entrambi possono vantare un lungo periodo di esercizio delle funzioni requirenti e l'essersi occupati – in questo lungo periodo – delle più diverse materie. Peraltro il dott. Manzione dal 5.12.2018 è Sostituto Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Firenze, e dunque può vantare l'esercizio delle funzioni requirenti anche in secondo grado, esperienza che manca al dott. Guarriello e che invece deve ritenersi pregnante sul piano attitudinale perché arricchisce la pluralità delle esperienze valorizzata dall'art. 17, lett. a), T.U., nel settore di appartenenza.

Peraltro è da evidenziare che tale maggiore completezza delle esperienze rinvenibile nel profilo della dott. Manzione si associa anche alla significativa superiore durata temporale in cui queste si sono articolate.

Quanto poi a incarichi direttivi e di collaborazione, se il dott. Guarriello ha svolto tutte le attività di collaborazione indicate alla Procura di Santa Maria Capua Vetere, ben più rilevante – sul piano attitudinale – si mostra l'esperienza del dott. Manzione quale Procuratore di Alba, avendo, in tale veste, diretto un intero ufficio di Procura, maturando capacità direttive sicuramente maggiori di quelle del dott. Guarriello. Come si è già avuto modo di dire, infatti, l'incarico di Procuratore si caratterizza per una serie di attribuzioni che connotano la direzione dell'ufficio e che solamente il dott. Manzione, fra i candidati al presente concorso, può vantare.

Quanto ai risultati raggiunti, infatti, la redazione dei progetti organizzativi, l'organizzazione e lo svolgimento di riunioni periodiche tra i magistrati dell'ufficio, le esperienze di coordinamento della P.G., la tempestiva adozione dei programmi per l'informatizzazione predisposti dal Ministero della Giustizia per l'organizzazione dei servizi giudiziari e l'organizzazione dei magistrati onorari sono tutti elementi – già analiticamente descritti – che hanno caratterizzato la direzione dell'ufficio piemontese.

Circa i risultati, l'attività svolta si è rivelata “... *funzionale rispetto all'obiettivo della massima efficienza*” e ha consentito di ottenere apprezzabili risultati in ordine alla capacità di rendere efficiente il servizio e al calo delle pendenze in presenza di flussi invariati.

Non v'è dubbio che si tratti di esperienza che riguarda non un singolo settore né la sola collaborazione con la dirigenza, ma la stessa direzione dell'intero ufficio; il dott. Manzione si è misurato con la complessità di esso e con i più diversi problemi che direzione della Procura comporta, ne ha affrontato le criticità, si è misurato con l'organizzazione del lavoro dei Sostituti e del personale amministrativo.

Non può poi avere particolare rilievo il fatto che si tratti di un ufficio di piccole dimensioni.

Se infatti dimensioni dell'ufficio incidono sulla complessità del medesimo, ma è indubitabile che l'attività di direzione comporta compiti di organizzazione che devono essere svolti dal dirigente e che riguardano l'ufficio nella sua interezza, a prescindere dalle sue dimensioni.

Il dott. Manzione si è dunque misurato con problemi e criticità che – come detto – hanno riguardato l'ufficio nel suo complesso e ciò rende questa sua attività, svolta a prescindere dalle dimensioni dell'ufficio diretto, particolarmente pregnante dal punto di vista attitudinale.

Di contro il dott. Guarriello è stato Procuratore aggiunto di fatto per circa un anno a Santa Maria Capua Vetere, ma la sua esperienza è senz'altro inferiore sul piano attitudinale, non solo perché più breve (un anno, appunto, a fronte dei tre anni in cui il dott. Manzione è stato Procuratore), ma soprattutto perché relativa a un incarico semidirettivo, anziché a uno direttivo, e peraltro di fatto.

Risulta consolidato l'orientamento giurisprudenziale del giudice amministrativo secondo cui è da considerarsi prevalente – in assenza di specifici e circostanziati elementi contrari – l'esperienza dell'incarico direttivo su quella dell'incarico semidirettivo, in relazione alle attitudini dimostrate per ricoprire un incarico direttivo. A proposito dell'equiparazione fra incarico direttivo e incarico semidirettivo (peraltro di diritto), il Consiglio di Stato ha recentemente affermato: “ ... *va considerato che la motivazione deve dar conto delle ragioni, ove sussistenti, che concretano nei*

fatti l'accertamento di miglior capacità professionale tra i concorrenti e che perciò razionalmente conducono, nel caso in questione, a preferire il candidato che ha svolto solo funzioni semidirettive rispetto al candidato che ha svolto, per lungo tempo e confermate, funzioni direttive omologhe a quelle dell'ufficio messo a concorso ... Il difetto di motivazione sussiste, perché non è stato dato conto dei detti elementi. Non depone in contrario e comunque non è sufficiente a motivare l'asserita equiparazione tra i due livelli di funzioni che sarebbe stata prevista in via astratta dal "testo unico" ... Anzitutto, per la sua rammentata natura il Testo unico non è abilitato a equiordinare pregresse qualifiche di legge e il significato delle inerenti funzioni (cfr. art. 107, terzo comma, Cost.); e comunque in realtà una tale equiordinazione non sussiste ... l'avvenuto esercizio, nella pienezza della qualifica, delle funzioni direttive, stante l'oggettiva maggior ampiezza, rilevanza e responsabilità rispetto a quelle semidirettive, non può ragionevolmente risultare tout court ininfluyente e privo di specifico apprezzamento..."(così Cons. St., n. 271/18).

Nel caso di specie quella del dott. Guarriello è – anzitutto – un'esperienza di fatto; inoltre non risulta alcun elemento o circostanza specifica che la faccia ritenere prevalente rispetto a quella direttiva del dott. Manzione.

Non v'è quindi dubbio che l'esperienza del dott. Manzione sia più pregnante sul piano attitudinale di quelle del dott. Guarriello.

L'esperienza direttiva del dott. Manzione risulta infatti particolarmente significativa sul piano attitudinale, perché svolta continuativamente e con i risultati indicati e anche perché compiuta in una Procura della Repubblica, ufficio analogo a quello il cui posto direttivo è messo a concorso. Si tratta dunque di un'esperienza specifica, oltremodo rilevante anche sotto questo profilo.

Essa manca completamente al dott. Guarriello, che non vanta in alcun modo un'esperienza analoga, non avendo svolto né esperienze direttive né esperienze semidirettive, tranne la citata esperienza semidirettiva di fatto.

Arricchiscono poi il *curriculum* del dott. Manzione anche altre due esperienze di collaborazione, quella di MAGRIF e di Vicario alla Procura di Lucca; anch'esse sono significative sul piano attitudinale.

Non muta tale giudizio la valutazione degli indicatori generali.

Se le competenze informatiche del dott. Guarriello sono certamente rilevanti, e in particolare la sua attività di MAGRIF e di RID, così come lo sono le plurime esperienze formative con M.O.T. e tirocinanti, il dott. Manzione può vantare esperienze ben maggiori.

È stato per due volte componente elettivo del Consiglio Giudiziario. Dal 15.1.2013 al 3.5.2013

é stato componente del Comitato Direttivo della Scuola Superiore della Magistratura. Dal 10.5.1999 al 19.9.2001 è stato assegnato all'Ufficio Legislativo del Ministero della Giustizia.

Tutte già descritte nell'illustrazione degli indicatori generali, sono esperienze plurime e varie che – anzitutto – mettono in luce la versatilità del dott. Manzione e la sua profonda cultura ordinamentale.

Esse poi sono anche rilevanti sotto il profilo attitudinale poiché – seppur non svolte in uffici giudiziari – hanno riguardato tutte posizioni apicali e gli hanno consentito di misurarsi anche con i problemi organizzativi dei vari uffici cui ha fatto parte, il che rileva nella valutazione delle sue capacità direttive.

È per tutti questi motivi che - ritenuto equivalente il merito - la valutazione complessiva di tutti gli indicatori, e segnatamente di quelli specifici cui occorre dare speciale rilievo – rendono prevalente il dott. Manzione.

In ogni caso, anche a ritenere equivalenti i due profili, il che non è per i motivi detti, il dott. Manzione prevale ex art. 24, comma 3, T.U., in ragione della maggiore anzianità; a tal proposito deve evidenziarsi che il dott. Manzione è stato nominato con D.M. 19.3.1983 e dunque ha una anzianità superiore in modo molto significativo, visto che è maggiore di più di tredici anni.

Recessivo è infine il profilo del dott. **Boccia Luigi**.

Nominato con D.M.24.2.1997, il dott. Boccia dal 25.2.1998 al 15.2.2004 è stato Sostituto Procuratore presso la Procura di Marsala e dal 16.2.2004 è Sostituto Procuratore presso la Procura di Pistoia.

Grazie alla esperienza pluriennale nelle funzioni di P.M. ha svolto indagini (e successivamente sostenuto l'accusa in giudizio) in numerosi procedimenti appartenenti al settore delle materie specialistiche e in altri procedimenti rilevanti per reati della materia generica. Ha trattato procedimenti in materia di traffico di stupefacenti, delitti contro la P.A., infortuni sul lavoro e malattie professionali, reati cosiddetti economici quali bancarotte e reati fiscali, associazione per delinquere finalizzata al riciclaggio, favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e della permanenza clandestina di cittadini extracomunitari. È stato applicato alla D.D.A.

Ha maturato esperienze di collaborazione nell'ufficio giudiziario di appartenenza, ricevendo diverse deleghe organizzative dal capo dell'ufficio, tra le quali devono essere menzionate quella in materia di sviluppo dell'informatica e della digitalizzazione, quella di monitoraggio dei flussi statistici degli uffici ove sono utilizzati applicativi informatici per i suddetti scopi, quella relativa

all'iniziale instaurazione e al monitoraggio dell'ufficio 415-bis c.p.p., quella relativa al miglioramento e al monitoraggio del servizio di digitalizzazione degli atti in stretta interdipendenza con l'ufficio 415-bis c.p.p. e all'implementazione dello stesso anche per la trasmissione in digitale degli atti al Tribunale del Riesame, quella relativa alle attività prodromiche all'introduzione e implementazione del servizio di trasmissione e ricezione in digitale delle notizie di reato, quella relativa all'introduzione e al successivo monitoraggio nell'ufficio dibattimento, di concerto con i referenti del Tribunale, di un sistema informatizzato di richiesta e assegnazione automatica della data udienza per i procedimenti a citazione diretta, in modo da abbreviarne i tempi di giacenza, quella relativa alla organizzazione e cura dei collegamenti in videoconferenza per assistere in remoto ai corsi di formazione decentrati ove in questa modalità organizzati.

Il Procuratore segnala la fattiva collaborazione del dott. Boccia (che ha curato il reperimento della strumentazione di supporto necessaria grazie alla predisposizione di convenzione con la società risultata assegnataria del servizio di intercettazione dell'ufficio) all'instaurazione dell'ufficio di digitalizzazione atti.

Nell'ultimo progetto organizzativo per il triennio 2019-22 è delegato a diverse funzioni di natura organizzativa, quali quelle connesse al monitoraggio dei flussi con l'obiettivo primario di *“fornire al Procuratore, con una cadenza semestrale, i dati necessari ad adeguare nel tempo i gruppi specializzati, le priorità di trattazione e in generale l'esercizio della giurisdizione”*; quelle relative al monitoraggio dei procedimenti per i quali è esercitata l'azione penale volto a elaborare, in accordo con il Procuratore, una stabile interlocuzione con il Presidente del Tribunale, per garantire un report annuale per monitorare le pendenze dei procedimenti, gli esiti delle diverse tipologie di giudizio e reato, nonché per individuare priorità condivise.

È stato magistrato di riferimento per l'informatica nei due Uffici di Procura di Marsala e Pistoia.

È stato membro elettivo e segretario del Consiglio giudiziario presso la Corte d'Appello di Firenze per il periodo 2012-2016. In tale qualità ha implementato il progetto per la completa digitalizzazione degli atti e della trasmissione degli stessi in formato digitale fin dalla fase originaria di raccolta dei dati da parte degli uffici giudiziari del distretto instaurando buone prassi nell'ambito dell'organizzazione del Consiglio giudiziario che sono tuttora seguite.

È stato nominato magistrato collaboratore per il tirocinio dei M.O.T. nominati con D.M. 3.2.2017 presso la Corte d'Appello di Firenze.

Il profilo del dott. Manzione prevale su quello del dott. Boccia sotto vari profili.

Quanto agli indicatori specifici, deve anzitutto rilevarsi che entrambi possono vantare un lungo periodo di esercizio delle funzioni requirenti e l'essersi occupati – in questo lungo periodo – delle più diverse materie. Peraltro il dott. Manzione dal 5.12.2018 è Sostituto Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Firenze, e dunque può vantare l'esercizio delle funzioni requirenti anche in secondo grado, esperienza che manca al dott. Boccia e che invece deve ritenersi pregnante sul piano attitudinale perché arricchisce la pluralità delle esperienze valorizzata dall'art. 17, lett. a), T.U., nel settore di appartenenza; del resto lo svolgimento delle funzioni in secondo grado consente di avere una visione complessiva delle funzioni sia nella prospettiva della tenuta processuale delle scelte anche investigative, oltre che processuali, da effettuare nelle funzioni requirenti.

Peraltro è da evidenziare che tale maggiore completezza delle esperienze rinvenibile nel profilo della dott. Manzione si associa anche alla significativa superiore durata temporale in cui queste si sono articolate.

Quanto poi a incarichi direttivi e di collaborazione, se il dott. Boccia ha svolto tutte le attività di collaborazione indicate alla Procura di Pisa, ben più rilevante – sul piano attitudinale – si mostra l'esperienza del dott. Manzione quale Procuratore di Alba, avendo, in tale veste, diretto un intero ufficio di Procura, maturando capacità direttive sicuramente maggiori di quelle del dott. Boccia. Come si è già avuto modo di dire, infatti, l'incarico di Procuratore si caratterizza per una serie di attribuzioni che connotano la direzione dell'ufficio e che solamente il dott. Manzione, fra i candidati al presente concorso, può vantare.

Quanto ai risultati raggiunti, infatti, la redazione dei progetti organizzativi, l'organizzazione e lo svolgimento di riunioni periodiche tra i magistrati dell'ufficio, le esperienze di coordinamento della P.G., la tempestiva adozione dei programmi per l'informatizzazione predisposti dal Ministero della Giustizia per l'organizzazione dei servizi giudiziari e l'organizzazione dei magistrati onorari sono tutti elementi – già analiticamente descritti – che hanno caratterizzato la direzione dell'ufficio piemontese.

L'attività svolta si è rivelata “... *funzionale rispetto all'obiettivo della massima efficienza*” e ha consentito di ottenere apprezzabili risultati in ordine alla capacità di rendere efficiente il servizio e al calo delle pendenze in presenza di flussi invariati.

Non v'è dubbio che si tratti di esperienza che riguarda non un singolo settore né la sola collaborazione con la dirigenza – come la digitalizzazione dell'attività o la collaborazione prestata per l'esercizio della giurisdizione e i rapporti con il Tribunale, l'essere stato MAGRIF - ma la stessa direzione dell'intero ufficio; il dott. Manzione si è misurato con la complessità di esso e con i

più diversi problemi che direzione della Procura comporta, ne ha affrontato le criticità, si è misurato con l'organizzazione del lavoro dei Sostituti e del personale amministrativo.

Tale esperienza sul piano attitudinale è senz'altro più pregnante di quelle del dott. Boccia, quale quella di digitalizzazione degli atti, certamente rilevanti, ma dal contenuto più limitato e dunque meno significative nella valutazione delle attitudini.

L'esperienza direttiva del dott. Manzione risulta infatti particolarmente significativa sul piano attitudinale, perché svolta continuativamente e con i risultati indicati e anche perché compiuta in una Procura della Repubblica, ufficio analogo a quello il cui posto direttivo è messo a concorso. Si tratta dunque di un'esperienza specifica, oltremodo rilevante anche sotto questo profilo.

Né può avere particolare rilievo il fatto che si tratti di un ufficio di piccole dimensioni.

Se infatti le dimensioni dell'ufficio incidono sulla complessità del medesimo, è però indubitabile che l'attività di direzione comporta compiti di organizzazione che devono essere svolti dal dirigente e che riguardano l'ufficio nella sua interezza, a prescindere dalle sue dimensioni.

Il dott. Manzione si è dunque misurato con problemi e criticità che – come detto – hanno riguardato l'ufficio nel suo complesso e ciò rende questa sua attività, svolta a prescindere dalle dimensioni dell'ufficio diretto, particolarmente pregnante dal punto di vista attitudinale.

Essa manca completamente al dott. Boccia, che non vanta in alcun modo esperienza analoga, non avendo svolto esperienze né direttive né semidirettive.

Arricchiscono poi il *curriculum* del dott. Manzione anche altre due esperienze di collaborazione, quella di MAGRIF e di Vicario alla Procura di Lucca; anch'esse sono significative sul piano attitudinale.

Non muta tale giudizio la valutazione degli indicatori generali.

Se le competenze informatiche del dott. Boccia sono certamente rilevanti, e in particolare la sua attività di MAGRIF, così come lo sono quelle ordinamentali e formative, il dott. Manzione può vantare esperienze ben maggiori.

È stato per due volte componente elettivo del Consiglio Giudiziario. Dal 15.1.2013 al 3.5.2013 è stato componente del Comitato Direttivo della Scuola Superiore della Magistratura. Dal 10.5.1999 al 19.9.2001 è stato assegnato all'Ufficio Legislativo del Ministero della Giustizia

Tutte già descritte nell'illustrazione degli indicatori generali, sono esperienze plurime e varie che – anzitutto – mettono in luce la versatilità del dott. Manzione e la sua profonda cultura ordinamentale.

Esse poi sono anche rilevanti sotto il profilo attitudinale poiché – seppur non svolte in uffici

giudiziari – hanno riguardato tutte posizioni apicali e gli hanno consentito di misurarsi anche con i problemi organizzativi dei vari uffici cui ha fatto parte, il che rileva nella valutazione delle sue capacità direttive.

È per tutti questi motivi che - ritenuto equivalente il merito - la valutazione complessiva di tutti gli indicatori, e segnatamente di quelli specifici cui occorre dare speciale rilievo – rendono prevalente il dott. Manzione.

In ogni caso, anche a ritenere equivalenti i due profili, il che non è per i motivi detti, il dott. Manzione prevale ex art. 24, comma 3, T.U., in ragione della maggiore anzianità; a tal proposito deve evidenziarsi che il dott. Manzione è stato nominato con D.M. 19.3.1983 e dunque ha una anzianità notevolmente superiore, visto che è maggiore di più di quattordici anni.

Se complessivamente considerate le esperienze nel lavoro giudiziario, quelle direttive e di collaborazione, insieme a quelle organizzative e ordinamentali effettuate dal dott. Manzione per tutti i motivi detti risultano senza dubbio prevalenti e pregnanti quali indicatori generali ex artt. 7 e seguenti e specifici ex art. 17, lettere a) e b), della circolare.

Alla luce di tali considerazioni è, dunque, evidente, che il dott. Domenico Manzione risulta il più idoneo al conferimento dell'incarico in questione, possedendo comprovate capacità di coniugare impegno non comune, per quantità e qualità del lavoro svolto, con eccellenti doti organizzative, come si desume dai risultati conseguiti, che comportano la prevalenza, in concreto, rispetto a tutti gli altri aspiranti.

Tanto premesso, la Commissione, preso atto di quanto sopra, all'unanimità,

PROPONE

la nomina a Procuratore della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lucca, a sua domanda, del dott. Domenico Manzione, attualmente Sostituto Procuratore Generale alla Procura Generale presso la Corte d'Appello di Firenze, magistrato alla VII valutazione di professionalità, previo conferimento delle funzioni direttive requirenti di primo grado.



Prot. n. 37/7/82-2020

Roma,

AL CONSIGLIO SUPERIORE
DELLA MAGISTRATURA
Commissione per il conferimento
degli Uffici direttivi
R O M A

Con riferimento alla proposta di codesta Commissione per il conferimento dell'Ufficio direttivo requirente di primo grado di Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lucca, do il mio concerto a favore del magistrato, indicato all'unanimità, dott. Domenico MANZIONE.

17 DIC. 2020

Alfonso Bonafede

CONFERME NELLE FUNZIONI DIRETTIVE

1.- Fasc. n. 40/QD/2019. Relatore: cons. CIAMBELLINI

Dott. Ettore SQUILLACE GRECO - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di LIVORNO - Conferma per i magistrati che svolgono funzioni direttive ai sensi dell'art. 45 D.lgs 160/2006.

La Commissione, preliminarmente, osserva quanto segue.

Gli artt. 45 e 46 del D. L.vo n. 160/06, nell'introdurre e disciplinare la temporaneità delle funzioni direttive e semidirettive, dispongono che le corrispondenti funzioni sono conferite per la durata di quattro anni, al termine dei quali il magistrato può essere confermato, per un'ulteriore sola volta, per un eguale periodo, a seguito di valutazione – da parte del Consiglio Superiore della Magistratura – dell'attività svolta.

Nella parte IV del Testo Unico sulla Dirigenza Giudiziaria, il Consiglio Superiore della Magistratura ha dettato la disciplina di dettaglio in relazione alla procedura da seguire ed alle fonti di conoscenza da utilizzare ai fini della valutazione, il cui oggetto è principalmente l'idoneità organizzativa, di programmazione e di gestione dell'ufficio e dei settori di questo affidati al magistrato, da vagliare alla luce dei risultati conseguiti e di quelli programmati, nonché l'attività giudiziaria in concreto espletata dal magistrato, nella diversa misura in cui – in relazione alla natura dell'incarico svolto (di direzione o di collaborazione alla funzione direttiva) e alle dimensioni dell'ufficio – la stessa rileva nella valutazione finalizzata alla scelta di dirigenti di uffici direttivi e di magistrati che esercitano funzioni semidirettive.

L'organizzazione del servizio include in sé non solo la dimensione materiale, logistica, tecnologica e di utilizzazione delle risorse umane e finanziarie disponibili, ma anche tutti i profili di coordinamento tecnico, culturale e professionale dei magistrati.

A sua volta, la capacità di organizzare e di esercitare funzioni direttive e semidirettive si fonda sulla competenza tecnica, sull'autorevolezza culturale e sull'indipendenza da impropri condizionamenti e si esprime nell'efficace risoluzione dei problemi concreti dell'ufficio o del settore cui si è preposti e nel positivo coordinamento professionale dei magistrati da attuarsi nelle forme meglio rispondenti alle dimensioni ed alle peculiarità dei diversi uffici.

Ciò posto, va considerato che in data 2.12.2019 il dott. Ettore SQUILLACE GRECO ha

maturato il periodo quadriennale di permanenza nelle funzioni di Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di LIVORNO, che gli sono state conferite con delibera del 15.10.2015 e che ha assunto in data 2.12.2015.

In conseguenza dell'invito rivolto dal competente Consiglio Giudiziario, il magistrato ha presentato la relazione illustrativa dell'attività svolta con il documento programmatico e i prospetti statistici, così manifestando la volontà di continuare a svolgere per il secondo quadriennio le medesime funzioni in corso di esercizio.

Il Consiglio Giudiziario presso la Corte di appello di Firenze, nella seduta del 20.2.2020, ha espresso all'unanimità un giudizio pienamente favorevole alla conferma secondo le considerazioni che debbono intendersi qui trascritte.

Nessun dato ostativo alla conferma emerge dagli ulteriori elementi esistenti presso il Consiglio superiore (programmi organizzativi e tabellari, vicende disciplinari, procedure pendenti o definite presso la prima commissione, attività di formazione, eventuali incarichi extragiudiziari), né dagli esiti delle ispezioni ministeriali.

Neppure risultano formulate osservazioni critiche da parte del Consiglio dell'Ordine degli avvocati.

In definitiva, può affermarsi che il dott. Ettore SQUILLACE GRECO si è rivelato dirigente di sicura competenza ed in possesso di doti organizzative che gli hanno consentito di assicurare funzionalità ed efficienza all'ufficio.

Per tali motivi,

propone al Plenum

di confermare il dott. Ettore SQUILLACE GRECO nell'incarico di Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di LIVORNO con decorrenza dal 2.12.2019, disponendo l'invio della delibera al Ministero della Giustizia per i provvedimenti di sua competenza.



Prot. n. 37/7/77-2020

Roma,

AL CONSIGLIO SUPERIORE
DELLA MAGISTRATURA
Commissione per il conferimento
degli Uffici direttivi
R O M A

Con riferimento alla proposta di codesta Commissione per la conferma, ai sensi dell'art. 45 D. Lgs. 160/2006 e succ. mod., nelle funzioni direttive di Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Livorno, rinnovo il concerto, già concesso con nota del 22 settembre 2015, a favore del magistrato indicato, dott. Ettore SQUILLACE GRECO, a decorrere dal 2 dicembre 2019.

17 DIC. 2020

Alfonso Bonafede

2.- Fasc. n. 45/QD/2019. Relatore: cons. DONATI

Dott.ssa Roberta VIVALDI - Presidente di Sezione della Corte di CASSAZIONE -
Conferma per i magistrati che svolgono funzioni direttive ai sensi dell'art. 45 D.lgs 160/2006.

La Commissione, preliminarmente osserva quanto segue.

Gli artt. 45 e 46 del D. lvo 160/06, nell'introdurre e disciplinare la temporaneità delle funzioni direttive e semidirettive, dispongono che le corrispondenti funzioni sono conferite per la durata di quattro anni, al termine dei quali il magistrato può essere confermato, per un'ulteriore sola volta, per un eguale periodo, a seguito di valutazione - da parte del Consiglio Superiore della Magistratura - dell'attività svolta.

Nella parte IV del Testo Unico sulla Dirigenza Giudiziaria, il Consiglio Superiore della Magistratura ha dettato la disciplina di dettaglio in relazione alla procedura da seguire e alle fonti di conoscenza da utilizzare ai fini della valutazione, il cui oggetto è principalmente l'idoneità organizzativa, di programmazione e di gestione dell'ufficio e dei settori di questo affidati al magistrato, da vagliare alla luce dei risultati conseguiti e di quelli programmati, nonché l'attività giudiziaria in concreto espletata dal magistrato, nella diversa misura in cui - in relazione alla natura dell'incarico svolto (di direzione o di collaborazione alla funzione direttiva) e alle dimensioni dell'ufficio - la stessa rileva nella valutazione finalizzata alla scelta di dirigenti di uffici direttivi e di magistrati che esercitano funzioni semidirettive.

L'organizzazione del servizio include in sé non solo la dimensione materiale, logistica, tecnologica e di utilizzazione delle risorse umane e finanziarie disponibili, ma anche tutti i profili di coordinamento tecnico, culturale e professionale dei magistrati.

A sua volta, la capacità di organizzare e di esercitare funzioni direttive e semidirettive si fonda sulla competenza tecnica, sull'autorevolezza culturale e sull'indipendenza da impropri condizionamenti e si esprime nella efficace risoluzione dei problemi concreti dell'ufficio o del settore cui si è preposti e nel positivo coordinamento professionale dei magistrati da attuarsi nelle forme meglio rispondenti alle dimensioni ed alle peculiarità dei diversi uffici.

Ciò posto, va considerato che in data 8.1.2020 la dott.ssa Roberta VIVALDI ha maturato il periodo quadriennale di permanenza nelle funzioni di Presidente di Sezione della Corte di Cassazione, che le sono state conferite con delibera del 2.12.2015 e che ha assunto in data 8.1.2016.

In conseguenza dell'invito rivolto dal competente Consiglio Direttivo, il magistrato ha presentato la relazione illustrativa dell'attività svolta con il documento programmatico e i prospetti statistici, così manifestando la volontà di continuare a svolgere per il secondo quadriennio le medesime funzioni in corso di esercizio.

Il Consiglio Direttivo della Corte di Cassazione nella seduta dell'11.5.2020, ha espresso all'unanimità un giudizio pienamente favorevole alla conferma secondo le considerazioni che debbono intendersi per qui trascritte.

Nessun elemento ostativo alla conferma emerge dagli ulteriori elementi esistenti presso il Consiglio superiore (programmi organizzativi e tabellari, vicende disciplinari, procedure pendenti o definite presso la prima commissione, attività di formazione, eventuali incarichi extragiudiziari), né dagli esiti delle ispezioni ministeriali.

In definitiva, può affermarsi che la dott.ssa Roberta Vivaldi si è rivelata dirigente di sicura competenza e in possesso delle doti organizzative che le hanno consentito di assicurare funzionalità ed efficienza all'ufficio.

Per tali motivi,

propone al Plenum

di confermare la dott.ssa Roberta Vivaldi nell'incarico di Presidente di Sezione della Corte di Cassazione con decorrenza dall'8.1.2020, disponendo l'invio della delibera al Ministero della Giustizia per gli adempimenti di competenza.



Il Ministro della Giustizia



Prot. n. 37/7/76-2020

Roma,

AL CONSIGLIO SUPERIORE
DELLA MAGISTRATURA
Commissione per il conferimento
degli Uffici direttivi
R O M A

Con riferimento alla proposta di codesta Commissione per la conferma, ai sensi dell'art. 45 D.Lgs. 160/2006 e succ. mod., nelle funzioni direttive giudicanti di legittimità di Presidente di Sezione della Corte di Cassazione, rinnovo il concerto, già concesso con nota del 26 novembre 2015, a favore della dott.ssa Roberta VIVALDI, a decorrere dall'8 gennaio 2020.

Alfonso Bonafede

17 DIC. 2020

3.- Fasc. n. 46/QD/2019. Relatore: cons. CIAMBELLINI

Dott. Massimo Francesco PALMERI - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di ENNA - Conferma per i magistrati che svolgono funzioni direttive ai sensi dell'art. 45 D.lgs 160/2006.

La Commissione, preliminarmente, osserva quanto segue.

Gli artt. 45 e 46 del D. L.vo n. 160/06, nell'introdurre e disciplinare la temporaneità delle funzioni direttive e semidirettive, dispongono che le corrispondenti funzioni sono conferite per la durata di quattro anni, al termine dei quali il magistrato può essere confermato, per un'ulteriore sola volta, per un eguale periodo, a seguito di valutazione – da parte del Consiglio Superiore della Magistratura – dell'attività svolta.

Nella parte IV del Testo Unico sulla Dirigenza Giudiziaria, il Consiglio Superiore della Magistratura ha dettato la disciplina di dettaglio in relazione alla procedura da seguire ed alle fonti di conoscenza da utilizzare ai fini della valutazione, il cui oggetto è principalmente l'idoneità organizzativa, di programmazione e di gestione dell'ufficio e dei settori di questo affidati al magistrato, da vagliare alla luce dei risultati conseguiti e di quelli programmati, nonché l'attività giudiziaria in concreto espletata dal magistrato, nella diversa misura in cui – in relazione alla natura dell'incarico svolto (di direzione o di collaborazione alla funzione direttiva) e alle dimensioni dell'ufficio – la stessa rileva nella valutazione finalizzata alla scelta di dirigenti di uffici direttivi e di magistrati che esercitano funzioni semidirettive.

L'organizzazione del servizio include in sé non solo la dimensione materiale, logistica, tecnologica e di utilizzazione delle risorse umane e finanziarie disponibili, ma anche tutti i profili di coordinamento tecnico, culturale e professionale dei magistrati.

A sua volta, la capacità di organizzare e di esercitare funzioni direttive e semidirettive si fonda sulla competenza tecnica, sull'autorevolezza culturale e sull'indipendenza da impropri condizionamenti e si esprime nell'efficace risoluzione dei problemi concreti dell'ufficio o del settore cui si è preposti e nel positivo coordinamento professionale dei magistrati da attuarsi nelle forme meglio rispondenti alle dimensioni ed alle peculiarità dei diversi uffici.

Ciò posto, va considerato che in data 13.1.2020 il dott. Massimo Francesco PALMERI ha maturato il periodo quadriennale di permanenza nelle funzioni di Procuratore della Repubblica

presso il Tribunale di ENNA, che gli sono state conferite con delibera dell'11.11.2015 e che ha assunto in data 13.1.2016.

In conseguenza dell'invito rivolto dal competente Consiglio Giudiziario, il magistrato ha presentato la relazione illustrativa dell'attività svolta con il documento programmatico e i prospetti statistici, così manifestando la volontà di continuare a svolgere per il secondo quadriennio le medesime funzioni in corso di esercizio.

Il Consiglio Giudiziario presso la Corte di appello di Caltanissetta, nella seduta del 16.12.2019, ha espresso all'unanimità un giudizio pienamente favorevole alla conferma secondo le considerazioni che debbono intendersi qui trascritte.

Nessun dato ostativo alla conferma emerge dagli ulteriori elementi esistenti presso il Consiglio superiore (programmi organizzativi e tabellari, vicende disciplinari, procedure pendenti o definite presso la prima commissione, attività di formazione, eventuali incarichi extragiudiziari), né dagli esiti delle ispezioni ministeriali.

Neppure risultano formulate osservazioni critiche da parte del Consiglio dell'Ordine degli avvocati.

In definitiva, può affermarsi che il dott. Massimo Francesco PALMERI si è rivelato dirigente di sicura competenza ed in possesso di doti organizzative che gli hanno consentito di assicurare funzionalità ed efficienza all'ufficio.

Per tali motivi,

propone al Plenum

di confermare il dott. Massimo Francesco PALMERI nell'incarico di Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di ENNA con decorrenza dal 13.1.2020, disponendo l'invio della delibera al Ministero della Giustizia per i provvedimenti di sua competenza.



Rif. n. 37/7/75-2020

Roma,



AL CONSIGLIO SUPERIORE
DELLA MAGISTRATURA
Commissione per il conferimento
degli Uffici direttivi
R O M A

Con riferimento alla proposta di codesta Commissione per la conferma, ai sensi dell'art. 45 D. Lgs. 160/2006 e succ. mod., nelle funzioni direttive di Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Enna, rinnovo il concerto, già concesso con nota del 6 novembre 2015, a favore del magistrato indicato, dott. Massimo Francesco PALMERI, a decorrere dal 13/01/2020.

17 DIC. 2020

Alfonso Bonafede

4.- Fasc. n. 57/QD/2019. Relatore: cons. DONATI

Dott. Ezio Domenico BASSO - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di ORISTANO - Conferma per i magistrati che svolgono funzioni direttive ai sensi dell'art. 45 D.lgs 160/2006.

La Commissione, preliminarmente osserva quanto segue.

Gli artt. 45 e 46 del D. lvo 160/06, nell'introdurre e disciplinare la temporaneità delle funzioni direttive e semidirettive, dispongono che le corrispondenti funzioni sono conferite per la durata di quattro anni, al termine dei quali il magistrato può essere confermato, per un'ulteriore sola volta, per un eguale periodo, a seguito di valutazione - da parte del Consiglio Superiore della Magistratura - dell'attività svolta.

Nella parte IV del Testo Unico sulla Dirigenza Giudiziaria, il Consiglio Superiore della Magistratura ha dettato la disciplina di dettaglio in relazione alla procedura da seguire e alle fonti di conoscenza da utilizzare ai fini della valutazione, il cui oggetto è principalmente l'idoneità organizzativa, di programmazione e di gestione dell'ufficio e dei settori di questo affidati al magistrato, da vagliare alla luce dei risultati conseguiti e di quelli programmati, nonché l'attività giudiziaria in concreto espletata dal magistrato, nella diversa misura in cui - in relazione alla natura dell'incarico svolto (di direzione o di collaborazione alla funzione direttiva) e alle dimensioni dell'ufficio - la stessa rileva nella valutazione finalizzata alla scelta di dirigenti di uffici direttivi e di magistrati che esercitano funzioni semidirettive.

L'organizzazione del servizio include in sé non solo la dimensione materiale, logistica, tecnologica e di utilizzazione delle risorse umane e finanziarie disponibili, ma anche tutti i profili di coordinamento tecnico, culturale e professionale dei magistrati.

A sua volta, la capacità di organizzare e di esercitare funzioni direttive e semidirettive si fonda sulla competenza tecnica, sull'autorevolezza culturale e sull'indipendenza da impropri condizionamenti e si esprime nella efficace risoluzione dei problemi concreti dell'ufficio o del settore cui si è preposti e nel positivo coordinamento professionale dei magistrati da attuarsi nelle forme meglio rispondenti alle dimensioni ed alle peculiarità dei diversi uffici.

Ciò posto, va considerato che in data 3.2.2020 il dott. Ezio Domenico BASSO ha maturato il periodo quadriennale di permanenza nelle funzioni di Procuratore della Repubblica presso il

Tribunale di Oristano, che gli sono state conferite con delibera del 16.12.2015 e che ha assunto in data 3.2.2016.

In conseguenza dell'invito rivolto dal competente Consiglio Giudiziario, il magistrato ha presentato la relazione illustrativa dell'attività svolta con il documento programmatico e i prospetti statistici, così manifestando la volontà di continuare a svolgere per il secondo quadriennio le medesime funzioni in corso di esercizio.

Il Consiglio Giudiziario di Cagliari nella seduta del 25.5.2020, ha espresso all'unanimità un giudizio pienamente favorevole alla conferma secondo le considerazioni che debbono intendersi per qui trascritte.

Nessun elemento ostativo alla conferma emerge dagli ulteriori elementi esistenti presso il Consiglio superiore (programmi organizzativi e tabellari, vicende disciplinari, procedure pendenti o definite presso la prima commissione, attività di formazione, eventuali incarichi extragiudiziari), né dagli esiti delle ispezioni ministeriali.

Neppure risultano formulate osservazioni critiche da parte del Consiglio dell'Ordine degli avvocati.

In definitiva, può affermarsi che il dott. Ezio Domenico Basso si è rivelato dirigente di sicura competenza e in possesso delle doti organizzative che gli hanno consentito di assicurare funzionalità ed efficienza all'ufficio.

Per tali motivi,

propone al Plenum

di confermare il dott. Ezio Domenico Basso nell'incarico di Procuratore della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Oristano con decorrenza dal 3/2/2020, disponendo l'invio della delibera al Ministero della Giustizia per gli adempimenti di competenza.



Prot. n. 37/7/81-2020

Roma,

AL CONSIGLIO SUPERIORE
DELLA MAGISTRATURA
Commissione per il conferimento
degli Uffici direttivi
R O M A

Con riferimento alla proposta di codesta Commissione per la conferma, ai sensi dell'art. 45 D. Lgs. 160/2006 e succ. mod., nelle funzioni direttive di Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Oristano, rinnovo il concerto, già concesso con nota del 9 dicembre 2016, a favore del magistrato indicato, dott. Ezio Domenico BASSO, a decorrere dal 3 febbraio 2020.

17 DIC 2020

Alfonso Bonafede

5.- Fasc. n. 53/QD/2020. Relatore: cons. CASCINI

Dott. Giacomo FUMU - Presidente di Sezione Corte Suprema di Cassazione ROMA - Conferma per i magistrati che svolgono funzioni direttive ai sensi dell'art. 45 D.lgs 160/2006.

La Commissione, preliminarmente osserva quanto segue.

Gli artt. 45 e 46 del D. lvo 160/06, nell'introdurre e disciplinare la temporaneità delle funzioni direttive e semidirettive, dispongono che le corrispondenti funzioni sono conferite per la durata di quattro anni, al termine dei quali il magistrato può essere confermato, per un'ulteriore sola volta, per un eguale periodo, a seguito di valutazione - da parte del Consiglio Superiore della Magistratura - dell'attività svolta.

Nella parte IV del Testo Unico sulla Dirigenza Giudiziaria, il Consiglio Superiore della Magistratura ha dettato la disciplina di dettaglio in relazione alla procedura da seguire ed alle fonti di conoscenza da utilizzare ai fini della valutazione, il cui oggetto è principalmente l'idoneità organizzativa, di programmazione e di gestione dell'ufficio e dei settori di questo affidati al magistrato, da vagliare alla luce dei risultati conseguiti e di quelli programmati, nonché l'attività giudiziaria in concreto espletata dal magistrato, nella diversa misura in cui - in relazione alla natura dell'incarico svolto (di direzione o di collaborazione alla funzione direttiva) e alle dimensioni dell'ufficio - la stessa rileva nella valutazione finalizzata alla scelta di dirigenti di uffici direttivi e di magistrati che esercitano funzioni semidirettive.

L'organizzazione del servizio include in sé non solo la dimensione materiale, logistica, tecnologica e di utilizzazione delle risorse umane e finanziarie disponibili, ma anche tutti i profili di coordinamento tecnico, culturale e professionale dei magistrati.

A sua volta, la capacità di organizzare e di esercitare funzioni direttive e semidirettive si fonda sulla competenza tecnica, sull'autorevolezza culturale e sull'indipendenza da impropri condizionamenti e si esprime nella efficace risoluzione dei problemi concreti dell'ufficio o del settore cui si è preposti e nel positivo coordinamento professionale dei magistrati da attuarsi nelle forme meglio rispondenti alle dimensioni ed alle peculiarità dei diversi uffici.

Ciò posto, va considerato che in data 11.10.2020 il dott. Giacomo FUMU ha maturato il periodo quadriennale di permanenza nelle funzioni di Presidente di sezione della Corte di Cassazione, che gli sono state conferite con delibera del 17.2.2016 e che ha assunto in data

11.10.2016.

In conseguenza dell'invito rivolto dal competente Consiglio Giudiziario, il magistrato ha presentato la relazione illustrativa dell'attività svolta con il documento programmatico e i prospetti statistici, così manifestando la volontà di continuare a svolgere per il secondo quadriennio le medesime funzioni in corso di esercizio.

Il Consiglio Direttivo della Cassazione nella seduta del 27.7.2020, ha espresso all'unanimità un giudizio pienamente favorevole alla conferma secondo le considerazioni che debbono intendersi per qui trascritte.

Nessun elemento ostativo alla conferma emerge dagli ulteriori elementi esistenti presso il Consiglio superiore (programmi organizzativi e tabellari, vicende disciplinari, procedure pendenti o definite presso la prima commissione, attività di formazione, eventuali incarichi extragiudiziari), né dagli esiti delle ispezioni ministeriali.

In definitiva, può affermarsi che il dott. Giacomo FUMU si è rivelato dirigente di sicura competenza ed in possesso delle doti organizzative che gli hanno consentito di assicurare funzionalità ed efficienza all'ufficio.

Per tali motivi,

propone al Plenum

di confermare il dott. Giacomo FUMU nell'incarico di Presidente di sezione della Corte di Cassazione con decorrenza dal 11.10.2020, disponendo l'invio della delibera al Ministero della Giustizia per gli adempimenti di competenza.



Il Ministro della Giustizia



Prot. n. 37/7/80-2020

Roma,

AL CONSIGLIO SUPERIORE
DELLA MAGISTRATURA
Commissione per il conferimento
degli Uffici direttivi
R O M A

Con riferimento alla proposta di codesta Commissione per la conferma ai sensi dell'art. 45 D.Lgs. 160/2006 e succ. mod., nelle funzioni direttive giudicanti di legittimità di Presidente di Sezione della Corte di Cassazione, rinnovo il concerto, già concesso con nota del 14 settembre 2016, a favore del magistrato indicato, dott. Giacomo FUMU, a decorrere dall'11 ottobre 2020.

17 DIC. 2020

Alfonso Bonafede

CONFERIMENTO UFFICI SEMIDIRETTIVI

1.- Fasc. n. 53/SD/2019. Relatore: cons. BENEDETTI

Conferimento dell'ufficio semidirettivo di Presidente Sezione Tribunale BOLOGNA - vac. 10/10/2019 - settore civile - Dott. Stefano Scati - pubblicato con telefax n. 16365 dell' 11/10/2019.

La Commissione, all'unanimità, propone al Plenum di deliberare:

la nomina a Presidente di Sezione civile del Tribunale di Bologna, a sua domanda, della dott.ssa Antonella Palumbi, consigliere della Corte d'Appello di Bologna, magistrato di VII valutazione di professionalità, previo conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di primo grado.

Proposta, all'unanimità, in favore della dr.ssa Antonella PALUMBI.

**Proposta di delibera per il conferimento dell'ufficio semidirettivo di Presidente di
Sezione civile del Tribunale di BOLOGNA**

Bando n. 16365 dell'11.10.2019 – Magistrato uscente dott. Stefano Scati

Vacante dal 10.10.2019

Riferimenti normativi.

A - Circolare del Consiglio Superiore della Magistratura del 29.7.2015 n P-14858 (c.d. "Testo unico sulla dirigenza");

B - Art. 11, comma 2, D.l.vo n. 160/06 come richiamato espressamente dall'art. 4 della circolare n. P14858 "La valutazione di professionalità riguarda la capacità, la laboriosità, la diligenza e l'impegno. Essa è operata secondo parametri oggettivi che sono indicati dal Consiglio Superiore della Magistratura ai sensi del comma 3. La valutazione di professionalità riferita a periodi in cui il magistrato ha svolto funzioni giudicanti o requirenti non può riguardare in nessun caso l'attività di interpretazione di norme di diritto, né quella di valutazione del fatto e delle prove. In particolare: a) la capacità, oltre che alla preparazione giuridica e al relativo grado di aggiornamento, è riferita, secondo le funzioni esercitate, al possesso delle tecniche di argomentazione e di indagine, anche in relazione all'esito degli affari nelle successive fasi e nei gradi del procedimento e del giudizio ovvero alla conduzione dell'udienza da parte di chi la dirige o la presiede, all'idoneità a utilizzare, dirigere e controllare l'apporto dei collaboratori e degli ausiliari; b) la laboriosità è riferita alla produttività, intesa come numero e qualità degli affari trattati in rapporto alla tipologia degli uffici e alla loro condizione organizzativa e strutturale, ai tempi di smaltimento del lavoro, nonché all'eventuale attività di collaborazione svolta all'interno dell'ufficio, tenuto anche conto degli standard di rendimento individuati dal Consiglio superiore della magistratura, in relazione agli specifici settori di attività e alle specializzazioni; c) la diligenza è riferita all'assiduità e puntualità nella presenza in ufficio, nelle udienze e nei giorni stabiliti; è riferita inoltre al rispetto dei termini per la redazione, il deposito di provvedimenti o comunque per il compimento di attività giudiziarie, nonché alla partecipazione alle riunioni previste dall'ordinamento giudiziario per la discussione e l'approfondimento delle innovazioni legislative, nonché per la conoscenza dell'evoluzione della giurisprudenza; d) l'impegno è

riferito alla disponibilità per sostituzioni di magistrati assenti e alla frequenza di corsi di aggiornamento organizzati dalla Scuola superiore della magistratura; nella valutazione dell'impegno rileva, inoltre, la collaborazione alla soluzione dei problemi di tipo organizzativo e giuridico”.

Finalità.

Art. 25 Circolare del C.S.M. del 29.7.2015 n P-14858 (c.d. “Testo unico sulla dirigenza”) il quale testualmente dispone “La valutazione comparative degli aspiranti è effettuata al fine di proporre all'ufficio da ricoprire il candidato più idoneo per attitudini e merito, avuto riguardo alle esigenze funzionali da soddisfare ed, ove esistenti, a particolari profili ambientali. In riferimento al merito il giudizio va svolto sulla base del positivo superamento della più recente valutazione di professionalità quadriennale”.

Il merito ai sensi dell'art. 4 della circolare del Consiglio Superiore della Magistratura n. P-14858 “investe la verifica dell'attività svolta dal magistrato e ha lo scopo di ricostruirne in maniera completa il profilo professionale, alla stregua dei parametri normativi costituiti da capacità, laboriosità, diligenza e impegno di cui all'articolo 11, comma 2, D.l.vo n. 160/06, contenuti nei pareri per le valutazioni di professionalità. 2. I dirigenti degli uffici e i Consigli giudiziari che, in ragione delle proprie funzioni, abbiano conoscenza di procedimenti penali o disciplinari nei confronti di un magistrato sottoposto a valutazione, danno atto della pendenza senza procedere ad autonomi accertamenti sui fatti oggetto del procedimento”.

L'attitudine direttiva come prevista dall'articolo 12, comma 12, D.l.vo n. 160/06 richiamato dall'art. 3 della circolare del Consiglio Superiore della Magistratura n. P-14858 “è la capacità di organizzare, di programmare e di gestire l'attività e le risorse in rapporto al tipo, alla condizione strutturale dell'ufficio e alle relative dotazioni di mezzi e di personale; è riferita altresì alla propensione all'impiego di tecnologie avanzate, nonché alla capacità di valorizzare le attitudini dei magistrati e dei funzionari, nel rispetto delle individualità e delle autonomie istituzionali, di operare il controllo di gestione sull'andamento generale dell'ufficio, di ideare, programmare e realizzare, con tempestività, gli adattamenti organizzativi e gestionali e di dare piena e compiuta attuazione a quanto indicato nel progetto di organizzazione tabellare”.

Le attitudini si desumono dal Testo Unico consiliare, che affianca agli indicatori generali, disciplinati nella Sezione I della Parte II, gli indicatori specifici, ai quali è dedicata la Sezione II.

Per **indicatori generali** (artt. 7-13 T.U.) si intendono le esperienze giudiziarie e le esperienze maturate al di fuori della giurisdizione, che hanno consentito al magistrato di sviluppare competenze organizzative, abilità direttive, anche in chiave prognostica e conoscenze ordinamentali.

Gli **indicatori specifici** (artt. 15-23 T.U.) si differenziano in ragione della tipologia degli uffici messi a concorso, individuando, per ogni tipologia di incarico, le esperienze giudiziarie che siano espressione di una particolare idoneità a ricoprire quelle funzioni. Con particolare riferimento agli uffici direttivi giudicanti e requirenti di primo grado, è stata introdotta una distinzione fondata sulle dimensioni dell'ufficio, in ragione della consistenza organica dello stesso.

I suddetti criteri, ai fini dell'art 25 T.U., vanno valutati nel loro complesso così come statuito dall'art. 26 circolare secondo cui “1. In ordine alle attitudini, si procede alla valutazione analitica dei profili dei candidati mediante specifica disamina degli indicatori previsti nella Parte II, Capo I, attuativi ed esplicativi delle disposizioni di cui all'art. 12, commi 10, 11 e 12 D.l.vo n. 160/06. 2. Il giudizio attitudinale è formulato in maniera complessiva e unitaria, frutto della valutazione integrata e non meramente cumulativa degli indicatori. 3. Nell'ambito di tale valutazione, speciale rilievo è attribuito agli indicatori individuati negli articoli da 15 a 23 in relazione a ciascuna delle tipologie di ufficio. 4. Gli indicatori di cui agli articoli da 7 a 13 sono utilizzati quali ulteriori elementi costitutivi del giudizio attitudinale”.

Si può conclusivamente affermare che la finalità della comparazione è quella di individuare non il migliore candidato in termini assoluti, bensì di preporre all'ufficio direttivo o semi-direttivo da ricoprire il candidato più idoneo per attitudini e merito, in base alle esigenze funzionali da soddisfare e, ove esistenti, i particolari profili ambientali.

Ufficio a concorso.

Il presente procedimento riguarda la valutazione comparativa fra i candidati al posto di Presidente di una sezione civile del Tribunale di Bologna.

Trattasi di ufficio semi-direttivo di primo grado.

Il Tribunale di Bologna è un ufficio di grandi dimensioni, ai sensi del criterio di cui all'articolo 3 del testo unico sulla dirigenza.

Esso ha una dotazione organica di settantuno giudici togati (di cui cinque giudici del lavoro), oltre a dieci Presidenti di sezione (di cui un Presidente della sezione lavoro, un Presidente della sezione GIP e un Presidente aggiunto della sezione GIP) e al Presidente del Tribunale.

Indicatori specifici applicabili all'ufficio da ricoprire.

Si deve fare applicazione dell'art. 15, lett. a) e lett. b). T.U.:

lett. a): le esperienze maturate nel lavoro giudiziario, tenuto conto della specificità del settore in cui si colloca il posto da conferire - penale, civile, lavoro - e i risultati conseguiti in termini qualitativi e quantitativi, valutati in base agli elementi di cui all'articolo 8, considerando anche la loro durata quale criterio di validazione;

lett. b): le pregresse esperienze direttive e semidirettive in settori analoghi a quelli dell'ufficio da conferire, valutate in base agli elementi di cui all'articolo 7, tenendo conto anche della loro durata quale criterio di validazione nonché le esperienze di collaborazione nella gestione degli uffici di cui all'art. 9;

Tale normativa deve poi essere letta ai sensi dell'art. 27 T.U. secondo cui *“per il conferimento degli uffici semidirettivi, giudicanti e requirenti, di primo e secondo grado hanno speciale rilievo, in posizione pariordinata tra loro, gli indicatori di cui agli articoli 15 e 16, e tra questi, per i soli uffici giudicanti, la maggiore durata di esercizio delle funzioni nel settore specifico in cui si colloca il posto da conferire”*.

Candidati.

Il relatore, Cons. Alberto Maria Benedetti, riferisce che hanno presentato domanda per la copertura del posto suindicato i seguenti magistrati:

1. dott. ssa **Parisi Maria Pia**, nata il 26.6.55, Presidente di sezione del Tribunale di Ravenna.

N.B. La dott. ssa Parisi è stata destinata ad altro incarico semidirettivo.

2. dott. **Sereni Lucarelli Roberto**, nato il 9.2.58, Presidente del Tribunale di Ravenna.

N.B. Il dott. Sereni Lucarelli ha revocato la domanda il 5.6.2020.

3. dott. ssa **Palumbi Antonella**, nata il 21.1.1958, consigliere della Corte d'Appello di Bologna.

4. dott. ssa **Ferrigno Lucia**, nata il 29.4.1959, consigliere della Corte d'Appello di Bologna.
5. dott. **Guernelli Michele**, nato il 2.9.1960, consigliere della Corte d'Appello di Bologna.
6. dott. ssa **Arceri Alessandra**, nata il 21.6.1963, giudice del Tribunale di Bologna.
7. dott. ssa **Ferrari Silvia**, nata il 29.6.66, giudice della sezione lavoro del Tribunale di Rovigo.

N.B. La dott. ssa Ferrari ha revocato la domanda il 14.10.2020.

8. dott. ssa **Donofrio Annarita**, nata il 27.2.1961, giudice del Tribunale di Ravenna.

Ciò premesso, si illustrano i tratti salienti della carriera professionale degli aspiranti:

1. dott. ssa **Palumbi Antonella**, nata il 21.1.1958, consigliere della Corte d'Appello di Bologna.

D.M. 8.6.1987. Dal 7.4.1989 è stata Pretore presso Pretura di Ferrara; dal 14.5.1993 è stata giudice al Tribunale di Bologna; dal 7.9.2011 è consigliere della Corte d'Appello di Bologna; dal 30.7.2012 è Commissario agli Usi Civici per le regioni Emilia Romagna e Marche.

2. dott. ssa **Ferrigno Lucia**, nata il 29.4.1959, consigliere della Corte d'Appello di Bologna.

D.M. 8.6.87. Dal 7.04.1989 al dicembre dello stesso anno è stata Pretore di Novafeltria e successivamente, sino al settembre 1993, è stata Pretore di Pesaro; dal 20.9.1993 è stata giudice al Tribunale di Bologna; da 7.9.2011 è consigliere della Corte d'Appello di Bologna.

3. dott. **Guernelli Michele**, nato il 2.9.1960, consigliere della Corte d'Appello di Bologna.

D.M. 22/1/1987. Il dott. Guernelli è stato Sostituto Procuratore presso la Pretura di Piacenza dal 21.10.89 al 10.1.93. È stato giudice presso il Tribunale di Ferrara dal 11.1.93 al 30.11.05; poi giudice presso il Tribunale di Bologna dall'1.12.05 al 6.9.11. Infine dal 7.9.11 è consigliere presso la Corte di Appello di Bologna;

4. dott. ssa **Arceri Alessandra**, nata il 21.6.1963, giudice del Tribunale di Bologna.

D.M. 8.3.90. Dal 13.5.91 al 31.1.94 è stata giudice del Tribunale di Alba e dall'1.2.94 è giudice del Tribunale di Bologna.

5. dott. ssa **Donofrio Annarita**, nata il 27.2.1961, giudice del Tribunale di Ravenna.

D.M. 23.6.1993. Dall'11.10.1994 è stata Sostituto procuratore alla Procura di Nola, dal 30.10.1997 alla Procura circondariale di Venezia e poi alla Procura di Venezia e dal 28.5.01 alla Procura di Rovigo; dal 30.7.07 è stata giudice del lavoro a Rovigo.

Proposta.

Tanto premesso, osserva il relatore che, esaminati approfonditamente i fascicoli personali degli aspiranti e la complessiva documentazione depositata nel presente concorso, la dott. ssa Palumbi Antonella risulta certamente la più idonea, per requisiti di merito e attitudinali, al conferimento dell'ufficio a concorso.

Merito.

Richiamata la carriera professionale della dott. ssa Palumbi, come sopra riportata, la stessa ha maturato una vasta pluralità di esperienze nella giurisdizione, avendo svolto funzioni giudicanti civili sia in primo grado che in grado di appello.

Per un breve periodo ha svolto anche le funzioni di GIP/GUP.

In particolare:

- dal 7.4.1989 al 13.5.1993 è stata Pretore alla Pretura di Ferrara, ove ha svolto funzioni civili e si è occupata di tutte le materie di competenza dell'ufficio per valore e per materia; è stata giudice delle esecuzioni mobiliari;
- dal 14.5.1993 all'ottobre del 1993 è stata GIP/GUP al Tribunale di Bologna;
- dall'ottobre 1993 al 7.3.1994 è stata giudice civile al Tribunale di Bologna addetta alla V Sezione civile ordinaria che si occupa, fra l'altro, dei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo su tutte le materie di competenza del Tribunale e delle controversie del cosiddetto "foro erariale";
- dall'8.3.1994 al 4.9.2005 è stata addetta alla I Sezione civile che si occupa di controversie in materia di diritto di famiglia, persone, *status*, immigrazione, diritti reali, imposte e tasse, successioni e divisioni;
- dal 5.9.2005 al 6.9.2011 è stata addetta alla II Sezione civile ordinaria che si occupa di opposizioni a ordinanza-ingiunzione, controversie in materia di obbligazioni e contratti, locazioni, codice del consumo, intermediazioni mobiliari);
- dal 7.9.2011 al 14.9.2016 è stata consigliere alla Corte d'Appello di Bologna, addetta alla I Sezione civile ordinaria che si occupa di controversie in materia di persone, famiglia, successioni, diritti reali, trascrizione, comunione, condominio, possesso, divisioni, espropriazioni, lodi arbitrali, riconoscimento di sentenze straniere, tributarie, cause relative al cosiddetto "foro erariale", querela di falso in via principale, precedenti ex art. 22-bis legge 24 novembre 1981 n. 689, obbligazioni e contratti,

opposizione all'esecuzione, immigrazione;

- dall'1.1.2013 al 31.12.2015 è stata applicata alla sezione minorenni civile;
- dal 5/9/2016 è addetta alla II Sezione civile ordinaria che si occupa di controversie in materia di responsabilità extracontrattuale, professionale, obbligazioni e contratti, locazioni, comodati e affitti di azienda, opposizioni a ordinanza-ingiunzione, cause di protezione internazionale e procedimenti civili a carico di notai ai sensi del D.Lgs. n. 249/06);
- dal 30.7.2012 al 2017 è stata commissario agli Usi Civici per le Regioni Emilia Romagna e Marche.

Nei settori ove ha operato, e in particolare in quello civile, la dott. ssa Palumbi ha raggiunto eccellenti risultati, come si evince dal parere favorevole reso all'unanimità dal Consiglio giudiziario redatto in occasione dell'ultima valutazione di professionalità conseguita che ne evidenzia l'elevata produttività insieme all'impegno nella redazione di provvedimenti particolarmente impegnativi.

In particolare il parere attitudinale richiama quello relativo alla VII valutazione di professionalità che afferma che tutti i rapporti informativi e i pareri espressi in occasione delle varie valutazioni di professionalità hanno evidenziato le elevate capacità e la dedizione al lavoro. Ne mette in luce la cultura giuridica, la costanza nell'aggiornamento, l'attività di approfondimento delle innovazioni legislative e della giurisprudenza.

Il parere attitudinale afferma che *“Il parere per la settima valutazione reso dal Consiglio Giudiziario della Corte di Appello in data 30.11.2015 è del tutto positivo come emerge dal dispositivo: “Dall'esame di tutti i parametri forniti si trae sicura conferma, in continuità con tutte le pregresse valutazioni, delle indiscusse, elevate doti di preparazione; equilibrio, laboriosità ed impegno della dott.ssa Palumbi, ciò che induce a formulare un convinto parere positivo ai fini del riconoscimento della VII valutazione di professionalità”.*

Il parere aggiunge poi che anche gli elementi curriculari sopravvenuti, dopo l'ultimo parere di professionalità riferito al periodo 9.6.11-8.6.15, confermano integralmente il giudizio circa le ottime doti dimostrate dalla dott.sa Palumbi in relazione al parametro della *“attitudine del magistrato a organizzare il proprio lavoro e alla capacità organizzativa e direttiva”.*

Ne costituisce prova l'incarico di Commissario agli Usi Civici per le Regioni Emilia-Romagna e Marche, assunto nel 2012 e portato a termine nel 2017, rispetto al quale la dott.sa

Palumbi ha riscosso un vivo apprezzamento in ordine al rilevante impegno organizzativo profuso, avendo assunto tale ruolo allorché era vacante da oltre quattro anni, riuscendo a conseguire non solo una riduzione dei precedenti pendenti (alla fine ridotti a uno) ma a occuparsi altresì di tutte le incombenze amministrative connesse fra l'altro al trasferimento della sede, all'accreditamento all'indice delle Pubbliche Amministrazioni e all'iscrizione al Mercato Elettronico.

Nel contempo ha continuato a esercitare l'attività giurisdizionale in Corte di Appello senza alcuno sgravio e come sottolineato nel rapporto informativo *“senza mai creare alcun intralcio neppure minimo all'attività ordinaria della sezione, proprio grazie alla sua capacità di organizzare il lavoro”*.

Il parere aggiunge poi che i provvedimenti si caratterizzano per esemplare sintesi e completezza in perfetta continuità con tutte quelle che hanno accompagnato la sua carriera. Di lei è stata costantemente sottolineata la preparazione tecnico professionale superiore alla media e l'assoluta padronanza delle materie trattate, che rimanda a presidi culturali di forte valenza teorica con ancoraggi dottrinali e giurisprudenziali che riflettono una competenza professionale di elevatissimo profilo. Alla profonda cultura e preparazione giuridica si uniscono notevoli doti organizzativa sottolineata dai pareri e dai rapporti precedenti, con riferimento anche agli efficaci criteri di gestione del calendario settimanale d'udienza, criteri adottati per il controllo delle scadenze decisorie e le modalità adottate per esaurire e contenere l'arretrato.

Nel rapporto del 21.1.20 si ribadiscono le eccellenti qualità sul piano organizzativo dimostrate sia nelle esperienze di collaborazione nella gestione degli uffici (con riferimento all'attività di magistrato collaboratore e affidatario per i M.O.T., per gli specializzandi ex art. 37 D.L. n. 98/11, conv. In L. n. 111/11, e dei tirocinanti ex art. 73 D.L. n. 69/13 e all'attività di componente del “Gruppo del cambiamento” istituito per le problematiche connesse all'istituzione dell'Ufficio del Processo) che nelle esperienze ordinamentali e organizzativa (quale componente del Consiglio giudiziario per subentro ad altro collega, nonché quale componente per otto anni della Commissione flussi, oltre che componente della commissione collaudo e reingegnerizzazione del sistema informatizzato e della Commissione per la verifica della manutenzione evolutiva SICC e referente analisi SICC).

Il parere mette poi in luce la sua elevata produttività, che si è sempre collocata ai vertici della propria sezione, la sua diligenza, dimostrata dalla tempestività nel deposito del

provvedimenti. Indici questi che rivelano ottime capacità anche sul piano organizzativo.

L'aggiornamento professionale risulta curato e costante, avendo partecipato a numerosi corsi organizzati sia a livello centrale, sia a livello periferico, dalla S.S.M.

È particolare inoltre l'assoluta disponibilità della stessa a collaborare in vista del buon andamento dell'ufficio.

Emerge complessivamente il profilo di un magistrato dotato di ottime capacità professionali, laborioso, disponibile, perfettamente in grado di conciliare l'attività giudiziaria con quella didattica e scientifica.

Attitudini.

Per quanto riguarda il profilo oggettivo delle attitudini direttive, con particolare riferimento all'incarico da ricoprire, la dott. ssa Palumbi possiede cultura ordinamentale e peculiare propensione alla risoluzione dei problemi organizzativi degli uffici giudiziari, settori nei quali ha sviluppato amplissime competenze, testimoniate dal parere del Consiglio giudiziario che si esprime in termini lusinghieri nel formulare il proprio giudizio in ordine alle capacità organizzative, all'elevata produttività, oltre che all'impegno del proposto nella redazione di provvedimenti particolarmente impegnativi.

Certamente ha ricoperto nell'ambito del settore civile, per moltissimi anni, una pluralità di funzioni tale da consentirle di essere idonea ad assumere la presidenza della sezione civile.

La sua sicura idoneità rispetto alle specificità dell'ufficio da conferire si desume dalla analisi degli indicatori generali e specifici di cui risulta titolare.

Quanto agli **indicatori specifici**, circa le esperienze nel lavoro giudiziario, ha svolto quasi esclusivamente funzioni civili sia in primo che in secondo grado, iniziando come Pretore civile ordinario a Ferrara quando si è occupata di tutte le materie di competenza per valore e per materia dell'ufficio e delle esecuzioni mobiliari, per poi trasferirsi al Tribunale di Bologna ove ha svolto inizialmente le funzioni di GIP dal 14.5.1993 al mese di ottobre dello stesso anno.

Successivamente ha svolto le funzioni in diverse sezioni civili del Tribunale occupandosi: 1) nella V sezione della materia civile ordinaria (tra cui, in particolare: giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo su tutte le materie di competenza del Tribunale; controversie

del “foro erariale”); 2) nella I sezione ancora della materia civile ordinaria (famiglia, persone, status, immigrazione, diritti reali, imposte e tasse, successioni e divisioni); 3) nella II sezione di nuovo della materia civile ordinaria (opposizione a ordinanza-ingiunzione, obbligazioni e contratti, locazione, codice del consumo, intermediazioni mobiliari).

Ha dunque svolto funzioni civili presso il Tribunale di Bologna per diciotto anni dal 1993 al 2011, occupandosi di una vasta gamma di materie rientranti nella competenza tabellare delle diverse sezioni civili alle quali è stata via via assegnata e ove, si legge nel rapporto, *“ha sempre conseguito risultati di eccezionale livello sia per la produttività che per la qualità dei provvedimenti emessi, come costantemente riconosciuto nei rapporti e nei pareri in occasione delle valutazioni di professionalità”*.

Vanta poi una quasi decennale esperienza maturata in secondo grado presso la Corte di Appello di Bologna, sempre nell’ambito civilistico.

Afferma il Presidente della Corte di Appello che *“anche nelle relazioni in camera di consiglio la dott.ssa PALUMBI si distingue per la completezza e la chiarezza della esposizione grazie alio scrupoloso studio del fascicolo e alla piena padronanza degli istituti giuridici ed è sempre in grado di proporre soluzioni giuridicamente corrette e coerentemente argomentate”*.

Ulteriore rilevante esperienza è quella di Commissario agli usi civici dell’Emilia-Romagna e Marche ricoperta per quasi sei anni, nell’ambito della quale ha dovuto occuparsi in modo del tutto autonomo e completo della riorganizzazione giurisdizionale, amministrativa e logistica dell’ufficio, la cui scopertura, al momento della nomina (2012), risaliva a più di quattro anni prima e il cui organico prevedeva, oltre al magistrato, un’unità di personale con funzioni amministrative e di cancelliere-segretario.

Il rapporto informativo così descrive l’attività svolta: *“In tale contesto il primo impegno è stato quello di provvedere a dare nuovo impulso ai procedimenti pendenti, adottando a tal fine la soluzione di fissare un’udienza al mese e giungendo con il suo impegno personale a smaltire non solo l’arretrato di dieci procedimenti (il limitato numero non deve trarre in inganno, perchè sovente le cause sono complesse in diritto e con un numero notevole di parti), ma anche i dodici sopravvenuti, rimanendo ad oggi pendente un unico procedimento, la cui definizione è stata differita essendo in corso trattative tra le parti. Pare utile sul punto sottolineare che, proprio grazie a questa encomiabile e non comune produttività in un settore di assoluta specificità ... è stato poi possibile applicare l’unità di*

personale presente ad altro ufficio”.

Circa le esperienze di collaborazione, è stata Presidente di tre dei sei collegi giudicanti della seconda sezione civile della Corte di Appello di Bologna formati con la partecipazione dei Giudici Ausiliari (ex art. 62 L. n. 98/13), funzioni conferitele con decreto di modifica tabellare del 7.4.2017 e che ha esercitato fino al luglio 2018 quando, a seguito di redistribuzione fra tutti i consiglieri, i collegi composti dai Giudici Ausiliari da lei presieduti si sono ridotti a due.

Nel periodo in cui ha presieduto tre dei sei collegi con i Giudici Ausiliari (cui ha fatto riscontro un minimo sgravio nella assegnazione delle cause di locazione, sicuramente di portata inferiore rispetto al maggior carico conseguente alla presidenza dei collegi) ha efficacemente controllato e organizzato l'attività degli ausiliari, dei quali ha anche curato la formazione attraverso periodiche riunioni sui temi giuridici più rilevanti nelle controversie agli stessi assegnata ai Giudici Ausiliari.

Ha inoltre fatto parte del “Gruppo di lavoro per il cambiamento” di cui è stata nominata componente con decreto in data 23.11.15 del Presidente della Corte di Appello. Si tratta di un organismo costituito per risolvere le problematiche connesse alla nascita dell'Ufficio del Processo quale “*gruppo ristretto di magistrati e funzionari della Corte dotati di specifiche attitudini in campo organizzativo e ordinamentale*” con compiti di “*approfondimento operativo di ogni problematica inerente ia gestione della Corte... in ausilio al Presidente*” (come afferma il parere). Il gruppo è stato istituito per le problematiche connesse all'istituzione dell'Ufficio del Processo e all'ingresso nelle funzioni dei giudici, la cui attività ha condotto all'adozione del decreto n. 133/16 del 28.7.2016 relativo, appunto, all'Ufficio del Processo.

Più in generale il parere sottolinea il contributo fornito dalla dott. ssa Palumbi per risolvere tutti i problemi organizzativi della sezione civile di cui fa parte, in particolare nel corso delle riunioni di sezione in cui vengono affrontati i temi dei programmi di gestione ex art. 37 D.L. n. 98/11, della individuazione dei criteri e delle modalità dei rinvii delle udienze di precisazione delle conclusioni, della formazione della giurisprudenza della sezione e della interpretazione delle novità normative nelle materie di competenza tabellare della sezione.

Quanto agli **indicatori generali**, come già detto, la dott. ssa Palumbi per un breve periodo è stata GIP/GUP al Tribunale di Bologna.

È stata in più occasioni, dal 2007 al 2012, magistrato collaboratore, nonché affidatario,

dei M.O.T. presso il Consiglio giudiziario della Corte d'Appello. Nell'anno 2009 è stata magistrato di riferimento per la formazione professionale del settore civile dei G.O.T.

Dal 2012 si è occupata degli specializzandi ex art. 37 D.L. n. 98/11 e dei tirocinanti ex art. 73 D.L. n. 69/13 in Corte d'Appello.

Il 20/3/19 é stata nominata magistrato coordinatore per il settore civile dei tirocinanti ex art. 73 D.L. n. 69/13 e in tale veste ha curato l'inserimento dei tirocinanti individuando i consiglieri affidatari, ha organizzato momenti di formazione comune su vari temi giuridici, ha coordinato i tirocinanti, ha predisposto i calendari e i turni di presenza per l'espletamento dei vari incombeni relativi alla preparazione dei ruoli di udienza e di assistenza all'udienza loro affidati.

Solida è la conoscenza in materia di ordinamento giudiziario, essendo stata componente del Consiglio giudiziario della Corte d'Appello di Bologna dal 29.11.2011 (per subentro a un collega trasferito in altro distretto) al 2012, soprattutto, per ciò che concerne le modalità concrete di gestione degli uffici, visto che è stata altresì componente della Commissione Flussi nell'arco di ben otto anni dal 2008 al 2016.

É stata componente della commissione collaudo e reingegnerizzazione del sistema informatizzato relativo alla volontaria giurisdizione nel 2003 e nel 2004, della Commissione per la verifica della manutenzione evolutiva SICC nel 2005 e referente analisi SICC nel 2005.

Dall'esame dei precedenti indicatori emerge dunque che la dott. ssa Palumbi è sicuramente idonea al conferimento dell'ufficio di Presidente di sezione civile di Bologna, in quanto dall'analisi complessiva degli indicatori generali e specifici risulta soddisfatta la finalità di cui all'art. 25 T.U.

In particolare la dott. ssa Palumbi:

- da quasi trent'anni coniuga l'attività giurisdizionale con attività organizzative ottenendo sempre ottimi risultati in entrambi i settori;
- ha notevole e consolidata esperienza nel settore civile;
- ha dimostrato capacità organizzative di gestione dei propri ruoli e, più in generale, di tutte le attività da lei svolte.

La valutazione comparativa con gli altri candidati.

La valutazione comparativa è disciplinata dall'articolo 26 del Testo Unico; la disposizione prevede che si proceda alla valutazione analitica dei profili dei candidati mediante disamina degli indicatori previsti nella Parte II, Capo I, attuativi ed esplicativi delle disposizioni di cui all'art. 12, commi 10, 11 e 12, D.l.vo n. 160/06.

Il giudizio attitudinale è formulato in maniera complessiva e unitaria, frutto della valutazione integrata e non meramente cumulativa degli indicatori. Nell'ambito di tale valutazione, la norma puntualizza che "speciale rilievo" è attribuito agli indicatori specifici, che nel caso di specie sono quelli di cui all'articolo 15 e 27 T.U. in posizione pariordinata fra di loro, come sopra richiamati.

Ciò premesso, la preferenza accordata alla dott. ssa Palumbi trova ampio fondamento, in termini generali, nell'eccellente patrimonio professionale formatosi attraverso lo svolgimento di varie funzioni giurisdizionali. Rileva in particolare la completezza delle funzioni civili svolte nei diversi uffici. Rilevano inoltre i risultati particolarmente brillanti maturati nel corso dello svolgimento del lavoro giudiziario, per come descritto. Rilevano, ancora, le plurime esperienze di collaborazione, già descritte e, in particolare, la presidenza dei collegi in Corte d'Appello. Rilevano, infine, le plurime esperienze in ambito formativo e ordinamentale che rendono completo il *curriculum* della dott. ssa Palumbi.

Proprio tali aspetti, complessivamente considerati, rendono recessivi i sia pur pregevoli profili professionale degli altri candidati poiché essi non annoverano paragonabili plurime esperienze eterogenee nella giurisdizione né altrettanto ricche esperienze di collaborazione.

Tanto rilevato in termini generali, passando alle singole comparazioni, la dott. ssa Palumbi prevale anzitutto sulla dott.ssa **Ferrigno Lucia**.

Nominata con D.M. 8.6.87, la dott. ssa Ferrigno è stata dapprima Pretore alla Pretura mandamentale di Novafeltria e a quella circondariale di Pesaro dal 7.04.1989 al settembre 1993, ove ha svolto funzioni penali, occupandosi, tra l'altro, di reati in materia ambientale, edilizia e di malattie professionali; contemporaneamente è stata giudice dell'esecuzione mobiliare e Pretore del lavoro alla sezione distaccata di Fano. Nello stesso periodo è stata più volte applicata al Tribunale di Pesaro per integrare il collegio penale.

Nel 1991 ha coperto, in supplenza, per un breve periodo, l'ufficio del G.I.P. presso il Tribunale di Urbino e nel 1992 è stata applicata alla Pretura circondariale di Urbino, ove ha tenuto numerose udienze penali.

Il 20.9.93 si è trasferita al Tribunale di Bologna, dove è stata assegnata alla V Sezione civile, per poi passare, d'ufficio, alla II Sezione, in cui è rimasta fino al 30.5.99. Durante tale periodo ha trattato principalmente cause in materia contrattuale, approfondendo diverse complesse tematiche nel settore del diritto civile, anche in sede cautelare; quale giudice d'appello si è occupata soprattutto di controversie locative.

Dall'1.6.99 è stata assegnata alla III Sezione civile, tabellarmente competente per le cause in materia di responsabilità extracontrattuale, di opposizione all'esecuzione, di diffamazione a mezzo stampa, cui sono state aggiunte le materie della comunione e del condominio, della responsabilità professionale e del diritto societario.

Dal 1994 al 25.3.11 è stata componente della Sezione specializzata agraria e nel periodo dall'1 al 15.3.00 ha anche partecipato alle udienze del Tribunale del riesame.

È stata destinata in supplenza, a tempo parziale, alla sezione lavoro per il periodo 20.2.01-10.7.01.

Il 30.9.03 è stata applicata alla I Sezione civile per l'espletamento del servizio di convalida dei provvedimenti di trattenimento degli stranieri presso il centro di permanenza temporanea e ha svolto tali funzioni sino alla loro attribuzione alla competenza del Giudice di Pace con D.L. n. 241/04, convertito nella L. n. 271/04.

Il 15.3.06 è stata destinata in supplenza, in via non esclusiva, per sei mesi, alla Sezione specializzata in materia di proprietà intellettuale e industriale, presso la quale ha trattato cause di particolare complessità.

Dopo circa un decennio di permanenza alla III Sezione, è stata assegnata alla II Sezione civile, che tratta le controversie in materia contrattuale.

Il 18.5.2011 è consigliere della Corte d'Appello di Bologna, ove è stata assegnata alla III Sezione civile e alla Sezione Specializzata in materia di Impresa. La competenza tabellare della sezione comprende la materia commerciale, societaria, fallimentare, industriale, di intermediazione mobiliare, bancaria e contrattuale (compravendita immobiliare, factoring, leasing), ricorsi per equa ripartizione ai sensi della c.d. legge Pinto).

Dal mese di dicembre 2012 sino al dicembre 2015 è stata assegnata anche alla Sezione minorenni, nel settore civile, occupandosi di delicate questioni in materia di famiglia, mai trattate in precedenza.

Dal 12.01.2012 è componente del Collegio Regionale di Garanzia Elettorale.

Dal mese di maggio 2016 ha presieduto diversi collegi ai quali partecipano i consiglieri ausiliari.

Il parere evidenzia che ha costantemente manifestato interesse al buon andamento dell'ufficio e si è distinta per l'efficace partecipazione alle discussioni sui temi riguardanti le questioni organizzative. Ha sempre mostrato interesse ai problemi connessi all'ordinamento giudiziario e, nel corso delle riunioni di sezione finalizzate all'esame dei problemi di carattere organizzativo, ha offerto un apprezzato contributo per l'individuazione di modalità condivise di gestione del contenzioso.

Il parere le riconosce inoltre notevoli doti organizzative, capace di garantire un'elevata produttività nonostante la complessità delle materie trattate, che richiedono la redazione di sentenze ampie e articolate.

È stata magistrato formatore dei tirocinanti ex art. 73 D.L. n. 69/13 (e affidataria di uno o due di loro) e si è occupata anche dell'avvio della sperimentazione della costituzione di un Ufficio del Processo della sezione.

Ha collaborato nella fase di introduzione del P.C.T., curando lo studio e l'approfondimento delle questioni connesse alle nuove modalità di gestione dei fascicoli processuali.

Pur ricco, il profilo della dott. ssa Ferrigno risulta recessivo rispetto a quello della dott. ssa Palumbi.

Anzitutto, quanto agli indicatori specifici, entrambe possono vantare una lunga e completa esperienza nelle funzioni civili, sia in primo grado – in Pretura e poi in Tribunale – sia in secondo grado. Il lungo esercizio delle funzioni ha fatto sì che entrambe possiedano una consolidata esperienza nel settore civile, maturata in una pluralità di materie che rendono il loro *curriculum* sotto questo profilo veramente completo.

Più ricca invece l'esperienza della dott. ssa Palumbi con riferimento alle esperienze di collaborazione. La dott. Ferrigno vanta infatti la presidenza di alcuni collegi in Corte d'Appello coi giudici ausiliari. Certamente più completa – perché più lunga e più stabile – l'omologa esperienza della dott. ssa Palumbi. È stata infatti Presidente di tre dei sei collegi

giudicanti della seconda sezione civile della Corte di Appello di Bologna formati con la partecipazione dei giudici ausiliari dal 7.4.2017 al luglio 2018 quando i collegi composti dai giudici ausiliari da lei presieduti si sono ridotti a due. In tale periodo ha efficacemente controllato e organizzato l'attività degli ausiliari, dei quali ha anche curato la formazione attraverso periodiche riunioni sui temi giuridici più rilevanti nelle controversie assegnate agli stessi.

Se dunque l'esperienza della dott. ssa Ferrigno è limitata ad alcune presidenze di collegio, dal 2017 la dott. Palumbi li presiede stabilmente, dapprima tre e poi due. Ben più pregnante appare dunque l'attività da lei svolta sul piano attitudinale.

Deve a tal proposito rilevarsi che l'attività di presidenza dei collegi appare particolarmente significativa nella valutazione delle attitudini per il posto di Presidente di sezione, in considerazione del fatto che è attività tipica della presidenza della sezione e non si risolve solo nella gestione dell'udienza ma inevitabilmente anche in tutte le attività a essa connesse che denotano certamente attitudini organizzative. Peraltro nella presidenza dei collegi dei giudici ausiliari l'attività della dott. ssa Palumbi si è estesa anche all'organizzazione del loro lavoro e alla cura della loro formazione.

La dott. Palumbi, inoltre, vanta anche - fra le esperienze di collaborazione - l'importante partecipazione al "Gruppo di lavoro per il cambiamento" di cui è stata nominata componente con decreto in data 23.11.15 del Presidente della Corte di Appello. Come già detto, si tratta di un organismo costituito per risolvere le problematiche connesse alla nascita dell'Ufficio del Processo. Anche tale esperienza di collaborazione risulta oltremodo significativa sul piano attitudinale, poiché riguarda una struttura - l'Ufficio del Processo, appunto - che attiene al funzionamento dell'intera sezione cui appartiene, costituendone parte integrante e riguardando proprio l'organizzazione complessiva del lavoro dei magistrati a essa addetti, togati e onorari. E tale esperienza manca alla dott. ssa Ferrigno.

La prevalenza negli indicatori specifici non è poi sovvertita, anzi è rafforzata, dall'esame degli indicatori generali.

La dott. Ferrigno è stata magistrato collaboratore - e affidataria - di tirocinanti e ha collaborato all'introduzione del P.C.T. Ben più ricche risultano le esperienze della dott. ssa Palumbi che, oltre a occuparsi come coordinatrice e affidataria di tirocinanti, è stata in più occasioni, dal 2007 al 2012, magistrato collaboratore, nonchè affidatario, per i M.O.T. presso il Consiglio giudiziario della Corte d'Appello e nel 2009 magistrato di riferimento per la

formazione professionale del settore civile dei G.O.T. Completa l'esperienza della dott. ssa Palumbi, sul piano ordinamentale, la sua partecipazione al Consiglio giudiziario di Bologna dal 29.11.2011 al 2012 e alla Commissione Flussi per ben otto anni, dal 2008 al 2016.

Per tutte queste ragioni, ritenuto equivalente il merito, la valutazione complessiva di tutti gli indicatori – generali e specifici – consente di ritenere prevalente, sul piano attitudinale, la dott. ssa Palumbi.

In ogni caso, anche a voler ritenere equivalenti i due profili, il che non è per i motivi detti, la dott. ssa Palumbi prevale in ragione della maggiore anzianità ex art. 24, comma 3, T.U.

Recessivo è altresì il profilo del dott. **Michele Guernelli**.

Nominato con D.M. 22.1.1987, dal 21/10/1989 al 10/1/1993 è stato Sostituto procuratore presso la Pretura di Piacenza. Dall'11/1/1993 al 30/11/2005 è stato giudice al Tribunale di Ferrara, ove è stato destinato al settore civile e promiscuo (è stato giudice del dibattimento penale dal 1993 al 1996); dal 1994 è stato giudice delegato alle procedure concorsuali, giudice delegato al registro delle imprese.

In particolare all'inizio è stato destinato di fatto a funzioni promiscue quali: a) componente del collegio civile ordinario; b) componente del collegio in materia di volontaria giurisdizione, della sezione specializzata agraria, in grado di appello in materia di lavoro; c) giudice designato a turno per i provvedimenti cautelari e possessori, in prima istanza sino al 1995, e componente del collegio dei reclami cautelari ex art. 669/13 c.p.c., sino al 1999; d) componente del collegio penale dal 1993 al 1996, e nel 1998 anche quale presidente del collegio per alcune sostituzioni.

Temporaneamente assegnato all'ufficio del GIP/GUP nel mese di giugno del 1993, è stato designato quale GUP in sostituzione di altri magistrati nel 1999. Dal febbraio 1996 al novembre 2005 è stato giudice delegato al Registro delle Imprese. Nell'ottobre 1994 è stato assegnatario anche di procedure fallimentari.

È stato unico giudice delegato dal novembre 1996 fino al novembre 2005 e pertanto, responsabile del relativo ufficio. Dal 7.10.2002 gli è stato assegnato tutto il settore di volontaria giurisdizione in materia societaria. Ha prestato sostituzioni di colleghi assenti o incompatibili in esecuzioni immobiliari e mobiliari, opposizioni all'esecuzione e locazioni,

oltre che in dibattimenti collegiali penali. Dall'1.1.04 è stato relatore di tutte le cause civili in materia societaria e di intermediazione finanziaria secondo il rito societario.

Dall'1.12.05 al 31.3.09 è stato GIP/GUP al Tribunale di Bologna; dall'1.4.09 al 6.9.11 è stato addetto alla Sezione IV Civile e Fallimentare e alla Sezione Specializzata per la Proprietà Industriale e Intellettuale, con funzioni di giudice delegato alle procedure concorsuali e con ruolo civile nelle materie tabellari della Sezione (cause fallimentari, bancarie, revocatorie, divisioni, marchi, brevetti, concorrenza sleale).

Dal 7.9.11 è consigliere della Corte d'Appello. È stato addetto alla Sezione I Penale dal 7.9.11 al 19.9.13, con materie tabellari inerenti i delitti dei privati contro la P.a. di cui agli artt. 336-360 c.p., delitti contro la persona di cui agli artt. 575-609 c.p. e 610-623 c.p., delitti contro l'amministrazione della giustizia di cui agli artt. 361-393 c.p., delitti contro la famiglia di cui agli artt. 556-574 c.p., reati in materia di prostituzione di cui alla L. n. 75/58, reati fallimentari tributari, misure di prevenzione di cui alla L. n. 1423/56, reati non compresi nelle altre categorie e reati previsti dalle leggi speciali.

È stato addetto alla Sezione Penale Minorenni dal 24.10.11 al 15.9.14.

Dal 20.9.13 è addetto alla Sezione III Civile competente in materia di diritto dell'impresa, alcuni contratti (compravendite immobiliari, appalti pubblici, appalti privati.: conto corrente; mutuo bancario; fideiussione; contratti bancari), azioni surrogatorie e revocatorie, diritto della navigazione, responsabilità del promotore finanziario, franchising, cessioni di azienda, cessione di quote societarie, contratti preliminari, responsabilità di amministratori e sindaci di società, cessioni di azienda, opposizioni a ordinanze ingiunzioni previste dal T.U.F. e dal T.U.B., ricorsi ex L. n. 89/01 (equa riparazione per mancato rispetto del termine di durata ragionevole dei processi); presso la Sezione Specializzata in materia di Impresa si è occupato di controversie in materia di diritto industriale e della concorrenza, diritto d'autore, societario, antitrust.

È stato componente del I collegio per la trattazione dei ricorsi per ricusazione, dal 26.4.2012 al 25.4.2013; è stato componente supplente del II Collegio dal 16.5.15 al 15.5.16.

Ha dunque maturato plurime esperienze nella giurisdizione essendosi occupato di molteplici materie sia in campo civile che penale, in primo e in secondo grado. Nel settore civile si è occupato di materie tra le più delicate e complesse sin dal periodo svolto presso il Tribunale di Ferrara (giudice della sezione lavoro, giudice delegato ai fallimenti, con

procedure particolarmente articolate, come si esporrà), sia presso il Tribunale di Bologna (giudice della sezione fallimentare e della sezione della proprietà industriale).

Nel settore civile le capacità organizzative sono dimostrate presso il Tribunale di Ferrara dal fatto che dal 1996 è stato unico giudice delegato alle procedure concorsuali e dunque è stato responsabile dell'ufficio fallimenti (sino al novembre 2005), giungendo a una riduzione delle pendenze dei fallimenti del 30% e dei concordati di quasi il 10% nell'arco dei soli quattro anni iniziali, riduzione poi proseguita anche negli anni successivi sempre nell'ordine dei 30%. La responsabilità dell'intera gestione delle procedure concorsuali di un Tribunale non piccolo quale quello di Ferrara è stata sostenuta con lodevoli risultati, sapendo coordinare perfettamente il proprio impegno con grandissime capacità.

Al Tribunale di Bologna il Presidente del Tribunale ha sottolineato l'apporto costruttivo dato dal dott. Guernelli in sede di redazione del progetto tabellare per il biennio 2009-2011; ha partecipato attivamente alle riunioni preparatorie e le proposte avanzate e la capacità di mediazione dimostrate hanno contribuito alla presentazione di un progetto tabellare condiviso che, senza alcuna osservazione da parte dei magistrati dell'ufficio, approvato sia dal Consiglio giudiziario che dal C.S.M.

Quanto poi all'attività svolta in Corte d'Appello, dal rapporto emerge che nel settore penale, dal novembre 2012 e per i primi mesi del 2013 ha prestato attività di riordino, classificazione e calendarizzazione dell'arretrato non ancora a ruolo e nell'ambito della Sezione Minorenni, è stato componente della commissione consultiva per la formazione della graduatoria per la nomina dei consiglieri onorari della Sezione minorenni della Corte per il triennio 2014-2016, con più sedute fra il maggio e il giugno del 2013. Nell'ambito delle problematiche MAE/estradizioni, ha redatto, a seguito di riunione delle sezioni penali e in accordo coi consiglieri, minuta del provvedimento per il Primo Presidente del 6.3.12 sul luogo di convalida e audizione a seguito delle modifiche legislative ex art. 2 D.L. n. 211/11 e L. n. 9/12. Passato poi alla terza sezione civile e a quella sezione specializzata in materia di impresa dal 18.10.13, ha partecipato attivamente alle riunioni sezionali fornendo utili indicazioni.

È stato nominato magistrato addetto all'Ufficio di Presidenza della Corte (struttura di supporto istituita con decreto del Presidente 27.5.08) relativamente al settore civile "*tenuto conto delle indubie ... capacità professionali e dell'esperienza ... maturate*". In tale qualità ha strettamente collaborato con il Primo Presidente della Corte, che lo ha di volta in volta

incaricato di dare pareri o redigere minute per questioni particolari, quali la decorrenza degli effetti dell'ammissione del patrocinio a spese dello stato in materia civile, la risposta a quesito della dirigenza amministrativa di un Tribunale in merito alle eredità giacenti, il quesito di un Presidente di Tribunale in merito al recupero di somme in ipotesi indebitamente liquidate a un difensore, l'intervento di terzi alla cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario e la legittimazione e visionare ed estrarre copia dei verbali. Ha poi collaborato, con il Primo Presidente e il collega coassegnato, alla redazione delle Relazioni sull'amministrazione della giustizia per gli anni 2013 e 2014 e 2015 - settore civile, da inoltrare al Primo Presidente della Corte di Cassazione.

È stato magistrato referente per la formazione decentrata tra il giugno 2009 e il marzo 2014. Con riferimento al tirocinio dei M.O.T. ha organizzato e coordinato gli stage sulla base delle direttive della S.S.M.

Il 23.11.2015 è divenuto componente del “Gruppo di lavoro per il cambiamento” istituito dal Presidente della Corte d'Appello con provvedimento del 4.11.2015, quale “gruppo ristretto di magistrati e funzionari della Corte dotati di specifiche attitudini in campo organizzativo e ordinamentale”. In questo ambito si è assunto il compito di formulare una proposta all'Osservatorio per la giustizia civile istituito presso la Corte d'Appello in merito a un protocollo per la sinteticità e uno schema di redazione degli atti, condiviso con l'Avvocatura del Distretto, sulla scorta di quanto già raggiunto fra Cassazione e CNF e in relazione al PCT. Anche in questo periodo e con specifico riferimento alla capacità organizzative i pareri e le integrazioni rese sono stati assolutamente positivi”.

È stato magistrato affidatario di tirocinanti ex art. 73 D.L. n. 69/13.

È stato relatore a incontri di studio.

Pur ricco, il profilo del dott. Guernelli risulta recessivo rispetto a quello della dott. ssa Palumbi.

Anzitutto, quanto agli indicatori specifici, entrambi possono vantare una lunga esperienza nelle funzioni civili, sia in primo grado sia in secondo grado. Il lungo esercizio delle funzioni ha fatto sì che entrambi abbiano una consolidata esperienza maturata in una pluralità di materie che rendono il loro *curriculum* sotto questo profilo senz'altro completo. Peraltro – con riferimento al tempo in cui hanno esercitato tali funzioni - deve rilevarsi che lo svolgimento delle funzioni civili è stato sensibilmente più lungo per la dott. ssa Palumbi. Il dott. Guernelli, infatti, le ha svolte dal 1993 e non in modo continuativo poiché al Tribunale

di Bologna è stato GIP/GUP dall'1.12.05 al 31.3.09 e alla Corte d'Appello di Bologna è stato addetto alla Sezione I Penale. Di contro la dott. ssa Palumbi ha sempre volto funzioni civili dal 7.4.1989, a eccezione di alcuni mesi nel 1993. Dunque certamente maggiore è la sua esperienza rispetto a quella del dott. Guernelli.

Più ricca è inoltre l'esperienza della dott. ssa Palumbi con riferimento alle collaborazioni svolte. È stata infatti Presidente di tre dei sei collegi giudicanti della seconda sezione civile della Corte di Appello di Bologna formati con la partecipazione dei giudici ausiliari dal 7.4.2017 al luglio 2018 quando i collegi composti dai giudici ausiliari da lei presieduti si sono ridotti a due. In tale periodo ha efficacemente controllato e organizzato l'attività degli ausiliari, dei quali ha anche curato la formazione attraverso periodiche riunioni sui temi giuridici più rilevanti nelle controversie a loro assegnate.

Tale esperienza non risulta essere presente nel *curriculum* del dott. Guernelli.

L'attività di presidenza dei collegi appare particolarmente significativa nella valutazione delle attitudini per il posto di Presidente di sezione, in considerazione del fatto che è tipica del Presidente di sezione e non si risolve solo nella gestione dell'udienza ma inevitabilmente anche in tutte le attività a essa connesse che denotano certamente attitudini organizzative. Peraltro nella presidenza dei collegi dei giudici ausiliari l'attività della dott. ssa Palumbi si è estesa anche all'organizzazione del loro lavoro e alla cura della loro formazione.

Meno significativa – sotto questo profilo - risulta l'esperienza del dott. Guernelli all'Ufficio di Presidenza della Corte perché è senz'altro maggiormente rivolta alla risoluzione di specifici problemi dell'ufficio ed è viceversa meno legata all'attività concretamente svolta dal Presidente di sezione, dunque meno pregnante sul piano attitudinale.

Entrambi poi vantano - fra le esperienze di collaborazione - la partecipazione al "Gruppo di lavoro per il cambiamento".

Dunque la valutazione complessiva di tutti gli indicatori specifici fa ritenere prevalente la dott. ssa Palumbi.

Tale prevalenza non è poi sovvertita poi dall'esame degli indicatori generali.

Il dott. Guernelli è stata formatore decentrato tra il giugno 2009 e il marzo 2014 e magistrato collaboratore – e affidatario – di tirocinanti.

Altrettanto ricche risultano le esperienze della dott. ssa Palumbi che, oltre a occuparsi come coordinatrice e affidataria di tirocinanti, è stata in più occasioni, dal 2007 al 2012, magistrato collaboratore, nonché affidatario, per i M.O.T. presso il Consiglio Giudiziario

della Corte d'Appello e nel 2009 magistrato di riferimento per la formazione professionale del settore civile dei G.O.T. Completa l'esperienza della dott. ssa Palumbi, sul piano ordinamentale, la sua partecipazione al Consiglio giudiziario della Corte d'Appello di Bologna dal 29.11.2011 al 2012 e alla Commissione Flussi per ben otto anni, dal 2008 al 2016.

Per tutte queste ragioni, ritenuto equivalente il merito, la valutazione complessiva di tutti gli indicatori – generali e specifici – consente di ritenere prevalente, sul piano attitudinale, il profilo della dott. ssa Palumbi.

In ogni caso, anche a voler ritenere equivalenti i due profili, il che non è per i motivi detti, la dott. ssa Palumbi prevale in ragione della maggiore anzianità ex art. 24, comma 3, T.U.

Recessiva è anche la dott. ssa **Arceri**.

Nominata con D.M. 8.3.90, la dott. ssa Arceri dal 13 maggio 1991 al 31 gennaio 1994 è stata giudice Tribunale di Alba (CN) con funzioni promiscue. Dall'1 febbraio 1994 al 2 settembre 2003 è stata giudice del Tribunale di Bologna, addetta alla I sezione civile. Dal 3 settembre 2003 al 12 settembre 2013 è stata giudice del Tribunale di Bologna, addetta alla sezione del Riesame e dei procedimenti cautelari penali. Dal 13 settembre 2013 è addetta alla III sezione civile. Dal settembre 2015 fino a tutto il luglio 2019 è stata applicata alla IV sezione Imprese, per la definizione dei procedimenti cautelari, con assegnazione del 20% del carico cautelare di tale sezione.

Il parere attesta un giudizio altamente positivo con riferimento all'elevato profilo professionale; grazie alla costante attenzione allo studio e all'approfondimento scientifico ha negli anni arricchito considerevolmente le sue capacità tecnico-giuridiche, il che le ha consentito, unitamente a eccellenti doti organizzative, di raggiungere straordinari obiettivi quantitativi.

Dal settembre 2019 ricopre il ruolo di Presidente facente funzioni della III sezione civile in quanto giudice anziano. In tale veste di supplenza, riferisce nell'autorelazione di aver presentato in data 23.9.19 al Presidente del Tribunale di Bologna la relazione sull'amministrazione della Giustizia; di aver provveduto alla gestione e redistribuzione del ruolo vacante già appartenente al Presidente di sezione cessato, gestendo in particolare gli A.T.P. in corso di trattazione, provenienti da detto ruolo, e fissando altri numerosi

procedimenti della medesima tipologia, a decorrere dal settembre 2019 e fino a tutto il dicembre 2019; di aver tenuto il 14.10.2019 la prima udienza presidenziale in funzione dell'omologa delle separazioni consensuali; di aver provveduto all'assegnazione dei fascicoli pervenuti durante i periodi del proprio turno alle varie sezioni, rispettando i criteri tabellari di competenza; di aver indetto per il 6.12.2019 la riunione di sezione ai sensi dell'art. 47 quater O.G.

Evidenzia il Presidente del Tribunale nel suo rapporto come la collega stia svolgendo le funzioni di coordinamento e impulso con autorevolezza, essendole riconosciuto dai colleghi della sezione, nonché dai giudici onorari che con essa collaborano, piena legittimazione allo svolgimento dell'incarico, sia pure in via transitoria.

Il parere attitudinale afferma che è punto di riferimento per tutti i componenti della III sezione nella materia condominiale e in quella bancaria, redigendo provvedimenti che, raccogliendo gli esiti delle discussioni infrasezionali, vengono poi assunti quali modelli sia dai colleghi che dai giudici onorari.

Indiscusse le competenze informatiche, essendo assiduo l'utilizzo dei vari strumenti a disposizione del giudice quali Consolle per la redazione dei provvedimenti e banche dati per le ricerche giurisprudenziali.

Collabora abitualmente con la locale Fondazione Forense per l'attività di formazione di professionisti e giudici in materia di diritto di famiglia, diritto commerciale, diritto delle successioni, responsabilità civile e sanitaria, partecipando come relatrice a numerosi incontri e convegni.

Il 14.3.17 è stata designata quale "punto di contatto" presso il Tribunale di Bologna per i progetti internazionali di ricerca della Scuola Superiore della Magistratura e, in particolare, per il progetto "Training professional on EU Successions: e-tools for a smooth implementation of the next regulation n. 650/2012", guidato dalla Scuola della Magistratura Francese e rivolto allo sviluppo di moduli e-learning sulla applicazione del regolamento n. 650/2012.

Ha numerose pubblicazioni.

Anzitutto deve rilevarsi che la dott. ssa Arceri ha riportato una condanna alla sanzione disciplinare della censura con sentenza n. 87/15 dell'8.5.2015.

Il fatto oggetto della contestazione riguarda l'avvenuto svolgimento di alcune lezioni a favore di una società privata nell'ambito di un corso di preparazione al concorso per l'accesso

alla magistratura tenutosi a Bologna nell'anno 2013/14. In tale occasione la dott. ssa Arceri ha tenuto le lezioni, regolarmente retribuite, senza essere stata autorizzata dal C.S.M.

Nel giudizio disciplinare la dott. ssa Arceri ha evidenziato che la richiesta di tenere le lezioni era stata del tutto estemporanea, visto che le era giunta da un collega che conosceva da molto tempo, padre di uno degli organizzatori del corso, poco prima del momento in cui erano state svolte; per tale motivo vi aveva acconsentito. Il giudice disciplinare ha però messo in luce che la partecipazione della dott. ssa Arceri risultava dal materiale pubblicitario in cui era descritto il programma del corso 2013-2014, dunque la richiesta non poteva ritenersi fatta a ridosso delle lezioni, poi tenute.

L'art. 37 T.U. recita: “1. *Le decisioni adottate dalla Sezione Disciplinare nei confronti degli aspiranti sono comunque oggetto di valutazione.*

2. *Le condanne disciplinari sono di regola preclusive al conferimento dell'incarico in caso di irrogazione della sanzione della perdita dell'anzianità oppure nell'ipotesi di condanna alla censura per fatti commessi nell'ultimo decennio”.*

Nel caso di specie il fatto oggetto dell'incolpazione si è verificato nel decennio anteriore alla vacanza del posto (essendo relativo al corso organizzato negli anni 2013/2014) e la condanna è stata alla sanzione della censura.

Ad avviso del C.S.M. non vi sono elementi particolari che consentano di non tenere conto della sanzione disciplinare che, per questo motivo, nel caso di specie deve ritenersi ostativa alla nomina.

Recessiva è infine anche la dott. ssa **Donofrio**.

Nominata con D.M. 28.7.1998, dal 22.5.2000 al 2002 è stata giudice penale presso il Tribunale di Ravenna; dal 2002 è giudice civile presso il Tribunale di Ravenna.

Dopo aver svolto il periodo di uditorato generico e mirato presso il Tribunale di Roma, ha preso servizio il 22.5.00 presso il Tribunale di Ravenna con funzioni di giudice penale. Ha svolto funzioni di giudice *a latere* in numerosi procedimenti penali. Nel medesimo periodo, ha anche partecipato a numerosi collegi penali in materia di incidenti di esecuzione, misure di prevenzione e misure cautelari reali.

Dal 2002 è stata definitivamente assegnata al settore civile ove si è occupata di procedimenti contenziosi ordinari in materie diverse, volontaria giurisdizione, procedimenti cautelari di primo e secondo grado, dapprima gestendo un ruolo ordinario e poi, a seguito

della creazione di settori specializzati, assegnata al settore competente specificamente per la materia contrattuale.

È stata inoltre componente della sezione stralcio, della sezione agraria e della sezione appositamente istituita per le cause societarie. Nello stesso periodo ha spesso svolto funzioni presidenziali di udienza come delegata dal Presidente del Tribunale nei procedimenti ex art. 707 e 711 c.p.c. e art. 4 L 898/70.

Nel 2018 è stata nominata presidente di uno dei due collegi per i reclami avverso provvedimenti cautelari e in tale veste ha proceduto a fissare il calendario delle udienze in base alla disponibilità dei vari componenti ad assegnare i fascicoli ai singoli componenti del collegio, oltre che a se stessa come relatore in vari procedimenti; a presiedere le udienze di reclamo, dopo preventivo studio di tutti i fascicoli; a discutere in camera di consiglio le singole cause, cercando anche di elaborare prassi e orientamenti conformi su alcune questioni; a redigere varie ordinanze in veste di Presidente estensore.

Il Consiglio giudiziario, nel parere redatto per l'ultima valutazione di professionalità l'8.10.18, riferisce che *“a piena conferma del lusinghiero giudizio del dirigente, deve evidenziarsi che la lettura dei provvedimenti, non solo quelli volontariamente prodotti ma anche quelli a campione, evidenzia effettivamente tanto la varietà e la complessità delle questioni trattate ... quanto la persuasività delle decisioni e la solidità delle motivazioni. Può quindi dirsi che, dagli atti, emergono provvedimenti che denotano versatilità di approccio culturale, padronanza con riferimento ai profili giuridici interessati, valutazioni misurate ed equilibrate, certamente frutto di approfondito studio del fascicolo”*.

Estremamente positivo anche il giudizio sulle capacità organizzative che hanno consentito alla collega di garantire e realizzare ottimi livelli di produttività in termini quantitativi e qualitativi.

Ha sempre gestito le udienze e l'intero suo ruolo in modo autorevole, con massima competenza e puntualità, nel pieno rispetto dei ruoli dei vari soggetti coinvolti, manifestando eccellente capacità direttiva e organizzativa del lavoro proprio e altrui.

Con decreto del Presidente del Tribunale n. 119/15 è stata nominata MAGRIF del settore civile.

In tale veste ha svolto i suoi compiti con massima diligenza e competenza e ha collaborato con il precedente capo dell'ufficio per consolidare e ampliare in concreto l'informatizzazione del Tribunale, cercando di individuare in modo puntuale e tempestivo il

fabbisogno informatico, eventuali criticità e possibili soluzioni, nella fase più delicata di effettivo avvio dell'utilizzo della Consolle e della firma digitale, anche in collaborazione con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, collaborando con il Presidente alla redazione del Documento sull'Informatica dell'Ufficio per il 2015.

Nel 2016 è stata eletta componente del Consiglio giudiziario di Bologna per il quadriennio 2016/2020, all'interno del quale è stata: a) componente dell'ufficio di Segreteria; b) componente della Commissione flussi; c) componente della Commissione per i M.O.T.; d) componente del gruppo di lavoro per il Tribunale di Bologna.

Con decreto n. 91/18 è stata nominata magistrato collaboratore per i Giudici di Pace. Con il successivo decreto n. 33/19 è stata delegata dal Presidente del Tribunale a predisporre le tabelle feriali del Tribunale di Ravenna per l'anno 2019.

Ha prestato collaborazione per la formazione dei giudici onorari seguendo in affidamento alcuni G.O.T. ancora in servizio presso il Tribunale di Ravenna, coordinando la loro partecipazione alle udienze, lo studio dei fascicoli e la conseguente redazione di bozze di provvedimenti.

Pur ricco, il profilo della dott. ssa Donofrio risulta recessivo rispetto a quello della dott. ssa Palumbi.

Anzitutto, quanto agli indicatori specifici, entrambe possono vantare una lunga e completa esperienza nelle funzioni civili in primo grado, la dott. ssa Palumbi anche Pretura. Il lungo esercizio delle funzioni ha fatto sì che entrambe possano vantare una consolidata esperienza maturata in una pluralità di materie che rendono il loro *curriculum* sotto questo profilo veramente completo.

E tuttavia la dott. ssa Palumbi vanta anche l'esperienza dell'esercizio delle funzioni civili in secondo grado, esperienza che manca alla dott. ssa Donofrio.

In tal modo la dott.ssa Palumbi ha acquisito una conoscenza approfondita del giudizio civile nelle sue diverse articolazioni, quindi anche nella prospettiva del giudice dell'impugnazione. Si è pertanto confrontata con le problematiche che possono sorgere dall'esame delle decisioni di primo grado, il che appare di particolare utilità per il giudice di primo grado per l'adozione di provvedimenti nella consapevolezza delle questioni che si possono porre in relazione agli stessi nei successivi gradi di giudizio.

Più ricca inoltre l'attività della dott. ssa Palumbi con riferimento alle esperienze di collaborazione. È stata infatti presidente di tre dei sei collegi giudicanti della seconda sezione

civile della Corte di Appello di Bologna formati con la partecipazione dei Giudici Ausiliari dall'aprile del 2017 al luglio del 2018 quando i collegi composti dai Giudici Ausiliari da lei presieduti si sono ridotti a due. In tale periodo ha efficacemente controllato e organizzato l'attività degli Ausiliari, dei quali ha anche curato la formazione attraverso periodiche riunioni sui temi giuridici più rilevanti nelle controversie agli stessi assegnate.

Se dunque l'esperienza della dott. ssa Donofrio è limitata alle presidenze di alcuni collegi, quelli del reclamo cautelare, dal 2017 la dott. Palumbi li presiede stabilmente quelli in Corte d'Appello composti dai Giudici Ausiliari, dapprima tre e poi due. Ben più pregnante appare dunque l'attività da lei svolta sul piano attitudinale.

Deve a tal proposito rilevarsi che l'attività di presidenza dei collegi appare particolarmente significativa nella valutazione delle attitudini per il posto di Presidente di sezione, in considerazione del fatto che essa è attività tipica svolta dal Presidente di sezione e non si risolve solo nella gestione dell'udienza ma inevitabilmente anche in tutte le attività a essa connesse che denotano certamente attitudini organizzative. Peraltro nella presidenza dei collegi dei giudici ausiliari l'attività della dott. ssa Palumbi si è estesa anche all'organizzazione del loro lavoro e alla cura della loro formazione, come già detto, e dunque – anche sotto questo profilo – risulta particolarmente pregnante sul piano attitudinale.

Certamente meno significativa risulta l'esperienza delle presidenze dei collegi dei reclami della dott. ssa Donofrio, dal 2018; essa costituisce esperienza di collaborazione più limitata e quindi meno pregnante di quella della dott. ssa Palumbi.

La dott. Palumbi, inoltre, vanta anche - fra le esperienze di collaborazione in Corte d'Appello - l'importante partecipazione al "Gruppo di lavoro per il cambiamento" di cui è stata nominata componente con decreto in data 23.11.15. Come già detto, si tratta di un organismo costituito per risolvere le problematiche connesse alla nascita dell'Ufficio del Processo. Anche tale esperienza di collaborazione risulta oltremodo significativa sul piano attitudinale poiché riguarda una struttura - l'Ufficio del Processo, appunto - che attiene al funzionamento dell'intera sezione cui appartiene, costituendone parte integrante perché relativa proprio all'organizzazione complessiva del lavoro dei magistrati a essa addetti, togati e onorari. E tale esperienza manca alla dott. ssa Donofrio.

Peraltro costei può vantare quella di MAGRIF del settore civile dal 2015 del Tribunale di Ravenna; si tratta di esperienza certo importante ma comunque limitata al settore informatico, e dunque meno significativa sul piano attitudinale.

La prevalenza negli indicatori specifici non è poi sovvertita dall'esame degli indicatori generali.

La dott. Donofrio nel 2016 è stata eletta componente del Consiglio giudiziario di Bologna per il quadriennio 2016/20. Con decreto del Presidente del Tribunale di Ravenna n. 91/18 è stata nominata magistrato collaboratore per i Giudici di Pace. Con il successivo decreto n. 33/19 è inoltre stata delegata dal Presidente del Tribunale per la predisposizione delle tabelle feriali per l'anno 2019. Ha prestato collaborazione per la formazione dei giudici onorari seguendo in affidamento alcuni G.O.T.

Altrettanto ricche risultano le esperienze della dott. ssa Palumbi. Anch'ella è stata componente del Consiglio giudiziario di Bologna dal 29.11.2011 al 2012 e della Commissione Flussi per ben otto anni, dal 2008 al 2016. Inoltre, oltre a essere stata coordinatrice e affidataria di tirocinanti, è stata in più occasioni, dal 2007 al 2012, magistrato collaboratore, nonché affidatario, per i M.O.T. e nel 2009 magistrato di riferimento per la formazione professionale del settore civile dei G.O.T.

Per tutte queste ragioni, ritenuto equivalente il merito, la valutazione complessiva di tutti gli indicatori – generali e specifici, e segnatamente di questi ultimi cui occorre dare speciale rilievo – consente di ritenere prevalente, sul piano attitudinale, il profilo della dott. ssa Palumbi.

In ogni caso, anche a voler ritenere equivalenti i due profili, il che non è per i motivi detti, la dott. ssa Palumbi prevale in ragione della maggiore anzianità ex art. 24, comma 3, T.U.

Se complessivamente considerate le esperienze nel lavoro giudiziario, quelle di collaborazione, insieme a quelle organizzative e ordinamentali effettuate dalla dott. ssa Antonella Palumbi per tutti i motivi detti risultano senza dubbio prevalenti e pregnanti quali indicatori generali ex artt. 7 e seguenti e specifici ex art. 15, lettere a) e b), della circolare.

Alla luce di tali considerazioni è, dunque, evidente, che la dott. ssa Antonella Palumbi risulta la più idonea al conferimento dell'incarico in questione, possedendo comprovate capacità di coniugare impegno non comune, per quantità e qualità del lavoro svolto, con eccellenti doti organizzative, come si desume dai risultati conseguiti, che comportano la prevalenza in concreto rispetto a tutti gli altri aspiranti.

Tanto premesso, la Commissione, preso atto di quanto sopra, sottopone al Plenum le suddette conclusioni, assunte all'unanimità, e, per l'effetto

PROPONE

di deliberare la nomina a Presidente di Sezione civile del Tribunale di Bologna, a sua domanda, della dott.ssa Antonella Palumbi, consigliere della Corte d'Appello di Bologna, magistrato di VII valutazione di professionalità, previo conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di primo grado.

CONFERME NELLE FUNZIONI SEMIDIRETTIVE

1.- Fasc. n. 81/QS/2019. Relatore: cons. CASCINI

Dott. Giuseppe Vito MEZZOFIORE - Presidente di Sezione presso il Tribunale di ROMA - Conferma per i magistrati che svolgono funzioni semidirettive ai sensi dell'art. 46 D.lgs 160/2006.

La Commissione, preliminarmente osserva quanto segue.

Gli artt. 45 e 46 del D. lvo 160/06, nell'introdurre e disciplinare la temporaneità delle funzioni direttive e semidirettive, dispongono che le corrispondenti funzioni sono conferite per la durata di quattro anni, al termine dei quali il magistrato può essere confermato, per un'ulteriore sola volta, per un eguale periodo, a seguito di valutazione - da parte del Consiglio Superiore della Magistratura - dell'attività svolta.

Nella parte IV del Testo Unico sulla Dirigenza Giudiziaria, il Consiglio Superiore della Magistratura ha dettato la disciplina di dettaglio in relazione alla procedura da seguire ed alle fonti di conoscenza da utilizzare ai fini della valutazione, il cui oggetto è principalmente l'idoneità organizzativa, di programmazione e di gestione dell'ufficio e dei settori di questo affidati al magistrato, da vagliare alla luce dei risultati conseguiti e di quelli programmati, nonché l'attività giudiziaria in concreto espletata dal magistrato, nella diversa misura in cui – in relazione alla natura dell'incarico svolto (di direzione o di collaborazione alla funzione direttiva) e alle dimensioni dell'ufficio – la stessa rileva nella valutazione finalizzata alla scelta di dirigenti di uffici direttivi e di magistrati che esercitano funzioni semidirettive.

L'organizzazione del servizio include in sé non solo la dimensione materiale, logistica, tecnologica e di utilizzazione delle risorse umane e finanziarie disponibili, ma anche tutti i profili di coordinamento tecnico, culturale e professionale dei magistrati.

A sua volta, la capacità di organizzare e di esercitare funzioni direttive e semidirettive si fonda sulla competenza tecnica, sull'autorevolezza culturale e sull'indipendenza da impropri condizionamenti e si esprime nella efficace risoluzione dei problemi concreti dell'ufficio o del settore cui si è preposti e nel positivo coordinamento professionale dei magistrati da attuarsi nelle forme meglio rispondenti alle dimensioni ed alle peculiarità dei

diversi uffici.

Ciò posto, va considerato che in data 18.2.2020 il dott. Giuseppe Vito MEZZOFIORE ha maturato il periodo quadriennale di permanenza nelle funzioni di Presidente di Sezione del Tribunale di Roma, che gli sono state conferite con delibera del 9.12.2015 e che ha assunto in data 18.2.2016.

In conseguenza dell'invito rivolto dal competente Consiglio Giudiziario, il magistrato ha presentato la relazione illustrativa dell'attività svolta con il documento programmatico e i prospetti statistici, così manifestando la volontà di continuare a svolgere per il secondo quadriennio le medesime funzioni in corso di esercizio.

Il Consiglio Giudiziario di Roma, nella seduta del 25.3.2020, ha espresso all'unanimità un giudizio pienamente favorevole alla conferma secondo le considerazioni che debbono intendersi per qui trascritte.

Nessun elemento ostativo alla conferma emerge dagli ulteriori elementi esistenti presso il Consiglio superiore (programmi organizzativi e tabellari, vicende disciplinari, procedure pendenti o definite presso la prima commissione, attività di formazione, eventuali incarichi extragiudiziari), né dagli esiti delle ispezioni ministeriali.

Neppure risultano formulate osservazioni critiche da parte del Consiglio dell'Ordine degli avvocati.

In definitiva, può affermarsi che il dott. Giuseppe Vito MEZZOFIORE si è rivelato semidirigente di sicura competenza ed in possesso delle doti organizzative che gli hanno consentito di assicurare funzionalità ed efficienza all'ufficio.

Per tali motivi,

propone al Plenum

di confermare il dott. Giuseppe Vito MEZZOFIORE nell'incarico di Presidente di Sezione del Tribunale di Roma con decorrenza dal 18.2.2020, disponendo l'invio della delibera al Ministero della Giustizia per i provvedimenti di sua competenza.

2.- Fasc. n. 88/QS/2019. Relatore: cons. CASCINI

Dott. Giuseppe SERAO - Presidente di Sezione presso il Tribunale di TRENTO - Conferma per i magistrati che svolgono funzioni semidirettive ai sensi dell'art. 46 D.lgs 160/2006.

La Commissione, preliminarmente osserva quanto segue.

Gli artt. 45 e 46 del D. lvo 160/06, nell'introdurre e disciplinare la temporaneità delle funzioni direttive e semidirettive, dispongono che le corrispondenti funzioni sono conferite per la durata di quattro anni, al termine dei quali il magistrato può essere confermato, per un'ulteriore sola volta, per un eguale periodo, a seguito di valutazione - da parte del Consiglio Superiore della Magistratura - dell'attività svolta.

Nella parte IV del Testo Unico sulla Dirigenza Giudiziaria, il Consiglio Superiore della Magistratura ha dettato la disciplina di dettaglio in relazione alla procedura da seguire ed alle fonti di conoscenza da utilizzare ai fini della valutazione, il cui oggetto è principalmente l'idoneità organizzativa, di programmazione e di gestione dell'ufficio e dei settori di questo affidati al magistrato, da vagliare alla luce dei risultati conseguiti e di quelli programmati, nonché l'attività giudiziaria in concreto espletata dal magistrato, nella diversa misura in cui – in relazione alla natura dell'incarico svolto (di direzione o di collaborazione alla funzione direttiva) e alle dimensioni dell'ufficio – la stessa rileva nella valutazione finalizzata alla scelta di dirigenti di uffici direttivi e di magistrati che esercitano funzioni semidirettive.

L'organizzazione del servizio include in sé non solo la dimensione materiale, logistica, tecnologica e di utilizzazione delle risorse umane e finanziarie disponibili, ma anche tutti i profili di coordinamento tecnico, culturale e professionale dei magistrati.

A sua volta, la capacità di organizzare e di esercitare funzioni direttive e semidirettive si fonda sulla competenza tecnica, sull'autorevolezza culturale e sull'indipendenza da impropri condizionamenti e si esprime nella efficace risoluzione dei problemi concreti dell'ufficio o del settore cui si è preposti e nel positivo coordinamento professionale dei magistrati da attuarsi nelle forme meglio rispondenti alle dimensioni ed alle peculiarità dei diversi uffici.

Ciò posto, va considerato che in data 8.3.2020 il dott. Giuseppe SERAO ha maturato il

periodo quadriennale di permanenza nelle funzioni di Presidente di Sezione del Tribunale di Trento, che gli sono state conferite con delibera del 14.1.2016 e che ha assunto in data 8.3.2016.

In conseguenza dell'invito rivolto dal competente Consiglio Giudiziario, il magistrato ha presentato la relazione illustrativa dell'attività svolta con il documento programmatico e i prospetti statistici, così manifestando la volontà di continuare a svolgere per il secondo quadriennio le medesime funzioni in corso di esercizio.

Il Consiglio Giudiziario di Trento, nella seduta del 28.5.2020, ha espresso all'unanimità un giudizio pienamente favorevole alla conferma secondo le considerazioni che debbono intendersi per qui trascritte.

Nessun elemento ostativo alla conferma emerge dagli ulteriori elementi esistenti presso il Consiglio superiore (programmi organizzativi e tabellari, vicende disciplinari, procedure pendenti o definite presso la prima commissione, attività di formazione, eventuali incarichi extragiudiziari), né dagli esiti delle ispezioni ministeriali.

Neppure risultano formulate osservazioni critiche da parte del Consiglio dell'Ordine degli avvocati.

In definitiva, può affermarsi che il dott. Giuseppe Serao si è rivelato semidirigente di sicura competenza ed in possesso delle doti organizzative che gli hanno consentito di assicurare funzionalità ed efficienza all'ufficio.

Per tali motivi,

propone al Plenum

di confermare il dott. Giuseppe SERAO nell'incarico di Presidente di Sezione del Tribunale di Trento con decorrenza dal 8.3.2020, disponendo l'invio della delibera al Ministero della Giustizia per i provvedimenti di sua competenza.

CONTENZIOSI AMMINISTRATIVI

1.- Fasc. n. 45/AQ/2020. Relatore: cons. MARRA

Dott. Adolfo COLETTA: ricorso al T.A.R. del Lazio per l'annullamento, previa sospensiva, della delibera del C.S.M. in data 16 settembre 2020 con la quale è stato conferito l'ufficio direttivo di Procuratore della Repubblica di FROSINONE al dott. Antonio Rosario Luigi GUERRIERO, di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale (Sentenza del TAR Lazio che ha dichiarato inammissibile il ricorso per omessa notificazione al contro interessato).

La Commissione,

- visto il ricorso al T.A.R. del Lazio proposto dal dott. Adolfo COLETTA per l'annullamento, previa sospensiva, della delibera del C.S.M. in data 16 settembre 2020 con la quale è stato conferito l'ufficio direttivo di Procuratore della Repubblica di Frosinone al dott. Antonio Rosario Luigi GUERRIERO;
- vista la sentenza n. 13038/2020 con la quale il TAR Lazio ha dichiarato la carenza di legittimazione passiva del Ministero della Giustizia ed inammissibili il ricorso ed i motivi aggiunti per mancata notificazione al contro interessato, dott. Guerriero

propone al Plenum

di prendere atto della sentenza n. 13038/2020 del TAR Lazio.

SESTA COMMISSIONE

ORDINE DEL GIORNO ORDINARIO

INDICE

TIROCINIO..... 1

PRATICA SEGRETATA..... 1

1) - 52/UD/2020 - Pratica per la quale la Sesta Commissione ha deliberato, ai sensi dell'art. 34 R.I., di proporre al Consiglio di escludere la pubblicità della seduta consiliare, nonché di mantenere la segretezza, già disposta dalla Commissione, sugli atti del fascicolo. (relatore Consigliere GIGLIOTTI)..... 1

Odg. 1576 Ordinario del 13 gennaio 2021

TIROCINIO

PRATICA SEGRETATA

1) - **52/UD/2020** - Pratica per la quale la Sesta Commissione ha deliberato, ai sensi dell'art. 34 R.I., di proporre al Consiglio di escludere la pubblicità della seduta consiliare, nonché di mantenere la segretazione, già disposta dalla Commissione, sugli atti del fascicolo.

(relatore Consigliere GIGLIOTTI)

OTTAVA COMMISSIONE
COMMISSIONE PER LA MAGISTRATURA ONORARIA
ORDINE DEL GIORNO RAS

PRATICHE RESIDUE DALLA SEDUTA PLENARIA DEL 30 DICEMBRE 2020

INDICE

1R) - 42/CV/2019 - Nomina e conferma degli esperti del Tribunale di sorveglianza di MESSINA, per il triennio 2020-2022, ai sensi della circolare consiliare prot. P-12132/2018 del 12 luglio 2018. (relatore Consigliere MARRA).....	1
2R) - 126/AC/2020 - Dott. Maurizio MIRANDA, giudice ausiliario della Corte di Appello di BOLOGNA Procedura relativa alla proroga nell'incarico di giudice ausiliario della Corte di Appello di BOLOGNA, ai sensi dell'articolo 67 del decreto legge decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. (relatore Consigliere SURIANO)	3
3R) - 128/AC/2020 - Procedura relativa alla proroga nell'incarico di giudice ausiliario della Corte di Appello di BOLOGNA, ai sensi dell'articolo 67 del decreto legge decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. (relatore Consigliere SURIANO)	4
4R) - 351/GT/2020 - Dott. Stefano VENDRAMINI BALSAMO, giudice onorario di pace in servizio come giudice onorario del Tribunale ordinario di TRENTO. Procedura di conferma nell'incarico, per un secondo mandato di durata quadriennale, ai sensi del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116. (relatore Consigliere SURIANO)	5
5R) - 1490/VP/2020 - Avv. Ausilia CAMPAGNA: ricorso al T.A.R. del Lazio, previa sospensiva, per l'annullamento della delibera del C.S.M. in data 30 luglio 2020, con la quale la ricorrente non è stata ammessa al tirocinio ai fini della nomina a vice procuratore onorario	

della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale. (relatore Consigliere SURIANO)	10
6R) - CSM-ONBAN-VIII-2019-00042 - Procedura di selezione per l'ammissione al tirocinio ai fini della nomina a giudice onorario di pace per la copertura di un posto presso l'Ufficio del giudice di pace di LUCCA. Ammissioni al tirocinio. Sostituzione aspirante rinunciataro. (Bando di concorso pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 1 alla Gazzetta Ufficiale, 4 Serie Speciale, n. 13 del 13 febbraio 2018). (relatore Consigliere SURIANO).....	25
7R) - 714/GT/2018 - Dott.ssa Maria DE FAZIO, giudice onorario di pace in servizio come giudice onorario del Tribunale ordinario di NAPOLI. Nota in data 21 novembre 2018 del Presidente della Corte di Appello di Napoli, con allegati atti relativi al procedimento promosso ai sensi dell'art. 21 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, nei confronti del suddetto magistrato onorario. (relatore Consigliere BENEDETTI).....	27
8R) - 44/CV/2019 - Nomina e conferma dei giudici onorari del Tribunale per i minorenni di MILANO, per il triennio 2020-2022, ai sensi della Circolare consiliare prot. P-12133/2018 del 12 luglio 2018. (relatore Consigliere BENEDETTI)	30
9R) - 129/AC/2020 - Procedura relativa alla proroga nell'incarico di giudice ausiliario della Corte di Appello di SALERNO, ai sensi dell'articolo 67 del decreto legge decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 (relatore Consigliere BENEDETTI)	33
10R) - 132/GP/2020 - Dott.ssa Isabella CUDIA, giudice onorario di pace in servizio come giudice di pace nella sede di PARTINICO (circondario di Palermo). Nota in data 6 marzo 2020 del Presidente della Corte di Appello di Palermo, con allegati atti del procedimento promosso ai sensi dell'art. 21 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, nei confronti del suddetto magistrato onorario. (relatore Consigliere BENEDETTI).....	35
11R) - 1277/GP/2020 - Dott. Marco CALABRO': ricorso al T.A.R. del Lazio per l'annullamento, previa sospensione, della delibera consiliare del 30 luglio 2020, con la quale il ricorrente è stato revocato dall'incarico di giudice onorario di pace in servizio come giudice di pace presso la sede di Napoli, nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale. (relatore Consigliere BENEDETTI)	40

PRATICHE RESIDUE DALLA SEDUTA PLENARIA DEL 30 DICEMBRE 2020

1R) - **42/CV/2019** - Nomina e conferma degli esperti del Tribunale di sorveglianza di MESSINA, per il triennio 2020-2022, ai sensi della circolare consiliare prot. P-12132/2018 del 12 luglio 2018.

(relatore Consigliere MARRA)

La Commissione propone, all'unanimità, l'adozione della seguente delibera:

<<Il Consiglio,

- premesso che con delibere del 25 settembre 2019 e 9 settembre 2019 si è provveduto alla conferma e nomina degli esperti del Tribunale di sorveglianza di Messina, per il triennio 2020-2022;
- vista la nota in data 16 settembre 2020 del Presidente del Tribunale di sorveglianza di Messina con la quale si trasmette il verbale della riunione, tenutasi nella stessa data, della Commissione per la valutazione degli aspiranti alla conferma e nomina di esperto del Tribunale di sorveglianza di Messina, e si comunica che: “ [...] la dott.ssa DI NARDO Floriana ha rassegnato le dimissioni dall'incarico [...]. Si deve pertanto procedere alla nomina di altro candidato che rivesta la qualifica di Psichiatra [...], atteso che tra gli aspiranti candidati nessuna riveste la qualifica di medico, la Commissione [...] ha ritenuto di individuare nella figura professionale di psicoterapeuta quella più affine [...]. Si deve, pertanto, procedere allo scorrimento della graduatoria e, poiché due candidati hanno riportato lo stesso punteggio [...] si fa riferimento alla maggiore età anagrafica. Per l'anzidetto [...] si indica [...] con la qualifica di psicoterapeuta la dott.ssa Paola MIANO.”;
- visti gli artt. 70 e 80, comma 4 della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà);
- vista la Circolare consiliare prot. P-12132/2018 del 12 luglio 2018 e l'allegato bando relativi ai criteri per la nomina e conferma degli esperti dei Tribunali di sorveglianza per il triennio 2020-2022;
- vista la proposta formulata dalla Commissione per la valutazione degli aspiranti alla conferma e nomina di esperto del Tribunale di sorveglianza di Messina, per il triennio 2020-

2022, di cui ai verbali delle riunioni tenutesi in data 31 gennaio 2019, 5 febbraio 2019 e 20 giugno 2019;

- visti i pareri formulati in data 11 luglio 2019 e 28 novembre 2019 dal Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Messina;

- considerato che ai sensi dell'art. 6, comma 8, della suddetta Circolare consiliare, il quale stabilisce che: “Nel caso di cessazione per qualunque causa, in corso di triennio, di un esperto, il Consiglio superiore della magistratura, su segnalazione del Presidente interessato e utilizzando le graduatorie già formulate in conformità ai criteri sopra richiamati, nomina in sostituzione, per la restante parte del triennio, l'aspirante che meglio risponde all'esigenza di appropriata distribuzione delle competenze professionali anche in deroga all'ordine di graduatoria”;

- rilevato, pertanto, che occorre procedere alla nomina di un esperto del Tribunale di sorveglianza di Messina con la qualifica di psicoterapeuta;

- rilevato che in base all'ordine di graduatoria la prima aspirante in posizione utile per la nomina di esperto del Tribunale di sorveglianza di Messina è la dott.ssa Cinzia CALI' (punti 30), che svolge l'attività di pedagoga;

- rilevato che tra gli aspiranti che seguono in graduatoria la predetta aspirante risultano, a parità di punteggio (28) la dott.ssa Adelaide MERENDINO (nata il 20 maggio 1985) e la dott.ssa Paola MIANO (nata il 24 settembre 1977) che svolgono, entrambe, l'attività di psicoterapeuta;

- rilevato che la Commissione per la valutazione degli aspiranti alla conferma e nomina di esperto del Tribunale di sorveglianza di Messina nella citata riunione del 16 settembre 2020 stabiliva che “[...] in applicazione del criterio della maggiore età individuato dalla Commissione, si propone per la nomina la dott.ssa Miano Paola”;

- considerato che tale parametro indicato dalla Commissione di valutazione non può essere condiviso in quanto l'art 5, comma 5, lett. c), del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 è stato abrogato dall'art 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127, pertanto, a parità di punteggio e di altri titoli di preferenza e precedenza previsti dall'art. 5, comma 4, del D.P.R. 487/1994, precede in graduatoria il candidato più giovane di età, così come previsto dall'art 2, comma 9, della legge 16 giugno 1998, n. 191;

- considerato, pertanto, che l'aspirante MERENDINO Adelaide, prima collocata in graduatoria in posizione utile per la nomina (punti 28) tra gli aspiranti con la qualifica

professionale di psicoterapeuta, a parità di punteggio con altra aspirante di maggiore età anagrafica, vanta un profilo professionale ed una esperienza adeguata all'incarico da ricoprire, in termini di attualità e concretezza, rispetto agli altri candidati e tenuto conto della necessità di garantire l'opportuno pluralismo delle competenze specialistiche, delle attitudini e qualifiche professionali;

d e l i b e r a

di nominare esperto del Tribunale di sorveglianza di MESSINA, per il triennio 2020-2022, la seguente aspirante:

1. MERENDINO Adelaide.>>

2R) - **126/AC/2020** - Dott. Maurizio MIRANDA, giudice ausiliario della Corte di Appello di BOLOGNA

Procedura relativa alla proroga nell'incarico di giudice ausiliario della Corte di Appello di BOLOGNA, ai sensi dell'articolo 67 del decreto legge decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

(relatore Consigliere SURIANO)

La Commissione propone, all'unanimità, l'adozione della seguente delibera:

<<Il Consiglio,

- rilevato che deve procedersi alla proroga nell'incarico dei giudici ausiliari della Corte di Appello di Bologna, ai sensi del decreto legge decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;
- considerato che, in particolare, l'articolo 67 del medesimo decreto legge 69/2013, il quale, ai commi 1 e 2, dispone che: "1. Il giudice ausiliario è nominato per la durata di cinque anni, prorogabili per non più di cinque anni. 2. La proroga è disposta con le modalità di cui all'art. 63, comma 2";
- vista la circolare consiliare prot. n. P-17202/2014 del 24 ottobre 2014 ed in particolare l'art. 13 relativo alla proroga nell'incarico dei giudici ausiliari;
- vista la domanda di proroga presentata in data 17 giugno 2020 dal dott. Maurizio MIRANDA, giudice ausiliario della Corte di Appello di BOLOGNA, nominato con delibera

consiliare del 11 novembre 2015 (D.M. 21 dicembre 2015) ed immesso nel possesso delle funzioni giurisdizionali il giorno 5 febbraio 2016;

- vista la relazione depositata in data 7 luglio 2020 dal Presidente vicario della Corte di appello di Bologna relativa all'attività svolta dal citato giudice ausiliario nel quinquennio decorso;

- vista la proposta di proroga del dott. Maurizio MIRANDA nell'incarico di giudice ausiliario formulata nella seduta del 2 novembre 2020 dal Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Bologna

- ritenuto che dagli atti, dalle relazioni redatte dal Presidente della Corte di Appello di Bologna sull'attività svolta dal suddetto giudice ausiliario, nonché dal giudizio espresso dal Consiglio Giudiziario, non emergono elementi o fatti specifici che possano incidere negativamente sulla idoneità del giudice ausiliario a continuare lo svolgimento delle funzioni giudiziarie onorarie;

d e l i b e r a

di prorogare il dott. Maurizio MIRANDA, giudice ausiliario della Corte di Appello di BOLOGNA per un ulteriore quinquennio, ai sensi del 67 commi 1 e 2, del decreto legge decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, a decorrere dalla data del 5 febbraio 2021.>>

3R) - **128/AC/2020** - Procedura relativa alla proroga nell'incarico di giudice ausiliario della Corte di Appello di BOLOGNA, ai sensi dell'articolo 67 del decreto legge decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

(relatore Consigliere SURIANO)

La Commissione propone, all'unanimità, l'adozione della seguente delibera:

<<Il Consiglio,

- rilevato che deve procedersi alla proroga nell'incarico dei giudici ausiliari della Corte di Appello di Bologna, ai sensi del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;

- considerato che, in particolare, l'articolo 67 del medesimo decreto legge 69/2013, il quale, ai commi 1 e 2, dispone che: “1. Il giudice ausiliario è nominato per la durata di cinque anni, prorogabili per non più di cinque anni. 2. La proroga è disposta con le modalità di cui all'art. 63, comma 2”;
- vista la circolare consiliare prot. n. P-17202/2014 del 24 ottobre 2014 ed in particolare l'art. 13 relativo alla proroga nell'incarico dei giudici ausiliari;
- viste le domande di proroga presentate dai seguenti giudici ausiliari: dott.ssa Teresa CARUSO, nominato con delibera consiliare del 11 novembre 2015 (D.M. 21 dicembre 2015) ed immesso nel possesso delle funzioni giurisdizionali il giorno 21 gennaio 2016; dott.ssa Mariella MECONI, nominata con delibera consiliare del 7 ottobre 2015, (D.M. 19 novembre 2015), ed immessa nel possesso delle funzioni giurisdizionali il 9 dicembre 2015;
- vista la relazione redatta in data 12 ottobre 2020 dal Presidente vicario della Corte di appello di Bologna relativa all'attività svolta dai citati giudici ausiliari nel quinquennio decorso;
- vista la proposta di proroga formulata nella seduta del 2 novembre 2020 dal Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Bologna riguardante i citati giudici ausiliari;
- ritenuto che dagli atti, dalle relazioni redatte dal Presidente della Corte di Appello di Bologna sull'attività svolta dai suddetti giudici ausiliari, nonché dal giudizio espresso dal Consiglio Giudiziario, non emergono elementi o fatti specifici che possano incidere negativamente sulla idoneità del giudice ausiliario a continuare lo svolgimento delle funzioni giudiziarie onorarie;

d e l i b e r a

di prorogare per un ulteriore quinquennio, ai sensi del 67 commi 1 e 2, del decreto legge decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, i seguenti giudici ausiliari della Corte di Appello di BOLOGNA:

dott.ssa Teresa CARUSO a decorrere dalla data del 21 gennaio 2021;

dott.ssa Mariella MECONI a decorrere dalla data del 9 dicembre 2020.>>

4R) - **351/GT/2020** - Dott. Stefano VENDRAMINI BALSAMO, giudice onorario di pace in servizio come giudice onorario del Tribunale ordinario di TRENTO.

Procedura di conferma nell'incarico, per un secondo mandato di durata quadriennale, ai sensi del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116.

(relatore Consigliere SURIANO)

La Commissione propone, all'unanimità, l'adozione della seguente delibera:

<<Il Consiglio,

- vista la domanda di conferma nell'incarico, per un primo mandato di durata quadriennale, presentata in data 11 novembre 2019 dal dott. Stefano VENDRAMINI BALSAMO, giudice onorario di pace in servizio come giudice onorario del Tribunale ordinario di TRENTO, ai sensi di cui al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116;
- vista la legge 28 aprile 2016, n. 57, recante “Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;
- visto il decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, recante “Disciplina della sezione autonoma dei Consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari in servizio”, in particolare gli articoli 1, rubricato “Primo mandato dei magistrati onorari in servizio”, e 2, rubricato “Procedura di conferma”;
- visto il decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 recante: “Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57” in particolare gli articoli 18, rubricato “Durata dell'ufficio e conferma”, 29, rubricato “Durata dell'incarico dei magistrati onorari in servizio” e 32, comma 8 il quale prevede: “L'incarico dei magistrati onorari nominati successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, e prima dell'entrata in vigore del presente decreto ha durata quadriennale con decorrenza dalla nomina...”;
- vista la circolare consiliare approvata nella seduta del 25 settembre 2019, Prot. P-16002/2019 del 27 settembre 2019, riguardante la “Procedura di conferma nell'incarico dei magistrati onorari di cui al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116”;
- visto il rapporto negativo sull'attività svolta dal magistrato onorario, redatto in data 20 marzo 2020 dal Presidente del Tribunale ordinario di Trento;
- visto il giudizio negativo sull'attività svolta dal magistrato onorario, espresso in data 6 aprile 2020 dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio Giudiziario di Trento;
- visto il parere formulato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trento;

- rilevato che nella seduta del 3 novembre 2020 la Ottava Commissione ha proceduto all'audizione del giudice onorario in valutazione;
- rilevato, altresì, che nella seduta del 1° dicembre 2020 la Ottava Commissione ha proceduto all'audizione del Presidente del Tribunale ordinario di Trento;

Osserva

In data 6.4.2020 la Sezione Autonoma presso il Consiglio Giudiziario di Trento esprimeva un giudizio negativo in ordine alla domanda di conferma quadriennale presentata dal giudice onorario di pace dott. Stefano VENDRAMINI BALSAMO, richiamando le criticità evidenziate nel rapporto negativo del Presidente del Tribunale di Trento.

In particolare, il parere negativo alla conferma si fondava sulle seguenti argomentazioni:

- con riferimento al parametro della “indipendenza ed equilibrio”, venivano rilevate le plurime segnalazioni pervenute al Consiglio dell'Ordine di Trento da parte di numerosi avvocati, i quali avevano lamentato un atteggiamento spesso irrispettoso nei loro riguardi, nonché un'eccessiva rigidità o comunque una mancanza di collaborazione nei confronti degli amministratori di sostegno;
- con riferimento al parametro della “capacità”, nel rapporto del dirigente veniva richiamata la segnalazione negativa del giudice togato dell'ufficio “volontaria giurisdizione” con cui il dott. VENDRAMINI collaborava, il quale aveva segnalato che l'attività svolta dal magistrato onorario, quanto all'approvazione dei rendiconti degli amministratori di sostegno, non sempre si era rivelata proficua, in quanto spesso il procedimento di approvazione dei rendiconti non veniva definito de plano o a seguito di una richiesta scritta di chiarimenti, ma veniva fissata una apposita udienza di convocazione dell'amministratore di sostegno, con un dispendio di risorse e di tempo; tali udienze spesso culminavano in una mancata approvazione del rendiconto e nella trasmissione del fascicolo al giudice tutelare togato;
- con riferimento al parametro della “laboriosità e diligenza”, il dirigente dell'ufficio aveva segnalato criticità nei rapporti tra il giudice onorario e il personale amministrativo, in particolare a causa della richiesta del dott. VENDRAMINI di disporre sempre di una particolare stanza, la n. 148;
- infine, con riferimento al parametro dell' “impegno”, il dirigente aveva segnalato che in alcune occasioni il dott. VENDRAMINI si era assentato da alcune udienze già fissate, senza giustificare tali assenze.

Il giudizio finale del Consiglio Giudiziario era dunque negativo.

In data 15.10.2020 il dott. VENDRAMINI depositava presso la Ottava Commissione una articolata memoria difensiva, nella quale rivendicava la correttezza del suo operato.

In particolare, il magistrato onorario rappresentava innanzitutto la gravosità del proprio impegno (essendogli stato assegnato un ruolo misto, costituito da procedure esecutive presso terzi, usucapioni speciali e amministrazioni di sostegno) e la elevata produttività che aveva assicurato nel corso degli anni.

Con riferimento al parere negativo del Presidente del Tribunale di Trento, il dott. VENDRAMINI riferiva che allorquando - avendo offerto la sua disponibilità - gli era stata affidata l'attività di verifica dei rendiconti delle amministrazioni di sostegno, si era immediatamente confrontato con un arretrato molto significativo e con una situazione molto complessa, in quanto in numerose procedure non risultava depositato il rendiconto per diverse annualità, mentre in altre procedure risultavano depositati rendiconti privi di alcuna documentazione giustificativa delle spese. Al solo scopo di svolgere il suo ruolo con il massimo scrupolo e nell'interesse degli amministrati, il dott. VENDRAMINI aveva iniziato a richiedere agli amministratori di sostegno il deposito della documentazione necessaria e a convocare gli stessi in occasione dell'approvazione del rendiconto annuale per fornire chiarimenti e risolvere eventuali criticità.

Con riferimento alla trasmissione del fascicolo al magistrato togato, il dott. VENDRAMINI riferiva di aver compiuto tale scelta allorquando il rendiconto era carente, ciò in quanto il magistrato togato rimaneva l'unico titolare del fascicolo, cosicché era opportuno investirlo della problematica riscontrata - rimettendogli la decisione definitiva - prima di una eventuale mancata approvazione del rendiconto, dalla quale poteva derivare la revoca dell'amministratore di sostegno.

Il dott. VENDRAMINI evidenziava poi che non gli erano state date indicazioni diverse, né era stato mai contestato il suo operato, specificando che se gli fosse stato richiesto avrebbe certamente modificato le modalità di gestione delle pratiche.

Con riferimento ai rapporti con il personale amministrativo, il dott. VENDRAMINI sosteneva di aver chiesto alla cancelleria la disponibilità di una stanza dove poter stampare il verbale, mentre negava di aver preteso esclusivamente l'utilizzo della stanza n. 148.

Con riferimento alle assenze, sosteneva che allorquando si era assentato, per motivi imprevisti, aveva sempre avvertito la cancelleria.

Infine, quanto alle osservazioni critiche del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, il dott. VENDRAMINI sottolineava che non risultavano presentati esposti nei suoi confronti e segnalava che le lamentele evidentemente derivavano da decisioni sgradite da lui assunte. In ogni caso si trattava di lamentele generiche e provenienti da fonte anonima.

L'istruttoria svolta dalla Ottava commissione è stata molto articolata, essendosi proceduto alla audizione del dott. VENDRAMINI - che ribadiva le proprie difese come già esposte nella memoria in atti - e all'audizione del Presidente del Tribunale di Trento, dott. Avolio. Quest'ultimo, nel ribadire le criticità che si erano riscontrate in relazione all'attività del magistrato onorario, concludeva affermando di aver dato atto nel parere negativo alla conferma delle problematiche che gli erano state rappresentate da uno dei magistrati togati con i quali aveva collaborato il magistrato onorario, sebbene dagli altri non avesse ricevuto analoghe segnalazioni; aggiungeva che negli ultimi mesi non aveva ricevuto ulteriori lamentele e, infine, affermava che probabilmente le criticità riscontrate erano ascrivibili anche ad aspetti caratteriali del magistrato onorario.

All'esito di tale istruttoria, gli addebiti contestati sono risultati in parte infondati e comunque non di gravità tale da determinare la non conferma del magistrato onorario nell'incarico svolto.

Ed invero, con riferimento al principale argomento che aveva fondato il parere negativo del dirigente, ossia quello relativo alle modalità di gestione dell'attività di verifica dei rendiconti, va osservato che alcuna violazione di legge o negligenza viene addebitata al dott. VENDRAMINI, al quale è stata piuttosto rimproverata l'adozione di una prassi operativa diversa da quella seguita fino a quel momento nell'ufficio. Al riguardo, però, se da un lato il dott. VENDRAMINI ha fornito ampie spiegazioni sulle motivazioni per le quali aveva adottato determinate modalità di approvazione dei rendiconti degli amministratori di sostegno, dall'altro è emerso che alcuna indicazione contraria era stata fornita al magistrato onorario. In effetti il dott. VENDRAMINI non ha agito in violazione di norme di legge, né di circolari o direttive dell'ufficio, ma si è limitato ad adottare una prassi nuova nell'attività di approvazione dei rendiconti, prassi peraltro condizionata dalla oggettiva difficoltà in cui si trovava l'ufficio. Come rimarcato dal magistrato onorario, egli non avrebbe avuto difficoltà a modificare la prassi adottata se gli fossero state fornite indicazioni di segno contrario, ma ciò non era avvenuto. Del resto, anche il Presidente del Tribunale ha riferito che nel periodo più recente non aveva ricevuto alcuna lamentela sull'operato del dott. VENDRAMINI e che le

criticità riscontrate, probabilmente ascrivibili anche ad aspetti caratteriali, risultavano dunque superate.

Anche con riferimento ai rapporti con le cancellerie, il dott. VENDRAMINI ha spiegato le ragioni per le quali chiedeva la disponibilità di una determinata stanza, legate esclusivamente alla possibilità di stampare il verbale nel corso dell'udienza. In ogni caso anche tali criticità risultano superate, in considerazione della documentazione prodotta dal magistrato onorario (dichiarazioni dei responsabili delle cancellerie).

Quanto alle assenze ad alcune udienze, si è trattato effettivamente di fatti episodici, certamente non tali da poter supportare un giudizio di scarso impegno, anche tenuto conto dell'elevata produttività del dott. VENDRAMINI come risultante dalle statistiche acquisite in atti.

Infine, resta da osservare come i rilievi formulati dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati siano assolutamente generici e privi di alcun riferimento a fatti specifici, cosicché non possono essere tenuti in considerazione ai fini della valutazione dell'idoneità dal dott. VENDRAMINI all'esercizio delle funzioni giudiziarie.

Si ritiene, quindi, all'esito dell'attività istruttoria espletata, che le criticità segnalate nel parere negativo espresso dal Presidente del Tribunale di Trento e nel conseguente giudizio del Consiglio Giudiziario, siano ampiamente superate, potendosi quindi esprimere un giudizio di idoneità alla conferma nell'incarico del Giudice onorario.

Tutto ciò premesso,

d e l i b e r a

di confermare, per un secondo mandato di durata quadriennale, ai sensi del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, il dott. Stefano VENDRAMINI BALSAMO nell'incarico di giudice onorario di pace in servizio come giudice onorario del Tribunale ordinario di TRENTO, a decorrere dal 1° giugno 2020 e con scadenza il 31 maggio 2024.>>

5R) - **1490/VP/2020** - Avv. Ausilia CAMPAGNA: ricorso al T.A.R. del Lazio, previa sospensiva, per l'annullamento della delibera del C.S.M. in data 30 luglio 2020, con la quale la ricorrente non è stata ammessa al tirocinio ai fini della nomina a vice procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.

(relatore Consigliere SURIANO)

La Commissione propone, all'unanimità, l'adozione della seguente delibera:

<<Il Consiglio,

Visto il ricorso al TAR del Lazio proposto dalla dott.ssa Ausilia CAMPAGNA, previa sospensiva, per l'annullamento della delibera del C.S.M. in data 30 luglio 2020, con la quale la ricorrente non è stata ammessa al tirocinio ai fini della nomina a vice procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale;

Vista la relazione dell'Ufficio Studi e Documentazione, trasmessa in via d'urgenza all'Avvocatura Generale dello Stato, previa autorizzazione del Vice Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura e salvo ratifica del Comitato di Presidenza;

Osservato che, con riferimento ai singoli motivi del ricorso, l'Ufficio Studi e Documentazione ha evidenziato quanto segue.

<<Massima

È legittima la previsione del bando di concorso per l'ammissione al tirocinio ai fini del conseguimento della nomina a giudice onorario di pace o vice procuratore onorario che non consente l'equiparazione dell'attività espletata ai sensi dell'art. 72 O.G., abrogato dal D.Lgs. n. 116/2017, all'esercizio pregresso di funzioni onorarie, trattandosi di funzioni non sufficienti ad integrare in favore di chi le svolge lo status di magistrato onorario. È altresì legittima la previsione del bando che prevede l'applicazione non cumulativa dei titoli di preferenza in esso contemplati. Per l'effetto è legittima la delibera consiliare che abbia dato attuazione alle predette previsioni del bando.

Parole chiave

Annullamento - Bando per l'ammissione al tirocinio ai fini del conseguimento della nomina a giudice onorario di pace o vice procuratore onorario – titolo di preferenza relativo al pregresso esercizio delle funzioni onorarie ed inammissibilità della equiparazione ad esse dell'attività espletata ai sensi dell'art. 72 O.G. - applicazione non cumulativa dei titoli di preferenza contemplati dal bando.

Sommario:

I. Il ricorso

In data 23 novembre 2020 perveniva al Consiglio Superiore della Magistratura il ricorso proposto dall'avv. Ausilia Campagna per l'annullamento, previa sospensione e previa adozione delle misure cautelari più idonee, del provvedimento di non ammissione della ricorrente al tirocinio ai fini del conseguimento della nomina a vice procuratore onorario presso il Tribunale ordinario di Caltanissetta, indetto con avviso pubblicato in G.U. Suppl. Ord. 1 - 4^a serie speciale n. 13 del 13 febbraio 2018, disposta con delibera del Consiglio

Superiore della Magistratura pubblicata sul sito istituzionale in data 16 settembre 2020, nella parte in cui non dispone che le funzioni di vice procuratore onorario siano comunque valutate quale titolo di preferenza di cui all'art. 4, comma 1, lett. g) del bando; dell'art. 4, comma 1, lett. g) nonché del comma 7 del bando nella parte in cui non prevedono che le funzioni di pubblico ministero svolte in udienza in qualità di delegati del Procuratore della Repubblica a norma dell'art. 72 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, siano valutabili quali titoli di preferenza analogamente allo svolgimento, con esito positivo, dello *stage* presso gli uffici giudiziari, a norma dell'art. 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98; dell'art. 4, comma 2 del bando nella parte in cui non prevede la cumulabilità dei criteri preferenziali; dell'art. 4, comma 4; di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto e/o connesso e/o consequenziale ancorché non conosciuto e non comunicato ivi comprese, ove occorra, tutte le delibere del C.S.M. e del Consiglio Giudiziario per i magistrati onorari ivi richiamate.

In fatto, la ricorrente premette di aver partecipato al bando del 13 febbraio 2018 per l'ammissione al tirocinio ai fini del conseguimento della nomina a vice procuratore onorario presso il tribunale di Caltanissetta indicando, quali titoli di preferenza, l'esercizio della professione di avvocato e il pregresso esercizio delle funzioni di V.P.O. presso la Procura di Termini Imerese dall'1 novembre 2008 al 10 maggio 2010 su delega del Procuratore della Repubblica, a norma dell'art. 72 dell'O.G.

Riferisce tuttavia la ricorrente che con riguardo a quest'ultimo titolo di preferenza, a fronte di un'iniziale proposta di riconoscimento da parte della Sezione Autonoma per i Magistrati Onorari del Consiglio Giudiziario, il Consiglio Superiore non lo abbia ritenuto valutabile, ragione per la quale ella sarebbe stata esclusa dal tirocinio.

A parere della dott.ssa Campagna detta decisione sarebbe illegittima per i seguenti motivi:

1. Violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 4 del D.lgs. n. 116/2017; Violazione e falsa applicazione dell'art. 73 del D.L. n. 69/2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98; violazione e falsa applicatone dell'art. 37 del D.L. n. 98 del 6 luglio 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 15 luglio 2011, n. 111; Violazione del principio di parità di trattamento; eccesso di potere per illogicità ed irragionevolezza, eccesso di potere per ingiustizia manifesta.

La ricorrente rammenta di avere esercitato le funzioni di V.P.O. presso la Procura di

Termini Imerese in virtù della delega a norma dell'art. 72 dell'O.G. Ella sottolinea come probabilmente dette funzioni non siano state considerate proprio perché sono state esercitate per delega ed avrebbero dovuto però essere valorizzate, in ogni caso, rappresentando un *quid pluris* rispetto alla formazione teorico pratica conseguita per effetto del tirocinio previsto dall'art. 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69.

La dott.ssa Campagna evidenzia, infatti, come l'art. 73, comma 4, disponga che gli ammessi al tirocinio assistono e coadiuvano il magistrato nel compimento delle ordinarie attività ed hanno accesso ai fascicoli processuali, partecipano alle udienze e alle camere di consiglio. Tale norma è speculare alla previsione di cui al comma 5 dell'art. 37 del D.L. n. 98/2011.

L'art. 2, co. 2 del D.Lgs. n. 116/2017, inoltre, prevede che le procure si avvalgano oltre che dei vice procuratori onorari e del personale di segreteria, anche di coloro che svolgono il tirocinio formativo a norma dell'articolo 73 del citato D.L. n. 69.

Sarebbero dunque illegittime ed irragionevoli e violative della parità di trattamento le previsioni del bando che escludono la valutazione del tirocinio *ex art.* 37 del D.L. n. 98/2011 e non lo assimilano ai tirocini effettuati ai sensi dell'art. 73 del D.L. n. 69/2013 e la delibera consiliare che ha dato attuazione ad esso.

2. Violazione dell'art. 97 Costituzione; Violazione e falsa applicazione dell'art. 4 del D.Lgs. n. 116/2017; Violazione e falsa applicazione dell'art. 35, co. 3 del D.Lgs. n. 165/2001; eccesso di potere per illogicità; eccesso di potere per sviamento.

In particolare, la ricorrente denuncia l'illegittimità dell'art. 4, co. 2 del Bando nella parte in cui prevede l'ordine dei titoli di preferenza ed evidenzia come l'amministrazione abbia attribuito un punteggio per ciascun titolo di preferenza e stilato la graduatoria, nell'ambito dello stesso titolo, in base ai criteri determinati dall'art. 4, co. 2 su citato, senza quindi prevederne il cumulo.

Ed invero, i titoli di preferenza non hanno causa selettiva e si inseriscono a valle di una procedura comparativa che ha la finalità di attribuire la preferenza a parità di valutazione, mentre il meccanismo utilizzato dall'amministrazione sarebbe anomalo poiché la preferenza è stata utilizzata alla stregua di un titolo sul quale assegnare i punteggi secondo il disposto di cui al comma 4.

Tuttavia *“la previsione e/o l'interpretazione offerta dal C.S.M. secondo la quale i criteri di preferenza non sono cumulabili tradisce, apertamente la funzione selettivo-*

comparativa e rende pertanto la decisione amministrativa totalmente disancorata dalla logica che connota l'essenza e la sostanza delle procedure concorsuali".

In via cautelare, la ricorrente evidenzia la piena sussistenza del *fumus* come desumibile dalla esposizione dei motivi del ricorso, mentre il *periculum* consisterebbe nella perdita di un'importante occasione lavorativa e di crescita professionale che le deriverebbe dalla mancata ammissione al tirocinio, di talché la misura cautelare sarebbe l'unico strumento per partecipare al tirocinio necessario alla successiva assunzione.

II. Le Osservazioni dell'Ufficio Studi

I motivi oggetto del ricorso sono del tutto infondati, al pari della domanda cautelare, di talché si evidenzia sin da ora l'opportunità che il Consiglio Superiore si costituisca in giudizio per resistervi.

Appare innanzitutto opportuno sottolineare la contraddittorietà della tesi della dott.ssa Campagna. Ella, in estrema sintesi, ritiene che il bando di cui si discute sia illegittimo e per l'effetto la delibera consiliare che vi ha dato attuazione, sia perché il Consiglio non avrebbe valutato le funzioni svolte come V.P.O. su delega del Procuratore della Repubblica di Termini Imerese ex art. 72 dell'O.G., abrogato proprio dal D.Lgs. n. 116/2017, ai sensi della lettera a) dell'art. 4 del bando, e sia perché non le avrebbe equiparate allo svolgimento, con esito positivo, dello *stage* presso gli uffici giudiziari, a norma dell'art. 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, previsto fra i titoli di preferenza dal bando per l'ammissione al tirocinio dei G.O.P. e V.P.O., all'art. 4, lett. g), pur avendo ella barrato nella domanda di partecipazione alla procedura concorsuale la casella relativa al pregresso svolgimento delle funzioni onorarie e non quella di cui alla menzionata lettera g).

In secondo luogo, la ricorrente contesta l'art. 4, co. 2 del bando e l'applicazione che di esso ha fatto il Consiglio per avere ritenuto i titoli di preferenza non cumulabili e per avere, a suo dire, attribuito ad essi una natura selettiva.

Prima di esaminare i predetti due motivi appare opportuno rammentare che con la legge n. 57 del 28 aprile 2016, recante "*delega al governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace*", è stata conferita al Governo un'ampia delega finalizzata a riformare complessivamente la magistratura onoraria.

Il Decreto legislativo n. 116 del 13 luglio 2017 ha quindi attuato detta delega dettando le regole per la riforma organica della magistratura onoraria, nonché la relativa disciplina

transitoria, unificando le figure dei giudici onorari, dei viceprocuratori onorari e del giudice di pace, regolati da fonti legislative diverse, in un'unica figura di magistrato onorario che, al termine del tirocinio, viene destinato all'Ufficio del giudice di pace o all'Ufficio per il processo presso il Tribunale o la Procura ordinaria, fatte salve le numerose ipotesi specifiche di giudici onorari esperti negli uffici minorili, nella sezione agraria, nel Tribunale di Sorveglianza, nel Tribunale delle Acque Pubbliche, di giudici ausiliari presso le Corti d'Appello, etc.

Il giudice onorario di pace (G.O.P.) pensato dalla riforma presta la propria attività in Tribunale, come componente dell'ufficio per il processo, nelle Procure, come vice procuratore onorario, e negli uffici del giudice di pace.

Per il G.O.P. è introdotto uno statuto unitario che ne regola il reclutamento, l'espletamento delle funzioni giurisdizionali, la vigilanza, il regime delle incompatibilità, la durata massima del mandato.

Aspetti essenziali della riforma sono la temporaneità dell'incarico - quattro anni, prorogabili solo una volta - e il suo carattere non esclusivo, essendo previsto un limite massimo di impegno lavorativo di due giorni la settimana, che lo connota come attività *part-time*.

In particolare, l'art. 7 è dedicato al tirocinio e al conferimento dell'incarico e prevede per i "nuovi" giudici di pace un tirocinio semestrale organizzato dal Consiglio Superiore della Magistratura, sentito il Comitato direttivo della Scuola Superiore della Magistratura. Il tirocinio si svolge sotto la direzione del magistrato collaboratore, il quale si avvale di magistrati professionali affidatari, da lui designati, ai quali sono assegnati i tirocinanti per la pratica giudiziaria in materia civile e penale (comma 5). Il tirocinio, oltre che nell'attività svolta presso gli uffici giudiziari, consiste altresì nella frequenza obbligatoria e con profitto dei corsi teorico-pratici organizzati dalla Scuola Superiore della Magistratura. I corsi sono coordinati da magistrati professionali tutori, designati dalla struttura per la formazione decentrata di ciascun distretto di Corte d'appello. Terminati i corsi, la struttura della formazione decentrata, sulla base delle relazioni dei magistrati tutori e della documentazione comprovante l'esito dei test, delle esercitazioni e delle altre attività pratiche svolte, redige un rapporto per ciascun magistrato onorario che trasmette alla sezione autonoma per i magistrati onorari (comma 6), incaricata della formulazione di un parere sull'idoneità del magistrato onorario in tirocinio.

La sezione propone quindi la graduatoria degli idonei al conferimento dell'incarico (comma 7) al Consiglio Superiore della Magistratura, che designa i magistrati onorari idonei in numero pari alle vacanze esistenti in ciascun ufficio (comma 8). Gli ammessi, ai quali non sia stato conferito l'incarico nell'ufficio in relazione al quale é stata disposta l'ammissione al tirocinio, possono essere destinati, a domanda, ad altre sedi, anche collocate in distretti diversi da quello del predetto ufficio, individuate con la delibera di cui all'articolo 6, comma 1 e risultate vacanti. In relazione a tali domande, si provvede alla formazione di una graduatoria sulla base dei criteri indicati nell'articolo 4, commi 3 e 4 ovvero dei titoli di preferenza individuati dal legislatore in detta norma. Sulla base della graduatoria, il Consiglio Superiore della Magistratura designa poi i magistrati onorari idonei al conferimento dell'incarico (comma 10).

Orbene, tanto premesso in estrema sintesi sul contenuto della riforma della magistratura onoraria e venendo al primo motivo di ricorso, si deve evidenziare nuovamente la contraddittorietà della tesi della ricorrente che in sostanza mira a ricondurre la stessa attività da lei espletata nell'ambito di due diversi titoli di preferenza: all'atto della domanda infatti ella ha ritenuto che lo svolgimento di attività di V.P.O. su delega del Procuratore di Termini Imerese, *ex art. 72 O.G.*, configurasse pregresso esercizio delle funzioni onorarie e perciò ha barrato la casella a) relativa al corrispondente titolo di preferenza; una volta verificata l'impossibilità di sostenere detta tesi, ella ha invece ritenuto che il Consiglio dovesse in ogni caso riconoscerle un ulteriore titolo di preferenza, assimilando dette funzioni allo *stage* di cui alla lettera g).

Con riguardo a tale ultima affermazione, preme rilevare come la ricorrente abbia con ciò dimostrato di non avere compreso appieno la portata ed il senso della riforma della magistratura onoraria, sopra sinteticamente descritta, e la differenza esistente tra i titoli di preferenza previsti dal legislatore primario e dal bando.

In detto impianto normativo è infatti di tutta evidenza la volontà del legislatore di puntare su un nuovo modello di magistrato onorario maggiormente conforme alla Costituzione e formato in maniera specifica, essendo posto l'accento riformatore proprio sul tirocinio dei magistrati onorari e sulla creazione di un percorso di formazione molto più stringente del passato. Anche i titoli di preferenza individuati dal legislatore rispecchiano tale impostazione essendo attribuito preminente rilievo all'aver svolto in precedenza funzioni

onorarie e via via ad ulteriori esperienze professionali menzionate nei titoli di preferenza successivamente indicati.

In ogni caso la pretesa della dott.ssa Campagna di veder convertito l'esercizio delle funzioni di V.P.O. ex art. 72 O.G., ora abrogato, nello *stage* ex art. 73 del D.L. n. 68/2013 appare inammissibile.

Invero, nell'ambito delle misure per l'efficienza del sistema giudiziario, è stato previsto dal legislatore del 2013 per i laureati in giurisprudenza, dotati di determinati requisiti di capacità ed anagrafici, la possibilità di svolgere uno *stage* formativo presso gli uffici giudiziari, durante il quale l'interessato prosegue, sotto la supervisione di un magistrato, la sua attività di formazione, formazione che svolge quindi un ruolo centrale e che si esplica assistendo e coadiuvando il magistrato nello svolgimento delle sue ordinarie attività lavorative.

Trattasi quindi di una norma che contempla una specifica formazione destinata solo a soggetti determinati, ben diversa rispetto all'attività di cui all'art. 72 cit. e al pregresso svolgimento di funzioni onorarie.

In quest'ottica si comprende anche come al pregresso svolgimento delle funzioni onorarie per un biennio sia stato attribuito nell'ambito dei titoli di preferenza, di cui all'art. 4 del bando, il primo posto, avendo il magistrato onorario potuto acquisire una esperienza approfondita nello stesso settore nel quale intende continuare a svolgere la propria attività, laddove lo *stage* di cui si è detto è collocato al settimo posto.

Il Consiglio ha dunque, per un verso, correttamente agito non riconoscendo alla dott.ssa Campagna il possesso del titolo preferenziale di cui alla lettera a) dell'art. 4 del bando essendo esplicitato, nello stesso all'art. 4, comma 7, che *“le funzioni di pubblico ministero svolte in udienza in qualità di delegati del Procuratore della Repubblica a norma dell'art. 72 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario) svolte «da personale in quiescenza da non più di due anni che nei cinque anni precedenti abbia svolto le funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria, o da laureati in giurisprudenza che frequentano il secondo anno della scuola biennale di specializzazione per le professioni legali» non possono essere considerate titolo di preferenza in quanto non sufficienti ad integrare in favore di chi le svolge lo status di magistrato onorario”*. Come è evidente tale norma ha reso esplicita la differenza esistente tra i delegati in udienza dal Procuratore a svolgere funzioni di V.P.O. e i

magistrati onorari divenuti tali all'esito di un percorso formativo specificamente scolpito dal legislatore e titolari di uno *status* più complesso e articolato.

Ma il Consiglio ha correttamente agito anche per altro verso, non operando l'equiparazione tra l'attività svolta dalla ricorrente *ex art. 72 O.G.* e lo *stage ex art. 73* citato. Invero, una tale operazione sarebbe stata illegittima per un duplice ordine di ragioni, di natura formale e sostanziale.

Sotto il primo profilo, si è già detto come la dott.ssa Campagna abbia ritenuto nell'esercizio della propria discrezionalità di far valere, all'atto della presentazione della domanda, l'attività *ex art. 72 O.G.* quale titolo *ex art. 4, lett. a)*, del bando.

Da un punto di vista sostanziale, invece, trattasi come già evidenziato di esperienze del tutto diverse e non assimilabili da parte del Consiglio. Diverso sarebbe stato il caso in cui il legislatore avesse inteso prevedere una tale equiparazione, ma ciò non è avvenuto ed al contrario si è detto come la diversità ontologica delle esperienze deponga nel senso di una loro chiara divergenza, di talché un'operazione di assimilazione operata dall'Amministrazione sarebbe stata, questa sì, illegittima.

Analogamente infondata è l'asserita equiparazione tra lo *stage ex art. 73* cit. e l'esperienza *ex art. 37, D.L. n. 98/2011* (misure per l'efficienza del sistema giudiziario e la celere definizione delle controversie), prevedendo l'art. 37, nell'ambito di misure volte ad rendere maggiormente efficienti gli uffici giudiziari, la possibilità che il dirigente dell'ufficio, previa apposita convenzione, si avvalga di determinate categorie di soggetti in ausilio all'attività di alcuni magistrati.

Tanto il bando del concorso in esame, quanto la delibera consiliare che ne costituisce attuazione appaiono dunque legittimi.

La delibera motiva peraltro espressamente e chiaramente sul mancato riconoscimento del titolo di cui alla lettera a) affermando “*di non potere condividere la proposta formulata dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio Giudiziario sull'aspirante CAMPAGNA Ausilia, in quanto le dichiarate funzioni giudiziarie di pubblico ministero onorario, non riscontrate in alcuna delibera consiliare di nomina, esercitate in qualità di delegato del Procuratore della Repubblica ai sensi dell'art. 72 del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), non sono in questa sede valutabili poiché, ai sensi dell'art. 4, comma 7, del bando “non sono sufficienti ad integrare in favore di chi le svolge lo status di magistrato onorario”;* tali funzioni, infatti, non comportano l'inserimento nell'ordine della

magistratura e, di conseguenza, i soggetti che le esercitano, fatta eccezione per gli uditori ed i vice procuratori onorari addetti all'ufficio, svolgono l'attività propria del pubblico ministero in udienza dietro apposita delega del Procuratore della Repubblica ma senza poter vantare la titolarità delle funzioni medesime; in forza della conseguente eliminazione del punteggio attribuito in fase di acquisizione della domanda al titolo di preferenza dalla stessa dichiarato ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. a) del bando il predetto aspirante è collocato in posizione non utile all'ammissione al tirocinio”.

Venendo ora al secondo motivo di ricorso, appare opportuno ricordare che l'art. 4, comma 3 del Decreto legislativo n. 116 del 2017, in attuazione della delega di cui alla L. n. 57/2016, nel regolare i criteri di nomina dei nuovi giudici onorari di pace ha previsto che costituiscano titolo di preferenza, nell'ordine:

a) l'esercizio pregresso delle funzioni giudiziarie, comprese quelle onorarie, fermo quanto previsto dal comma 2, lettera e);

b) l'esercizio, anche pregresso, per almeno un biennio, della professione di avvocato;

c) l'esercizio, anche pregresso, per almeno un biennio, della professione di notaio;

d) 'esercizio, anche pregresso, per almeno un biennio, dell'insegnamento di materie giuridiche nelle università;

e) lo svolgimento con esito positivo del tirocinio di cui all'articolo 7, senza che sia intervenuto il conferimento dell'incarico di magistrato onorario;

f) l'esercizio pregresso, per almeno un biennio, delle funzioni inerenti ai servizi delle cancellerie e segreterie giudiziarie con qualifica non inferiore a quella di direttore amministrativo;

g) lo svolgimento, con esito positivo, dello *stage* presso gli uffici giudiziari, a norma dell'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;

h) il conseguimento del dottorato di ricerca in materie giuridiche;

i) l'esercizio, anche pregresso, per almeno un biennio, dell'insegnamento di materie giuridiche negli istituti superiori statali.

Il D.Lgs. n. 116/2017 indica quindi i criteri preferenziali secondo un'*ordinazione* ed una loro gerarchizzazione e prevede inoltre, al successivo comma 4, che *“in caso di uguale titolo di preferenza ai sensi del comma 3, prevale, nell'ordine: a) la maggiore anzianità*

professionale o di servizio, con il limite massimo di dieci anni di anzianità; b) la minore età anagrafica; c) il più elevato voto di laurea”.

Orbene, il bando in questione rappresenta all’evidenza attuazione del D.Lgs. 116/2017. In particolare, il Consiglio ai sensi dell’art. 6 di detto decreto ha adottato uno *“schema del bando relativo alla procedura di selezione per l’ammissione al tirocinio ai fini della nomina a giudice onorario di pace ed a vice procuratore onorario”*, che, all’art. 4, co. 1, ha per l’appunto previsto quali titoli di preferenza e criteri di valutazione quelli sopra menzionati nel Decreto legislativo citato (ovvero: a) l’esercizio pregresso delle funzioni giudiziarie, comprese quelle onorarie, fermo restando che, ai sensi dell’articolo 32, comma 6, del Decreto legislativo n. 116 del 13 luglio 2017, non può essere nominato chi ha già svolto le funzioni di magistrato onorario per più di quattro anni; b) l’esercizio, anche pregresso, per almeno un biennio, della professione di avvocato; c) l’esercizio, anche pregresso, per almeno un biennio, della professione di notaio; d) l’esercizio, anche pregresso, per almeno un biennio, dell’insegnamento di materie giuridiche nelle università; e) lo svolgimento con esito positivo del tirocinio di cui all’articolo 7 del Decreto legislativo n. 116 del 13 luglio 2017, senza che sia intervenuto il conferimento dell’incarico di magistrato onorario; f) l’esercizio pregresso, per almeno un biennio, delle funzioni inerenti ai servizi delle cancellerie e segreterie giudiziarie con qualifica non inferiore a quella di direttore amministrativo; g) lo svolgimento, con esito positivo, dello *stage* presso gli uffici giudiziari, a norma dell’articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98; h) il conseguimento del dottorato di ricerca in materie giuridiche; i) l’esercizio, anche pregresso, per almeno un biennio, dell’insegnamento di materie giuridiche negli istituti superiori statali).

Il successivo comma 2 ha poi disposto che *“in caso di uguale titolo di preferenza ai sensi del comma 1 prevale, nell’ordine: a) la maggiore anzianità professionale o di servizio, con il limite massimo di dieci anni di anzianità; b) la minore età anagrafica; c) il più elevato voto di laurea”*.

Ai fini del computo concreto dei titoli di preferenza, il bando, al successivo comma 4, ha esplicitato la modalità di “misura” dei titoli in questione prevedendo che *“i titoli di preferenza di cui alle lettere a), b), c), d), f) e i) del comma 1 sono calcolati in giorni. I titoli di preferenza di cui alle lettere b), c), d), f) e i) del comma 1 vengono presi in considerazione, anche ai fini del calcolo del punteggio per la formazione della graduatoria, soltanto per i*

periodi successivi ai primi due anni di svolgimento delle relative funzioni e attività e tenuto conto del limite previsto dalla lettera a) del comma 2 che precede”.

Il bando in esame ripercorre dunque la strada della gerarchizzazione dei criteri preferenziali prevista dal legislatore, disponendo che uno dei criteri successivi contemplati dall’art. 4, comma 3, trovi applicazione solo nel caso di mancata sussistenza di quelli anteriori, escludendo, pertanto, la possibilità di attribuire punteggi progressivamente inferiori per i diversi criteri ivi previsti.

Con specifico riguardo al tema della cumulabilità dei titoli di preferenza sostenuta dalla dott.ssa Campagna, preme rilevare come in un recente parere di quest’Ufficio avente n. 109/2018 e riguardante proprio la questione in parola, si è osservato che *“Non vi è dubbio che tanto il legislatore delegato quanto il bando abbiano introdotto un criterio di ordine successivo (e non cumulativo) di valutazione dei titoli. Tale conclusione deriva da tre argomenti: in primo luogo, dal riferimento normativo al “titolo” e non ai “titoli” di preferenza, tanto nel comma 3 (dell’art. 4) quanto nel comma 4; in secondo luogo, dall’uso dell’espressione “nell’ordine”; in terzo luogo, dall’assenza di un meccanismo di punteggi per i vari titoli.*

Alla luce del chiaro dettato normativo, si ritiene quindi che le esperienze di cui all’art. 4, co. 3, non possano essere valutate cumulativamente, ma vadano prese in considerazione, nella redazione della graduatoria, una per volta, nell’ordine previsto. A parità di titolo, prevale il candidato che sia in possesso del titolo successivo; e così via fino all’ultimo titolo previsto dalla lettera i).”.

Il predetto parere chiarisce ulteriormente quanto all’operatività concreta dei criteri di cui al co. 4 (maggiore durata delle funzioni, minore età, volto di laurea più alto) che gli stessi devono essere utilizzati per valutare la prevalenza di un candidato rispetto all’altro, volta per volta, in relazione ai singoli titoli di preferenza di cui al comma 1 nell’ordine previsto: ciò comporta che il candidato titolare del titolo di cui alla lettera a) prevale sul successivo che ne sia privo, mentre nel caso di possesso dello stesso titolo da parte di entrambi i candidati, dovrà aversi riguardo, per risolvere la prevalenza, ai criteri dell’anzidetto comma 4 (maggiore durata delle funzioni, minore età, volto di laurea più alto) e solo in caso di eventuale ulteriore parità, dovrà passarsi a valutare allo stesso modo i titoli preferenziali successivi.

Vengono, poi, ulteriormente illustrate le ragioni per cui non sarebbe possibile una lettura del testo normativo e del bando secondo la quale i criteri di ponderazione del comma 4

vanno valutati solo all'esito della valutazione di parità di tutti i criteri del comma 3, che sarebbero dunque cumulabili.

Si è osservato, infatti, come con detta lettura verrebbe a essere depotenziata la chiara valenza delle specifiche esperienze che, invece, il Legislatore ha inteso ordinare gerarchicamente, in quanto, all'evidenza, portatrici di valori ritenuti rilevanti per lo svolgimento delle delicate funzioni dei magistrati onorari. Verrebbe inoltre a essere applicato in modo asimmetrico il comma 4 dell'art. 4, il quale prevede che *“in caso di uguale titolo di preferenza ai sensi del comma 1 prevale, nell'ordine: a) la maggiore anzianità professionale o di servizio, con il limite massimo di dieci anni di anzianità, b) la minore età anagrafica; c) il più elevato voto di laurea.”*

Seguendo la tesi dell'uso dei criteri di ponderazione del comma 4 solo per l'ipotesi di parità dei candidati per possesso di tutti i titoli del comma 3, bisognerebbe valutare volta per volta, in relazione ai titoli preferenziali nell'ordine previsto, il solo criterio della maggiore anzianità professionale o di servizio, *“lasciando la valutazione dei criteri della minore età anagrafica e del più elevato voto di laurea solo all'esito di un giudizio di parità relativo a tutti i titoli preferenziali. In sostanza, si scinderebbe il testo della norma contenuta in tale comma, prevedendo l'applicazione di due diversi criteri - (quello della lettera a) e quelli delle lettere b) e c) - non in ordine immediatamente successivo, come testualmente previsto, ma in momenti diversi e secondo una collocazione sistematica diversa. Tale operazione, però, è impedita dalla considerazione unitaria che la legge, e quindi, il bando fanno di detti elementi, inserendoli nello stesso comma e prevedendo che anche tali criteri vengano esaminati nell'ordine indicato.*

Neppure è possibile ritenere, al fine di sostenere eguale esito interpretativo, che la valutazione della maggiore anzianità professionale o di servizio sia ontologicamente connaturata ai singoli titoli preferenziali di cui al co. 3 cit., a prescindere dal richiamo del co. 4. Tale lettura, infatti, contrasta logicamente con la espressa previsione di questo elemento. Se la valutazione, cioè, della lunghezza dell'esperienza fosse implicita nello stesso titolo (dando cioè il Legislatore per scontato che “uguale titolo” significhi “identica esperienza per natura e per durata”), non avrebbe senso ripetere anche espressamente tale criterio nel comma 4.

4. Ancora, non può ritenersi che tale lettura potrebbe essere giustificata dal comma 4 dello stesso articolo del bando che, indipendentemente da quanto dispone il d.lgs. 116/2017,

prevede espressamente che “i titoli di preferenza di cui alle lettere a), b), c), d), f) e i) del comma 1 sono calcolati in giorni”. Il contenuto del bando, infatti, non può essere in contrasto con il dettato normativo e, quindi, non può sostituire l’“ordine successivo” predeterminato dal Legislatore con quello dallo stesso fissato in via amministrativa, ma deve rispettare pedissequamente i criteri legali.

Alla luce di quanto premesso, residua un’unica possibilità di interpretazione dell’articolato del bando e dell’ordito normativo: i criteri di cui al co. 4 (maggiore durata delle funzioni, minore età, volto di laurea più alto) vanno utilizzati per valutare la prevalenza di un candidato rispetto all’altro, volta per volta, in relazione ai singoli titoli di preferenza di cui al comma 1 nell’ordine previsto”.

Si segnala inoltre che il Consiglio Superiore, nel rispondere ad un quesito posto dal Presidente della Corte d’Appello di Milano, ha adottato, con delibera del 24 gennaio 2018, lo stesso orientamento sopra descritto, confermando peraltro la tesi proposta nello stesso quesito dalla Sezione autonoma del Consiglio giudiziario di Milano, affermando che i titoli di preferenza di cui all’art. 4, comma 3 del D.Lgs. n. 116/2017 e dell’art. 4 del bando devono essere valutati nell’ordine indicato normativamente *“derivandone l’impossibilità di procedere al cumulo dei diversi titoli riferibili al medesimo aspirante, e che solo a parità di singolo titolo di preferenza tra quelli indicati al comma 3 dell’art. 4 del decreto legislativo n. 116/2017 (tenuto conto dei criteri di cui al comma 4 del medesimo art. 4, ossia della maggiore anzianità professionale o di servizio nel limite massimo di dieci anni di anzianità, della minore età anagrafica ed infine del più elevato voto di laurea) possa essere preso in considerazione il titolo di preferenza successivo”.*

Quanto sopra riportato rende evidente come sia priva di pregio l’affermazione della ricorrente secondo la quale *“la previsione e/o l’interpretazione offerta dal CSM secondo la quale i criteri di preferenza non sono cumulabili tradisce, apertamente la funzione selettivo - comparativa e rende pertanto la decisione amministrativa totalmente disancorata dalla logica che connota l’essenza e la sostanza delle procedure concorsuali”.*

Infatti, i candidati ad essere ammessi al tirocinio per la nomina quale magistrato onorario devono presentare una domanda secondo un *format* predisposto ed allegare il possesso dei titoli di preferenza. I soggetti vengono poi selezionati secondo il *modus procedendi* descritto e voluto dal legislatore primario: i titoli di preferenza non sono equiparati fra loro, ma sono, per volontà del legislatore, menzionati in un ordine preciso,

espressione del valore che è stato attribuito ad ognuno di essi. Tale ordine comporta la prevalenza di chi sia in possesso del “primo” titolo rispetto a chi ne sia privo, avendo poi il legislatore dettato anche le regole per attribuire valore a tali titoli e “misurarli” e per determinare dunque la prevalenza fra candidati in possesso dello stesso titolo.

Il Consiglio Superiore, attraverso il bando impugnato, non ha quindi creato alcuna regola o fornito ad essa una interpretazione illegittima e distorta rispetto alla *intentio legis*, ma al contrario ha fatto fedele applicazione dei principi normativi sopra enucleati, valutando correttamente la posizione della candidata odierna ricorrente e collocandola nella graduatoria nella posizione ad essa spettante sulla base del titolo vantato.

Alla luce di tutto quanto sopra esposto, si desume l’infondatezza di entrambi i motivi oggetto del ricorso, rivelandosi quindi l’opportunità che il Consiglio Superiore si costituisca in giudizio per resistervi.

Anche la domanda cautelare deve ritenersi infondata. Non sussiste infatti in virtù di quanto sopra esposto il *fumus boni iuris* apparendo il ricorso integralmente infondato per tutti i motivi già illustrati. Quanto al *periculum in mora*, la ricorrente allega solamente la sua volontà di svolgere le funzioni onorarie che sarebbe frustrata laddove non intervenisse un annullamento della impugnata delibera di esclusione dall’ammissione al tirocinio. Tuttavia, non vi è chi non veda come trattasi di aspirazione individuale che per quanto legittima non può prevalere sull’operato del Consiglio che ha, come visto, adottato un bando che rappresenta la fedele attuazione dei principi contenuti nella normativa primaria e che ha deliberato in conformità per la non ammissione della dott.ssa Campagna, dando puntuale applicazione alle regole concorsuali sopra descritte. In ogni caso, deve rilevarsi come l’infondatezza del ricorso non possa che riverberarsi anche sull’assenza del *periculum*.

III. Conclusioni

Alla luce delle considerazioni che precedono si ritiene che l’impugnativa sia infondata e che sussistano, pertanto, valide ragioni per resistere in giudizio alla domanda proposta dall’avv. Ausilia Campagna per l’annullamento della delibera in data 30 luglio 2020, con la quale la ricorrente non è stata ammessa al tirocinio ai fini della nomina a vice procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta, ed alla relativa domanda cautelare da ritenersi parimenti infondata.>>.

Il Consiglio, condiviso il parere dell’ufficio Studi e Documentazione,

d e l i b e r a

a) di invitare l'Avvocatura Generale dello Stato a costituirsi nel giudizio promosso dinanzi al T.A.R. del Lazio con il ricorso proposto dalla dott.ssa Ausilia CAMPAGNA, previa sospensiva, per l'annullamento della delibera del C.S.M. in data 30 luglio 2020, con la quale la ricorrente non è stata ammessa al tirocinio ai fini della nomina a vice procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, eccependo l'infondatezza della domanda di annullamento nonché della domanda cautelare di sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato chiedendone il rigetto;

b) di dare comunicazione della presente delibera al Ministro della Giustizia.>>

6R) - CSM-ONBAN-VIII-2019-00042 - Procedura di selezione per l'ammissione al tirocinio ai fini della nomina a giudice onorario di pace per la copertura di un posto presso l'Ufficio del giudice di pace di LUCCA.

Ammissioni al tirocinio. Sostituzione aspirante rinunciatario.

(Bando di concorso pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 1 alla Gazzetta Ufficiale, 4 Serie Speciale, n. 13 del 13 febbraio 2018).

(relatore Consigliere **SURIANO**)

La Commissione propone, all'unanimità, l'adozione della seguente delibera:

<<Il Consiglio,

- vista la procedura di selezione per l'ammissione al tirocinio ai fini della nomina a giudice onorario di pace per la copertura di un posto presso l'Ufficio del giudice di pace di LUCCA di cui al bando di concorso pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 1 alla Gazzetta Ufficiale, 4 Serie Speciale, n. 13 del 13 febbraio 2018;

- vista la delibera consiliare P/2750 del 5 febbraio 2020 con cui è stata approvata la graduatoria degli aspiranti ammessi al tirocinio ai fini della nomina a giudice onorario di pace per la copertura di un posto presso l'Ufficio del giudice di pace di LUCCA;

- vista la successiva delibera consiliare P/9788 del 16 luglio 2020 con cui la dott.ssa Silvia SCALI è stata ammessa al tirocinio ai fini della nomina a giudice onorario di pace nella sede di LUCCA in sostituzione di un aspirante rinunciatario;

- preso atto della rinuncia all'ammissione al tirocinio ai fini della nomina a giudice onorario di pace nella sede di LUCCA, comunicata dall'aspirante Silvia SCALI in data 30 novembre 2020;
- ravvisata, pertanto, la necessità di provvedere alla sostituzione del predetto rinunciataro con l'aspirante idoneo collocatosi nella graduatoria relativa alla sede in oggetto in posizione immediatamente successiva all'ultimo dei candidati già ammessi al tirocinio;
- considerato che, come previsto dall'art. 5, comma 2, del bando gli aspiranti possono presentare domanda di ammissione al tirocinio per non più di tre Uffici giudiziari in ordine di preferenza e che, pertanto, nel caso in cui la pubblicazione dei posti vacanti attenga a due o più Uffici giudiziari di un distretto di Corte d'Appello, ai fini dell'ammissione al tirocinio nelle sedi pubblicate debba tenersi conto congiuntamente del punteggio riportato e dell'eventuale pluralità di sedi indicate nonché del conseguente ordine di preferenza espresso da ciascun aspirante;
- rilevato che, sulla scorta dei criteri enucleati nel bando per l'ammissione dei candidati nelle varie sedi disponibili, la domanda degli aspiranti DI ROCCO Maria, PIETRA CAPRINA Francesca, MANGINI Luca, RUCCI Salvatore, BEARZOTTI Gemma e GAMBINI Barbara non può essere presa in considerazione in quanto gli stessi risultano destinatari di delibera di ammissione al tirocinio in altra sede del medesimo distretto;
- ritenuto di potere condividere il parere espresso dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio Giudiziario sugli aspiranti TRAMONTANA Cordelia, SCURA Annalisa, CASARINI Silvia, FARGIONE Valeria e RICCIO Elvira, in forza del quale è stata effettuata l'eliminazione del punteggio attribuito in fase di acquisizione della domanda al titolo di preferenza dagli stessi dichiarato ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. a) del bando; ciò in quanto saltuario svolgimento delle funzioni di pubblico ministero di udienza in qualità di soggetto iscritto al secondo anno della Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali, ai sensi dell'art. 4, comma 7 del bando, non è sufficiente ad integrare lo status di magistrato onorario;
- considerato che, tenuto conto dei criteri di valutazione previsti dal bando, l'aspirante LATTANZI Anna (in possesso del titolo preferenziale dell'esercizio, anche pregresso, per almeno un biennio, della professione di avvocato, con l'attribuzione del punteggio di 3650 con prevalenza per minore età anagrafica sui candidati aventi pari punteggio) può essere

ammessa, con precedenza sugli altri aspiranti, al tirocinio ai fini del conseguimento della nomina a giudice onorario di pace ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 e degli art. 2 e 4 del bando di concorso;

d e l i b e r a

a) l'ammissione al tirocinio ai fini della nomina a giudice onorario di pace presso l'Ufficio del giudice di pace di LUCCA - in sostituzione dell'aspirante rinunciataria di cui in premessa e ad integrazione della delibera consiliare P/2750 del 5 febbraio 2020 - della seguente aspirante:

1. LATTANZI Anna.

b) di disporre la pubblicazione della presente delibera sul sito istituzionale del Consiglio Superiore della Magistratura.>>

7R) - **714/GT/2018** - Dott.ssa Maria DE FAZIO, giudice onorario di pace in servizio come giudice onorario del Tribunale ordinario di NAPOLI.

Nota in data 21 novembre 2018 del Presidente della Corte di Appello di Napoli, con allegati atti relativi al procedimento promosso ai sensi dell'art. 21 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, nei confronti del suddetto magistrato onorario.

(relatore Consigliere BENEDETTI)

La Commissione propone, all'unanimità, l'adozione della seguente delibera:

<<Il Consiglio,

letti gli atti trasmessi con nota in data 4 ottobre 2018 del Presidente della Corte di Appello di Napoli, con allegati atti relativi al procedimento promosso ai sensi dell'art. 21 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, nei confronti del dott.ssa Maria DE FAZIO, giudice onorario di pace in servizio come giudice di pace presso la sede di Napoli.

o s s e r v a

In data 2.7.2018 il Presidente del Tribunale di Napoli segnalava al Presidente della Corte di Appello, ai sensi dell'art. 21 D. L.vo 116/2017, la "scarsa laboriosità" della dott.ssa Maria DE FAZIO, rilevante ai fini della valutazione di inidoneità e della conseguente revoca dall'incarico ai sensi dell'art. 21 comma 4 lett. c) D. L.vo 116/2017, nonché la mancata

presentazione della dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità, costituente inosservanza di un dovere di ufficio. Il dirigente evidenziava, in particolare, quanto segue:

- a) La dott.ssa DE FAZIO, a seguito dell'interpello del settembre 2016 con il quale si invitavano i giudici onorari a manifestare la propria disponibilità ad esercitare le funzioni nel settore penale, non aveva risposto a tale invito;
- b) La dott.ssa DE FAZIO era stata convocata alla riunione del 21.10.2016 fissata dal Presidente del Tribunale al fine di ottenere una disponibilità da parte dei giudici onorari a far fronte alle difficoltà operative in cui versava il Tribunale, ma non si era presentata senza giustificare la propria assenza;
- c) a seguito dell'approvazione delle tabelle 2017 - 2019, la dott.ssa DE FAZIO era stata assegnata alla sezione distaccata di Ischia, ma non si era mai presentata né si era resa disponibile presso la sezione;
- d) sebbene ritualmente raggiunta da apposita comunicazione in data 18.12.2017, poi sollecitata, non aveva mai depositato la prescritta dichiarazione in ordine alla sussistenza di eventuali cause di incompatibilità.

Ricevuta tale segnalazione, in data 18.7.2018 il Presidente della Corte di Appello di Napoli proponeva alla Sezione Autonoma del Consiglio Giudiziario di Napoli la revoca della dott.ssa DE FAZIO per sopravvenuta inidoneità ad esercitare le funzioni giudiziarie a causa di scarsa laboriosità e di inosservanza di un dovere di ufficio.

Nella memoria depositata in data 28.9.2018 la dott.ssa DE FAZIO articolava le seguenti difese:

- con riferimento alla contestazione di scarsa laboriosità, affermava di non essersi mai sottratta ai doveri di ufficio, in quanto non era mai stata contattata per sostituzioni o assegnazione di incarichi e non era stata assegnata ad alcuna sezione del Tribunale di Napoli per l'espletamento delle funzioni di GOP. Le mail a cui faceva riferimento il Presidente del Tribunale risultavano inoltrate contestualmente a tutti i GOP del Tribunale e spesso riguardavano specificamente le attività svolte da alcuni di essi;
- con riferimento all'omessa presentazione della dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità, sosteneva che la dichiarazione non fosse obbligatoria in caso di insussistenza di incompatibilità.

Nel corso dell'audizione innanzi alla Sezione Autonoma del Consiglio Giudiziario di Napoli in data 8.10.2018 la dott.ssa DE FAZIO si riportava alla memoria e ribadiva di non

essere mai stata direttamente contattata dalla Presidenza del Tribunale per l'assegnazione di incarichi. Aggiungeva di essere stata confermata nell'incarico con DM del 19.9.2018.

La Sezione Autonoma del Consiglio Giudiziario, “ritenuto che dall'esame degli atti non emergono specifiche responsabilità della dott.ssa DE FAZIO in ordine agli addebiti contestati”, proponeva all'unanimità l'archiviazione della procedura.

Con delibera del 17 gennaio 2020 l'Ottava Commissione richiedeva alla Sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Napoli di integrare la motivazione circa la proposta di archiviazione della procedura di revoca pendente a carico della dott.ssa DE FAZIO.

La motivazione della proposta di archiviazione veniva integrata dal Consiglio Giudiziario in data 17.2.2020. In particolare, il Consiglio Giudiziario specificava che, con riferimento alla scarsa laboriosità, non vi fosse prova che la dott.ssa DE FAZIO avesse ricevuto o avesse avuto conoscenza della mail del Presidente del Tribunale del 13.9.2016, con la quale veniva richiesta ai magistrati onorari la loro disponibilità ad esercitare le funzioni nel settore penale. Inoltre, veniva evidenziato che la laboriosità della dott.ssa DE FAZIO era stata già positivamente valutata in sede di conferma del 19.9.2018.

Con riferimento alla omessa dichiarazione di ipotesi di incompatibilità, il Consiglio Giudiziario rilevava che l'art. 4 comma 3 della circolare del 15.11.2017 prevede l'obbligo di comunicare ogni sopravvenienza rilevante in tema di incompatibilità e che, essendo la situazione lavorativa della dott.ssa De Fazio (dipendente della Agenzia delle Entrate) preesistente e non rilevante ai fini della incompatibilità, la stessa non era tenuta a trasmettere la dichiarazione.

Le valutazioni della Sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario devono essere condivise, seppur con le precisazioni che di seguito si indicheranno.

Con riferimento alla contestazione di scarsa laboriosità, va evidenziato che effettivamente non risulta in atti la prova che la dott.ssa DE FAZIO avesse ricevuto la mail della Presidenza del Tribunale ed avesse, quindi, omesso di fornire la disponibilità richiesta.

In assenza di tale prova, alcun addebito può essere mosso alla dott.ssa DE FAZIO, alla quale non risulta mai affidato alcuno specifico incarico.

Con riferimento, invece, alla contestazione relativa alla omessa segnalazione di una causa di incompatibilità, le valutazioni del Consiglio Giudiziario vanno in parte disattese.

Infatti, l'art. 13 comma 1 della circolare del CSM prevedeva l'obbligo di rendere tale dichiarazione - anche se negativa - entro il 15.1.2018 per tutti i magistrati onorari in servizio, dunque anche per quelli già in servizio in epoca precedente all'entrata in vigore del D. Lgs. 116/2016. Tale obbligo, quindi, gravava anche sulla dott.ssa DE FAZIO, che ha invece ommesso di rendere la dichiarazione.

Nel caso di specie, tuttavia, la sanzione della revoca appare certamente sproporzionata al disvalore della condotta omissiva accertata, tenuto conto dell'episodicità della condotta, nonché del carattere meramente formale della violazione, considerato che in concreto non sussisteva alcuna incompatibilità.

Alla luce di tali considerazioni, deve, dunque, essere esclusa la sussistenza degli elementi necessari per la revoca dall'incarico.

Il Consiglio, pertanto,

d e l i b e r a

l'archiviazione del procedimento promosso ai sensi dell'art. 21 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 nei confronti della dott.ssa Maria DE FAZIO, giudice onorario di pace in servizio come giudice onorario del Tribunale ordinario di NAPOLI.>>

8R) - **44/CV/2019** - Nomina e conferma dei giudici onorari del Tribunale per i minorenni di MILANO, per il triennio 2020-2022, ai sensi della Circolare consiliare prot. P-12133/2018 del 12 luglio 2018.

(relatore Consigliere BENEDETTI)

La Commissione propone, con l'astensione del consigliere Cavanna, l'adozione della seguente delibera:

<<Il Consiglio,

- premesso che con delibere del 10 ottobre 2019 e 24 giugno 2020, si provvedeva alla conferma e nomina dei giudici onorari del Tribunale per i minorenni di Milano, per il triennio 2020-2022;
- vista la nota in data 9 novembre 2020 del Presidente del Tribunale per i minorenni di Milano con la quale, preso atto della cessazione dall'ufficio di giudice onorario nella sede in esame

dei dott.ri Matteo SALA e Adriano ZENILLI (che svolgono entrambi l'attività di psicoterapeuta), si richiede “[...] la nomina di di altri due giudici onorari, in sostituzione dei predetti due componenti uomini. Sulla base della graduatoria predisposta all'esito del bando di concorso e tenuto conto della qualità e delle caratteristiche professionali di ciascun esperto [...] si ritiene opportuno proporre la nomina dei seguenti giudici onorari: dott. Luca Edoardo Maria ROVEDA e dott. Stefano PANZERI. [...]”;

- visto l'art. 4 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario);
- visti gli artt. 2, 5 e 6 del R. D. L. 20 luglio 1934, n. 1404, recante "Istituzione e funzionamento del Tribunale per i minorenni";
- vista la Circolare consiliare P-12133/2018 del 12 luglio 2018 e l'allegato bando relativi ai criteri per la nomina e conferma dei giudici onorari minorili per il triennio 2020-2022;
- visto l'art. 6, punto 8, della suddetta circolare consiliare il quale stabilisce che: “Nel caso di cessazione per qualunque causa, in corso di triennio, di un giudice onorario, il Consiglio superiore della magistratura, su segnalazione del Presidente interessato ed utilizzando le graduatorie già formulate in conformità ai criteri sopra richiamati, nomina in sostituzione, per la restante parte del triennio, l'aspirante che meglio risponde all'esigenza di appropriata distribuzione delle competenze professionali anche in deroga all'ordine di graduatoria ”;
- viste le proposte formulate dalla Commissione per la valutazione degli aspiranti alla conferma e nomina di giudice onorario del Tribunale per i minorenni di Milano per il triennio 2020-2022 di cui ai verbali delle sedute tenutesi in data 3 e 10 dicembre 2018 nonché 5 e 22 marzo 2019, 23 aprile 2019, 15 e 16 maggio 2019;
- visti i pareri formulati in data 28 marzo, 13 maggio e 7 giugno 2019 dal Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Milano;
- rilevato che in base all'ordine di graduatoria il primo aspirante uomo in posizione utile per la nomina (punti 30) è il dott. MIRRI Giampaolo che svolge l'attività di medico;
- rilevato che tra gli aspiranti che seguono in graduatoria il predetto aspirante risultano, a parità di punteggio (punti 29): PANZERI Stefano (psicoterapeuta - nato il 23 marzo 1983), ROVEDA Luca Edoardo Maria (psicologo/psicoterapeuta - nato il 9 luglio 1979), TARTARO Luca Sergio (psicologo - nato il 18 maggio 1961) e CASTELLI Luigi (psicoterapeuta - nato il 17 marzo 1960);
- vista la citata nota in data 9 novembre 2020 del Presidente del Tribunale per i minorenni di Milano con la quale si propone, in sostituzione dei suddetti giudici onorari dimissionari, la

nomina del dott. PANZERI Stefano e del dott. ROVEDA Luca Edoardo Maria atteso che “[...] Entrambi sono psicologi e psicoterapeuti con esperienza maturata nel settore dei minori, della famiglia e della scuola, seguono in graduatoria l'ultimo degli ammessi [...]. Il dott. Roveda ha svolto incarichi di consulenza in varie tutele minori nel territorio di Monza Brianza e ha maturato una significativa competenza nel settore della mediazione di coppie altamente conflittuali, finalizzata alla tutela dell'interesse dei minori. Inoltre si è occupato di interventi di supporto sul territorio, legati al disagio e all'assistenza nel settore dell'emergenze abitative, così usufruendo di un osservatorio privilegiato anche sulle condizioni degli stranieri non in regola sul territorio.

Il dott. Stefano Panzeri svolge la sua attività lavorativa di consulente presso la UONPIA di Niguarda, provenendo dalla scuola cognitivista e tale sua competenza, professionalità ed esperienza risultano specificamente funzionali alle attuali necessità del Tribunale, settore civile. Entrambi i candidati infatti saranno destinati al settore civile e, avendo profili professionali analoghi a quelli dei giudici dimissionari, potrebbero favorire l'organizzazione dell'Ufficio consentendo di mantenere invariate le composizioni delle camere di consiglio. [...]”;

- considerato, inoltre, che nella scelta dei candidati da nominare può essere adottato il principio generale fissato dall'art. 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall'art. 2, comma 9, legge n. 191 del 1998, il quale prevede, con riferimento ai concorsi pubblici, che “se due o più candidati ottengono, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli e delle prove di esame, pari punteggio, è preferito il candidato più giovane di età”;

- rilevato che l'art. 50 del Regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 prevede che il Tribunale per i minorenni è composto, oltre che dalla componente togata, da due esperti, un uomo ed una donna, e che l'art. 6, comma 5 della Circolare consiliare P-12133/2018 del 12 luglio 2018 a cui è allegato il bando relativo ai criteri per la nomina e conferma dei giudici onorari minorili per il triennio 2020-2022, in applicazione a tale principio chiarisce che i Presidenti degli Uffici interessati trasmettono al Consiglio giudiziario competente per territorio per il relativo parere le proposte di nomina e conferma formulate tenuto conto della previsione relativa al genere di cui all'articolo 50 del citato regio decreto;

- considerato che in ossequio ai predetti principi, diretti ad assicurare la corretta composizione del collegio del Tribunale per i minorenni di Milano ed il conseguente regolare

funzionamento dello stesso, si propongono per la nomina i seguenti candidati: PANZERI Stefano e ROVEDA Luca Edoardo Maria, primi collocati in graduatoria in posizione utile per la nomina (punti 29) tra gli aspiranti uomini con la qualifica professionale di psicologo/psicoterapeuta a parità di punteggio con altri aspiranti, aventi la stessa qualifica professionale, di maggiore età anagrafica, tenuto conto che gli stessi vantano un profilo professionale ed una esperienza adeguata all'incarico da ricoprire, in termini di attualità e concretezza, rispetto agli altri candidati e della necessità di garantire l'opportuno pluralismo delle competenze specialistiche, delle attitudini e qualifiche professionali anche in deroga all'ordine della graduatoria ex art 6, comma 5 lettera c) del bando di selezione alla citata Circolare;

d e l i b e r a

di nominare giudice onorario del Tribunale per i minorenni di MILANO, per il triennio 2020-2022 i seguenti aspiranti:

1. PANZERI Stefano;
2. ROVEDA Luca Edoardo Maria.>>

9R) - **129/AC/2020** - Procedura relativa alla proroga nell'incarico di giudice ausiliario della Corte di Appello di SALERNO, ai sensi dell'articolo 67 del decreto legge decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98

(relatore Consigliere BENEDETTI)

La Commissione propone, all'unanimità, l'adozione della seguente delibera:

<<Il Consiglio,

- rilevato che deve procedersi alla proroga nell'incarico dei giudici ausiliari della Corte di Appello di Salerno, ai sensi del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;

- considerato che, in particolare, l'articolo 67 del medesimo decreto legge 69/2013, il quale, ai commi 1 e 2, dispone che: "1. Il giudice ausiliario è nominato per la durata di cinque anni, prorogabili per non più di cinque anni. 2. La proroga è disposta con le modalità di cui all'art. 63, comma 2";

- vista la circolare consiliare prot. n. P-17202/2014 del 24 ottobre 2014 ed in particolare l'art. 13 relativo alla proroga nell'incarico dei giudici ausiliari;
- viste le domande di proroga presentate dai seguenti giudici ausiliari: dott. Giuliano AGLIATA, nominato con delibera consiliare del 16 dicembre 2015 (D.M. 21 gennaio 2016) ed immesso nel possesso delle funzioni giurisdizionali il giorno 12 febbraio 2016; dott. Mauro CASALE, nominato con delibera consiliare del 11 novembre 2015 (D.M. 21 dicembre 2015) ed immesso nel possesso delle funzioni giurisdizionali il giorno 12 febbraio 2016; dott. Pierdomenico DE CATERINA, nominato con delibera consiliare del 11 dicembre 2015 (D.M. 21 dicembre 2015) ed immesso nel possesso delle funzioni giurisdizionali il giorno 12 febbraio 2016; dott. Giovanni Antonio TERRAZZANO, nominato con delibera consiliare del 11 dicembre 2015 (D.M. 21 dicembre 2015) ed immesso nel possesso delle funzioni giurisdizionali il giorno 12 febbraio 2016;
- viste le relazioni redatte dal Presidente della Corte di Appello di Salerno relative all'attività svolta dai citati giudici ausiliari nel quinquennio decorso allegate al verbale del Consiglio Giudiziario del 4 novembre 2020;
- vista la proposta di proroga formulata nella seduta del 4 novembre 2020 dal Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Salerno riguardante i citati giudici ausiliari;
- ritenuto che dagli atti, dalle citate relazioni relative all'attività svolta dai suddetti giudici ausiliari, nonché dal giudizio espresso dal Consiglio Giudiziario, non emergono elementi o fatti specifici che possano incidere negativamente sulla idoneità del giudice ausiliario a continuare lo svolgimento delle funzioni giudiziarie onorarie;

d e l i b e r a

di prorogare per un ulteriore quinquennio, ai sensi del 67 commi 1 e 2, del decreto legge decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, i seguenti giudici ausiliari della Corte di Appello di SALERNO:

- dott. Giuliano AGLIATA a decorrere dalla data del 12 febbraio 2021;
- dott. Mauro CASALE a decorrere dalla data del 12 febbraio 2021;
- dott. Pierdomenico DE CATERINA a decorrere dalla data del 12 febbraio 2021;
- dott. Giovanni Antonio TERRAZZANO a decorrere dalla data del 12 febbraio 2021.>>

10R) - **132/GP/2020** - Dott.ssa Isabella CUDIA, giudice onorario di pace in servizio come giudice di pace nella sede di PARTINICO (circondario di Palermo).

Nota in data 6 marzo 2020 del Presidente della Corte di Appello di Palermo, con allegati atti del procedimento promosso ai sensi dell'art. 21 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, nei confronti del suddetto magistrato onorario.

(relatore Consigliere BENEDETTI)

La Commissione propone, all'unanimità, l'adozione della seguente delibera:

<<Il Consiglio,

- letti gli atti trasmessi con nota in data 6 marzo 2020 del Presidente della Corte di Appello di Palermo, con allegati atti relativi al procedimento promosso ai sensi dell'art. 21 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, nei confronti della dott.ssa Isabella CUDIA, giudice onorario di pace in servizio come giudice di pace nella sede di PARTINICO, a seguito di un esposto formulato da n. 24 avvocati del Foro di Palermo;

o s s e r v a

Il presente procedimento trae origine da un esposto presentato al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo in data 4 giugno 2019 da 24 avvocati, i quali segnalavano la condotta del Giudice di Pace di Partinico dott.ssa CUDIA ed in particolare il suo "atteggiamento ormai costante di palese contrapposizione" nei confronti delle parti processuali durante lo svolgimento della funzione. In sintesi, gli esponenti lamentavano che la dott.ssa CUDIA era solita esprimere apprezzamenti e valutazioni sull'attività defensionale svolta dai professionisti, spesso trascendendo in "atteggiamenti intollerabili" e utilizzando toni polemici nei confronti dei difensori nel corso delle udienze; inoltre, evidenziavano che frequentemente le eccezioni sollevate nel corso del processo dalle parti venivano intese dal Giudice di Pace come inaccettabili contestazioni alle sue decisioni.

In data 24.7.2019 il Presidente della Corte d'Appello di Palermo contestava al Giudice di Pace i fatti di cui all'esposto.

Nella memoria difensiva depositata il 1.8.2019, la dott.ssa CUDIA rilevava che la contestazione non faceva riferimento ad alcun fatto specifico, né in essa era indicato in cosa sarebbe consistito il lamentato atteggiamento di contrapposizione con gli avvocati. In ogni caso la dott.ssa CUDIA negava di aver mai assunto un atteggiamento di contrapposizione o

polemica con gli avvocati e sottolineava che in data 5.4.2017 il CSM aveva deliberato la sua conferma, evidenziando nel provvedimento che il parere sfavorevole reso dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati (che aveva segnalato la sua impreparazione giuridica e l'incapacità a dirigere l'udienza) fosse “non supportato da fatti specifici e non riscontrato dall'esame dei provvedimenti acquisiti”.

Il Presidente della Corte di Appello di Palermo procedeva all'audizione di alcuni degli avvocati firmatari dell'esposto. Gli esiti di tali audizioni possono così sintetizzarsi:

- in data 3.9.2019 audizione dell'avv. Angelo Coppolino

confermava l'esistenza di un clima di disagio, e raccontava tre episodi in cui la dott.ssa CUDIA avrebbe fatto commenti inopportuni: in un caso aveva pronunciato frasi poco ortodosse, in un altro caso era intervenuta eccessivamente nell'esame di un teste, in altro caso aveva avuto un atteggiamento di sufficienza rispetto al richiamo ad alcune massime della Corte di Cassazione;

- in data 3.9.2019 audizione dell'avv. Valentina Nasca:

confermava di aver notato una situazione di contrapposizione del Giudice di Pace con gli avvocati, tradottasi in ripetute richieste di chiarimento o di specificazioni sulle eccezioni o questioni sollevate dalla difesa;

- in data 5.9.2019 audizione dell'avv. Gaspare Greco:

confermava l'esistenza di un clima conflittuale con l'avvocatura; la dott.ssa CUDIA aveva talvolta suggerito alle sue controparti quali difese formulare, o aveva richiesto ai suoi colleghi di studio il motivo della loro presenza in aula; in un'occasione il Giudice di Pace aveva espressamente detto di avere problemi con il suo studio. Inoltre, anche la gestione delle controversie non era esente da critiche, registrandosi tempi troppo lunghi per le decisioni;

- in data 5.9.2019 audizione dell'avv. Salvatore Giordano, il quale sostanzialmente riferiva le medesime circostanze riferite dall'avv. Greco;

- in data 13.9.2019 audizione dell'avv. Dario Coglitore:

riferiva di un clima di tensione nell'ufficio del Giudice di Pace di Partinico; aggiungeva di aver firmato l'esposto a causa di un ritardo a suo avviso intollerabile nel deposito di un provvedimento semplice, per il quale aveva atteso un anno per la decisione;

- in data 13.9.2019 audizione dell'avv. Giuseppe Rao:

riferiva che la dott.ssa CUDIA aveva un atteggiamento altezzoso e supponente e che aveva la presunzione che tutti i sinistri stradali fossero falsi, cosicché formulava molte domande ai

testimoni, facendoli andare in confusione; le domande di risarcimento danni per “buche stradali” venivano accolte solo nell'1% dei casi, cosicché i cittadini erano scoraggiati dall'agire in giudizio; infine, riferiva che in un'occasione egli stesso aveva avuto un battibecco con la dott.ssa CUDIA, perché quest'ultima non aveva atteso il suo arrivo per la trattazione di un causa;

- in data 13.9.2019 audizione dell'avv. Vito Dario Taormina:

confermava l'esistenza di un clima di tensione e riferiva che addirittura era accaduto che qualche cliente, visto l'atteggiamento della dott.ssa CUDIA, gli aveva chiesto se non fosse stato meglio abbandonare la causa;

- in data 13.9.2019 audizione dell'avv. Pietro Licari:

riferiva di avere remore a iscrivere cause presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Partinico per l'atteggiamento di prevaricazione tenuto della dott.ssa CUDIA e indicava due episodi nei quali aveva avuto un contrasto con il Giudice di Pace, dovuto a questioni processuali.

In data 24.9.2019 il Presidente della Corte d'appello di Palermo, considerato che gli avvocati sentiti avevano confermato quanto lamento nell'esposto ed avevano arricchito le loro considerazioni con il riferimento a specifici episodi, proponeva la revoca dell'incarico, ritenendo che la condotta della dott.ssa CUDIA apparisse tale da compromettere l'idoneità del giudice onorario a esercitare le funzioni giudiziarie.

Nel corso dell'audizione innanzi alla Sezione Autonoma del Consiglio giudiziario di Palermo in data 5.12.2019 e nella memoria depositata nella stessa data, la dott.ssa CUDIA contestava alcuni degli episodi riferiti dagli avvocati, affermando che essi non si erano mai verificati, forniva una diversa ricostruzione di altri episodi e rilevava, per il resto, la genericità delle lamentele, sostanzialmente riconducibili ad animosità nei suoi confronti originata da alcune decisioni sfavorevoli adottate.

In data 16.1.2020 il Consiglio Giudiziario procedeva all'audizione del cancelliere dott.ssa Angela La Fata, che assisteva la dott.ssa CUDIA nell'udienza penale: la dott.ssa La Fata riferiva di due episodi in cui vi era stato un attrito della dott.ssa CUDIA con l'avv. Rao e con l'avv. Coppolino e precisava che in entrambi i casi gli avvocati si erano alterati per le decisioni assunte dal magistrato onorario, che aveva invece mantenuto un perfetto equilibrio.

Il cancelliere aggiungeva che la dott.ssa CUDIA frequentemente interponeva i suoi buoni uffici in caso di attriti tra avvocati.

In data 6.2.2020 il Consiglio Giudiziario procedeva all'audizione dei cancellieri Giuseppa Castelli e Maria Angela Minore: entrambe descrivevano un clima di sostanziale serenità nell'ufficio, riferivano di non aver mai notato contrasti con gli avvocati ed escludevano di aver mai ricevuto lamentele sul comportamento della dott.ssa CUDIA.

La Sezione Autonoma del Consiglio Giudiziario di Palermo in data 20.2.2020, con articolata motivazione che qui si richiama e integralmente si condivide, esprimeva all'unanimità parere per la non sussistenza dei presupposti per la revoca.

Il Consiglio Giudiziario evidenziava che, sebbene risultassero alcuni episodi critici in cui si era accesa una contrapposizione diretta tra la dott.ssa CUDIA ed alcuni difensori nel corso dell'attività di udienza, tuttavia da questi episodi non si potesse ricavare una condotta significativamente rilevante a carico del predetto giudice di pace tale da compromettere il prestigio delle funzioni giudiziarie attribuite. Del resto, anche gli avvocati sentiti dal Presidente della Corte di Appello, pur avendo riferito di proprie “esperienze negative” in occasione di udienze davanti alla dott.ssa CUDIA, avevano tuttavia dato atto più che altro di una situazione ambientale (di “contrapposizione”, appunto), senza che queste notazioni (pur negative) si fossero tradotte in un pregiudizio per l'attività difensiva con effettivo detrimento dell'immagine del magistrato onorario.

Residuava, allora, la difficoltà del Giudice di Pace nel saper affrontare, con la dovuta sapienza, certe situazioni di difficoltà nella serrata dialettica processuale. La Sezione autonoma dunque esprimeva parere contrario alla revoca, anche in ragione dell'assenza di sanzioni meno afflittive, ma segnalava al contempo la necessità di vigilare sull'attività futura.

In data 1 dicembre 2020 la Ottava commissione procedeva all'audizione della dott.ssa CUDIA e del Presidente del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Palermo, avv. Armetta.

Quest'ultimo riferiva di una sostanziale spaccatura tra gli avvocati del territorio di Partinico, molti dei quali, avuta notizia del parere sfavorevole alla conferma della dott.ssa CUDIA espresso dal Consiglio dell'Ordine in data 17.12.2019, avevano sottoscritto un documento con il quale chiedevano di revocare il provvedimento negativo del COA. L'avv. Armetta spiegava, al riguardo, che i contrasti si erano verificati solo con alcuni studi legali, nei confronti dei quali la dott.ssa CUDIA sembrava avere un atteggiamento ostile, o comunque percepito come tale.

Con riferimento ai motivi delle lamentele degli esponenti, invece, emergeva che esse, almeno in parte, erano riconducibili al merito dell'attività giurisdizionale, ossia alle decisioni

assunte dal Giudice di Pace, in alcuni casi contestate dai legali. Così, ad esempio, l'avv. Armetta riferiva che gli era stato segnalato come un'alta percentuale delle sentenze della dott.ssa CUDIA veniva riformata in grado di appello, nonché come alcune lamentele attecchivano alle decisioni sulle condanne alle spese di giudizio.

Nel corso della sua audizione innanzi alla Ottava commissione la dott.ssa CUDIA negava di aver avuto un atteggiamento ostile nei confronti degli avvocati sottoscrittori dell'esposto e ribadiva, come già evidenziato in memoria, che tale ostilità era una mera percezione o sensazione degli avvocati, non supportata da alcun dato di fatto. Il magistrato onorario sosteneva, invece, che un gruppo di avvocati aveva tenuto un atteggiamento ostile nei suoi confronti, a causa di un esposto presentato nel 2017 dall'avv. Giordano e dall'avv. Greco, archiviato dal Consiglio. Tutti i firmatari del successivo esposto che aveva dato origine alla presente procedura erano, infatti, sostanzialmente legati (per ragioni professionali o personali, puntualmente indicate dal Giudice di Pace), agli avvocati Greco e Giordano e dunque sarebbero stati in qualche modo condizionati dai predetti.

All'esito dell'articolata istruttoria, il Consiglio ritiene di potere condividere il parere espresso dalla Sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Palermo.

Innanzitutto va evidenziato come le lamentele sulla condotta della dott.ssa CUDIA contenute nell'esposto e ribadite nel corso delle audizioni da parte di alcuni avvocati del foro di Palermo sono per la maggior parte generiche e si risolvono in percezioni o sensazioni prive di seri riscontri oggettivi. Gli episodi specifici narrati dagli esponenti sono invece stati ricostruiti diversamente dalla dott.ssa CUDIA e non hanno trovato riscontro nelle dichiarazioni dei tre cancellieri sentiti, i quali hanno escluso qualsiasi atteggiamento di contrapposizione o di ostilità del magistrato onorario, il cui comportamento è stato descritto come improntato al massimo equilibrio e alla massima serenità.

A ciò si deve aggiungere che, come riferito anche dall'avv. Armetta, un altro gruppo di avvocati ha addirittura organizzato una raccolta di firme a sostegno della dott.ssa CUDIA, sottolineando la professionalità e la correttezza della stessa ed escludendo quel clima di ostilità descritto dagli altri.

Tali circostanze inducono a ritenere che effettivamente, come pure osservato dal Consiglio Giudiziario di Palermo, le tensioni abbiano riguardato esclusivamente alcuni avvocati e siano state determinate anche da vicende processuali e dalle modalità di gestione

dell'udienza da parte dal magistrato onorario. È emerso, però, che la dott.ssa CUDIA non ha mai travalicato i limiti né, soprattutto, compromesso alcuna garanzia difensiva.

Il rapporto conflittuale che si è venuto a creare con un gruppo di avvocati denota, piuttosto, la difficoltà della dott.ssa CUDIA di affrontare, con la dovuta sapienza e distanza, certe situazioni complesse nella serrata dialettica processuale, ma i comportamenti del magistrato onorario non sono mai degenerati in condotte scorrette e comunque non sono stati tali da compromettere il prestigio delle funzioni attribuite in misura tale da comportare la revoca dell'incarico.

Pertanto, il Consiglio

d e l i b e r a

l'archiviazione del procedimento promosso ai sensi dell'art. 21 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, nei confronti della dott.ssa Isabella CUDIA, giudice onorario di pace in servizio come giudice di pace nella sede di PARTINICO.>>

11R) - **1277/GP/2020** - Dott. Marco CALABRO': ricorso al T.A.R. del Lazio per l'annullamento, previa sospensione, della delibera consiliare del 30 luglio 2020, con la quale il ricorrente è stato revocato dall'incarico di giudice onorario di pace in servizio come giudice di pace presso la sede di Napoli, nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale.

(relatore Consigliere BENEDETTI)

La Commissione propone, all'unanimità, l'adozione della seguente delibera:

<Il Consiglio,

Visto il ricorso al TAR Lazio proposto dal dott. Marco CALABRO', per l'annullamento, previa sospensione, della delibera consiliare del 30 luglio 2020, con la quale il ricorrente è stato revocato dall'incarico di giudice onorario di pace in servizio come giudice di pace presso la sede di Napoli, nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale;

Vista la relazione dell'Ufficio Studi e Documentazione, trasmessa in via d'urgenza all'Avvocatura Generale dello Stato, previa autorizzazione del Vice Presidente del Consiglio

Superiore della Magistratura e salvo ratifica del Comitato di Presidenza;

Osservato che, con riferimento ai singoli motivi del ricorso, l'Ufficio Studi e Documentazione ha evidenziato quanto segue.

<<Massime

L'adozione da parte del giudice di pace onorario di provvedimenti fondati su gravi violazioni di legge determinata da negligenza integra una condotta soggetta alla disciplina prevista dall'art. 21 del D.Lgs. n. 116/17, pur se i fatti siano antecedenti all'entrata in vigore di quest'ultimo, sempre che non fosse già stato iniziato un procedimento disciplinare. Il procedimento amministrativo di revoca dall'incarico di giudice di pace è autonomo rispetto a quello penale avente ad oggetto gli stessi fatti, quindi, anche se in relazione a questi ultimi è intervenuta l'archiviazione, la revoca può essere disposta se è accertata l'adozione di provvedimenti fondati su una grave violazione di legge dovuta a negligenza. Il sindacato del giudice amministrativo sui provvedimenti consiliari di revoca deve limitarsi al riscontro della sussistenza dei presupposti, al vaglio in ordine alla congruità della motivazione, nonché all'accertamento del nesso logico di consequenzialità tra presupposti e conclusioni.

Parole chiave

Giudice di pace - Revoca dall'incarico per l'adozione di provvedimenti fondati su gravi violazioni di legge determinate da negligenza - Disciplina applicabile in relazione a fatti pregressi all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 116/17 - Rapporti tra giudizio penale e giudizio amministrativo di revoca - Limiti del sindacato di legittimità da parte del giudice amministrativo.

Sommario:

I. Il ricorso

Con ricorso notificato anche al Consiglio Superiore il dott. Marco Calabrò ha adito il T.A.R. per chiedere l'annullamento, previa sospensione:

- del decreto del Ministero della giustizia dell'8 settembre 2020, notificato in data 28 settembre 2020, con il quale è stato revocato dall'incarico di giudice di pace nella sede di Napoli;
- della delibera del Consiglio Superiore della Magistratura 30 luglio 2020, prot. n. P-10898/2020, quale atto presupposto del decreto;
- di ogni atto conseguente, connesso e presupposto "ove e per quanto lesivo" dei suoi interessi.

In fatto il ricorrente ha premesso che il 17/7/2018 il Presidente del Tribunale ordinario di Napoli, su segnalazione del presidente Delegato per Coordinamento dell'Ufficio dei giudici di pace di Napoli, informava il Presidente della Corte di Appello di Napoli di presunte anomalie relative a decreti di liquidazione degli onorari da esso emessi in favore dell'avv. Guadagni.

Per l'effetto, il Presidente della Corte di Appello di Napoli proponeva alla Sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Napoli la sua revoca dall'incarico.

Il Consiglio Giudiziario, all'esito della sua audizione, avanzava detta richiesta al Consiglio Superiore della Magistratura che, con la delibera impugnata, lo revocava dall'incarico.

Assume il ricorrente che gli atti gravati sono illegittimi ed ha articolato gli specifici motivi che saranno di seguito illustrati.

In diritto.

I. Violazione di legge - Violazione del principio di buona amministrazione e di affidamento del cittadino nell'azione della p.a. di cui agli artt. 3 e 97 Cost. - Violazione, mancata ed errata applicazione degli artt. 1 e 3 della L. n. 241/90 e s.m.i. - Violazione, mancata ed errata applicazione degli artt. 5, comma 3, e 9, comma 3, della L. n. 374/91 e s.m.i. - Eccesso di potere per erronea presupposizione in punto di fatto e diritto, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, difetto di motivazione, illogicità, contraddittorietà, perplessità, ingiustizia manifesta - Sviamento.

Con questo motivo è stato dedotto che, in relazione agli stessi fatti che hanno motivato la revoca dall'incarico del ricorrente, è intervenuto il decreto di archiviazione nell'ambito del procedimento penale da essi scaturito, il che avrebbe dovuto orientare il Consiglio ad astenersi dall'applicare una sanzione così grave e in plateale contraddizione con l'esito della vicenda in sede penale.

Inoltre, è stato evidenziato che le condotte addebitate al ricorrente sono relative a fatti risalenti all'anno 2005, e che, comunque, è del tutto carente la prova delle anomalie riscontrate, essendo state le pratiche di liquidazione degli onorari al difensore definite dalla Cancelleria senza che siano stati rilevati errori che, ove esistenti, sarebbero stati segnalati.

A conferma di quanto dedotto è stato osservato come, sia in occasione delle due ispezioni ministeriali già effettuate, sia in quella in corso, nessun rilievo è stato mosso in materia di liquidazione degli onorari ai difensori d'ufficio.

A voler ritenere diversamente, si verserebbe, comunque, in un caso di negligenza lievissima, avendo il ricorrente omesso il controllo sulla documentazione allegata all'istanza di liquidazione solo per aver confidato sul riscontro di regolarità effettuato dalla cancelleria.

È stato poi ulteriormente dedotto che l'attività di liquidazione degli onorari è secondaria ed accessoria rispetto a quella giurisdizionale, svolta sempre con scrupolo e diligenza, e che non ha arrecato alcun danno all'Erario, trattandosi, peraltro, di ipotesi di indebito oggettivo per cui, ai sensi dell'art. 2033 cod. civ., le somme sarebbero ripetibili da

parte dei competenti uffici.

II. Violazione di legge - Violazione del diritto di difesa, del principio di buona amministrazione e di affidamento del cittadino nell'azione della p.a. di cui agli artt. 3, 24 e 97 Cost. - Violazione, mancata ed errata applicazione 3 degli artt. 1 e 3 della L. n. 241/90 e s.m.i. - Violazione, mancata ed errata applicazione degli artt. 5, comma 3, e 9, comma 3, della l. L. n. 374/91 e s.m.i. - Eccesso di potere per erronea presupposizione in punto di fatto e diritto, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, difetto di motivazione, illogicità, contraddittorietà, perplessità, ingiustizia manifesta - Sviamento.

Con questo motivo è stato dedotto che il G.I.P. del Tribunale di Roma, con decreto del 2.10.2019, ha disposto l'archiviazione del procedimento penale scaturito dagli stessi fatti per aver escluso l'elemento oggettivo e soggettivo dei fatti contestati (art. 323 c.p.). Pertanto, pur in un "*contesto di autonomia e di indipendenza tra i procedimenti e i processi (v. art. 654 c.p.)*", non è revocabile in dubbio che se il procedimento penale si conclude con l'archiviazione o l'assoluzione dell'imputato per i medesimi fatti oggetto del procedimento amministrativo, anche quest'ultimo dove avere eguale esito, ossia la declaratoria di illegittimità del provvedimento emesso per carenza del relativo presupposto (v. C. di S., sez. VI, 23.11.2017, n. 5473).

III. Violazione del giusto procedimento; Violazione dell'art. 9, c. 4 e 5; Violazione dell'art. 17 del d.P.R. 10.6.2000, n. 298 - Eccesso di potere per omissioni; ingiustizia manifesta; illogicità; violazione dell'art. 1, c. 3, 7, 10, 10 bis L. n. 241/90 - Violazione del principio di irretroattività della legge.

Con questo motivo è stato dedotto che tutti gli atti del procedimento concluso con il decreto impugnato sono illegittimi per violazione del principio di irretroattività, in virtù del quale la legge non può disporre che per l'avvenire.

In particolare, è stato rilevato come alla fattispecie che interessa non si applichi il D.Lgs. n. 116 del 2017, bensì il D.P.R. n. 198/2000, secondo quanto espressamente stabilito dalla disciplina transitoria e delle abrogazioni disposte dal D.Lgs. 116 del 2017, e in particolare, dagli artt. 32 e 33, in base ai quali "*i procedimenti disciplinari pendenti nei confronti di magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad essere regolati dalle disposizioni vigenti prima della predetta data*".

Ebbene, il ricorrente è un Giudice onorario di lungo corso e, dunque, in servizio da epoca di molto antecedente all'entrata in vigore della riforma del 2017; i fatti contestati

risalgono a data anteriore al 2017 e precisamente al periodo tra il 2011 e il 2016; dal contenuto della delibera del C.S.M. del 30.7.2020 non è dato evincere quando il procedimento disciplinare potrebbe essere stato avviato, atteso che in essa si richiama la nota del 17.7.2018 del Presidente del Tribunale Ordinario di Napoli che, su segnalazione del Presidente delegato per il coordinamento dei Giudici di Pace di Napoli, informava il Presidente della Corte di Appello circa le anomalie di alcuni decreti di liquidazione degli onorari dei difensori di ufficio emessi in favore dell'avv. Guadagni. Successivamente, precisamente il 31.7.2018, il Presidente della Corte di Appello proponeva al Consiglio Giudiziario la revoca del ricorrente, cui è seguito il deposito di memorie da parte dello stesso in data 12.12.2018; il 10.6.2019 il Consiglio proponeva la revoca.

È, dunque, evidente che tutti i provvedimenti, ad eccezione della nota del mese di luglio del 2018, sono privi di data, il che fa presumere un inizio del procedimento in data ben anteriore all'entrata in vigore del D.Lvo 116/17. Conseguenze da quanto premesso la violazione del principio di irretroattività della legge e l'erronea applicazione della legge di riforma del 2017, con ricadute in termini di nullità sul procedimento disciplinare in quanto condotto in violazione del d.P.R. n. 198/2000, sia in relazione al rispetto dei termini del procedimento sia in relazione alle sanzioni applicabili, anche secondo il principio di proporzionalità e gradualità.

In particolare, non è stato osservato il termine previsto dal comma 1 dell'art. 17 del d.P.R. 10.6.2000, n. 198, non essendo stato contestato per iscritto il fatto al ricorrente entro quindici giorni dalla "notizia".

Il ricorrente, inoltre, ha appreso che, in data 10.6.2019, vi era già stata una seduta del Consiglio giudiziario nella quale veniva proposta la sua revoca, con conseguente *vulnus* all'esercizio del diritto di difesa per l'omessa indicazione della documentazione, in quella occasione, esaminata dal Consiglio Giudiziario.

Il decreto del Ministro con cui è stata irrogata la sanzione impugnata è intervenuto tardivamente, essendo stato adottato l'8 settembre 2020, quindi, oltre il termine di un anno di cui al citato art. 17, co. 9, del d.P.R. n. 198 del 2000, decorrente dalla data di iscrizione della notizia, che non è stata indicata nella delibera del C.S.M., ma che è certamente antecedente al 12.11.2018, data di presentazione della memoria procedimentale da parte del ricorrente.

Anche il termine di tre mesi di cui all'art. 17, co. 8 del d.P.R. n. 198 del 2000, entro il quale il Consiglio giudiziario delibera la proposta di eventuale irrogazione della sanzione

disciplinare e che decorre dall'iscrizione della notizia nell'apposito registro, non è certo che sia stato osservato.

IV. Violazione o falsa applicazione della normativa sulle sanzioni disciplinari dei giudici di pace; Violazione dell'art. 9 e dell'art. 10 della L. n. 21.11.91, n. 374; Violazione dell'art. 1 e dell'art. 3 del D.Lgs. 28.2.06, n. 109; Illogicità, violazione del principio di tipizzazione degli illeciti e delle sanzioni; Violazione del principio di tipicità degli atti amministrativi ex art. 1 L. n. 241/90, falsa applicazione dell'art. 18, L. n. 511 del 1946 e del 2° comma dell'art. 1 del D.Lgs. 23.2.2006, n. 109; Eccesso di potere per illogicità e per assoluto difetto di motivazione - Violazione della circolare C.S.M. P-16167 del 24.7.2000.

Oggetto di questo motivo è, in via principale, la doglianza secondo cui la sanzione è stata irrogata in assenza dell'individuazione del dovere violato e della specifica condotta illecita.

In via subordinata, sono stati dedotti “*motivi specifici di impugnazione dei singoli atti impugnati. Un primo gruppo di censure è rivolto avverso il provvedimento con il quale il Presidente della Corte di Appello di Napoli ha iscritto (non si conosce la data ma anteriore al mese di luglio del 2018) la "notizia", successivamente pervenuta, in violazione del citato art. 17 c. 1 del d.P.R. 10.6.00 n. 198*”.

V. Violazione del criterio della proporzionalità intesa come adeguatezza alla concreta fattispecie disciplinare.

È stato dedotto che “*l'atto di contestazione, lungi dal contenere una contestazione dei fatti, provvede all'addebito di una condotta disciplinare sulla base di un'attività istruttoria svolta al di fuori del contraddittorio, senza allegazione dei documenti a fondamento del convincimento e senza tenere in alcuna considerazione l'esito del procedimento penale conclusosi con la proposta di archiviazione accolta dal GIP con decreto del 2/10/2019 nel quale veniva evidenziato come i fatti fossero riconducibili ad una prassi, mai messa in discussione da alcuno, né rilevata in sede di ispezione, che coinvolgeva anche la cancelleria del giudice e l'ufficio liquidazioni chiamato a verificare la completezza della documentazione posta a corredo delle istanze*”.

La delibera di revoca denota, pertanto, illogicità in quanto non reca alcuna valida motivazione circa le ragioni che hanno indotto il Presidente della Corte di Appello di Napoli a discostarsi dalla relazione del Presidente del Tribunale di Napoli; “*ancora immotivatamente si sarebbe optato per la sanzione più grave, senza osservare il principio di proporzionalità (v.*

Cass. SS.UU., 4.7.2012, n. 11137)”.

VI. Violazione del principio di gradualità ex art. 17 del d.P.R. n. 198 del 2000.

Ferma la deduzione secondo cui è erronea l'applicazione, al caso che interessa, della legge di riforma del 2017, avuto riguardo alla disciplina applicabile (d.P.R. n. 198/2000), è stato evidenziato come quest'ultima, all'art. 17, imponga il rispetto del principio di gradualità delle sanzioni, applicabile anche nel contesto di rapporti pubblici e nell'esercizio di pubbliche funzioni.

Nel caso in esame, è stata irrogata, senza alcuna valutazione di gradualità né di proporzionalità, la sanzione più grave della revoca dall'incarico con riferimento ad atti risalenti nel tempo e che non sono neppure manifestazione della funzione prevalente di esercizio dell'attività giurisdizionale.

In ogni caso, la massima sanzione della revoca necessita di una motivazione rafforzata, che si rende oltremodo necessaria nel caso specifico tenuto conto dell'intervenuto decreto di archiviazione in sede penale per i medesimi fatti e della vacuità delle contestazioni mosse (45 decreti di liquidazione su oltre 2000 fascicoli relativi a procedimenti di liquidazione di spese definiti).

Istanza cautelare.

Nel richiedere la sospensione dell'efficacia dei provvedimenti impugnati, quanto al *fumus*, è stata richiamata la fondatezza dei motivi di ricorso.

In relazione al *periculum in mora* è stato evidenziato come la cessazione dalle funzioni di magistrato onorario arrecherebbe un danno grave e irreparabile anche all'immagine e alla professionalità al ricorrente, che ha sempre operato con onestà, fermezza e diligenza.

In via istruttoria è stato richiesto che il T.A.R. ordini all'amministrazione il deposito di tutta la documentazione inerente al procedimento.

II. Osservazioni dell'Ufficio Studi

II.1. La delibera impugnata

Il ricorso proposto dal dott. Calabrò è infondato, quindi, è opportuno costituirsi in giudizio e chiederne il rigetto.

Come si evince dalla delibera impugnata (all. 1) il dott. Calabrò, giudice di pace a Napoli, è stato revocato dall'incarico per aver emesso 45 decreti di liquidazione di compensi per l'attività prestata quale difensore d'ufficio in favore dell'avv. Guadagni senza aver preventivamente verificato, come imposto dall'art. 116 del d.P.R. n. 115/02, l'infruttuoso

esperimento da parte del professionista delle procedure volte al recupero del credito.

E' stato ritenuto che tale condotta sia sussumibile nell'art. 21, co. 4, lett. a) del D.Lvo 116/17, per essere i provvedimenti fondati su gravi violazioni di legge derivanti da negligenza, avendo il dott. Calabrò ammesso, nel corso dell'interrogatorio reso al P.M. di Roma, titolare dell'indagine penale a suo carico scaturita dagli stessi fatti, di aver delegato alla Cancelleria la verifica in ordine alla presenza nei fascicoli di documentazione comprovante la regolarità della procedura di liquidazione e di averli sottoscritti senza effettuare alcun controllo.

II.2. Il quadro normativo di riferimento

Tanto premesso in ordine ai contenuti della delibera, appare opportuno preliminarmente procedere ad una ricognizione della normativa applicabile al caso che interessa ai fini della corretta qualificazione del provvedimento impugnato e della individuazione della procedura che ne regola l'adozione.

Con la L. n. 57/2016, intitolata "*Delega al Governo per la riforma organica per la magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace*", il Governo è stato delegato ad adottare uno o più decreti legislativi diretti, tra l'altro, a prevedere un'unica figura di giudice onorario, inserito in un solo ufficio giudiziario, e la figura del magistrato requirente onorario, inserito nell'ufficio della Procura della Repubblica, a regolamentare i casi di decadenza dall'incarico, revoca e dispensa dal servizio (art. 1, lett. i), nonché la responsabilità disciplinare, con l'individuazione delle fattispecie di illecito disciplinare, delle relative sanzioni e della procedura per la loro applicazione (art. 1, lett. l)¹.

Ebbene, con il D.Lgs. n. 116/17, il Governo non ha esercitato la delega con

¹ All'art. 2, co. XI, sono stati indicati i principi e i criteri direttivi da osservare nell'esercitare la delega prevedendosi che: "*Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera l), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:*

a) individuare le fattispecie tipiche di illecito disciplinare dei magistrati onorari, anche tenendo conto delle disposizioni relative agli illeciti disciplinari commessi dai magistrati professionali; b) prevedere le sanzioni disciplinari dell'ammonimento, della censura, della sospensione dal servizio da tre a sei mesi e della revoca dell'incarico; prevedere altresì i casi nei quali, quando è inflitta la sanzione della sospensione dal servizio, può essere disposto il trasferimento del magistrato onorario ad altra sede; prevedere, infine, gli effetti delle sanzioni disciplinari ai fini della conferma nell'incarico;

c) prevedere, nei casi indicati dalla lettera a), che il presidente della corte di appello proponga alla sezione autonoma del Consiglio giudiziario, di cui alla lettera q) del comma 1 dell'articolo 1, una delle sanzioni disciplinari di cui alla lettera b) del presente comma e, ove ne ricorrano i presupposti, il trasferimento del magistrato onorario ad altra sede. La sezione, sentito l'interessato e verificata la fondatezza della proposta, trasmette gli atti al Consiglio superiore della magistratura affinché provveda sull'ammonimento, sulla censura, sulla sospensione dal servizio, sul trasferimento ad altra sede o sulla revoca;

d) disciplinare il procedimento per l'applicazione delle sanzioni disciplinari, tenendo conto dei principi previsti dall'articolo 9, comma 4, della legge 21 novembre 1991, n. 374."

riferimento a quest'ultimo punto (art. 1, lett. l), mentre ha dato attuazione alla delega ricevuta ex art. 1, lett. i) per regolamentare i casi di decadenza dall'incarico, di revoca o di dispensa dal servizio del giudice onorario, attenendosi ai principi e ai criteri direttivi di cui all'art. 2, co. 10².

Ed infatti, all'art. 21, commi da 1 a 5, del D.Lgs. n. 116/17, intitolato “*decadenza, dispensa e revoca*”, sono stati espressamente individuati i fatti che danno luogo a detti provvedimenti, nonchè il procedimento con il quale essi devono essere adottati, prevedendone espressamente il carattere partecipato (comma 9).

Nel testo dell'art. 21 cit. non è presente alcun riferimento al carattere disciplinare dei tre provvedimenti. Nondimeno, mentre i fatti che danno luogo alla decadenza e alla dispensa sono per lo più di carattere oggettivo e incolpevoli, diversamente, quelli che danno luogo alla revoca si sostanziano in condotte implicanti un'oggettiva violazione dei doveri la cui osservanza si impone anche al magistrato onorario, giusta quanto previsto dall'art. 20 del D.Lgs. n. 116/17.

In particolare, per quel che qui interessa, il magistrato onorario è revocato dall'incarico in ogni caso in cui risulti inidoneo ad esercitare le funzioni giudiziarie o i compiti dell'ufficio del processo (art. 21, co. 3), specificandosi poi che “*Costituiscono, tra l'altro, circostanze di fatto rilevanti ai fini della valutazione di inidoneità di cui al comma 3: a) l'adozione di provvedimenti non previsti dalla legge ovvero fondati su grave violazione di legge o travisamento del fatto, determinati da ignoranza o negligenza....*” (art. 21, co. 4, lett. a).

Alla luce di quanto premesso, pur se il provvedimento di revoca assume una connotazione sanzionatoria della violazione dei doveri professionali da parte del magistrato onorario, esso non è di carattere disciplinare poichè, come già detto, il legislatore delegato non ha inteso esercitare la delega che gli è stata conferita con riferimento a questo settore.

² Art. 2, co. 10 della L. n. 57/2016: “*a) prevedere che a tutti i magistrati onorari si applichi la disciplina della decadenza e della dispensa dal servizio, prevista dall'articolo 9 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni; b) prevedere i casi per la revoca dell'incarico al magistrato onorario che non è in grado di svolgere diligentemente e proficuamente il proprio incarico, in particolare quando non raggiunge gli obiettivi prestabiliti dal presidente del tribunale o dal procuratore della Repubblica; c) prevedere, nei casi indicati dalle lettere a) e b), con esclusione delle ipotesi di dimissioni volontarie, che il presidente della corte di appello proponga alla sezione autonoma del Consiglio giudiziario, di cui alla lettera q) del comma 1 dell'articolo 1, la dichiarazione di decadenza, la dispensa o la revoca. La sezione, sentito l'interessato e verificata la fondatezza della proposta, trasmette gli atti al Consiglio superiore della magistratura affinché provveda sulla dichiarazione di decadenza, sulla dispensa o sulla revoca*”.

A conferma di questo vale l'art. 32 del D.Lgs. n. 116/17.

In quest'ultimo, al comma 11, è stato, infatti, previsto che: *“i procedimenti disciplinari pendenti nei confronti di magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad essere regolati dalle disposizioni vigenti prima della predetta data (co. 11)”*. Al comma 12 è stato stabilito che: *“fermo quanto disposto dal comma 11, non possono essere promosse nuove azioni disciplinari a carico dei magistrati già in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto per fatti commessi prima della medesima data. In relazione ai predetti fatti si applicano le disposizioni di cui all'art. 21, co. da 3 a 10”*, che disciplinano per l'appunto la revoca dalle funzioni.

La *ratio* della disposizione è chiara: per i magistrati onorari assunti dopo l'entrata in vigore della legge, dovendo trovare integrale applicazione il nuovo regime, non necessitava alcuna espressa esclusione dell'applicabilità di quello precedente che prevedeva un articolato sistema di sanzioni disciplinari e ne regolava il relativo procedimento.

Diversamente, per i magistrati onorari già in servizio alla data di entrata in vigore della nuova legge e che si fossero resi responsabili di condotte, in precedenza, aventi rilievo disciplinare, è stata adottata una disciplina transitoria, in base alla quale i procedimenti disciplinari già pendenti proseguono secondo le disposizioni previgenti, mentre laddove l'azione disciplinare non risulti iniziata, ai fatti commessi in epoca pregressa rispetto alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 116/17 risultano applicabili solo le disposizioni di cui ai commi da 3 a 10 dell'art. 21, che prevedono i presupposti per la revoca e il relativo procedimento.

II.3. L'infondatezza dei motivi di impugnazione

Tanto premesso, deve osservarsi come nel caso che interessa non poteva essere applicato il previgente sistema di cui all'art. 17 del d.P.R. n. 198/2000 poiché, all'epoca in cui il D.Lgs. n. 116/17 è entrato in vigore (15.08.2017), non era pendente alcun procedimento disciplinare a carico del ricorrente. La segnalazione da parte del Presidente del Tribunale al Presidente della Corte di Appello dei Napoli dell'adozione, da parte del ricorrente, di 45 decreti di liquidazione dei compensi in favore dell'avv. Giuliano Guadagni per l'attività svolta quale difensore di ufficio, in assenza della documentazione comprovante il previo infruttuoso esperimento delle procedure previste per il recupero professionale, reca, infatti, la data del 17 luglio 2018.

Il 31 luglio successivo il Presidente della Corte di Appello ha proposto alla Sezione Autonoma per i magistrati onorari del Consiglio Giudiziario la revoca dall'incarico del dott. Calabrò ai sensi dell'art. 21, co. 4, lett. a) del D.Lvo 116/17.

Procedendo a ritroso, la più risalente delle segnalazioni, è quella del 23 novembre 2017, con la quale si comunicava che durante l'attività di chiusura dei fogli notizie inerenti all'attestazione del titolo di un recupero delle spese già pagate al difensore d'ufficio, era stato rilevato e segnalato che alcune istanze di liquidazione del compenso al difensore non erano correlate alla documentazione prevista dall'art. 116 del T.U.S.G.

Appare, quindi, del tutto indiscutibile che, alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 116/17, non era pendente nei confronti del ricorrente alcun procedimento disciplinare, sicché, diversamente da quanto dedotto dal medesimo, doverosamente la condotta è stata valutata ai sensi delle nuove disposizioni e correttamente è stata sussunta nell'art. 21, co. 4, lett. a), del D.Lgs. n. 116/17, essendosi ritenuto violato l'art. 116 del T.U.S.G. che disciplina le condizioni che consentono la liquidazione degli onorari ai difensori di ufficio a carico dell'erario.

Alla stregua di quanto premesso consegue che sono del tutto infondati i motivi di impugnazione *sub* 3) e 4) con i quali è stata dedotta l'illegittimità della delibera per violazione del principio di irretroattività e il mancato rispetto delle previsioni di cui all'art. 17 del d.P.R. n. 298/2000, che regolano l'*iter* procedimentale da osservare per l'irrogazione della sanzione disciplinare della revoca dall'incarico.

Ed invero, poichè alla fattispecie che interessa non erano applicabili la L. n. 374/91 e il d.P.R. n. 198/2000, sibbene i commi da 6 a 9 dell'art. 21, occorre osservare la sequenza in base alla quale, relativamente all'ufficio del giudice di pace, il Presidente del Tribunale comunica immediatamente al Presidente della Corte d'Appello ogni circostanza di fatto rilevante ai fini della decadenza, della dispensa o della revoca. Il Presidente della Corte d'Appello propone alla Sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario, di cui all'art. 10 del decreto legislativo n. 25 del 2006, la decadenza, la dispensa o la revoca. La Sezione autonoma, sentito l'interessato e verificata la fondatezza della proposta, trasmette gli atti al Consiglio Superiore della Magistratura affinché deliberi sulla proposta di decadenza, di dispensa o di revoca.

Ebbene, nel caso che interessa, tale *iter* procedimentale è stato correttamente osservato, come risulta da tutta la documentazione che si allega (all. 2), e come ammesso

dallo stesso ricorrente, che si duole, infatti, non già dell'avvenuta violazione dei commi da 6 a 9 dell'art. 21, ma della violazione delle disposizioni dell'art. 17 del d.P.R. 198/2000.

Nè è vero che è stato violato il diritto di difesa del ricorrente.

Quest'ultimo, infatti, come imposto dal comma 9 dell'art. 21 cit., ha ricevuto avviso dal Consiglio Giudiziario di Napoli della proposta di revoca dall'incarico avanzata dal Presidente della Corte di Appello ed ha potuto fruire del termine intero previsto a sua difesa, essendo stata accolta dal Consiglio Giudiziario la sua richiesta di rinvio per essere audito, con posticipazione della sua audizione alla seduta del 12 novembre 2019 nel corso della quale, con l'assistenza del suo difensore, ha reso dichiarazioni.

Consegue da quanto premesso che nessuna violazione procedurale si è verificata e che i diritti di difesa dell'interessato sono stati ampiamente garantiti nel rispetto della normativa primaria.

Passando al merito, deve evidenziarsi come la delibera risulti del tutto immune dai vizi dedotti poichè, come emerge dalla motivazione, risulta acclarato che in ben 45 procedimenti il dott. Calabrò ha liquidato a carico dell'erario i compensi per l'attività svolta come difensore d'ufficio da uno stesso professionista, senza che questi avesse provato che era risultata infruttuosa la procedura esecutiva svolta nei confronti del proprio assistito per recuperare il suo credito.

Ebbene, non v'è dubbio che provvedimenti siffatti devono ritenersi assunti in violazione di legge, richiedendo l'art. 116 del d.P.R. n. 115/2002 che la liquidazione al difensore di ufficio dell'onorario e delle spese a carico dell'erario avvenga solo quando lo stesso dimostri di aver inutilmente esperito le procedure per il recupero dei crediti professionali.

I decreti di liquidazione adottati del ricorrente sono, pertanto, oggettivamente inficiati da violazione di legge, che correttamente è stata ritenuta grave in considerazione dell'elevato numero di provvedimenti emessi e delle giustificazioni addotte che denotano una negligenza non obliterata, nè sminuita dall'esito favorevole del procedimento penale originato da questi stessi fatti.

Ed invero, il G.I.P., nel decreto di archiviazione (all. 3), nel ritenere mancante la prova dell'elemento oggettivo e soggettivo dell'ipotizzato reato di abuso di ufficio, ha posto in evidenza come fosse una prassi per il ricorrente sottoscrivere i decreti già predisposti dai cancellieri. Tanto all'evidenza conferma che la grave violazione di legge con danni a carico

dell'erario è derivata da negligenza inescusabile, essendo l'attento esame dei fascicoli e la verifica della ricorrenza delle condizioni per l'adozione dei diversi provvedimenti un inderogabile dovere professionale del magistrato anche onorario.

A questo riguardo deve poi evidenziarsi come del tutto eccentrico risulti l'argomento secondo cui l'attività di liquidazione dei compensi in favore del difensore di ufficio rappresenti solo una minor parte delle attività del giudice di pace e per di più di carattere accessoria e secondaria rispetto a quella giurisdizionale.

Il decreto di liquidazione dei compensi al difensore di ufficio è, infatti, un provvedimento giurisdizionale, soggetto ad opposizione nel rispetto dei termini da parte di chi vi è legittimato, e per questo non revocabile; inoltre, proprio in quanto provvedimento che implica un pagamento con addebito all'erario, davvero non si giustifica, nell'adozione dello stesso, un grado di diligenza minore rispetto a quella ordinaria che si richiede al giudice nello svolgimento di ogni attività che gli compete.

Correttamente, pertanto, il Consiglio, nella delibera impugnata, pur nel dar atto dell'intervenuta archiviazione del procedimento penale, ha ritenuto che detto esito non giustificasse e non sminuisse la valenza che l'acclarata condotta addebitata al ricorrente assume ai fini del giudizio di non idoneità ad esercitare le funzioni giurisdizionali.

Infondati sono poi i motivi di impugnazione con i quali è stata lamentata la violazione del principio della gradualità, inteso come proporzione tra la gravità dei fatti e la reazione dell'ordinamento.

Si è sopra evidenziato come, alla luce della nuova disciplina introdotta dal D.Lgs. n. 116/17, l'adozione di provvedimenti caratterizzati da grave violazione di legge determinata da negligenza costituisce un'ipotesi normativamente inclusa tra quelle che danno luogo alla revoca dall'incarico, sicchè, nel rispetto del principio di tipicità, ove accertati tutti gli elementi costitutivi della condotta di cui all'art. 21, co. 4, lett. a), l'unico provvedimento che poteva essere adottato era quello impugnato.

Alla luce di quanto illustrato, deve conclusivamente ritenersi che il Consiglio Superiore ha adottato il provvedimento di revoca dall'incarico a fronte di una condotta del ricorrente oggettivamente riconducibile all'ipotesi di cui all'art. 21, co. 3 e 4, lett. a); che la ritenuta inidoneità dello stesso ad esercitare le funzioni giudiziarie è stata ancorata a specifici elementi fattuali, incontestabilmente sintomatici di un assoluto *deficit* del parametro della capacità professionale; che logici e ragionevoli sono gli argomenti sulla base dei quali è stato ritenuto

che le circostanze prospettate dal ricorrente a propria difesa, come il favorevole esito del giudizio penale non potessero valere ad elidere la valenza negativa dei fatti accertati in relazione al profilo della capacità professionale.

A fronte di quanto premesso non residuano spazi per ritenere l'illegittimità della delibera impugnata.

Ed invero, sia pure con riferimento ad una ipotesi soggetta al previgente regime, il Consiglio di Stato, Sez. V, con sentenza del 11/06/2018, n. 3584, con riferimento ai limiti del sindacato di legittimità sugli atti consiliari della tipologia di quello che viene qui in rilievo, ha affermato *"...così come per i provvedimenti di prima nomina ovvero di conferma nell'incarico di giudice di pace, anche i giudizi e le valutazioni formulati dal Consiglio Superiore della Magistratura nell'ambito del procedimento di revoca dell'incarico di giudice di pace, inerenti la persistenza o il venir meno dei requisiti necessari per continuare a svolgere il delicato incarico in questione, sono la risultante di una valutazione globale, fondata su di una pluralità di elementi di fatti sintomatici e costituiscono manifestazione dell'amplissima discrezionalità di cui l'amministrazione è titolare per la cura e la tutela dei primari valori di imparzialità, indipendenza e prestigio della funzione giurisdizionale. Infatti, ai sensi dell'art. 5 comma 3, della legge 8 novembre 1991, n. 374 la nomina a giudice di pace deve cadere su persone capaci di assolvere degnamente - per indipendenza, equilibrio e prestigio acquisito e per esperienza giuridica e culturale - le funzioni di magistrato onorario (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 24 novembre 2017, n. 5478)."*

Nello stesso senso si è pronunciato il T.A.R. Roma, (Lazio) sez. I, con la sentenza dep. 11/01/2018), n.307, nella quale si legge *"In proposito, è utile rammentare che in sede di ricorso avverso il provvedimento di revoca dell'incarico di giudice onorario il giudice amministrativo deve limitare il proprio sindacato ad un esame estrinseco della ragionevolezza della misura adottata dall'organo di autogoverno della magistratura alla luce dei presupposti considerati, non potendo sostituire una propria valutazione, in ordine ai fatti contestati, alla complessiva vicenda professionale del magistrato onorario interessato, ovvero al valore da attribuire ai singoli elementi negativi emergenti a suo carico, ovvero alla comparazione di questi con eventuali elementi positivi, se non nei limiti in cui il giudizio svolto dal CSM si snodi secondo un iter non supportato da idonea motivazione ovvero affetto da eccesso di potere per illogicità (cfr. Cons. di Stato, sez. IV, 14 maggio 2014, n. 2466)"*.

Il Consiglio Superiore della Magistratura è pertanto titolare di un'ampia discrezionalità in sede di conferma nell'incarico di giudice onorario, atteso che l'inserimento transitorio nel corpo magistratuale dello stesso richiede una prudenza valutativa che, pur senza sconfinare nell'alveo del puro merito, comporta una valutazione che non si presta ad essere scrutinata secondo i consueti canoni della verifica di stretta legittimità. Dalla latitudine dell'apprezzamento discrezionale demandato all'Autorità amministrativa procedente consegue, sul piano processuale, che il sindacato esercitabile dal giudice amministrativo resta necessariamente ancorato al riscontro della sussistenza dei presupposti, al vaglio in ordine alla congruità della motivazione, nonché all'accertamento del nesso logico di consequenzialità tra presupposti e conclusioni (cfr. [Consiglio di Stato, sez. V, 29 agosto 2017, n. 4102](#)).

Istanza cautelare.

L'infondatezza dei motivi di ricorso è di per sé elemento che giustifica il rigetto dell'istanza cautelare non ricorrendo, nel caso che interessa, il *fumus boni iuris*.

Anche il *periculum in mora* non appare ricorrente, non solo per il fatto che il ricorrente si è limitato ad una prospettazione generica del grave pregiudizio che subirebbe per effetto dell'esecuzione del provvedimento, ma soprattutto perché, su un piano più generale, è, comunque, da ritenere sempre prevalente, rispetto ad interessi privati, quello dell'Amministrazione affinché le funzioni giurisdizionali siano svolte da magistrati dotati della necessaria capacità professionale.

III. Conclusioni

Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso proposto dal dott. Marco Calabrò è infondato, sicché sussistono validi e giustificati motivi per costituirsi in giudizio e chiedere che sia rigettata la domanda principale di annullamento degli atti impugnati e quella incidentale di sospensione degli stessi.>>.

Il Consiglio, condiviso il parere dell'ufficio Studi e Documentazione,

d e l i b e r a

a) di invitare l'Avvocatura Generale dello Stato a costituirsi nel giudizio promosso dinanzi al T.A.R. del Lazio con il ricorso proposto dal dott. Marco CALABRO', per l'annullamento, previa sospensione, della delibera consiliare del 30 luglio 2020, con la quale il ricorrente è stato revocato dall'incarico di giudice onorario di pace in servizio come giudice di pace presso la sede di Napoli, nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale., eccependo l'infondatezza della domanda di annullamento nonché della

domanda cautelare di sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato chiedendone il rigetto;

b) di dare comunicazione della presente delibera al Ministro della Giustizia.>>

ORDINE DEL GIORNO ORDINARIO**INDICE****INDICE**

PRATICHE RINVIATE DALLA SEDUTA PLENARIA DEL 22 DICEMBRE 2020..... 1

1R) - 19/GP/2020 - PRATICA SEGRETATA (relatore Consigliere BENEDETTI) 1

1) - 77/CV/2019 - Nomina e conferma dei giudici onorari del Tribunale per i minorenni di VENEZIA, per il triennio 2020-2022, ai sensi della Circolare consiliare prot. P-12133/2018 del 12 luglio 2018. (relatore Consigliere MARRA)..... 1

2) - 17/CV/2019 - Nomina e conferma dei giudici onorari del Tribunale per i minorenni di CALTANISSETTA, per il triennio 2020-2022, ai sensi della Circolare consiliare prot. P-12133/2018 del 12 luglio 2018. (relatore Consigliere SURIANO) 3

3) - 671/GT/2018 - Dott.ssa Maria ESPOSITO, giudice onorario di pace in servizio come giudice onorario del Tribunale ordinario di NAPOLI. Nota in data 20 giugno 2018 del Presidente della Corte di Appello di Napoli relativa alla eventuale situazione di incompatibilità del suddetto magistrato onorario. (relatore Consigliere BENEDETTI) 5

4) - 165/GP/2019 - Dott. Giuseppe BALDO, giudice onorario di pace in servizio come giudice di pace nella sede di AGROPOLI. Nota in data 6 maggio 2019 del Presidente della Corte di Appello di Salerno, con allegati atti relativi alla richiesta di sospensione dall'esercizio delle funzioni di giudice onorario di pace, ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 10 giugno 2000, n. 198. (relatore Consigliere BENEDETTI) 6

5) - 124/AC/2020 - Procedura relativa alla proroga nell'incarico dei giudice ausiliari della Corte di Appello di CAMPOBASSO, ai sensi dell'articolo 67 del decreto legge decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. (relatore Consigliere BENEDETTI)..... 8

- 6) - 127/AC/2020 - Dott. Antonino GIUNTA, giudice ausiliario della Corte di Appello di PALERMO. Procedura relativa alla proroga nell'incarico di giudice ausiliario della Corte di Appello di PALERMO, ai sensi dell'articolo 67 del decreto legge decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. (relatore Consigliere BENEDETTI) 9
- 7) - CSM-ONBAN-VIII-2019-00032 - Procedura di selezione per l'ammissione al tirocinio ai fini della nomina a giudice onorario di pace per la copertura di diciassette posti presso l'Ufficio del giudice di pace di PALERMO. (Bando di concorso pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 1 alla Gazzetta Ufficiale, 4 Serie Speciale, n. 13 del 13 febbraio 2018). Sostituzione aspiranti rinunciatari. (relatore Cons. BENEDETTI)..... 10

Odg n. 2556 – ordinario del 13 gennaio 2021

PRATICHE RINVIATE DALLA SEDUTA PLENARIA DEL 22 DICEMBRE 2020

1R) - **19/GP/2020** - Pratica per la quale l'Ottava Commissione ha deliberato, ai sensi dell'art. 34 R.I., di proporre al Consiglio di escludere la pubblicità della seduta consiliare nonché di mantenere la segretezza, già disposta dalla Commissione, sugli atti del fascicolo.

(relatore Consigliere BENEDETTI)

* * * * *

1) - **77/CV/2019** - Nomina e conferma dei giudici onorari del Tribunale per i minorenni di VENEZIA, per il triennio 2020-2022, ai sensi della Circolare consiliare prot. P-12133/2018 del 12 luglio 2018.

(relatore Consigliere MARRA)

La Commissione propone, all'unanimità, l'adozione della seguente delibera:

<<Il Consiglio,

- premesso che con delibere del 10 ottobre 2019, 11 marzo 2020, 4 giugno 2020 e 11 novembre 2020 si è provveduto alla conferma e nomina dei giudici onorari del Tribunale per i minorenni di Venezia, per il triennio 2020-2022;
- viste le note in data 14 febbraio 2020, 5 maggio 2020 e 11 novembre 2020 del Presidente del Tribunale per i minorenni di Venezia con le quali, preso atto della rinuncia all'incarico di giudice onorario presso la sede in esame del dott. Michele GUIDI e delle dimissioni dall'incarico di giudice onorario presso lo stesso ufficio della dott.ssa Tiziana REGGIO e del dott. Davide ZANIN, si chiede di voler provvedere alla nomina di tre giudici onorari, due uomini e una donna;
- visti gli artt. 4, 49 e 50 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario);
- visti gli artt. 2 e 6 del R. D. L. 20 luglio 1934, n. 1404, recante "Istituzione e funzionamento del Tribunale per i minorenni";

- vista la circolare Consiliare P-12133/2018 del 12 luglio 2018 e l'allegato bando relativi ai criteri per la nomina e conferma dei giudici onorari minorili per il triennio 2020-2022;
- visto l'art. 6, punto 8, della suddetta circolare consiliare il quale stabilisce che: “Nel caso di cessazione per qualunque causa, in corso di triennio, di un giudice onorario, il Consiglio superiore della magistratura, su segnalazione del Presidente interessato ed utilizzando le graduatorie già formulate in conformità ai criteri sopra richiamati, nomina in sostituzione, per la restante parte del triennio, l'aspirante che meglio risponde all'esigenza di appropriata distribuzione delle competenze professionali anche in deroga all'ordine di graduatoria ”;
- viste le proposte formulate dalla Commissione per la valutazione degli aspiranti alla conferma e nomina di giudice onorario del Tribunale per i minorenni di Venezia per il triennio 2020-2022 di cui ai verbali delle sedute tenutesi in data 8 maggio 2019, 28 gennaio 2019, 8 febbraio 2019, 13 febbraio 2019, 27 febbraio 2019, 4 marzo 2019 e 5 marzo 2019;
- visto il parere formulato in data 8 maggio 2019 dal Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Venezia;
- considerato che le domande degli aspiranti GAZZOLA Lorenzo, SARTOREL Riccardo, AGRESTI Alessandro, CONDEMI Giuseppe, DEI TOS Gian Antonio e MENEHINI Alessandro non possono essere prese in considerazione in quanto, gli stessi, sono stati nominati in altra sede;
- rilevato che l'art. 50 del Regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 prevede che il Tribunale per i minorenni è composto, oltre che dalla componente togata, da due esperti, un uomo ed una donna, e che l'art. 6, comma 5 della Circolare consiliare P-12133/2018 del 12 luglio 2018 a cui è allegato il bando relativo ai criteri per la nomina e conferma dei giudici onorari minorili per il triennio 2020-2022, in applicazione a tale principio chiarisce che i Presidenti degli Uffici interessati trasmettono al Consiglio giudiziario competente per territorio per il relativo parere le proposte di nomina e conferma formulate tenuto conto della previsione relativa al genere di cui all'articolo 50 del citato regio decreto;
- considerato che in ossequio ai predetti principi diretti ad assicurare la corretta composizione del collegio del Tribunale per i minorenni di Venezia ed il conseguente regolare funzionamento dello stesso, devono essere nominati il dott. ALBERTINELLI Matteo e il dott. TREVISAN Giulio, primi degli aspiranti uomini in ordine di graduatoria in posizione utile per la nomina e la dott.ssa PASQUALINI Chiara, prima aspirante donna in ordine di graduatoria in posizione utile per la nomina, tenuto conto che gli stessi vantano un profilo professionale

ed una esperienza adeguata all'incarico da ricoprire, in termini di attualità e concretezza, rispetto agli altri candidati,

d e l i b e r a

di nominare giudice onorario del Tribunale per i minorenni di VENEZIA, per il triennio 2020-2022, i seguenti aspiranti:

1. ALBERTINELLI Matteo;
2. TREVISAN Giulio;
3. PASQUALINI Chiara.>>

2) - **17/CV/2019** - Nomina e conferma dei giudici onorari del Tribunale per i minorenni di CALTANISSETTA, per il triennio 2020-2022, ai sensi della Circolare consiliare prot. P-12133/2018 del 12 luglio 2018.

(relatore Consigliere SURIANO)

La Commissione propone, all'unanimità, l'adozione della seguente delibera:

<<Il Consiglio,

- premesso che con delibera del 16 ottobre 2019 si è provveduto alla conferma e nomina dei giudici onorari del Tribunale per i minorenni di Caltanissetta, (otto donne e sette uomini), per il triennio 2020-2022, riservandosi la decisione in ordine alla copertura di un posto di giudice onorario minorile (uomo) all'esito dell'attività istruttoria disposta, in data 29 luglio 2019;
- vista la nota in data 20 novembre 2020 del Presidente vicario del Tribunale per i minorenni di Caltanissetta con la quale si trasmettono gli esiti della richiesta istruttoria;
- rilevato, pertanto, che definita la suddetta attività istruttoria si può procedere all'esame delle domande di nomina dei giudici onorari del Tribunale per i minorenni di Caltanissetta per la copertura del restante posto di giudice onorario minorile (uomo);
- visti gli artt. 4, 49 e 50 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario);
- visti gli artt. 2 e 6 del R. D. L. 20 luglio 1934, n. 1404, recante "Istituzione e funzionamento del Tribunale per i minorenni";
- vista la Circolare consiliare P-12133/2018 del 12 luglio 2018 e l'allegato bando relativi ai criteri per la nomina e conferma dei giudici onorari minorili per il triennio 2020-2022;

- vista la proposta formulata dalla Commissione per la valutazione degli aspiranti alla conferma e nomina di giudice onorario del Tribunale per i minorenni di Caltanissetta, per il triennio 2020-2022, di cui al verbale della seduta tenutasi in data 27 febbraio 2019;
- visto il parere formulato in data 15 aprile 2019 dal Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Caltanissetta;
- ritenuto che la domanda di nomina dell'aspirante BRUNO Apollonio non può essere presa in considerazione in quanto il medesimo è stato nominato in altra sede;
- ritenuto che gli aspiranti SCIBONA Antonio e D'AURIA Angelo, collocati utilmente in graduatoria rispettivamente con il punteggio 39 e 35, non possono essere nominati nell'incarico atteso che gli stessi hanno svolto, rispettivamente, l'incarico onorario per quattro e cinque trienni (sia pur non consecutivi) nella sede in esame e non si rileva, ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera c), del bando allegato alla Circolare consiliare, la sussistenza di circostanze eccezionali, dipendenti dalla peculiare competenza professionale, sulla base delle competenze e dei titoli extragiudiziari acquisiti, che ne giustifichi una nuova nomina, né tali circostanze eccezionali sono state evidenziate nei pareri formulati dalla Commissione per la valutazione degli aspiranti alla conferma e nomina di giudice onorario del Tribunale per i minorenni di Caltanissetta e dal Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Caltanissetta in data 15 aprile 2019; pertanto nella valutazione comparativa devono essere preferiti ai fini della nomina nell'incarico onorario i nuovi aspiranti;
- considerato, infine, che il dott. Carmelo Salvatore BENFANTE PICOOGNA, primo aspirante collocato in ordine di graduatoria in posizione utile per la nomina (punti 35), vanta un profilo professionale ed una esperienza adeguata all'incarico da ricoprire, in termini di attualità e concretezza, rispetto agli altri candidati e tenuto conto della necessità di garantire l'opportuno pluralismo delle competenze specialistiche, delle attitudini e qualifiche professionali;

d e l i b e r a

di nominare giudice onorario del Tribunale per i minorenni di CALTANISSETTA, per il triennio 2020 -2022, il seguente aspirante:

1. BENFANTE PICOOGNA Carmelo Salvatore.>>

3) - **671/GT/2018** - Dott.ssa Maria ESPOSITO, giudice onorario di pace in servizio come giudice onorario del Tribunale ordinario di NAPOLI.

Nota in data 20 giugno 2018 del Presidente della Corte di Appello di Napoli relativa alla eventuale situazione di incompatibilità del suddetto magistrato onorario.

(relatore Consigliere BENEDETTI)

La Commissione propone, all'unanimità, l'adozione della seguente delibera:

<<Il Consiglio,

- vista la nota in data 20 giugno 2018 del Presidente della Corte di Appello di Napoli con la quale comunicava l'eventuale situazione di incompatibilità della dott.ssa Maria ESPOSITO, giudice onorario di pace in servizio come giudice onorario del Tribunale ordinario di NAPOLI, ai sensi della Circolare consiliare prot. P-20193/2017 del 17 novembre 2017;
- letta la dichiarazione presentata in data 10 gennaio 2018 dal suddetto magistrato onorario, il quale dichiarava di svolgere attività professionale per conto della Banca Popolare Pugliese spa, filiale di Benevento, indicando in particolare di patrocinare quattro procedimenti innanzi al Tribunale di Benevento;
- letta la nota in data 3 maggio 2018 del Presidente del Tribunale di Napoli, il quale invitava la dott.ssa ESPOSITO a far pervenire una dichiarazione di rinuncia al mandato per i procedimenti di cui risultava officata;
- vista la nota in data 11 maggio 2018 e i relativi allegati, con la quale la dott.ssa ESPOSITO dichiarava di avere rinunciato ai mandati professionali indicati nella predetta dichiarazione di incompatibilità;
- visto il parere favorevole all'archiviazione della suddetta incompatibilità espresso in data 5 giugno 2018 dal Presidente del Tribunale ordinario di Napoli;
- letto il provvedimento del 20 giugno 2018 del Presidente della Corte di Appello di Napoli, che disponeva l'archiviazione degli atti ritenendo insussistente la causa di incompatibilità, in quanto la dott.ssa ESPOSITO non aveva incarichi professionali officati nel circondario del Tribunale di Napoli;
- visti gli articoli artt. 5, comma 1, lett. e), 20 e 21 del D.lgs. 13 luglio 2017, n. 116, nonché l'art. 11 comma 10 della Circolare P. 20193/2017 del 15 novembre 2017;

- ritenuto che è stata stabilmente rimossa la preesistente causa d'incompatibilità all'esercizio delle funzioni giurisdizionali;

d e l i b e r a

l'archiviazione della nota trasmessa in data 20 giugno 2018 dal Presidente della Corte di Appello di Napoli, non rilevandosi ipotesi di incompatibilità ai sensi della Circolare consiliare prot. P-20193/2017 del 17 novembre 2017.>>

4) - **165/GP/2019** - Dott. Giuseppe BALDO, giudice onorario di pace in servizio come giudice di pace nella sede di AGROPOLI.

Nota in data 6 maggio 2019 del Presidente della Corte di Appello di Salerno, con allegati atti relativi alla richiesta di sospensione dall'esercizio delle funzioni di giudice onorario di pace, ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 10 giugno 2000, n. 198.

(relatore Consigliere BENEDETTI)

La Commissione propone, all'unanimità, l'adozione della seguente delibera:

<<Il Consiglio,

- letti gli atti trasmessi con nota prot. n. 4564 in data 6 maggio 2019 del Presidente della Corte di Appello di Salerno, con allegati relativi alla richiesta di sospensione dall'esercizio delle funzioni di giudice onorario di pace, ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 10 giugno 2000, n. 198, nei confronti del dott. Giuseppe BALDO, giudice onorario di pace in servizio come giudice di pace nella sede di AGROPOLI (circondario di Salerno);

- letto il decreto di citazione a giudizio del dott. BALDO innanzi al Tribunale di Napoli per il reato di cui agli artt. 81 c.p e 641 c.p.;

- rilevato che con atto in data 5 aprile 2019 il Presidente della Corte di Appello di Salerno richiedeva al Consiglio Giudiziario, Sezione Autonoma per i magistrati onorari, la sospensione dall'esercizio delle funzioni di giudice onorario di pace del dott. Giuseppe BALDO, atteso che lo stesso risulta sottoposto a procedimento penale n. 46623/14/21 innanzi al PM di Napoli per gli artt. 81c.p e 641 c.p. e rilevato che al giudice di pace interessato è contestato di avere tenuto, in ufficio e fuori, una condotta tale da compromettere il prestigio

delle funzioni attribuitegli, come tale suscettibile di determinare l'adozione delle sanzioni disciplinari indicate nell'art. 21 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116;

- vista la delibera adottata nella seduta del 17 aprile 2019 con cui la Sezione autonoma per i magistrati onorari presso la Corte di Appello di Salerno, verificata la fondatezza della richiesta del Presidente della Corte, disponeva la trasmissione degli atti al Consiglio Superiore della Magistratura al fine di dichiarare la sospensione del dott. Giuseppe BALDO dall'esercizio delle funzioni di giudice di pace;

- considerato che l'art. 18 del D.P.R. 10 giugno 2000, n. 198 prevedeva la possibilità di adottare il provvedimento cautelare di sospensione dall'esercizio delle funzioni del giudice di pace;

- rilevato che il d.lgs. 13 luglio 2017, n. 116, nell'attuare la riforma organica della magistratura onoraria, non ha regolamentato il procedimento disciplinare, limitandosi a prevedere le sole ipotesi di decadenza, dispensa e revoca (art. 21 d.lgs. cit.);

- ritenuto, in ogni caso, ancora attuale il seguente principio affermato dalle Sezioni Unite della Cassazione, prima dell'emanazione del citato D.P.R. n.198/2000: "Anche ai giudici di pace si applicano le disposizioni previste per i magistrati ordinari sulla sospensione cautelare (al pari di tutte le disposizioni in materia disciplinare) sicchè è legittima la sospensione provvisoria delle funzioni di giudice di pace imputato dei delitti di abuso di ufficio, di truffa continuata e di tentativo di truffa, atteso anche che il fatto che l'art. 5 della legge n. 374 del 1191 non includa tra i requisiti per la nomina a giudice di pace l'assenza di procedimenti penali pendenti non esprime una volontà legislativa contraria alla possibilità di applicare la sospensione cautelare per la tutela del prestigio della funzione giurisdizionale" (sent. N. 9616, 1° ottobre 1997);

- ritenuto, pertanto, che pur in assenza di un'espressa disposizione normativa, la normativa che regola gli illeciti disciplinari dei magistrati professionali, attualmente prevista dagli artt. 21 e 22 del d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, esprime un principio generale, estensibile, quindi, anche alla magistratura onoraria, immanente al sistema, volto a tutelare l'immagine della funzione giurisdizionale ed il corretto esercizio della stessa che, dunque, deve trovare applicazione in tutti i casi in cui vi sia il pericolo di lesione;

- considerato, pertanto, che la proposta della Sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Salerno appare condivisibile in quanto la gravità del fatto ascritto, lesivo del buon andamento dell'amministrazione della giustizia, ha

una diretta incidenza sul corretto esercizio della funzione giurisdizionale e risulta senza dubbio alcuno incompatibile con l'esercizio delle funzioni, anche a voler prescindere dal disvalore penale del fatto;

d e l i b e r a

la sospensione cautelare del dott. Giuseppe BALDO dall'incarico del giudice onorario di pace in servizio come giudice di pace nella sede di AGROPOLI.>>

5) - **124/AC/2020** - Procedura relativa alla proroga nell'incarico dei giudice ausiliari della Corte di Appello di CAMPOBASSO, ai sensi dell'articolo 67 del decreto legge decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

(relatore Consigliere BENEDETTI)

La Commissione propone, all'unanimità, l'adozione della seguente delibera:

<<Il Consiglio,

- rilevato che deve procedersi alla proroga nell'incarico dei giudici ausiliari della Corte di Appello di Campobasso, ai sensi del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;
- considerato che, in particolare, l'articolo 67 del medesimo decreto legge 69/2013, il quale, ai commi 1 e 2, dispone che: "1. Il giudice ausiliario è nominato per la durata di cinque anni, prorogabili per non più di cinque anni. 2. La proroga è disposta con le modalità di cui all'art. 63, comma 2";
- vista la circolare consiliare prot. n. P-17202/2014 del 24 ottobre 2014 ed in particolare l'art. 13 relativo alla proroga nell'incarico dei giudici ausiliari;
- viste le domande di proroga presentate dai seguenti giudici ausiliari: dott. Antonio APREA (nominato con delibera consiliare del 18 novembre 2015, D.M. 13 gennaio 2016, ed immesso nel possesso delle funzioni giurisdizionali il 10 febbraio 2016), dott. Eriberto DI BLASIO (nominato con delibera consiliare del 18 novembre 2015, D.M. 13 gennaio 2016, ed immesso nel possesso delle funzioni giurisdizionali il 10 febbraio 2016), e dott. Domenico Maria SPINELLI (nominato con delibera consiliare del 18 novembre 2015, D.M. 13 gennaio 2016, ed immesso nel possesso delle funzioni giurisdizionali il 10 febbraio 2016);

- vista la relazione redatta in data 7 settembre 2020 dal Presidente della Corte di appello di Campobasso relativa all'attività svolta dai citati giudici ausiliari nel quinquennio decorso;
- vista la proposta di proroga formulata nella seduta del 28 ottobre 2020 dal Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Campobasso riguardante i citati giudici ausiliari;
- ritenuto che dagli atti, dalle relazioni redatte dal Presidente della Corte di Appello di Campobasso sull'attività svolta dai suddetti giudici ausiliari, nonché dal giudizio espresso dal Consiglio Giudiziario, non emergono elementi o fatti specifici che possano incidere negativamente sulla idoneità del giudice ausiliario a continuare lo svolgimento delle funzioni giudiziarie onorarie;

d e l i b e r a

di prorogare per un ulteriore quinquennio, ai sensi del 67 commi 1 e 2, del decreto legge decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, i seguenti giudici ausiliari della Corte di Appello di CAMPOBASSO:

- dott. Antonio APREA a decorrere dalla data del 10 febbraio 2021;
- dott. Eriberto DI BLASIO a decorrere dalla data del 10 febbraio 2021;
- dott. Domenico Maria SPINELLI a decorrere dalla data del 10 febbraio 2021.>>

6) - **127/AC/2020** - Dott. Antonino GIUNTA, giudice ausiliario della Corte di Appello di PALERMO.

Procedura relativa alla proroga nell'incarico di giudice ausiliario della Corte di Appello di PALERMO, ai sensi dell'articolo 67 del decreto legge decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

(relatore Consigliere BENEDETTI)

La Commissione propone, all'unanimità, l'adozione della seguente delibera:

<<Il Consiglio,

- rilevato che deve procedersi alla proroga nell'incarico dei giudici ausiliari della Corte di Appello di Palermo, ai sensi del decreto legge decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;

- considerato che, in particolare, l'articolo 67 del medesimo decreto legge 69/2013, il quale, ai commi 1 e 2, dispone che: “1. Il giudice ausiliario è nominato per la durata di cinque anni, prorogabili per non più di cinque anni. 2. La proroga è disposta con le modalità di cui all'art. 63, comma 2”;
- vista la circolare consiliare prot. n. P-17202/2014 del 24 ottobre 2014 ed in particolare l'art. 13 relativo alla proroga nell'incarico dei giudici ausiliari;
- vista la domanda di proroga presentata dal dott. Antonino GIUNTA nominato giudice ausiliario con delibera consiliare del 23 marzo 2016 (D.M. 12 aprile 2016) ed immesso nel possesso delle funzioni giurisdizionali il giorno 22 aprile 2016;
- vista la relazione redatta in data 17 novembre 2020 dal Presidente della Corte di appello di Palermo relativa all'attività svolta dal dott. Antonino GIUNTA nel quinquennio decorso;
- vista la proposta di proroga formulata nella seduta del 5 novembre 2020 dal Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Palermo;
- ritenuto che dagli atti, dalle relazioni redatte dal Presidente della Corte di Appello di Palermo sull'attività svolta dal magistrato onorario, nonché dal giudizio espresso dal Consiglio Giudiziario, non emergono elementi o fatti specifici che possano incidere negativamente sulla idoneità del giudice ausiliario a continuare lo svolgimento delle funzioni giudiziarie onorarie;

d e l i b e r a

di prorogare per un ulteriore quinquennio, ai sensi del 67 commi 1 e 2, del decreto legge decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, il dott. Antonino GIUNTA, giudice ausiliario della Corte di Appello di PALERMO, a decorrere dalla data del 22 aprile 2021.>>

7) - **CSM-ONBAN-VIII-2019-00032** - Procedura di selezione per l'ammissione al tirocinio ai fini della nomina a giudice onorario di pace per la copertura di diciassette posti presso l'Ufficio del giudice di pace di PALERMO.

(Bando di concorso pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 1 alla Gazzetta Ufficiale, 4 Serie Speciale, n. 13 del 13 febbraio 2018).

Sostituzione aspiranti rinunciatari.

(**relatore Cons. BENEDETTI**)

La Commissione propone, all'unanimità, l'adozione della seguente delibera:

<<Il Consiglio,

- vista la procedura di selezione per l'ammissione al tirocinio ai fini della nomina a giudice onorario di pace per la copertura di diciassette posti presso l'Ufficio del giudice di pace di PALERMO di cui al bando di concorso pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 1 alla Gazzetta Ufficiale, 4 Serie Speciale, n. 13 del 13 febbraio 2018;
- vista la delibera consiliare P/20752 del 4 dicembre 2019 con cui è stata approvata la graduatoria degli aspiranti ammessi al tirocinio ai fini della nomina a giudice onorario di pace per la copertura di diciassette posti presso l'Ufficio del giudice di pace di PALERMO;
- vista la delibera consiliare P/14537 in data 4 novembre 2020 con cui, in sostituzione di altrettanti aspiranti rinunciatari, al fine di garantire la speditezza della procedura comparativa ed assicurando comunque la regolarità della stessa, come tracciata dalla fonte primaria (art. 6 D.Lgs. 116/2017), è stata disposta l'ammissione al tirocinio degli aspiranti DELZAINO Olimpia, MICELI Salvino, AUGUGLIARO Rosaria, SARACENO Eugenia, SIRECI Maria Grazia, LEONE Gabriele e CUCINELLA Antonino;
- preso atto della rinuncia all'ammissione al tirocinio ai fini della nomina a giudice onorario di pace nella sede di PALERMO, comunicata dagli aspiranti DELZAINO Olimpia, SARACENO Eugenia e TRIFILETTI Rosa;
- ravvisata, pertanto, la necessità di provvedere alla sostituzione dei predetti rinunciatari con i candidati idonei collocatisi nella graduatoria relativa alla sede in oggetto in posizione immediatamente successiva all'ultimo dei candidati già ammessi al tirocinio;
- considerato che, come previsto dall'art. 5, comma 2, del bando gli aspiranti possono presentare domanda di ammissione al tirocinio per non più di tre Uffici giudiziari in ordine di preferenza e che, pertanto, nel caso in cui la pubblicazione dei posti vacanti attenga a due o più Uffici giudiziari di un distretto di Corte d'Appello, ai fini dell'ammissione al tirocinio nelle sedi pubblicate debba tenersi conto congiuntamente del punteggio riportato e dell'eventuale pluralità di sedi indicate nonché del conseguente ordine di preferenza espresso da ciascun aspirante;
- rilevato che, sulla scorta dei criteri enucleati nel bando per l'ammissione dei candidati nelle varie sedi disponibili, la domanda degli aspiranti LA MANTIA Andrea e ISAIA Lorenzo non

può essere presa in considerazione in quanto gli stessi risultano destinatari di delibera di ammissione al tirocinio in altra sede del medesimo distretto;

- considerato che, tenuto conto dei criteri di valutazione previsti dal bando, gli aspiranti PIRO Pietro (in possesso del titolo preferenziale dell'esercizio, anche pregresso, per almeno un biennio, della professione di avvocato, con l'attribuzione del punteggio di 3650 con prevalenza per minore età anagrafica sui candidati aventi pari punteggio), CANTARELLA Tiziana (in possesso del titolo preferenziale dell'esercizio, anche pregresso, per almeno un biennio, della professione di avvocato, con l'attribuzione del punteggio di 3650 con prevalenza per minore età anagrafica sui candidati aventi pari punteggio) e MUSSO Giuseppina (in possesso del titolo preferenziale dell'esercizio, anche pregresso, per almeno un biennio, della professione di avvocato, con l'attribuzione del punteggio di 3650 con prevalenza per minore età anagrafica sui candidati aventi pari punteggio) possono essere ammessi, con precedenza sugli altri aspiranti, al tirocinio ai fini del conseguimento della nomina a giudice onorario di pace ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 e degli art. 2 e 4 del bando di concorso;

d e l i b e r a

a) l'ammissione al tirocinio ai fini della nomina a giudice onorario di pace presso l'Ufficio del giudice di pace di PALERMO - in sostituzione dei candidati rinunciatari di cui in premessa e ad integrazione delle delibere consiliari P/20752 del 4 dicembre 2019 e P/14537 in data 4 novembre 2020, dei seguenti aspiranti:

1. PIRO Pietro;
2. CANTARELLA Tiziana;
3. MUSSO Giuseppina;

b) di disporre la pubblicazione della presente delibera sul sito istituzionale del Consiglio Superiore della Magistratura.>>